SERIE GENERALE

Spediz. abb. post. - art. 1, comma 1
Legge 27-02-2004, n. 46 - Filiale di Roma

Anno 165° - Numero 29

GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Lunedì, 5 febbraio 2024** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA, 70 - 00186 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - VIA SALARIA, 691 - 00138 ROMA - CENTRALINO 06-85081 - LIBRERIA DELLO STATO PIAZZA G. VERDI, 1 - 00198 ROMA

La **Gazzetta Ufficiale, Parte Prima,** *oltre alla* **Serie Generale***, pubblica cinque Serie speciali, ciascuna contraddistinta da autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale (pubblicata il mercoledì)*
2ª Serie speciale: *Unione europea (pubblicata il lunedì e il giovedì)*
3ª Serie speciale: *Regioni (pubblicata il sabato)*
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami (pubblicata il martedì e il venerdì)*
5ª Serie speciale: *Contratti pubblici (pubblicata il lunedì, il mercoledì e il venerdì)*

La **Gazzetta Ufficiale, Parte Seconda,** "Foglio delle inserzioni", *è pubblicata il martedì, il giovedì e il sabato*

AVVISO ALLE AMMINISTRAZIONI

Al fine di ottimizzare la procedura di pubblicazione degli atti in *Gazzetta Ufficiale,* le Amministrazioni sono pregate di inviare, contemporaneamente e parallelamente alla trasmissione su carta, come da norma, anche copia telematica dei medesimi (in formato word) al seguente indirizzo di posta elettronica certificata: gazzettaufficiale@giustiziacert.it, curando che, nella nota cartacea di trasmissione, siano chiaramente riportati gli estremi dell'invio telematico (mittente, oggetto e data).

Nel caso non si disponga ancora di PEC, e fino all'adozione della stessa, sarà possibile trasmettere gli atti a: gazzettaufficiale@giustizia.it

SOMMARIO

LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI

DECRETI PRESIDENZIALI

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste

Ministero dell'economia e delle finanze

Ministero dell'interno

Ministero delle imprese e del made in Italy

Presidenza del Consiglio dei ministri

COMMISSARIO STRAORDINARIO DI GOVERNO PER IL GIUBILEO DELLA CHIESA CATTOLICA 2025

LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI

DECRETO-LEGGE 5 febbraio 2024, n. **10**.

Disposizioni urgenti sulla *governance* e sugli interventi di competenza della Società «Infrastrutture Milano Cortina 2020-2026 S.p.A.».

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87, quinto comma, della Costituzione;

Visto il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, recante «Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni»;

Visto il decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, recante «Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica»;

Visto il decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, recante «Disposizioni urgenti in materia finanziaria, iniziative a favore degli enti territoriali, ulteriori interventi per le zone colpite da eventi sismici e misure per lo sviluppo» e, in particolare, l'articolo 61, comma 4;

Visto il decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 giugno 2019, n. 55, recante «Disposizioni urgenti per il rilancio del settore dei contratti pubblici, per l'accelerazione degli interventi infrastrutturali, di rigenerazione urbana e di ricostruzione a seguito di eventi sismici» e, in particolare, l'articolo 4, commi 2 e 3, concernente i poteri commissariali per la realizzazione di interventi infrastrutturali caratterizzati da un elevato grado di complessità progettuale, da una particolare difficoltà esecutiva o attuativa, da complessità delle procedure tecnico-amministrative ovvero che comportano un rilevante impatto sul tessuto socio-economico a livello nazionale, regionale o locale, per la cui realizzazione o il cui completamento si rende necessaria la nomina di uno o più Commissari straordinari;

Vista la legge 27 dicembre 2019, n. 160, recante «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2020 e bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022» e, in particolare, l'articolo 1, comma 20;

Visto il decreto-legge 11 marzo 2020, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 maggio 2020, n. 31, recante «Disposizioni urgenti per l'organizzazione e lo svolgimento dei Giochi olimpici e paralimpici invernali Milano Cortina 2026 e delle finali ATP Torino 2021 - 2025, nonché in materia di divieto di attività parassitarie» e, in particolare, l'articolo 3;

Vista la legge 30 dicembre 2020, n. 178, recante «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2021 e bilancio pluriennale per il triennio 2021-2023» e, in particolare, l'articolo 1, comma 774, concernente l'individuazione degli interventi da finanziare per la realizzazione delle opere connesse agli impianti sportivi delle Olimpiadi invernali 2026 nei territori della regione Lombardia, della regione Veneto e delle province autonome di Trento e di Bolzano;

Visto il decreto-legge 10 settembre 2021, n. 121, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2021, n. 156, recante «Disposizioni urgenti in materia di investimenti e sicurezza delle infrastrutture, dei trasporti e della circolazione stradale, per la funzionalità del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, del Consiglio superiore dei lavori pubblici e dell'Agenzia nazionale per la sicurezza delle ferrovie e delle infrastrutture stradali e autostradali» e, in particolare, l'articolo 16, comma 3-*bis*, relativo agli interventi di adeguamento della pista olimpica di bob e slittino «Eugenio Monti» di Cortina d'Ampezzo e agli interventi di riqualificazione dell'impianto olimpico per il pattinaggio di velocità «*Ice rink Oval*» di Baselga di Piné;

Visto il decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, recante «Codice dei contratti pubblici in attuazione dell'articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici»;

Visto il decreto-legge 30 dicembre 2023, n. 215, e, in particolare, l'articolo 8, comma 8, lettera *a)*, che ha modificato l'articolo 36, comma 3-*ter*, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, in materia di oneri di investimento riconosciuti all'ANAS S.p.A.;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 8 settembre 2023, recante «Piano complessivo delle opere da realizzare in funzione delle olimpiadi invernali Milano Cortina 2026», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 222 del 22 settembre 2023;

Considerato che i XXV Giochi olimpici invernali e XIV Giochi paralimpici invernali «Milano Cortina 2026» rivestono straordinario rilievo internazionale, coinvolgendo il Comitato Olimpico Internazionale, il Comitato Internazionale Paralimpico, i Comitati Olimpici delle Nazioni partecipanti e un elevatissimo numero di atleti, tecnici, spettatori e turisti;

Considerato che lo straordinario afflusso di delegazioni di atleti, tecnici, rappresentanti del Comitato Olimpico Internazionale, del Comitato Internazionale Paralimpico e di entità loro collegate, nonché di visitatori, spettatori e turisti nei territori interessati dagli eventi olimpici, richiede la realizzazione e il completamento straordinario e urgente di azioni e interventi essenziali e connessi, relativi anche alla mobilità, all'accessibilità e alla sostenibilità ambientale, finanziaria e sociale;

Considerata la rilevanza dell'impatto degli eventi sportivi, non soltanto in termini di fruizione degli impianti e di miglioramento dei risultati nello sport di base e di alto livello, ma anche in campo economico, turistico, sociale e culturale per i territori interessati e per l'intero Paese;

Considerato necessario assicurare ogni utile ed urgente iniziativa finalizzata ad accelerare la realizzazione delle opere necessarie allo svolgimento degli eventi sportivi, diversificando i soggetti attuatori e assicurando al con-

tempo l'attuazione degli interventi da parte di soggetti che possiedono il *know how* e le competenze tecniche specifiche per tale categoria di opere;
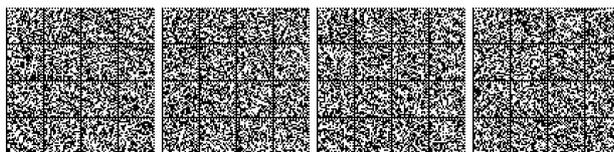
Ritenuto indispensabile procedere ad una revisione complessiva delle attribuzioni commissariali delle opere connesse e necessarie allo svolgimento degli eventi olimpici al fine di consentirne la realizzazione e il completamento in tempi certi, coerenti con la data dell'evento e con i cronoprogrammi dei medesimi interventi;

Ritenuto necessario e indifferibile procedere con urgenza ad una revisione della *governance* della società «Infrastrutture Milano Cortina 2020-2026 S.p.A.», al fine di assicurare un'efficiente ed efficace gestione della stessa, distinguendo compiti, funzioni, attività e responsabilità all'interno degli organi sociali;

Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 30 gennaio 2024;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri e del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze e per lo sport e i giovani;

EMANA
il seguente decreto-legge:

Art. 1.

Soggetto attuatore delle opere complementari in ambito stradale connesse allo svolgimento delle Olimpiadi invernali Milano-Cortina 2026

1. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto, ANAS S.p.A. è individuato quale soggetto attuatore degli interventi di cui all'Allegato A, che costituisce parte integrante del presente decreto, e subentra nei relativi rapporti giuridici attivi e passivi, nonché nei procedimenti amministrativi pendenti alla data di entrata in vigore del presente decreto, alla società «Infrastrutture Milano Cortina 2020-2026 S.p.A.», di cui all'articolo 3, comma 1, del decreto-legge 11 marzo 2020, n. 16, convertito, con modificazioni dalla legge 8 maggio 2020, n. 31, di seguito «Società». Restano validi gli atti e i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodotti e i rapporti giuridici sorti antecedentemente alla data di entrata in vigore del presente decreto. Entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, la Società trasmette ad ANAS S.p.A. una relazione circa lo stato di attuazione degli interventi di cui al primo periodo e degli impegni finanziari assunti nell'espletamento delle relative attività.

Art. 2.

Modifiche al decreto-legge 11 marzo 2020, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 maggio 2020, n. 31

1. Al decreto-legge 11 marzo 2020, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 maggio 2020, n. 31, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 3:

1) al comma 2, dopo le parole: «legge 30 dicembre 2020, n. 178» sono inserite le seguenti: «, ad eccezione delle opere affidate quale soggetto attuatore ad ANAS S.p.A.»;

2) il comma 5 è sostituito dai seguenti:

«5. L'organo di amministrazione della Società è composto da cinque membri, dei quali:

a) tre designati dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con l'Autorità politica competente in materia di sport, di cui:

1) uno con funzioni di presidente;

2) uno con funzioni di amministratore delegato, al quale sono altresì attribuite le funzioni di cui al comma 5-*ter*, primo periodo;

3) un consigliere con delega sulle attribuzioni di cui al comma 5-*ter*, secondo periodo;

b) uno designato dalla regione Lombardia;

c) uno designato congiuntamente dalla regione Veneto e dalle province autonome di Trento e di Bolzano.

5-*bis*. Alle riunioni dell'organo di amministrazione può partecipare, senza diritto di voto, l'amministratore delegato della Fondazione di cui all'articolo 2.

5-*ter*. All'amministratore delegato di cui al comma 5, lettera *a)*, numero 2, sono attribuite le funzioni di commissario straordinario per la realizzazione degli interventi stradali e ferroviari di cui all'Allegato 1, che costituisce parte integrante del presente decreto, nonché dell'intervento di cui all'articolo 16, comma 3-*bis*, del decreto-legge 10 settembre 2021, n. 121, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2021, n. 156. Il consiglio di amministrazione delega al consigliere di cui al comma 5, lettera *a)*, numero 3, le proprie attribuzioni in materia di monitoraggio e coordinamento delle attività di *internal auditing* e rendicontazione. Sulle funzioni delegate ai sensi del presente comma, il consiglio di amministrazione può, in qualunque momento, impartire direttive e avocare a sé operazioni rientranti nella delega.»;

3) al comma 6, ovunque ricorra, la parola: «nominati» è sostituita dalla seguente: «designati»;

4) il comma 7 è abrogato;

b) è aggiunto l'Allegato 1, di cui all'Allegato B al presente decreto.
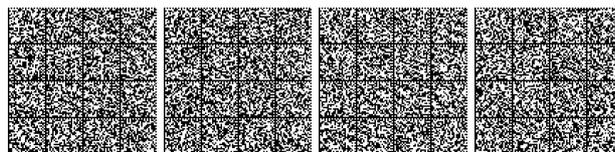
Art. 3.

Disposizioni in materia di commissariamenti delle opere connesse allo svolgimento delle Olimpiadi invernali Milano-Cortina 2020-2026

1. L'amministratore delegato *pro tempore* di ANAS S.p.A., dalla data di entrata in vigore del presente decreto, subentra quale commissario straordinario per la realizzazione dell'intervento relativo alla strada statale SS 36 – Messa in sicurezza della tratta Giussano-Civate, con i poteri di cui all'articolo 4, commi 2 e 3, del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 giugno 2019, n. 55. Restano validi gli atti e i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodotti e i rapporti giuridici sorti antecedentemente alla data di entrata in vigore del presente decreto. Il Commissario straordinario di cui al primo periodo può nominare fino a un massimo di due sub-commissari, scelti tra il personale di ANAS S.p.A. Al Commissario straordinario e agli eventuali sub-commissari nominati non spettano compensi, gettoni di presenza e indennità, comunque denominati. Gli eventuali rimborsi spese sono posti a carico del quadro economico dell'intervento di cui al primo periodo nel limite massimo di 50.000 euro annui.

2. Per lo svolgimento delle funzioni commissariali di cui al comma 1, l'amministratore delegato *pro tempore* di ANAS S.p.A. può avvalersi delle strutture della medesima società, delle amministrazioni centrali e periferiche dello Stato e degli altri enti territoriali, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono agli adempimenti previsti con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Art. 4.

Disposizioni transitorie e finanziarie

1. Entro trenta giorni dalla nomina degli organi sociali ai sensi del comma 2, la Società adegua la convenzione quadro con ANAS S.p.A. alle disposizioni di cui al presente decreto. Per ciascuno degli interventi di cui all'Allegato A, non sono dovute alla Società le somme di cui all'articolo 3, comma 11, primo e terzo periodo, del decreto-legge 11 marzo 2020, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 maggio 2020, n. 31. Per la realizzazione dei predetti interventi, sono riconosciuti ad ANAS S.p.A. gli oneri di investimento di cui all'articolo 36, comma 3-*bis*, secondo periodo, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, da cui sono dedotte le eventuali somme rendicontate da ANAS S.p.A., nelle modalità previste dal vigente contratto di programma, rispetto ai costi interni ed esterni sostenuti per i predetti interventi alla data di entrata in vigore del presente decreto. Gli oneri di cui al secondo periodo sono riconosciuti nei limiti delle risorse allo stato disponibili nei quadri economici senza nuovi o maggiori a carico della finanza pubblica.

2. Alla designazione dei componenti degli organi sociali della Società in coerenza con le disposizioni dell'articolo 2 si provvede entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto. Entro i successivi quindici giorni dalle designazioni, è convocata l'assemblea dei soci della Società per procedere al rinnovo degli organi sociali. Entro i successivi trenta giorni dalla nomina degli organi sociali, la Società adegua il proprio Statuto alle disposizioni di cui al presente decreto, anche ai fini dell'attribuzione delle deleghe ai sensi dell'articolo 11, comma 9, lettera *a)*, del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175. Nelle more del perfezionamento delle procedure di nomina, restano in carica gli organi sociali con poteri di gestione ordinari.

3. È autorizzata a favore dell'ANAS S.p.A. la spesa di 17,73 milioni di euro per l'anno 2032 e di 25 milioni di euro per ciascuno degli anni 2033 e 2034. ANAS S.p.A. destina le risorse di cui al primo periodo alla copertura degli oneri connessi alla manutenzione e messa in sicurezza della rete stradale, anche al fine di garantire l'accessibilità complessiva dei territori interessati dagli eventi sportivi ai Giochi olimpici e paralimpici invernali Milano Cortina 2026. Agli oneri di cui al presente comma si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 214, comma 1, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77.

4. Dall'attuazione degli articoli 1, 2, 3 e 4, commi 1 e 2 del presente decreto, non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Art. 5.

Entrata in vigore

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 5 febbraio 2024

MATTARELLA

TAJANI, *il Vicepresidente ex articolo 8, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400*

SALVINI, *Ministro delle infrastrutture e dei trasporti*

GIORGETTI, *Ministro dell'economia e delle finanze*

ABODI, *Ministro per lo sport e i giovani*

Visto, il Guardasigilli: NORDIO
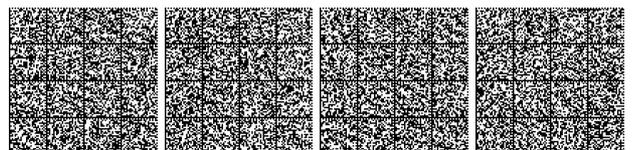
ALLEGATO *A*

(di cui all'articolo 1, comma 1)

Elenco delle opere complementari in ambito stradale connesse allo svolgimento delle Olimpiadi invernali Milano-Cortina 2020-2026 affidate ad ANAS S.p.A. come soggetto attuatore

Regione	Intervento
Lombardia	SS 38 – Allargamento tratti saltuari dal km 18+200 al km 68+300
Lombardia	SS 36 – Adeguamento a tre corsie del Ponte Manzoni a Lecco
Lombardia	SS 36 – Consolidamento galleria "Monte Piazzo"
Lombardia	SS 36 – Potenziamento svincolo in località Piona
Lombardia	SS 36 – Messa in sicurezza tratta Giussano-Civate

ALLEGATO *B*

(di cui all'articolo 2, comma 1, lettera *b)*)

«Allegato 1 (di cui all'articolo 3, comma 5-*ter*)

Elenco delle opere complementari in ambito stradale già oggetto di commissariamento, per cui è disposta la nomina dell'amministratore delegato della Società «Infrastrutture Milano Cortina 2020-2026 S.p.A.» quale commissario straordinario

Regione	Intervento
Lombardia	SS 36 – Completamento percorso ciclabile Abbadia Lariana
Lombardia	SS 38 – Tangenziale sud di Sondrio
Lombardia	SS 42 "del Tonale e della Mendola" – lotto 1 (comune di Trescore Balneario); lotto 2 (comune di Entratico)
Lombardia	SS 639 – Variante di Vercurago
Veneto	SS 51 – Variante di Cortina
Veneto	SS 51 – Variante di Longarone
Lombardia	Interventi di soppressione passaggi a livello sulla SS 38 linea ferroviaria Milano-Lecco-Sondrio-Tirano

».

24G00023

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

DECRETO 13 dicembre 2023, n. **227**.

Regolamento recante modifica al decreto 10 maggio 2005, n. 121, concernente l'istituzione e la disciplina dei titoli professionali del diporto.

IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE
E DEI TRASPORTI

Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Visto il codice di formazione della gente di mare, del rilascio dei brevetti e della guardia (Codice STCW), adottato dalla conferenza delle Parti della convenzione STCW con la risoluzione n. 2 del 1995;

Viste le Risoluzioni 1 e 2 adottate a Manila dalla Conferenza delle Parti alla Convenzione Internazionale sugli standard di addestramento e tenuta della guardia (Convenzione STCW) dal 21 al 25 giugno 2010;

Visto il regio decreto 30 marzo 1942, n. 327, recante approvazione del testo definitivo del Codice della navigazione;

Vista la legge 21 novembre 1985, n. 739, recante adesione alla convenzione del 1978 sulle norme relative alla formazione della gente di mare, al rilascio dei brevetti ed alla guardia, adottata a Londra il 7 luglio 1978, e sua esecuzione;

Vista la legge 8 luglio 2003, n. 172, recante disposizioni per il riordino e il rilancio della nautica da diporto e del turismo nautico e, in particolare, gli articoli 2, comma 3, lettere *a)* e *c)*, e 3;

Visto il decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171, recante codice della nautica da diporto ed attuazione della direttiva 2003/44/CE, a norma dell'articolo 6 della legge 8 luglio 2003, n. 172 e, in particolare, l'articolo 36-*bis*;

Visto il decreto legislativo 12 maggio 2015, n. 71, recante attuazione della direttiva 2012/35/UE, che modifica la direttiva 2008/106/CE, concernente i requisiti minimi di formazione della gente di mare;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 15 febbraio 1952, n. 328, recante approvazione del regolamento per l'esecuzione del codice della navigazione (Navigazione marittima);

Visto il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 10 maggio 2005, n. 121, concernente il regolamento recante l'istituzione e la disciplina dei titoli professionali del diporto;

Visto il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 29 luglio 2008, n. 146, recante regolamento di attuazione dell'articolo 65 del decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171, recante il codice della nautica da diporto;

Visto il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 1° marzo 2016, recante procedure di rinnovo delle certificazioni rilasciate ai sensi della Convenzione STCW, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 62 del 15 marzo 2016;

Visto il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 25 luglio 2016, recante requisiti per il rilascio delle certificazioni per il settore di coperta e di macchina per gli iscritti alla gente di mare ai sensi della Convenzione STCW, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 183 del 6 agosto 2016;

Sentito il Ministero dell'istruzione e del merito;

Sentito il Ministero dell'università e della ricerca;

Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso nella sezione consultiva degli atti normativi nell'adunanza del 12 settembre 2023;

Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei ministri, inviata a norma dell'articolo 17, comma 3, della legge n. 400 del 1988, effettuata con nota n. 37871 del 19 ottobre 2023 e integrazione del 29 novembre 2023;

ADOTTA
il seguente regolamento:

Art. 1.

Modifiche al regolamento di cui al decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 10 maggio 2005, n. 121

1. Al regolamento di cui al decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 10 maggio 2005, n. 121, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 1, comma 1, le parole: «di cui all'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1997, n. 431» sono sostituite dalle seguenti: «e di noleggio occasionale di cui, rispettivamente, agli articoli 39, comma 2 e 49-*bis*, comma 2, del decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171»;

b) all'articolo 2, comma 1:

1) all'alinea, dopo le parole «i seguenti titoli» sono inserite le seguenti: «professionali del diporto»;

2) alla lettera *a)*, al numero 1) è premesso il seguente: «01) ufficiale di navigazione del diporto di 2ª classe;»;

c) all'articolo 3, dopo il comma 2 è aggiunto il seguente:

«2-*bis*. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 non si applicano agli ufficiali di navigazione del diporto di 2ª classe, salva la facoltà per gli interessati di iscriversi nelle matricole della gente di mare di prima categoria.»;

d) all'articolo 4:

1) al comma 1, la lettera *b)* è sostituita dalla seguente:

«*b)* aver assolto l'obbligo di istruzione di cui all'articolo 1, comma 622, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, oppure essere in possesso di un titolo di studio estero riconosciuto o dichiarato equipollente dalle competenti autorità italiane;»

2) dopo il comma 1, sono aggiunti i seguenti:

«1-*bis*. Al momento dell'imbarco, il comandante rilascia all'allievo ufficiale di navigazione del diporto un libretto di addestramento conforme al modello approvato dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.

1-*ter*. Nel libretto di cui al comma 2 è riportato l'addestramento a bordo, effettuato sotto la supervisione del comandante o di un ufficiale di coperta delegato.»;

e) dopo l'articolo 4, è inserito il seguente:

«Art. 4-*bis* *(Requisiti e limiti di abilitazione per l'ufficiale di navigazione del diporto di 2ª classe).* — 1. L'ufficiale di navigazione del diporto di 2ª classe può imbarcare in qualità di comandante delle seguenti unità battenti bandiera italiana e in navigazione nel Mar Mediterraneo o in acque interne, di stazza non superiore a 200 GT:

a) imbarcazioni e navi da diporto, anche adibite al noleggio;

b) navi destinate esclusivamente al noleggio per finalità turistiche.

2. Per conseguire il certificato di ufficiale di navigazione del diporto di 2ª classe occorrono i seguenti requisiti:

a) aver compiuto 18 anni di età;

b) essere in possesso di un diploma di istruzione secondaria di secondo grado o di un titolo di studio estero riconosciuto o dichiarato equipollente dalle competenti autorità italiane;

c) essere in possesso del certificato di operatore S*hort Range* (SRC) di cui all'articolo 1, comma 2, lettera *b)*, del decreto del Ministro dello sviluppo economico 25 settembre 2018, n. 134;

d) avere effettuato, con esito favorevole, il corso antincendio di base presso istituti, enti o società riconosciuti idonei dall'Amministrazione nonché il corso di primo soccorso sanitario per il rilascio del certificato di addestramento denominato "*First Aid*" secondo le disposizioni e i programmi stabiliti dal Ministero della salute;

e) avere effettuato, con esito favorevole, i corsi di sopravvivenza e salvataggio, sicurezza personale e responsabilità sociali (PSSR), presso istituti, enti o società riconosciuti idonei dall'Amministrazione ovvero, in alternativa ai suddetti corsi, aver frequentato con esito favorevole un corso sicurezza personale per la navigazione d'altura organizzato da federazioni sportive aderenti al Comitato olimpico nazionale italiano (CONI), dalle associazioni nazionali di categoria del diporto, da istituti, enti o società riconosciuti idonei dall'Amministrazione in conformità al programma stabilito con decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti;

f) possedere i requisiti psicofisici necessari per il conseguimento della patente nautica di categoria B di cui all'articolo 39, comma 6, lettera *b)*, del decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171, accertati e certificati con le modalità previste all'articolo 36 del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 29 luglio 2008, n. 146;
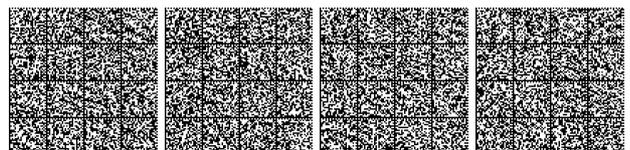
g) possedere i requisiti morali di cui all'articolo 37 del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 29 luglio 2008, n. 146;

h) aver sostenuto, con esito favorevole, un esame teorico e pratico secondo il programma e le modalità d'esame stabiliti con decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.»;

f) l'articolo 5 è sostituito dal seguente:

«Art. 5 *(Requisiti e limiti di abilitazione per l'ufficiale di navigazione del diporto).* — 1. L'ufficiale di navigazione del diporto può imbarcare:

a) in qualità di ufficiale di coperta di grado inferiore al primo, su navi da diporto anche adibite al noleggio, ovvero su navi destinate esclusivamente al noleggio per finalità turistiche di stazza fino a 3000 GT;

b) in qualità di comandante di navi da diporto anche adibite al noleggio, ovvero di navi destinate esclusivamente al noleggio per finalità turistiche, di stazza inferiore a 500 GT;

c) in qualità di comandante di imbarcazioni da diporto anche adibite al noleggio.

2. Per conseguire il certificato di ufficiale di navigazione del diporto occorrono i seguenti requisiti:

a) aver compiuto 18 anni di età;

b) essere in possesso di diploma di istruzione secondaria di secondo grado o di titolo di studio estero riconosciuto o dichiarato equipollente dalle competenti autorità italiane;

c) aver completato un periodo di addestramento a bordo con la qualifica di allievo ufficiale di navigazione del diporto, risultante nel libretto di addestramento di cui all'articolo 4, comma 1-*bis*, con una delle seguenti durate:

1) di 36 mesi di navigazione, comprensivo di almeno 24 mesi di navigazione a bordo di navi da diporto o imbarcazioni da diporto di lunghezza superiore ai 15 metri, anche adibite al noleggio, o di navi destinate esclusivamente al noleggio per finalità turistiche;

2) se in possesso della qualifica di comune di guardia di coperta di cui all'articolo 10 del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 25 luglio 2016, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 183 del 6 agosto 2016, di 30 mesi di navigazione, comprensivo di almeno 24 mesi di navigazione a bordo di navi da diporto o imbarcazioni da diporto di lunghezza superiore ai 15 metri, anche adibite al noleggio, o di navi destinate esclusivamente al noleggio per finalità turistiche;

3) se in possesso della qualifica di marittimo abilitato di coperta di cui all'articolo 11 del predetto decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 25 luglio 2016 ovvero, se iscritto alla gente di mare, del titolo di ufficiale di navigazione del diporto di 2ª classe, di 18 mesi di navigazione a bordo di navi da diporto o imbarcazioni da diporto di lunghezza superiore ai 15 metri, anche adibite al noleggio, o di navi destinate esclusivamente al noleggio per finalità turistiche;

4) se in possesso di diploma di istruzione secondaria di secondo grado conseguito ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 88, e relativi decreti attuativi, presso un istituto tecnico del settore tecnologico, indirizzo trasporti e logistica, articolazione conduzione del mezzo, opzione conduzione del mezzo navale, ovvero di diploma di scuola secondaria di secondo grado con indirizzo di aspirante al comando di navi mercantili, di perito per il trasporto marittimo e di tecnico del mare, conseguito ai sensi degli ordinamenti previgenti, di 12 mesi di navigazione a bordo di navi da diporto o imbarcazioni da diporto di lunghezza superiore ai 15 metri, anche adibite al noleggio, o di navi destinate esclusivamente al noleggio per finalità turistiche;

5) se in possesso di un diploma di istruzione secondaria di secondo grado o di un titolo di studio estero riconosciuto o dichiarato equipollente dalle competenti autorità italiane, diverso da quello di cui al numero 4, integrato dal completamento, con esito favorevole, di un percorso formativo di acquisizione delle competenze di cui alla sezione A-II/1 del codice STCW, a livello operativo, svolto presso istituti, enti o società riconosciuti idonei dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, di 12 mesi di navigazione a bordo di navi da diporto o imbarcazioni da diporto di lunghezza superiore ai 15 metri, anche adibite al noleggio, o di navi destinate esclusivamente al noleggio per finalità turistiche;

d) aver effettuato, con esito favorevole, i corsi antincendio di base, sopravvivenza e salvataggio, sicurezza personale e responsabilità sociali (PSSR), familiarizzazione alla *security* per il personale imbarcato, marittimo abilitato ai mezzi di salvataggio (MAMS), *Global Maritime Distress Safety System* (GMDSS) e radar presso istituti, enti o società riconosciuti idonei dall'Amministrazione nonché il corso di primo soccorso sanitario per il rilascio del certificato di addestramento denominato "*First Aid*" secondo le disposizioni e i programmi stabiliti dal Ministero della salute;

e) dopo il completamento del periodo di addestramento di cui alla lettera *c)*, aver sostenuto, con esito favorevole, un esame teorico e pratico atto a dimostrare il possesso delle competenze e delle capacità di eseguire i compiti e le mansioni dell'ufficiale di coperta di cui alla sezione A-II/1 del Codice STCW, a livello operativo, secondo il programma e le modalità di esame stabiliti con decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.»;

g) l'articolo 6 è sostituito dal seguente:

«Art. 6 *(Requisiti e limiti di abilitazione per il capitano del diporto).* — 1. Il capitano del diporto può imbarcare:

a) in qualità di primo ufficiale di coperta su navi da diporto, anche adibite al noleggio, o su navi destinate esclusivamente al noleggio per finalità turistiche, senza alcun limite di stazza;

b) in qualità di comandante di navi da diporto, anche adibite al noleggio, o di navi destinate esclusivamente al noleggio per finalità turistiche, di stazza non superiore a 3000 GT.
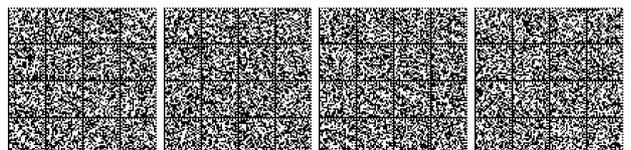
2. Per conseguire il certificato di capitano del diporto occorrono i seguenti requisiti:

a) essere in possesso del certificato di ufficiale di navigazione del diporto;

b) aver completato un periodo di navigazione, risultante dal libretto di navigazione, della durata di 12 mesi in qualità almeno di ufficiale di coperta di grado inferiore al primo a bordo di navi da diporto, anche adibite al noleggio, o di navi destinate esclusivamente al noleggio per finalità turistiche;

c) aver effettuato, con esito favorevole, i corsi antincendio avanzato e radar A.R.P.A. - *Bridge Teamwork* - ricerca e salvataggio presso istituti, enti o società riconosciuti idonei dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti;

d) aver completato un modulo formativo e di addestramento sugli *standard* specifici della sezione A-II/2 del codice STCW - uso della *leadership* - per comandanti e primi ufficiali, a livello direttivo, presso istituti, enti o società riconosciuti idonei dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti;

e) dopo il completamento del periodo di navigazione di cui alla lettera *b)*, aver sostenuto, con esito favorevole, un esame teorico e pratico atto a dimostrare il possesso delle competenze e delle capacità di eseguire i compiti e le mansioni di comandante e di primo ufficiale di coperta di cui alla sezione A-II/2 del codice STCW, a livello direttivo, secondo il programma e le modalità di esame stabiliti con decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.

3. Se l'interessato non è in possesso dell'attestato del corso di formazione all'utilizzo dei sistemi di informazione e visualizzazione della cartografia elettronica (*Electronic Chart Display and Information System* - ECDIS) - livello operativo o del certificato di marittimo abilitato per i mezzi di salvataggio veloci (MABEV), il certificato di capitano del diporto è rilasciato con l'annotazione della limitazione all'imbarco su navi dotate di tali sistemi e mezzi.»;

h) l'articolo 7 è sostituito dal seguente:

«Art. 7 *(Requisiti e limiti di abilitazione per il comandante del diporto).* — 1. Il comandante del diporto può imbarcare in qualità di comandante di navi da diporto, anche adibite al noleggio, o di navi destinate esclusivamente al noleggio per finalità turistiche, senza alcun limite di stazza.

2. Per conseguire il certificato di comandante del diporto occorrono i seguenti requisiti:

a) essere in possesso del certificato di capitano del diporto;

b) aver completato un periodo di navigazione della durata di 24 mesi in qualità almeno di primo ufficiale di coperta a bordo di navi da diporto anche adibite al noleggio o di navi destinate esclusivamente al noleggio per finalità turistiche, di stazza pari o superiore a 500 GT, risultante dal libretto di navigazione;

c) aver effettuato, con esito favorevole, il corso di assistenza medica per il rilascio del certificato di addestramento denominato "*Medical Care*" secondo le disposizioni e i programmi stabiliti dal Ministero della salute.

3. Se l'interessato non è in possesso dell'attestato del corso di formazione all'utilizzo dei sistemi di informazione e visualizzazione della cartografia elettronica (*Electronic Chart Display and Information System* - ECDIS) - livello operativo o del certificato di marittimo abilitato ai mezzi di salvataggio veloci (MABEV), il certificato di comandante del diporto è rilasciato con l'annotazione della limitazione all'imbarco su navi dotate di tali sistemi e mezzi.»;

i) all'articolo 8:

1) al comma 2 sono inserite, in fine, le seguenti parole: «svolto in conformità a quanto previsto per il conseguimento dell'abilitazione alla navigazione a vela per le patenti nautiche di cui all'articolo 39 del decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171»;

2) al comma 5, le parole «libretto di navigazione» sono sostituite dalla seguente: «certificato»;

3) dopo il comma 5, è aggiunto il seguente:

«5-*bis*. Coloro che sono in possesso di patente nautica che abilita alla navigazione a vela conseguono senza esami la specializzazione di cui al comma 2.»;

l) all'articolo 9:

1) al comma 1, lettera *b)*, le parole «scolastico ai sensi dell'articolo 8 della legge 31 dicembre 1962, n. 1859» sono sostituite dalle seguenti: «di istruzione di cui all'articolo 1, comma 622, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 o essere in possesso di un titolo di studio estero riconosciuto o dichiarato equipollente dalle competenti autorità italiane»;

2) dopo il comma 1, sono aggiunti i seguenti:

«1-*bis*. Al momento dell'imbarco, il comandante rilascia all'allievo ufficiale di macchina del diporto un libretto di addestramento conforme al modello approvato dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.

1-*ter*. Nel libretto di cui al comma 1-*bis* è riportato l'addestramento a bordo, effettuato sotto la supervisione del direttore di macchina o di un ufficiale di macchina delegato.»;

m) all'articolo 10, comma 2:

1) alla lettera *b)* sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «o di un titolo di studio estero riconosciuto o dichiarato equipollente dalle competenti autorità italiane, integrato dallo svolgimento, con esito favorevole, di un percorso formativo di macchina di cui alla sezione A-III/1 del codice STCW, presso istituti, enti o società riconosciuti idonei dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. Il percorso formativo integrativo non è necessario se l'interessato è in possesso di diploma di istruzione secondaria di secondo grado conseguito presso un istituto tecnico, indirizzo trasporti e logistica, opzione conduzione apparati e impianti marittimi ovvero di diploma di scuola secondaria di secondo grado con indirizzo di aspirante alla direzione di macchine di navi mercantili, di perito per gli apparati e impianti marittimi e di tecnico del

mare, conseguito ai sensi degli ordinamenti previgenti o di un titolo di studio estero riconosciuto o dichiarato equipollente dalle competenti autorità italiane»;

2) alla lettera *c)*, le parole «comprensivo di almeno 24 mesi su navi e imbarcazioni da diporto adibite al noleggio» sono sostituite dalle seguenti: «comprensivo di almeno 24 mesi su navi e imbarcazioni da diporto anche adibite al noleggio o su navi destinate esclusivamente al noleggio per finalità turistiche» e le parole «di scuola secondaria di secondo grado con indirizzo di aspirante alla direzione di macchine di navi mercantili, di perito per gli apparati ed impianti marittimi e di tecnico del mare» sono sostituite dalle seguenti: «di istruzione secondaria di secondo grado ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 88, e relativi decreti attuativi, presso un istituto tecnico, indirizzo trasporti e logistica, opzione conduzione apparati e impianti marittimi ovvero di diploma di scuola secondaria di secondo grado con indirizzo di aspirante alla direzione di macchine di navi mercantili, di perito per gli apparati e impianti marittimi e di tecnico del mare, conseguito ai sensi degli ordinamenti previgenti, o di un titolo di studio estero riconosciuto o dichiarato equipollente dalle competenti autorità italiane»;

3) alla lettera *d)*, dopo le parole «responsabilità sociali (PSSR),» sono inserite le seguenti: «familiarizzazione alla *security* per l'equipaggio (*security awareness*), *engine resource management leadership and teamwork* a livello operativo e *high voltages technology* a livello operativo,» e la parola «elementare» è sostituita dalle seguenti: «sanitario per il rilascio del certificato di addestramento denominato "*First Aid*"»;

4) alla lettera *e)*, le parole «del predetto addestramento» sono sostituite dalle seguenti: «dell'addestramento di cui alla lettera *c)*» e le parole «in servizio di guardia nel locale macchina di cui all'articolo 11 del D.M. 5 ottobre 2000 del Ministro dei trasporti e della navigazione e successive modificazioni» sono sostituite dalle seguenti: «di macchina di cui alla sezione A-III/1 del codice STCW, a livello operativo, secondo il programma e le modalità stabiliti con decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti»;

n) all'articolo 11:

1) al comma 1, dopo le parole «primo ufficiale di macchina su» sono inserite le seguenti: «imbarcazioni o» e dopo le parole «direttore di macchina su» sono inserite le seguenti: «imbarcazioni o»;

2) al comma 2, lettera *b)*, le parole «24 mesi» sono sostituite dalle seguenti: «12 mesi»;

3) al comma 2, lettera *c)*, le parole «ed il corso di primo soccorso (*First Aid*) secondo le disposizioni e i programmi stabiliti dal Ministero della salute» sono sostituite dalla seguenti: «e aver completato un modulo formativo e di addestramento sugli *standard* specifici della sezione A-III/2 del codice STCW per direttori di macchina e primi ufficiali di macchina presso enti, istituti o società riconosciuti idonei dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, relativamente a un percorso formativo per l'acquisizione delle competenze specifiche di macchina»;

4) al comma 2, lettera *d)*, le parole «del predetto addestramento» sono sostituite dalle seguenti: «del periodo di navigazione di cui alla lettera *b)*» e le parole «macchinista di cui all'articolo 12 del D.M. 5 ottobre 2000 del Ministro dei trasporti e della navigazione e successive modificazioni» sono sostituite dalle seguenti: «ufficiale di macchina di cui alla sezione A-III/2 del codice STCW, a livello direttivo, secondo il programma e le modalità stabiliti con decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti»;

o) all'articolo 12:

1) al comma 1, le parole «aventi un apparato motore principale con potenza di propulsione superiore a 3000 Kw» sono sostituite dalle seguenti: «o su navi destinate esclusivamente al noleggio per finalità turistiche»;

2) al comma 2, dopo la lettera *b)*, è inserita la seguente:

«b-*bis*) aver completato un modulo formativo e di addestramento sugli *standard* specifici della sezione A-III/2 del codice STCW per direttori di macchina e primi ufficiali di macchina presso enti, istituti o società riconosciuti idonei dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti allo svolgimento del percorso formativo per l'acquisizione delle competenze specifiche di macchina.»;

p) dopo l'articolo 12, è inserito il seguente:

«Art. 12-*bis (Funzioni equivalenti)*. — 1. Ai fini del rinnovo dei certificati di ufficiale di navigazione del diporto e capitano del diporto sono considerate come equivalenti al servizio di navigazione richiesto le seguenti occupazioni, svolte per almeno 24 mesi nei cinque anni di validità del certificato da rinnovare:

a) pilota del porto;

b) ormeggiatore;

c) ispettore di organismi di classifica;

d) impiego presso cantieri navali per l'effettuazione di prove tecniche di navigazione e trasferimenti delle unità da diporto.»;

q) l'articolo 13 è sostituito dal seguente:

«Art. 13 *(Rapporti tra titoli professionali marittimi e titoli professionali del diporto)*. — 1. I certificati di competenza di cui all'articolo 3 del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 25 luglio 2016, consentono ai loro possessori di ottenere le seguenti abilitazioni di cui all'articolo 2 del presente regolamento:

a) il certificato di competenza di ufficiale di coperta consente di ottenere il certificato di ufficiale di navigazione del diporto;

b) i certificati di competenza di primo ufficiale di coperta consentono di ottenere il certificato di capitano del diporto;

c) i certificati di competenza primo ufficiale di coperta su navi di stazza pari o superiore a 3000 GT e di comandante consentono di ottenere il certificato di comandante del diporto;

d) il certificato di competenza di ufficiale di macchina consente di ottenere il certificato di ufficiale di macchina del diporto;
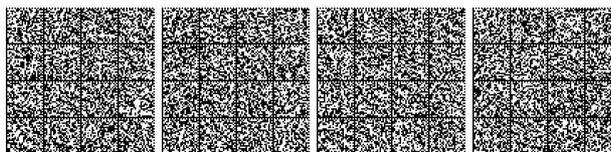
e) i certificati di competenza di primo ufficiale di macchina consentono di ottenere il certificato di capitano di macchina del diporto;

f) i certificati di competenza di direttore di macchina consentono di ottenere il certificato di direttore di macchina del diporto.»;

r) all'articolo 14:

1) il comma 1 è abrogato;

2) dopo il comma 2, sono aggiunti i seguenti:

«2-*bis*. I certificati del diporto rilasciati o rinnovati anteriormente alla data di entrata in vigore della presente disposizione conservano validità e specie di abilitazione fino alla scadenza, con possibilità di rinnovo, anche prima della scadenza, dimostrando il possesso dei certificati di addestramento previsti dal presente regolamento.

2-*ter*. I certificati di addestramento e i moduli formativi necessari per il conseguimento di un titolo superiore per il quale è richiesto un titolo inferiore che è stato conseguito prima della data di entrata in vigore della presente disposizione, sono quelli previsti dal presente regolamento.».

Art. 2.

Disposizioni finali e clausola di invarianza finanziaria

1. Le disposizioni di cui al presente regolamento si applicano a decorrere dal novantesimo giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

2. Dall'attuazione del presente regolamento non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

3. Le amministrazioni interessate provvedono ai compiti derivanti dal presente regolamento con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Roma, 13 dicembre 2023

Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti
SALVINI

Visto, *il Guardasigilli:* NORDIO

Registrato alla Corte dei conti l'11 gennaio 2024
Ufficio di controllo sugli atti del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, n. 31

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Note alla premesse:

— Si riporta il comma 3 dell'articolo 17 della legge 23 agosto 1988 n. 400 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri):

«3. Con decreto ministeriale possono essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di autorità sottordinate al Ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di più ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessità di apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei ministri prima della loro emanazione.».

Il codice di formazione della gente di mare, del rilascio dei brevetti e della guardia (Code STCW'95) è stato adottato con la risoluzione 2 della conferenza dei Paesi aderenti all'Organizzazione marittima internazionale (IMO), tenutasi a Londra il 7 luglio del 1995.

Le Risoluzioni 1 e 2 alla Convenzione Internazionale sugli standards di addestramento e tenuta della guardia (Convenzione STCW'78), adottate dalla Conferenza diplomatica delle Parti che si è tenuta nelle Filippine, a Manila, dal 21 al 25 giugno 2010, contengono, rispettivamente, il testo emendato della Convenzione e del Codice (Parte A e Parte B).

Il regio decreto 30 marzo 1942, n. 327 (Approvazione del testo definitivo del Codice della navigazione) è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 18 aprile 1942, n. 93.

La legge 21 novembre 1985, n. 739 (Adesione alla convenzione del 1978 sulle norme relative alla formazione della gente di mare, al rilascio dei brevetti ed alla guardia, adottata a Londra il 7 luglio 1978, e sua esecuzione) è pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* 16 dicembre 1985, n. 295, S.O.

— Si riporta il comma 3 dell'art. 2 e l'art. 3 della legge 8 luglio 2003, n. 172 (Disposizioni per il riordino e il rilancio della nautica da diporto e del turismo nautico):

«3. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono emanati uno o più regolamenti concernenti:

a) il conseguimento della qualificazione professionale di comandante di nave da diporto adibita al noleggio di cui al comma 2;

b) la disciplina in materia di sicurezza delle unità da diporto impiegate in attività di noleggio, nonché la determinazione del numero minimo dei componenti l'equipaggio, d'intesa con le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative;

c) i titoli e le qualifiche professionali per lo svolgimento dei servizi di bordo delle unità da diporto impiegate in attività di noleggio e delle navi da diporto;

d) l'attuazione delle disposizioni dell'articolo 10 del decreto-legge 21 ottobre 1996, n. 535, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1996, n. 647, come modificato dal presente articolo.»

«Art. 3 *(Navi destinate esclusivamente al noleggio per finalità turistiche)*. — 1. Possono essere iscritte nel Registro internazionale di cui all'articolo 1 del decreto-legge 30 dicembre 1997, n. 457, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 1998, n. 30, e successive modificazioni, ed essere assoggettate alla relativa disciplina, le navi con scafo di lunghezza superiore a 24 metri, adibite in navigazione internazionale esclusivamente al noleggio per finalità turistiche.

2. Le navi di cui al comma 1, iscritte nel Registro internazionale:

a) sono abilitate al trasporto di passeggeri per un numero non superiore a 12, escluso l'equipaggio;

b) sono munite di certificato di classe rilasciato da uno degli organismi autorizzati ai sensi del decreto legislativo 3 agosto 1998, n. 314, come modificato dal decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 169;

c) sono sottoposte alle norme tecniche e di conduzione previste dal regolamento di sicurezza di cui al comma 3.
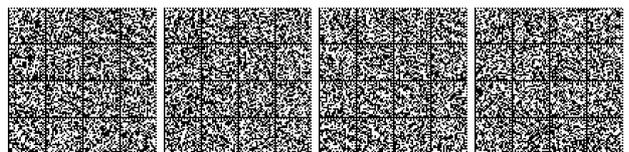
3. Entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, è emanato il regolamento di sicurezza recante le norme tecniche e di conduzione cui sono sottoposte le navi di cui al comma 1.

4. Le navi di cui al comma 1 sono armate di norma con equipaggio di due persone, più il comandante, di nazionalità italiana o di altro Stato membro dell'Unione europea. Qualora lo ritenga necessario, il comandante può aggiungere all'equipaggio componenti di altra nazionalità.

5. Alle navi di cui al comma 1 non si applica la limitazione concernente i servizi di cabotaggio disposta dall'articolo 1, comma 5, del decreto-legge 30 dicembre 1997, n. 457, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 1998, n. 30, e successive modificazioni.

6. Le disposizioni del presente articolo, ad eccezione di quelle di cui al comma 3, hanno effetto a decorrere dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del regolamento di cui al comma 2, lettera *c)*.

7. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, pari a 4,338 milioni di euro per l'anno 2003, 7,288 milioni di euro per l'anno 2004 e 6,024 milioni di euro a decorrere dall'anno 2005, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2003-2005, nell'àmbito dell'unità previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2003, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.

8. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.».

— Si riporta il testo dell'articolo 36-*bis* del decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171 (Codice della nautica da diporto ed attuazione della direttiva 2003/44/CE, a norma dell'articolo 6 della legge 8 luglio 2003, n. 172):

«Art. 36-*bis (Titoli professionali del diporto)*. — 1. È istituito il seguente titolo professionale del diporto per lo svolgimento dei servizi di coperta: ufficiale di navigazione del diporto di 2ª classe.

2. Con decreto, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sentito il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, modifica la disciplina prevista dal regolamento di cui all'articolo 2, comma 3, della legge 8 luglio 2003, n. 172, al fine di individuare i requisiti per lo svolgimento dei servizi di coperta della nautica da diporto e di assicurare piena compatibilità dei titoli professionali del diporto con le innovazioni introdotte dal presente articolo.».

— Il decreto legislativo 12 maggio 2015, n. 71 (Attuazione della direttiva 2012/35/UE, che modifica la direttiva 2008/106/CE, concernente i requisiti minimi di formazione della gente di mare) è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 11 giugno 2015, n. 133.

— Il decreto del Presidente della Repubblica 15 febbraio 1952, n. 328 (Approvazione del regolamento per l'esecuzione del codice della navigazione (Navigazione marittima)) è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 21 aprile 1952, n. 94, S.O.

— Il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 10 maggio 2005, n. 121 (Regolamento recante l'istituzione e la disciplina dei titoli professionali del diporto) è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 5 luglio 2005, n. 154.

— Il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 29 luglio 2008, n. 146 (Regolamento di attuazione dell'articolo 65 del decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171, recante il codice della nautica da diporto) è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 22 settembre 2008, n. 222, S.O.

— Il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 1° marzo 2016 (Procedure di rinnovo delle certificazioni rilasciate ai sensi della Convenzione STCW) è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 15 marzo 2016, n. 62.

— Il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 25 luglio 2016 (Requisiti per il rilascio delle certificazioni per il settore di coperta e di macchina per gli iscritti alla gente di mare ai sensi della Convenzione STCW) è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 6 agosto 2016, n. 183.

Note all'art. 1:

— Si riporta il testo degli articoli 1, 2, 4, 8, 9, 10, 11, 12 e 14 del citato decreto Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 10 maggio 2005, n. 121, come modificato dal presente decreto:

«Art. 1 *(Àmbito di applicazione)*. — 1. Il presente regolamento si applica al personale imbarcato sulle imbarcazioni e navi da diporto impiegate in attività di noleggio, sulle navi destinate esclusivamente al noleggio per finalità turistiche di cui all'articolo 3, comma 1, della legge 8 luglio 2003, n. 172, ed al personale che svolge attività lavorativa sulle navi da diporto, ferma restando la disciplina in materia di patente nautica per il comando di navi da diporto *e di noleggio occasionale di cui, rispettivamente, agli articoli 39, comma 2 e 49-*bis*, comma 2, del decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171.*».

«Art. 2 *(Titoli professionali del diporto)*. — 1. Sono istituiti i seguenti titoli *professionali del diporto* per lo svolgimento di servizi di coperta e di macchina:

a) Sezione coperta:

01) ufficiale di navigazione del diporto di 2ª classe;

1) ufficiale di navigazione del diporto;

2) capitano del diporto;

3) comandante del diporto;

b) Sezione macchina:

1) ufficiale di macchina del diporto;

2) capitano di macchina del diporto;

3) direttore di macchina del diporto.».

«Art. 3 *(Matricole e documenti di lavoro)*. — 1. Il personale navigante applicato nel diporto deve essere iscritto nelle matricole della gente di mare di prima categoria ed è munito di libretto di navigazione.

2. A tale personale si applicano le disposizioni generali per l'immatricolazione della gente di mare di cui al Libro I, Titolo IV, Capi I e II del regolamento per l'esecuzione del codice della navigazione, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 febbraio 1952, n. 328.

*2-*bis*. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 non si applicano agli ufficiali di navigazione del diporto di 2ª classe, salva la facoltà per gli interessati di iscriversi nelle matricole della gente di mare di prima categoria.*».

«Art. 4 *(Qualifica di allievo ufficiale di navigazione del diporto)*. — 1. Per conseguire la qualifica di allievo ufficiale di navigazione del diporto occorrono i seguenti requisiti:

a) aver compiuto i 16 anni di età;

b) *aver assolto l'obbligo di istruzione di cui all'articolo 1, comma 622, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, oppure essere in possesso di un titolo di studio estero riconosciuto o dichiarato equipollente dalle competenti autorità italiane;*

c) essere iscritto nelle matricole della gente di mare di prima categoria.

*1-*bis*. Al momento dell'imbarco, il comandante rilascia all'allievo ufficiale di navigazione del diporto un libretto di addestramento conforme al modello approvato dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.*

*1-*ter*. Nel libretto di cui al comma 2 è riportato l'addestramento a bordo, effettuato sotto la supervisione del comandante o di un ufficiale di coperta delegato.*».

«Art. 8 *(Sezione coperta - Specializzazione vela)*. — 1. I titoli professionali di cui al presente regolamento sono prescritti ai fini dello svolgimento di prestazioni lavorative a bordo di unità dotate di apparato propulsivo a motore.

2. Per lo svolgimento di prestazioni lavorative a bordo di unità dotate di propulsione velica è istituita la specializzazione «vela» della sezione coperta, che si consegue con il superamento di un esame teorico-pratico *svolto in conformità a quanto previsto per il conseguimento dell'abilitazione alla navigazione a vela per le patenti nautiche di cui all'articolo 39 del decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171.*

3. La prova teorica è svolta in base ai programmi stabiliti con decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.

4. La prova pratica di navigazione a vela si svolge innanzi alla commissione d'esame integrata da un istruttore velico designato dalla Federazione Italiana Vela o dalla Lega Navale Italiana.

5. La specializzazione è annotata sul *certificato*.
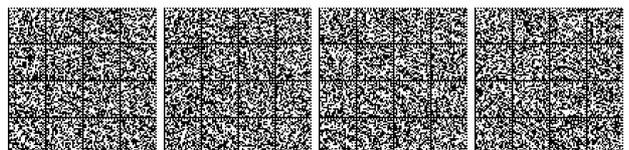
5-bis. *Coloro che sono in possesso di patente nautica che abilita alla navigazione a vela conseguono senza esami la specializzazione di cui al comma 2.».*

«Art. 9 *(Qualifica di allievo ufficiale di macchina del diporto).* — 1. Per conseguire la qualifica di allievo ufficiale di macchina del diporto occorrono i seguenti requisiti:

a) aver compiuto i 16 anni di età;

b) aver assolto l'obbligo *di istruzione di cui all'articolo 1, comma 622, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 o essere in possesso di un titolo di studio estero riconosciuto o dichiarato equipollente dalle competenti autorità italiane*;

c) essere iscritto nelle matricole della gente di mare di prima categoria.».

1-bis. *Al momento dell'imbarco, il comandante rilascia all'allievo ufficiale di macchina del diporto un libretto di addestramento conforme al modello approvato dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.*

1-ter. *Nel libretto di cui al comma 1*-bis *è riportato l'addestramento a bordo, effettuato sotto la supervisione del direttore di macchina o di un ufficiale di macchina delegato.».*

«Art. 10 *(Requisiti e limiti di abilitazione per l'ufficiale di macchina del diporto).* — 1. L'ufficiale di macchina del diporto può essere imbarcato su navi da diporto anche adibite al noleggio aventi apparato motore principale con potenza di propulsione inferiore a 3000 Kw in qualità di ufficiale di macchina di grado inferiore al primo, ovvero può essere imbarcato in qualità di direttore di macchina su navi o imbarcazioni da diporto anche adibite al noleggio con apparato motore principale con potenza di propulsione inferiore a 1500 Kw.

2. Per conseguire il certificato di ufficiale di macchina del diporto occorrono i seguenti requisiti:

a) aver compiuto 18 anni di età;

b) essere in possesso del diploma di scuola secondaria di secondo grado *o di un titolo di studio estero riconosciuto o dichiarato equipollente dalle competenti autorità italiane, integrato dallo svolgimento, con esito favorevole, di un percorso formativo di macchina di cui alla sezione A-III/1 del codice STCW, presso istituti, enti o società riconosciuti idonei dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. Il percorso formativo integrativo non è necessario se l'interessato è in possesso di diploma di istruzione secondaria di secondo grado conseguito presso un istituto tecnico, indirizzo trasporti e logistica, opzione conduzione apparati e impianti marittimi ovvero di diploma di scuola secondaria di secondo grado con indirizzo di aspirante alla direzione di macchine di navi mercantili, di perito per gli apparati e impianti marittimi e di tecnico del mare, conseguito ai sensi degli ordinamenti previgenti o di un titolo di studio estero riconosciuto o dichiarato equipollente dalle competenti autorità italiane;*

c) aver completato un periodo di addestramento a bordo di 36 mesi di navigazione, *comprensivo di almeno 24 mesi su navi e imbarcazioni da diporto anche adibite al noleggio o su navi destinate esclusivamente al noleggio per finalità turistiche* con la qualifica di mozzo o allievo ufficiale di macchina del diporto ovvero aver conseguito il diploma *di istruzione secondaria di secondo grado ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 88, e relativi decreti attuativi, presso un istituto tecnico, indirizzo trasporti e logistica, opzione conduzione apparati e impianti marittimi ovvero di diploma di scuola secondaria di secondo grado con indirizzo di aspirante alla direzione di macchine di navi mercantili, di perito per gli apparati e impianti marittimi e di tecnico del mare, conseguito ai sensi degli ordinamenti previgenti, o di un titolo di studio estero riconosciuto o dichiarato equipollente dalle competenti autorità italiane* ed aver effettuato un periodo di addestramento a bordo di navi e imbarcazioni da diporto adibite al noleggio di almeno 12 mesi con la qualifica di giovanotto di macchina o allievo ufficiale di macchina del diporto. Tale periodo di addestramento deve essere effettuato sotto la supervisione del direttore di macchina o di chi ne fa le funzioni e deve essere riportato in un apposito libretto di addestramento approvato dall'Amministrazione;

d) aver effettuato, con esito favorevole, i corsi antincendio di base, sopravvivenza e salvataggio, sicurezza personale e responsabilità sociali (PSSR), *familiarizzazione alla security per l'equipaggio (security awareness), engine resource management leadership and teamwork a livello operativo e high voltages technology a livello operativo*, marittimo abilitato ai mezzi di salvataggio (MAMS) presso istituti, enti o società riconosciuti idonei dall'Amministrazione ed il corso di primo soccorso *sanitario per il rilascio del certificato di addestramento denominato «First Aid»* secondo le disposizioni e i programmi stabiliti dal Ministero della salute;

e) aver sostenuto, con esito favorevole, dopo il completamento *dell'addestramento di cui alla lettera c)*, un esame teorico-pratico atto a dimostrare il possesso delle conoscenze e capacità di eseguire i compiti e le mansioni dell'ufficiale *di macchina di cui alla sezione A-III/1 del codice STCW, a livello operativo, secondo il programma e le modalità stabiliti con decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.».*

«Art. 11 *(Requisiti e limiti di abilitazione per il capitano di macchina del diporto).* — 1. Il capitano di macchina del diporto può essere imbarcato in qualità di primo ufficiale di macchina su *imbarcazioni o* navi da diporto anche adibite al noleggio ovvero può essere imbarcato in qualità di direttore di macchina su *imbarcazioni o* navi da diporto anche adibite al noleggio aventi un apparato motore principale con potenza di propulsione inferiore a 3000 Kw.

2. Per conseguire il certificato di capitano di macchina del diporto occorrono i seguenti requisiti:

a) essere in possesso del certificato di ufficiale di macchina del diporto;

b) aver effettuato un periodo di navigazione di *12 mesi* su navi da diporto anche adibite al noleggio con il titolo immediatamente inferiore;

c) avere effettuato, con esito favorevole, il corso antincendio avanzato presso istituti, enti o società riconosciuti idonei dall'Amministrazione *e aver completato un modulo formativo e di addestramento sugli standard specifici della sezione A-III/2 del codice STCW per direttori di macchina e primi ufficiali di macchina presso enti, istituti o società riconosciuti idonei dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, relativamente a un percorso formativo per l'acquisizione delle competenze specifiche di macchina*;

d) aver sostenuto, con esito favorevole, dopo il completamento *del periodo di navigazione di cui alla lettera b)*, un esame teorico-pratico atto a dimostrare il possesso delle conoscenze e capacità di eseguire i compiti e le mansioni di direttore di macchina e di primo *ufficiale di macchina di cui alla sezione A-III/2 del codice STCW, a livello direttivo, secondo il programma e le modalità stabiliti con decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.».*

«Art. 12 *(Requisiti e limiti di abilitazione per il direttore di macchina del diporto).* — 1. Il direttore di macchina del diporto può imbarcare su navi da diporto anche adibite al noleggio *o su navi destinate esclusivamente al noleggio per finalità turistiche.*

2. Per conseguire il certificato di direttore di macchina del diporto occorrono i seguenti requisiti:

a) essere in possesso del certificato di capitano di macchina del diporto;

b) aver effettuato un periodo di navigazione di 24 mesi su navi da diporto anche adibite al noleggio con il titolo immediatamente inferiore;

b-bis*) aver completato un modulo formativo e di addestramento sugli standard specifici della sezione A-III/2 del codice STCW per direttori di macchina e primi ufficiali di macchina presso enti, istituti o società riconosciuti idonei dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti allo svolgimento del percorso formativo per l'acquisizione delle competenze specifiche di macchina.».*

«Art. 14 *(Disposizioni transitorie).* — 1. (*abrogato*)

2. I titoli professionali di «conduttore di imbarcazioni da diporto adibite al noleggio per le acque marittime» rilasciati anteriormente alla data di entrata in vigore del presente regolamento conservano validità e specie di abilitazione.

2-bis. *I certificati del diporto rilasciati o rinnovati anteriormente alla data di entrata in vigore della presente disposizione conservano validità e specie di abilitazione fino alla scadenza, con possibilità di rinnovo, anche prima della scadenza, dimostrando il possesso dei certificati di addestramento previsti dal presente regolamento.*

2-ter. *I certificati di addestramento e i moduli formativi necessari per il conseguimento di un titolo superiore per il quale è richiesto un titolo inferiore che è stato conseguito prima della data di entrata in vigore della presente disposizione, sono quelli previsti dal presente regolamento.».*

24G00019
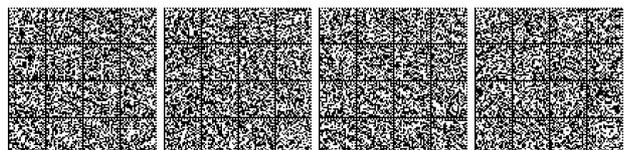
DECRETI PRESIDENZIALI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 28 dicembre 2023.

Determinazione numerica delle onorificenze dell'Ordine «Al merito della Repubblica italiana» per l'anno 2024.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 87 della Costituzione;

Vista la legge 3 marzo 1951, n. 178;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 13 maggio 1952, n. 458;

Sentito il Consiglio dell'Ordine «Al merito della Repubblica italiana»;

Sentito Il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri;

Decreta:

Art. 1.

Il numero massimo delle onorificenze dell'Ordine «Al merito della Repubblica italiana», che potranno essere complessivamente conferite nelle ricorrenze del 2 giugno e del 27 dicembre 2024 è determinato in 3.500 unità, così ripartito nelle cinque classi:

Cavaliere di Gran Croce	n. 20
Grande Ufficiale	n. 80
Commendatore	n. 300
Ufficiale	n. 500
Cavaliere	n. 2600

L'eventuale residuo numerico di una classe superiore potrà essere impiegato nei gradi inferiori, mantenendo invariato il numero massimo delle 3.500 unità annue.

La ripartizione, tra la Presidenza del Consiglio dei ministri ed i vari Ministeri, del numero di onorificenze stabilito dal presente decreto e fissata con provvedimento del Presidente del Consiglio dei ministri, a norma dell'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 13 maggio 1952, n. 458.

Art. 2.

Non sono comprese nel numero di cui all'articolo 1 le concessioni previste dal secondo comma dell'art. 4 della legge 3 marzo 1951, n. 178.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Dato a Roma, addì 28 dicembre 2023

MATTARELLA

MELONI, *Presidente del Consiglio dei ministri*

24A00613

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 22 dicembre 2023.

Autorizzazione all'Avvocatura dello Stato ad assumere e continuare la rappresentanza e la difesa della società «Giubileo 2025 S.p.a.», nei giudizi attivi e passivi avanti le autorità giudiziarie, i collegi arbitrali, le giurisdizioni amministrative e speciali.

IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto l'art. 43 del regio decreto 30 ottobre 1933, n. 1611, recante «Approvazione del testo unico delle leggi e delle norme giuridiche sulla rappresentanza e difesa in giudizio dello Stato» e successive modifiche e integrazioni;

Vista la richiesta di ammissione al patrocinio dell'Avvocatura dello Stato avanzata dalla società Giubileo 2025 S.p.a.;

Considerata l'opportunità di autorizzare l'Avvocatura dello Stato ad assumere la rappresentanza e la difesa del citato ente;

Acquisito il parere favorevole dell'Avvocatura generale dello Stato;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 23 ottobre 2022 con il quale al Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri dott. Alfredo Mantovano è delegata la firma dei decreti, degli atti e dei provvedimenti di competenza del Presidente del Consiglio dei ministri, ad esclusione di quelli che richiedono una preventiva deliberazione del Consiglio dei ministri e di quelli relativi alle attribuzioni di cui all'art. 5 della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Di concerto con i Ministri della giustizia e dell'economia e delle finanze;

Decreta:

1. L'Avvocatura dello Stato è autorizzata ad assumere la rappresentanza e la difesa della società Giubileo 2025 S.p.a. nei giudizi attivi e passivi avanti le autorità giudiziarie, i collegi arbitrali, le giurisdizioni amministrative e speciali.
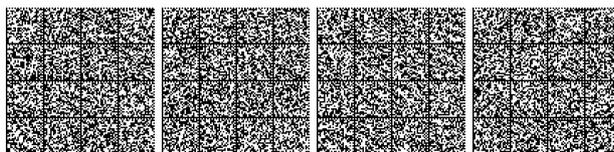
Il presente decreto sarà sottoposto alle procedure di controllo previste dalla normativa vigente e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 22 dicembre 2023

p. Il Presidente del Consiglio dei ministri
MANTOVANO

Il Ministro della giustizia
NORDIO

Il Ministro dell'economia e delle finanze
GIORGETTI

Registrato alla Corte dei conti il 23 gennaio 2024
Ufficio di controllo sugli atti della Presidenza del Consiglio dei ministri, del Ministero della giustizia e del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, n. 220

24A00610

DELIBERA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 25 gennaio 2024.

Proroga dello stato di emergenza in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici verificatisi nei giorni dal 22 novembre al 5 dicembre 2022 nel territorio dei comuni di Comacchio, di Goro e di Codigoro, in Provincia di Ferrara, di Cesenatico, di Gatteo e di Savignano sul Rubicone, in Provincia di Forlì-Cesena e di Ravenna.

IL CONSIGLIO DEI MINISTRI
NELLA RIUNIONE DEL 25 GENNAIO 2024

Visto il decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1;

Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 2 febbraio 2023 con cui è stato dichiarato, per dodici mesi, lo stato di emergenza in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici verificatisi nei giorni dal 22 novembre al 5 dicembre 2022 nel territorio dei Comuni di Comacchio, di Goro e di Codigoro, in Provincia di Ferrara, di Cesenatico, di Gatteo e di Savignano sul Rubicone, in Provincia di Forlì-Cesena e di Ravenna, e con la quale sono stati stanziati euro 16.173.000,00 a valere sul Fondo per le emergenze nazionali di cui all'art. 44, comma 1, del suddetto decreto legislativo n. 1 del 2018;

Considerato che la dichiarazione dello stato di emergenza è stata adottata per fronteggiare situazioni che per intensità ed estensione richiedono l'utilizzo di mezzi e poteri straordinari;

Vista l'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile del 15 febbraio 2023, n. 966 recante: «Primi interventi urgenti di protezione civile in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici verificatisi nei giorni dal 22 novembre al 5 dicembre 2022 nel territorio dei comuni di Comacchio, di Goro e di Codigoro, in Provincia di Ferrara, di Cesenatico, di Gatteo e di Savignano sul Rubicone, in Provincia di Forlì-Cesena e di Ravenna»;

Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 7 settembre 2023, con la quale lo stanziamento di risorse di cui all'art. 1, comma 3, della delibera del Consiglio dei ministri del 2 febbraio 2023, è stato integrato di euro 5.395.000,00 a valere sul Fondo per le emergenze nazionali di cui all'art. 44, comma 1, del richiamato decreto legislativo n. 1 del 2018, per il completamento delle attività di cui alle lettere *b)* e *c)* e per l'avvio degli interventi più urgenti di cui alla lettera *d)* del comma 2 dell'art. 25 del medesimo decreto legislativo;

Vista la nota del 21 dicembre 2023 del Presidente della Regione Emilia-Romagna - Commissario delegato con la quale è stata richiesta la proroga dello stato di emergenza;

Considerato che gli interventi per il superamento del contesto di criticità sono tuttora in corso e che, quindi, l'emergenza non può ritenersi conclusa;

Ritenuto che ricorrono, nella fattispecie, i presupposti previsti dall'art. 24, comma 3, del citato decreto legislativo n. 1 del 2018, per la proroga dello stato di emergenza;

Vista la nota del Capo del Dipartimento della protezione civile del 16 gennaio 2024;

Su proposta del Ministro per la protezione civile e le politiche del mare;

Delibera:

1. In considerazione di quanto esposto in premessa, ai sensi e per gli effetti dall'art. 24, comma 3, del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, è prorogato, di ulteriori dodici mesi, lo stato di emergenza in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici verificatisi nei giorni dal 22 novembre al 5 dicembre 2022 nel territorio dei Comuni di Comacchio, di Goro e di Codigoro, in Provincia di Ferrara, di Cesenatico, di Gatteo e di Savignano sul Rubicone, in Provincia di Forlì-Cesena e di Ravenna.

La presente delibera sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il Presidente del Consiglio dei ministri
MELONI

Il Ministro per la protezione civile e le politiche del mare
MUSUMECI

24A00607
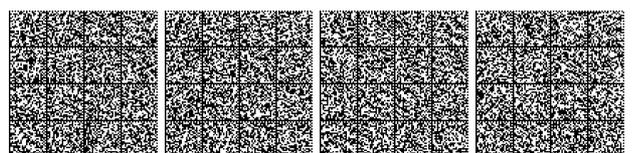
DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA, DELLA SOVRANITÀ ALIMENTARE E DELLE FORESTE

DECRETO 25 gennaio 2024.

Designazione del Laboratorio di Prova A.R.P.A. Umbria, in Terni, al rilascio dei certificati di analisi nel settore vitivinicolo.

IL DIRIGENTE DELLA PQA IV
DELLA DIREZIONE GENERALE PER LA PROMOZIONE
DELLA QUALITÀ AGROALIMENTARE

Visto il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 recante organizzazione dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007;

Visto in particolare l'art. 80 del citato regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013, dove è previsto che la Commissione adotta, ove necessario, atti di esecuzione che stabiliscono i metodi di cui all'art. 75, paragrafo 5, lettera *d)*, per i prodotti elencati nella parte II dell'allegato VII e che tali metodi si basano sui metodi pertinenti raccomandati e pubblicati dall'Organizzazione internazionale della vigna e del vino (OIV), a meno che tali metodi siano inefficaci o inadeguati per conseguire l'obiettivo perseguito dall'Unione;

Visto il regolamento delegato (UE) n. 934/2019 della Commissione europea del 12 marzo 2019, che integra il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le zone viticole in cui il titolo alcolometrico può essere aumentato, le pratiche enologiche autorizzate e le restrizioni applicabili in materia di produzione e conservazione dei prodotti vitivinicoli, la percentuale minima di alcole per i sottoprodotti e la loro eliminazione, nonché la pubblicazione delle schede dell'OIV;

Visto il citato regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 che all'art. 146 prevede la designazione, da parte degli Stati membri, dei laboratori autorizzati ad eseguire analisi ufficiali nel settore vitivinicolo;

Visto il regolamento (CE) 765/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio del 9 luglio 2008, che fissa le norme in materia di accreditamento e abroga il regolamento (CEE) n. 339/93;

Visto il regolamento (UE) 625/2017 del Parlamento europeo del 15 marzo 2017 relativo ai controlli ufficiali e alle altre attività ufficiali effettuati per garantire l'applicazione della legislazione sugli alimenti e sui mangimi, delle norme sulla salute e sul benessere degli animali, sulla sanità delle piante nonché sui prodotti fitosanitari, che modifica il regolamento (UE) n. 1151/2012;

Visto il decreto legislativo 2 febbraio 2021, n. 27 recante disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 625/2017;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche, ed in particolare l'art. 16, lettera *d)*;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 30 agosto 2023 con il quale è stato dato l'incarico al dott. Oreste Gerini di direttore generale della Direzione generale per la promozione della qualità agroalimentare (DG *PQA)*, registrato alla Corte dei conti l'8 settembre 2023 con il n. 610;

Vista la direttiva direttoriale n. 118468 del 22 febbraio 2023, registrata all'UCB il 28 febbraio 2023 al n. 120, come modificata dal decreto direttoriale prot. 0209373 del 18 aprile 2023 e, da ultimo, dal decreto direttoriale prot. 292992 del 7 giugno 2023, registrato all'UCB in data 12 giugno 2023 al n. 371, con la quale i titolari degli uffici di livello dirigenziale non generale di questa direzione generale, in coerenza con i rispettivi decreti di incarico, sono delegati alla firma degli atti e dei provvedimenti relativi ai procedimenti amministrativi di competenza;

Vista la richiesta presentata in data 18 dicembre 2023 dal Laboratorio di Prova A.R.P.A. Umbria sito Terni, sito in via Carlo Alberto Dalla Chiesa 32 - 05100 Terni (TR), acquisita in data 18 dicembre 2023 al progressivo 692931, volta ad ottenere la designazione al rilascio dei certificati di analisi nel settore vitivinicolo, limitatamente alle prove elencate in allegato al presente decreto;

Accertato che il laboratorio sopra indicato ha dimostrato di avere ottenuto in data 11 maggio 2023 l'accreditamento relativamente alle prove indicate nell'allegato al presente decreto e del suo sistema qualità, in conformità alle prescrizioni della norma UNI CEI EN ISO/IEC 17025, da parte di ACCREDIA - l'ente italiano di accreditamento;

Considerato che con decreto 22 dicembre 2009 ACCREDIA - l'ente italiano di accreditamento è stato designato quale unico organismo italiano a svolgere attività di accreditamento e vigilanza del mercato, trattandosi di un organismo conforme alla norma UNI CEI EN ISO/IEC 17011 ed accreditato in ambito EA - *European cooperation for Accreditation*;

Rilevato che le prove indicate nell'elenco allegato sono metodi di analisi raccomandati e pubblicati dall'Organizzazione internazionale della vigna e del vino (OIV);

Ritenuti sussistenti i requisiti e le condizioni concernenti il rilascio della designazione in argomento;
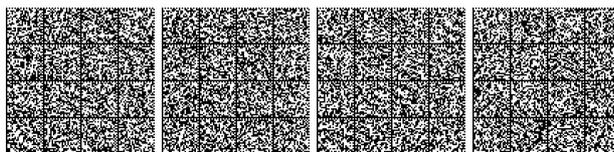
Decreta:

Art. 1.

Il Laboratorio di Prova A.R.P.A. Umbria sito Terni, sito in via Carlo Alberto Dalla Chiesa 32 - 05100 Terni (TR), è designato al rilascio dei certificati di analisi nel settore vitivinicolo limitatamente alle prove elencate in allegato al presente decreto.

Art. 2.

La designazione ha validità fino al 5 giugno 2027 data di scadenza dell'accreditamento.

Art. 3.

La designazione è automaticamente revocata qualora il Laboratorio di prova A.R.P.A. Umbria sito Terni perda l'accreditamento relativamente alle prove indicate nell'allegato al presente decreto e del suo sistema qualità, in conformità alle prescrizioni della norma UNI CEI EN ISO/IEC 17025, rilasciato da ACCREDIA - l'ente italiano di accreditamento designato con decreto 22 dicembre 2009 quale unico organismo a svolgere attività di accreditamento e vigilanza del mercato.

Art. 4.

1. Il laboratorio sopra citato ha l'onere di comunicare all'amministrazione designante eventuali cambiamenti sopravvenuti interessanti la struttura societaria, l'ubicazione del laboratorio, la dotazione strumentale, l'impiego del personale ed ogni altra modifica concernente le prove di analisi per le quali il laboratorio medesimo è accreditato.

2. L'omessa comunicazione comporta la sospensione della designazione.

3. Sui certificati di analisi rilasciati e su ogni tipo di comunicazione pubblicitaria o promozionale diffusa, è necessario indicare che il provvedimento ministeriale riguarda solo le prove di analisi per le quali il laboratorio è designato.

4. L'amministrazione si riserva la facoltà di verificare la sussistenza delle condizioni e dei requisiti su cui si fonda il provvedimento designatorio, in mancanza di essi, la designazione e sarà revocata in qualsiasi momento.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione.

Roma, 25 gennaio 2024

Il dirigente: CAFIERO

ALLEGATO

Denominazione della prova	Norma/metodo
Diossido di zolfo totale (Anidride solforosa totale)/ Total Sulphur dioxide	OIV-MA-AS323-04A2 R2021
Piombo/Lead	OIV-MA-AS322-12 R2006
Piombo/Lead	OIV-MA-AS323-07 R2010
Rame/Copper	OIV-MA-AS322-06 R2009
Zinco/Zinc	OIV-MA-AS322-08 R2009

24A00518

DECRETO 25 gennaio 2024.

Designazione del laboratorio Biotecnica di Magagnini Mattia e Malatini Silvia S.n.c. STP, in Castelfidardo, al rilascio dei certificati di analisi nel settore oleicolo.

IL DIRIGENTE DELLA PQA IV
DELLA DIREZIONE GENERALE PER LA PROMOZIONE
DELLA QUALITÀ AGROALIMENTARE

Visto il regolamento (CE) n. 765/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio del 9 luglio 2008, che fissa le norme in materia di accreditamento e abroga il regolamento (CEE) n. 339/1993;

Visto il regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 novembre 2012 sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari, e in particolare l'art. 16, comma 1 che stabilisce che i nomi figuranti nel registro di cui all'art. 7, paragrafo 6 del regolamento (CE) n. 510/2006 sono automaticamente iscritti nel registro di cui all'art. 11, e l'art. 58 che abroga il regolamento (CE) n. 510/2006;

Visto il regolamento (UE) n. 625/2017 del Parlamento europeo del 15 marzo 2017 relativo ai controlli ufficiali e alle altre attività ufficiali effettuati per garantire l'applicazione della legislazione sugli alimenti e sui mangimi, delle norme sulla salute e sul benessere degli animali, sulla sanità delle piante nonché sui prodotti fitosanitari, che modifica il regolamento (UE) n. 1151/2012;

Visto il decreto legislativo 2 febbraio 2021, n. 27 recante disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) n. 625/2017;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche, ed in particolare l'art. 16, lettera *d)*;

Vista la direttiva dipartimentale n. 805 del 12 marzo 2020, registrata all'UCB il 13 marzo 2020 al n. 222, con la quale i titolari degli uffici dirigenziali non generali, al fine di garantire la continuità amministrativa, sono autorizzati per gli atti di gestione di ordinaria amministrazione a far data dal 2 marzo 2020;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 30 agosto 2023 con il quale è stato dato l'incarico al dott. Oreste Gerini di direttore generale della Direzione generale per la promozione della qualità agroalimentare (DG PQA), registrato alla Corte dei conti l'8 settembre 2023 con il n. 610;

Vista la direttiva direttoriale n. 118468 del 22 febbraio 2023, registrata all'UCB il 28 febbraio 2023 al n. 120, come modificata dal decreto direttoriale prot. 0209373 del 18 aprile 2023 e, da ultimo, dal decreto direttoriale prot. 292992 del 7 giugno 2023, registrato all'UCB in data 12 giugno 2023 al n. 371, con la quale i titolari degli uffici di livello dirigenziale non generale di questa Direzione generale, in coerenza con i rispettivi decreti di incarico, sono delegati alla firma degli atti e dei provvedimenti relativi ai procedimenti amministrativi di competenza;

Visti i regolamenti (CE) con i quali, sono state registrate le D.O.P. e la I.G.P. per gli oli di oliva vergini ed extravergini italiani;

Visti i regolamenti (CE) del 29 luglio 2022 numeri 2022/2014/UE e 2022/2015/UE che stabiliscono norme relative ai controlli di conformità delle norme di commercializzazione dell'olio di oliva e ai metodi di analisi delle caratteristiche dell'olio di oliva;

Considerato che gli oli di oliva vergini ed extravergini a D.O.P. o a I.G.P., per poter rivendicare la denominazione registrata, devono possedere le caratteristiche chimico-fisiche stabilite per ciascuna denominazione, nei relativi disciplinari di produzione approvati dai competenti organi;

Considerato che tali caratteristiche chimico-fisiche degli oli di oliva vergini ed extravergini a denominazione di origine devono essere accertate da laboratori designati;

Vista la richiesta presentata in data 20 novembre 2023 dal laboratorio Biotecnica di Magagnini Mattia e Malatini Silvia s.n.c. STP, sito in via Pio La Torre n. 33 - 60022 Castelfidardo (AN), volta ad ottenere la designazione al rilascio dei certificati di analisi nel settore oleicolo, limitatamente alle prove elencate in allegato al presente decreto, acquisita in data 23 novembre 2023 al progressivo 648489;

Considerato che con decreto 22 dicembre 2009 Accredia - l'ente italiano di accreditamento è stato designato quale unico organismo italiano a svolgere attività di accreditamento e vigilanza del mercato, trattandosi di un organismo conforme alla norma UNI CEI EN ISO/IEC 17011 ed accreditato in ambito EA - *European cooperation for accreditation*;

Rilevato che il laboratorio sopra indicato ha dimostrato di avere ottenuto in data 5 aprile 2023 l'accreditamento relativamente alle prove indicate nell'allegato al presente decreto e del suo sistema qualità, in conformità alle prescrizioni della norma UNI CEI EN ISO/IEC 17025, da parte di Accredia - l'ente italiano di accreditamento;

Ritenuti sussistenti i requisiti e le condizioni concernenti il rilascio della designazione in argomento;

Decreta:

Art. 1.

Il laboratorio Biotecnica di Magagnini Mattia e Malatini Silvia s.n.c. STP, sito in via Pio La Torre n. 33 - 60022 Castelfidardo (AN), è designato al rilascio dei certificati di analisi nel settore oleicolo limitatamente alle prove elencate in allegato al presente decreto.

Art. 2.

La designazione ha validità fino al 12 settembre 2026 data di scadenza dell'accreditamento.

Art. 3.

La designazione è automaticamente revocata qualora il laboratorio Biotecnica di Magagnini Mattia e Malatini Silvia s.n.c. STP perda l'accreditamento relativamente alle prove indicate nell'allegato al presente decreto e del suo sistema qualità, in conformità alle prescrizioni della norma UNI CEI EN ISO/IEC 17025, rilasciato da Accredia - l'ente italiano di accreditamento designato con decreto 22 dicembre 2009 quale unico organismo a svolgere attività di accreditamento e vigilanza del mercato.

Art. 4.

1. Il laboratorio sopra citato ha l'onere di comunicare all'amministrazione designante eventuali cambiamenti sopravvenuti interessanti la struttura societaria, l'ubicazione del laboratorio, la dotazione strumentale, l'impiego del personale ed ogni altra modifica concernente le prove di analisi per le quali il laboratorio medesimo è accreditato.

2. L'omessa comunicazione comporta la sospensione della designazione.

3. Sui certificati di analisi rilasciati e su ogni tipo di comunicazione pubblicitaria o promozionale diffusa, è necessario indicare che il provvedimento ministeriale riguarda solo le prove di analisi per cui il laboratorio è designato.

4. L'amministrazione si riserva la facoltà di verificare la sussistenza delle condizioni e dei requisiti su cui si fonda il provvedimento designatorio, in mancanza di essi, la designazione sarà revocata in qualsiasi momento.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione.

Roma, 25 gennaio 2024

Il dirigente: CAFIERO

ALLEGATO

Denominazione della prova	Norma / metodo
Acidi grassi liberi/Free fatty acids	COI/T.20/Doc n 34/rev 1 2017
Indice di perossidi/Peroxide index, Numero di perossidi/Peroxide value	COI/T.20/Doc n 35/rev 1 2017

24A00519
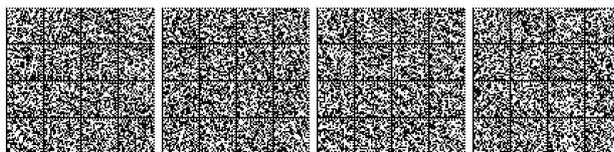
DECRETO 25 gennaio 2024.

Designazione del laboratorio Biosan S.r.l., in Vasto, al rilascio dei certificati di analisi nel settore oleicolo.

IL DIRIGENTE DELLA PQA IV
DELLA DIREZIONE GENERALE PER LA
PROMOZIONE DELLA QUALITÀ AGROALIMENTARE

Visto il regolamento (CE) 765/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio del 9 luglio 2008, che fissa le norme in materia di accreditamento e abroga il regolamento (CEE) n. 339/93;

Visto il regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 novembre 2012 sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari, e in particolare l'art. 16, comma 1 che stabilisce che i nomi figuranti nel registro di cui all'art. 7, paragrafo 6 del regolamento (CE) n. 510/2006 sono automaticamente iscritti nel registro di cui all'art. 11, e l'art. 58 che abroga il regolamento (CE) n. 510/2006;

Visto il regolamento (UE) 625/2017 del Parlamento europeo del 15 marzo 2017 relativo ai controlli ufficiali e alle altre attività ufficiali effettuati per garantire l'applicazione della legislazione sugli alimenti e sui mangimi, delle norme sulla salute e sul benessere degli animali, sulla sanità delle piante nonché sui prodotti fitosanitari, che modifica il regolamento (UE) n. 1151/2012;

Visto il decreto legislativo 2 febbraio 2021, n. 27 recante disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 625/2017;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche, ed in particolare l'art. 16, lettera *d)*;

Vista la direttiva dipartimentale n. 805 del 12 marzo 2020, registrata all'UCB il 13 marzo 2020 al n. 222, con la quale i titolari degli uffici dirigenziali non generali, al fine di garantire la continuità amministrativa, sono autorizzati per gli atti di gestione di ordinaria amministrazione a far data dal 2 marzo 2020;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 30 agosto 2023 con il quale è stato dato l'incarico al dott. Oreste Gerini di direttore generale della Direzione generale per la promozione della qualità agroalimentare (DG *PQA)*, registrato alla Corte dei conti l'8 settembre 2023 con il n. 610;

Vista la direttiva direttoriale n. 118468 del 22 febbraio 2023, registrata all'UCB il 28 febbraio 2023 al n. 120, come modificata dal decreto direttoriale prot. 0209373 del 18 aprile 2023 e, da ultimo, dal decreto direttoriale prot. 292992 del 7 giugno 2023, registrato all'UCB in data 12 giugno 2023 al n. 371, con la quale i titolari degli uffici di livello dirigenziale non generale di questa Direzione generale, in coerenza con i rispettivi decreti di incarico, sono delegati alla firma degli atti e dei provvedimenti relativi ai procedimenti amministrativi di competenza;

Visti i regolamenti (CE) con i quali, sono state registrate le D.O.P. e la I.G.P. per gli oli di oliva vergini ed extravergini italiani;

Visti i regolamenti (CE) del 29 luglio 2022 nn. 2022/2014/UE e 2022/2015/UE che stabiliscono norme relative ai controlli di conformità delle norme di commercializzazione dell'olio di oliva e ai metodi di analisi delle caratteristiche dell'olio di oliva;

Considerato che gli oli di oliva vergini ed extravergini a D.O.P. o a I.G.P., per poter rivendicare la denominazione registrata, devono possedere le caratteristiche chimico-fisiche stabilite per ciascuna denominazione, nei relativi disciplinari di produzione approvati dai competenti organi;

Considerato che tali caratteristiche chimico-fisiche degli oli di oliva vergini ed extravergini a denominazione di origine devono essere accertate da laboratori designati;

Vista la richiesta presentata in data 14 dicembre 2023 dal laboratorio Biosan S.r.l., sito in corso Mazzini 368/C – 66054 Vasto (CH), volta ad ottenere la designazione al rilascio dei certificati di analisi nel settore oleicolo, limitatamente alle prove elencate in allegato al presente decreto, acquisita in data 14 dicembre 2023 al progressivo 687384;

Considerato che con decreto 22 dicembre 2009 ACCREDIA – l'ente italiano di accreditamento è stato designato quale unico organismo italiano a svolgere attività di accreditamento e vigilanza del mercato, trattandosi di un organismo conforme alla norma UNI CEI EN ISO/IEC 17011 ed accreditato in ambito EA – *European Cooperation for Accreditation*;

Rilevato che il laboratorio sopra indicato ha dimostrato di avere ottenuto in data 24 settembre 2020 l'accreditamento relativamente alle prove indicate nell'allegato al presente decreto e del suo sistema qualità, in conformità alle prescrizioni della norma UNI CEI EN ISO/IEC 17025, da parte di ACCREDIA – l'ente italiano di accreditamento;

Ritenuti sussistenti i requisiti e le condizioni concernenti il rilascio della designazione in argomento;

Decreta:

Art. 1.

Il laboratorio Biosan S.r.l., sito in corso Mazzini 368/C – 66054 Vasto (CH), è designato al rilascio dei certificati di analisi nel settore oleicolo limitatamente alle prove elencate in allegato al presente decreto.

Art. 2.

La designazione ha validità fino al 4 ottobre 2024 data di scadenza dell'accreditamento.

Art. 3.

La designazione è automaticamente revocata qualora il laboratorio Biosan S.r.l. perda l'accreditamento relativamente alle prove indicate nell'allegato al presente decreto e del suo sistema qualità, in conformità alle prescrizioni della norma UNI CEI EN ISO/IEC 17025, rilasciato da ACCREDIA – l'ente italiano di accreditamento desi-

gnato con decreto 22 dicembre 2009 quale unico organismo a svolgere attività di accreditamento e vigilanza del mercato.

Art. 4.

1. Il laboratorio sopra citato ha l'onere di comunicare all'amministrazione designante eventuali cambiamenti sopravvenuti interessanti la struttura societaria, l'ubicazione del laboratorio, la dotazione strumentale, l'impiego del personale ed ogni altra modifica concernente le prove di analisi per le quali il laboratorio medesimo è accreditato.

2. L'omessa comunicazione comporta la sospensione della designazione.

3. Sui certificati di analisi rilasciati e su ogni tipo di comunicazione pubblicitaria o promozionale diffusa, è necessario indicare che il provvedimento ministeriale riguarda solo le prove di analisi per cui il laboratorio è designato.

4. L'amministrazione si riserva la facoltà di verificare la sussistenza delle condizioni e dei requisiti su cui si fonda il provvedimento designatorio, in mancanza di essi, la designazione sarà revocata in qualsiasi momento.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione.

Roma, 25 gennaio 2024

Il dirigente: CAFIERO

ALLEGATO

Denominazione della prova	Norma / metodo
Acidi grassi liberi/Free fatty acids,Acidità/Acidity	COI/T.20/Doc n 34/rev 1 2017
Numero di perossidi/ Peroxide value	COI/T.20/Doc n 35/rev 1 2017

24A00520

DECRETO 25 gennaio 2024.

Modifica del disciplinare di produzione della denominazione «Salame Felino» registrata in qualità di indicazione geografica protetta in forza al regolamento (UE) n. 186/2013 della Commissione del 5 marzo 2013.

IL DIRIGENTE DELLA PQA IV
DELLA DIREZIONE GENERALE
PER LA PROMOZIONE DELLA QUALITÀ AGROALIMENTARE

Visto il regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento e del Consiglio del 21 novembre 2012 sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari;

Visto l'art. 53, paragrafo 2 del regolamento (UE) n. 1151/2012, come emendato dal regolamento (UE) 2021/2117 del Parlamento e del Consiglio, che prevede la modifica temporanea del disciplinare di produzione di una DOP o di una IGP, a seguito dell'imposizione di misure sanitarie o fitosanitarie obbligatorie, da parte delle autorità pubbliche;

Visto il regolamento delegato (UE) n. 664/2014 del 18 dicembre 2013, come modificato dal regolamento delegato (UE) 2022/891, che integra il regolamento (UE) n. 1151/2012, in particolare, l'art. 6-*quinquies*, che stabilisce le procedure riguardanti un cambiamento temporaneo del disciplinare dovuto all'imposizione, da parte di autorità pubbliche, di misure sanitarie e fitosanitarie obbligatorie o motivate calamità naturali sfavorevoli o da condizioni meteorologiche sfavorevoli ufficialmente riconosciute dalle autorità competenti;

Visto il regolamento (UE) n. 186/2013 della Commissione del 5 marzo 2013, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* dell'UE - Serie L 62 del 6 marzo 2013, con il quale è stata iscritta nel registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette la indicazione geografica protetta «Salame Felino»;

Visto il regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio, relativo alle malattie animali trasmissibili - «normativa in materia di sanità animale» e, in particolare, l'art. 70;

Visto il regolamento delegato (UE) 2020/687, che integra il citato regolamento (UE) 2016/429, per quanto riguarda le norme relative alla prevenzione e al controllo di determinate malattie elencate ed, in particolare, l'art. 63 che dispone che in caso di conferma di una malattia di categoria A in animali selvatici delle specie elencate conformemente all'art. 9, paragrafi 2, 3, e 4 del regolamento delegato (UE) 2020/689, l'autorità competente può stabilire una zona infetta al fine di prevenire l'ulteriore diffusione della malattia;

Visto l'art. 2 del decreto legislativo 2 febbraio 2021, n. 27 concernente disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2017/625 ai sensi dell'art. 12, lettere *a)*, *b)*, *c)*, *d)* ed *e)* della legge 4 ottobre 2019, n. 117, che individua le autorità competenti designate ad effettuare i controlli ufficiali e le altre attività ufficiali nei settori elencati ed, in particolare, il comma 7 che con riferimento al settore della sanità animale di cui al comma 1, lettere *c)* ed *e)* stabilisce che il Ministero della salute, ai sensi dell'art. 4, punto 55) del regolamento (UE) 2016/429, è l'Autorità centrale responsabile dell'organizzazione e del coordinamento dei controlli ufficiali e delle altre attività ufficiali per la prevenzione e il controllo delle malattie animali trasmissibili;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica n. 44 del 28 marzo 2013 recante il riordino degli organi collegiali ed altri organismi operanti presso il Ministero della salute, tra cui il Centro nazionale di lotta ed emergenza contro le malattie animali;

Visto il regolamento di esecuzione (UE) 2021/605 e successive modifiche ed integrazioni della Commissione del 7 aprile 2021, che stabilisce misure speciali di controllo per la Peste suina africana;

Visto il Piano di sorveglianza e prevenzione in Italia per la Peste suina africana per il 2022, inviato alla Commissione europea per l'approvazione ai sensi dell'art. 33 del regolamento (UE) 2016/429 e successivi regolamenti derivati, ed il manuale delle emergenze da Peste suina africana in popolazioni di suini selvatici del 21 aprile 2021;

Vista la decisione di esecuzione (UE) 2022/62 della Commissione del 14 gennaio 2022, relativa ad alcune misure di emergenza contro la Peste suina africana in Italia;

Vista l'ordinanza 13 gennaio 2022 del Ministro della salute d'intesa con il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, recante misure urgenti per il controllo della diffusione della Peste suina africana a seguito della conferma della presenza del virus nei selvatici, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 10 del 14 gennaio 2022;

Visto il dispositivo direttoriale prot. n. 583-DGSAF-MDS-P del Ministero della salute datato 11 gennaio 2022 ha individuato la zona infetta al fine di prevenire l'ulteriore diffusione della malattia in cui sono vietate tutte le attività all'aperto, fermo restando che detta zona è suscettibile di modifiche sulla base dell'evoluzione della situazione epidemiologica;

Visto il dispositivo dirigenziale 0001195 del 18 gennaio 2022 del Ministero della salute - Direzione generale della sanità animale e dei farmaci veterinari, recante misure di controllo e prevenzione della diffusione della Peste suina africana, e, in particolare, l'art. 3;

Visto il decreto-legge 17 febbraio 2022 n. 9, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 40 del 17 febbraio 2022, recante misure urgenti per arrestare la diffusione della Peste suina africana PSA), convertito con la legge di conversione 7 aprile 2022, n. 29, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 90 del 16 aprile 2022;

Visto il decreto del Ministero della salute 28 giugno 2022, recante requisiti di biosicurezza degli stabilimenti che detengono suini per allevamento, delle stalle di transito e dei mezzi che trasportano suini, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 173 del 26 luglio 2022;

Visto che l'art. 4 del medesimo decreto attribuisce all'azienda sanitaria locale territorialmente competente, anche nell'ambito delle attività previste dai vigenti programmi di sorveglianza ed eradicazione delle malattie del suino, la verifica del rispetto dei sopra citati requisiti di biosicurezza;

Viste le ordinanze del Commissario straordinario alla Peste suina africana, nominato con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 25 febbraio 2022, ed, in particolare, l'ordinanza n. 4/2022, con la quale sono state fornite indicazioni per l'adozione delle misure di controllo, di cui al regolamento (UE) 2016/429 come attuate dal regolamento delegato (UE) 2020/687, in caso di conferma di Peste suina africana nei suini detenuti e per rimodulare e per rafforzare le misure di prevenzione per i territori ancora indenni dalla malattia;

Vista l'ordinanza 20 aprile 2023 del Commissario straordinario alla Peste suina africana n. 2, concernente «Misure di controllo ed eradicazione della Peste suina africana», pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 95 del 22 aprile 2023;

Vista l'ordinanza 23 maggio 2023 del Commissario straordinario alla Peste suina africana n. 3, concernente «Misure di controllo ed eradicazione della peste suina africana», pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 122 del 26 maggio 2023;

Vista l'ordinanza 11 luglio 2023 del Commissario straordinario alla Peste suina africana n. 4, concernente «Misure di controllo ed eradicazione della peste suina africana» pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 163 del 14 luglio 2023;

Vista l'ordinanza 24 agosto 2023 del Commissario straordinario alla Peste suina africana n. 5 «Misure di controllo ed eradicazione della peste suina africana» pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 203 del 31 agosto 2023;

Visto il regolamento di esecuzione (UE) n. 2023/594 della Commissione del 16 marzo 2023, che stabilisce misure speciali di controllo delle malattie per la peste suina africana e abroga il regolamento di esecuzione (UE) n. 2021/605;

Visto il regolamento di esecuzione (UE) 2023/2708 della Commissione del 28 novembre 2023, che modifica il regolamento di esecuzione (UE) 2023/594, stabilendo misure speciali di controllo della peste suina africana;

Visto il regolamento di esecuzione (UE) 2023/2894 della Commissione del 19 dicembre 2023, recante modifica degli allegati I e II del regolamento di esecuzione (UE) 2023/594 che stabilisce misure speciali di controllo per la peste suina africana;

Vista la comunicazione della Commissione europea, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* dell'UE serie C 1504 del 18 dicembre 2023, relativa agli orientamenti sulla prevenzione, sul controllo e sull'eradicazione della peste suina africana nell'Unione («orientamenti sulla PSE»);

Visto il decreto legislativo 5 agosto 2022, n. 136, recante attuazione dell'art. 14, comma 2, lettere *a)*, *b)*, *e)*, *f)*, *h)*, *i)*, *l)*, *n)*, *o)* e *p)*, della legge 22 aprile 2021, n. 53 per adeguare e raccordare la normativa nazionale in materia di prevenzione e controllo delle malattie animali che sono trasmissibili agli animali o all'uomo, alle disposizioni del regolamento (UE) n. 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2016, e, in particolare, l'art. 3 che, fatto salvo quanto previsto dall'art. 2, comma 1, lettere *c)* ed *e)* del decreto legislativo 2 febbraio 2021, n. 27, individua il Ministero della salute quale Autorità centrale responsabile, ai sensi dell'art. 4, punto 55) del regolamento (UE) n. 2016/429, dell'organizzazione e del coordinamento dei controlli ufficiali e delle altre attività ufficiali per la prevenzione e il controllo delle malattie animali trasmissibili effettuati a cura dei servizi veterinari delle AASSLL;

Visto il Piano nazionale per le emergenze di tipo epidemico, pubblicato sulla pagina dedicata del portale del Ministero della salute;

Visto il Piano nazionale di sorveglianza ed eradicazione per la Peste suina africana in Italia per il 2023, inviato alla Commissione europea per l'approvazione ai sensi dell'art. 33 del regolamento (UE) n. 2016/429 e successivi regolamenti derivati, nonché il manuale delle emergenze da Peste suina africana in popolazioni di suini selvatici del 12 dicembre 2022;

Considerato che la Peste suina africana è un malattia infettiva virale trasmissibile, che colpisce i suini domestici detenuti e cinghiali selvatici e che, ai sensi dell'art. 9 del regolamento (UE) 2016/429 «normativa in materia di sanità animale» come integrato dal regolamento di esecuzione (UE) 2018/1882 della Commissione, è categorizzata come una malattia di categoria A che, quindi, non si manifesta normalmente nell'Unione e che non appena individuata richiede l'adozione immediata di misure di eradicazione;

Tenuto conto che la Peste suina africana può avere gravi ripercussioni sulla salute della popolazione animale selvatica di cinghiali ed detenuta di suini interessata e sulla redditività del settore zootecnico suinicolo, incidendo, in modo significativo, sulla produttività del settore agricolo, a causa di perdite sia dirette che indirette con possibili gravi ripercussioni economiche in relazione al blocco delle movimentazioni delle partite di suini vivi e dei relativi prodotti derivati all'interno dell'Unione e nelle esportazioni;

Considerato che è necessario evitare qualsiasi contatto dei suini iscritti al sistema di controllo della IGP «Salame Felino», con cinghiali infetti o materiale biologico che potrebbe essere contaminato con il virus agente della Peste suina africana, che potrebbero trasmettere la malattia, fermo restando tutte le prescrizioni, imposte dalle disposizioni di cui sopra;

Considerato che la presenza della Peste suina africana è stata individuata in alcune aree all'interno della zona di produzione dei suini iscritti al sistema di controllo della IGP «Salame Felino» di cinghiali o di materiale biologico infetti, comportando l'eliminazione immediata dei suini in qualsiasi forma, nel rispetto nelle disposizioni imposte dal Ministero della salute, autorità nazionale competente in materia igienico-sanitaria, come strumento di contrasto alla diffusione dell'epidemia;

Considerato che se fosse accertata la presenza di cinghiali o di materiale biologico, infetti in altre parti nella zona di produzione della stessa IGP, a causa della ulteriore diffusione dell'epidemia di Peste suina africana, sarebbe necessario procedere al depopolamento della medesima area sia dei cinghiali che degli animali allevati e, conseguentemente, anche dei suini allevati in qualsiasi forma, nel rispetto nelle disposizioni imposte dal Ministero della salute, autorità nazionale competente in materia igienico-sanitaria, come strumento di contrasto alla diffusione dell'epidemia;

Considerato detto depopolamento per i suini allevati comporta l'eliminazione dei suini allevati o detenuti in qualsiasi forma;

Vista la richiesta, inviata dal Consorzio di tutela del Salame Felino IGP, riconosciuto dal Ministero ai sensi della legge n. 526/99, acquisita con protocollo n. 0034674 del 24 gennaio 2024, di modifica temporanea, per un periodo di dodici mesi, dell'art. 5 del disciplinare di produzione, con la quale si chiede un aumento del valore massimo del peso medio per partita peso vivo) di chilogrammi 160 più 15%, dei suini inviati alla macellazione, in modo da fronteggiare la situazione di criticità che coinvolge la filiera suinicola della IGP «Salame Felino»;

Considerati gli effetti negativi derivanti dalle restrizioni e limitazioni imposte dalle autorità sanitarie italiane, al fine di bloccare la diffusione della Peste suina africana, in zone diverse da quelle già identificate e delimitate;

Considerata, altresì, la rallentata movimentazione dei suini, iscritti al sistema di controllo della IGP «Salame Felino», connessa alle conseguenti verifiche delle autorità sanitarie;

Considerato, pertanto, che tali suini, pur avendo completato la fase di accrescimento previsto dal disciplinare di produzione della IGP, attendono negli allevamenti iscritti al sistema di controllo, per ricevere le verifiche delle autorità sanitarie;

Considerato che l'allungamento del ciclo di allevamento determina l'aumento del peso vivo medio per partita dei suini, destinati alla produzione di «Salame Felino» IGP, rispetto a quanto stabilito dal citato disciplinare di produzione della IGP;

Vista la dichiarazione, resa in data 19 gennaio 2024 da Ente di certificazione prodotti agro-alimentari - ECEPA, organismo di controllo della IGP «Salame Felino», attestante che dal 1° gennaio al 31 dicembre 2023, le partite di suini di peso vivo medio comprese tra 176,01 kg e 184,00 kg sono state 14.336 su un totale di partite avviate alla macellazione di 18.030, pari quindi a 79,51% del totale e che, dal 1° gennaio a 31 dicembre 2023, gli allevamenti che hanno consegnato suini con peso vivo medio in partita tra 176,01 kg e 184,00 kg sono stati 1.967 su un totale di 2.582 allevamenti che hanno avviato animali alla macellazione ai fini della produzione della IGP nel periodo considerato, pari quindi a 76,2% del totale;

Considerato che tale numero sta progressivamente aumentando, a causa delle disposizioni imposte per contrastare la diffusione della Peste suina africana;

Considerato, altresì, che, in base ai dati acquisiti alla data del presente provvedimento, è possibile ipotizzare, per almeno dodici mesi, un incremento significativo dei suini, che potrebbero essere esclusi dalla filiera di «Salame Felino» IGP a causa del loro peso di macellazione, imposto dal disciplinare di produzione, con il rischio concreto di un aggravamento ulteriore della filiera e dei soggetti iscritti;

Ritenuto di non poter escludere a priori che altri soggetti iscritti al sistema di controllo della IGP possano essere coinvolti in futuro;
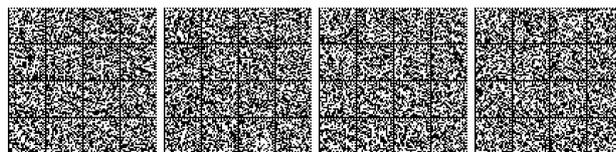
Considerato lo stato della malattia in Italia e, tenuto conto degli elementi forniti, tale causa non esaurirà, realisticamente in tempi brevi, i propri effetti sui soggetti iscritti al sistema di controllo della IGP «Salame Felino», e sarà intimamente connessa alle future decisioni delle autorità sanitarie nazionali, volte a contrastare la sua diffusione;

Ritenuto, stante quanto sopra, di poter accogliere la proposta avanzata dal Consorzio di tutela, relativamente all'aumento del valore massimo del peso medio per partita (peso vivo);

Ritenuto, altresì, che, sulla base degli elementi acquisiti, sia verosimilmente appropriato concedere un adeguato periodo di validità della modifica temporanea di che trattasi, tenendo, tuttavia, in debita considerazione le future decisioni delle autorità sanitarie nazionali, in merito all'evoluzione dell'epidemia di Peste suina africana;

Vista la comunicazione trasmessa dalla Regione Emilia-Romagna, acquisita al protocollo n. 0037902 del 25 gennaio 2024, che conferma quanto comunicato dal Consorzio di tutela sopra citato e dall'organismo di controllo, esprimendo, al contempo, parere favorevole all'approvazione della modifica temporanea presentata;

Ritenuto necessario provvedere alla modifica temporanea del disciplinare di produzione della IGP «Salame Felino», ai sensi del citato art. 53, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1151/2012, come modificato dal regolamento (UE) 2021/2117, e dell'art. 6-*quinquies* del regolamento delegato (UE) n. 664/2014, come modificato dal regolamento delegato (UE) 2022/891;

Ritenuto che sussista l'esigenza di pubblicare nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana la modifica temporanea apportata al disciplinare di produzione della IGP «Salame Felino» attualmente vigente, affinché le disposizioni contenute nel predetto documento siano accessibili per informazione *erga omnes* sul territorio nazionale;

Decreta:

Il disciplinare di produzione della indicazione geografica protetta «Salame Felino» pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 69 del 22 marzo 2013 è modificato come di seguito riportato:

Art. 5. — «I tipi genetici utilizzati devono assicurare il raggiungimento di pesi elevati con buone efficienze e, comunque, un peso medio per partita peso vivo) di chilogrammi 160 più 15% o meno 10%».

Il presente decreto, recante la modifica temporanea del disciplinare di produzione della indicazione geografica protetta «Salame Felino», sarà in vigore dalla data di pubblicazione dello stesso sul sito internet del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste per mesi dodici e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 25 gennaio 2024

Il dirigente: CAFIERO

24A00560

DECRETO 25 gennaio 2024.

Modifica del disciplinare di produzione della denominazione «Prosciutto Veneto Berico-Euganeo» registrata in qualità di denominazione di origine protetta in forza al regolamento (CE) n. 1107/96 della Commissione del 12 giugno 1996.

IL DIRIGENTE DELLA PQA IV
DELLA DIREZIONE GENERALE PER LA
PROMOZIONE DELLA QUALITÀ AGROALIMENTARE

Visto il regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento e del Consiglio del 21 novembre 2012 sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari;

Visto l'art. 53, paragrafo 2 del regolamento (UE) n. 1151/2012, come emendato dal regolamento (UE) 2021/2117 del Parlamento e del Consiglio, che prevede la modifica temporanea del disciplinare di produzione di una DOP o di una IGP, a seguito dell'imposizione di misure sanitarie o fitosanitarie obbligatorie, da parte delle autorità pubbliche;

Visto il regolamento delegato (UE) n. 664/2014 del 18 dicembre 2013, come modificato dal regolamento delegato (UE) 2022/891, che integra il regolamento (UE) n. 1151/2012, in particolare, l'art. 6-*quinquies*, che stabilisce le procedure riguardanti un cambiamento temporaneo del disciplinare dovuto all'imposizione, da parte di autorità pubbliche, di misure sanitarie e fitosanitarie obbligatorie o motivate calamità naturali sfavorevoli o da condizioni meteorologiche sfavorevoli ufficialmente riconosciute dalle autorità competenti;

Visto il regolamento (CE) n. 1107/96 della Commissione del 12 giugno 1996, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* delle Comunità europee - Serie L 148 del 21 giugno 1996, con il quale è stata iscritta nel registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette la denominazione di origine protetta «Prosciutto Veneto Berico-Euganeo»;

Visto il regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio, relativo alle malattie animali trasmissibili - «normativa in materia di sanità animale» e, in particolare, l'art. 70;

Visto il regolamento delegato (UE) 2020/687, che integra il citato regolamento (UE) 2016/429, per quanto riguarda le norme relative alla prevenzione e al controllo di determinate malattie elencate ed, in particolare, l'art. 63 che dispone che in caso di conferma di una malattia di

categoria A in animali selvatici delle specie elencate conformemente all'art. 9, paragrafi 2, 3, e 4 del regolamento delegato (UE) 2020/689, l'autorità competente può stabilire una zona infetta al fine di prevenire l'ulteriore diffusione della malattia;

Visto l'art. 2 del decreto legislativo 2 febbraio 2021, n. 27 concernente disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2017/625 ai sensi dell'art. 12, lettere *a)*, *b)*, *c)*, *d)* ed *e)* della legge 4 ottobre 2019, n. 117, che individua le autorità competenti designate ad effettuare i controlli ufficiali e le altre attività ufficiali nei settori elencati ed, in particolare, il comma 7 che con riferimento al settore della sanità animale di cui al comma 1, lettere *c)* ed *e)* stabilisce che il Ministero della salute, ai sensi dell'art. 4, punto 55) del regolamento (UE) 2016/429, è l'Autorità centrale responsabile dell'organizzazione e del coordinamento dei controlli ufficiali e delle altre attività ufficiali per la prevenzione e il controllo delle malattie animali trasmissibili;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica n. 44 del 28 marzo 2013 recante il riordino degli organi collegiali ed altri organismi operanti presso il Ministero della salute, tra cui il Centro nazionale di lotta ed emergenza contro le malattie animali;

Visto il regolamento di esecuzione (UE) 2021/605 e successive modifiche ed integrazioni della Commissione del 7 aprile 2021, che stabilisce misure speciali di controllo per la Peste suina africana;

Visto il Piano di sorveglianza e prevenzione in Italia per la Peste suina africana per il 2022, inviato alla Commissione europea per l'approvazione ai sensi dell'art. 33 del regolamento (UE) 2016/429 e successivi regolamenti derivati, ed il Manuale delle emergenze da Peste suina africana in popolazioni di suini selvatici del 21 aprile 2021;

Vista la decisione di esecuzione (UE) 2022/62 della Commissione del 14 gennaio 2022, relativa ad alcune misure di emergenza contro la Peste suina africana in Italia;

Vista l'ordinanza 13 gennaio 2022 del Ministro della salute d'intesa con il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, recante misure urgenti per il controllo della diffusione della Peste suina africana a seguito della conferma della presenza del virus nei selvatici, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, Serie generale n. 10 del 14 gennaio 2022;

Visto il dispositivo direttoriale prot. n. 583-DGSAF-MDS-P del Ministero della salute datato 11 gennaio 2022 ha individuato la zona infetta al fine di prevenire l'ulteriore diffusione della malattia in cui sono vietate tutte le attività all'aperto, fermo restando che detta zona è suscettibile di modifiche sulla base dell'evoluzione della situazione epidemiologica;

Visto il dispositivo dirigenziale 0001195 del 18 gennaio 2022 del Ministero della salute - Direzione generale della Sanità animale e dei farmaci veterinari, recante misure di controllo e prevenzione della diffusione della Peste suina africana, e, in particolare, l'art. 3;

Visto il decreto-legge 17 febbraio 2022, n. 9, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale n. 40 del 17 febbraio 2022, recante misure urgenti per arrestare la diffusione della Peste suina africana (PSA), convertito con la legge di conversione 7 aprile 2022, n. 29, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale n. 90 del 16 aprile 2022;

Visto il decreto del Ministero della salute 28 giugno 2022, recante requisiti di biosicurezza degli stabilimenti che detengono suini per allevamento, delle stalle di transito e dei mezzi che trasportano suini, pubblicato nella *Gazzetta ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale n. 173 del 26 luglio 2022;

Visto che l'art. 4 del medesimo decreto attribuisce all'azienda sanitaria locale territorialmente competente, anche nell'ambito delle attività previste dai vigenti programmi di sorveglianza ed eradicazione delle malattie del suino, la verifica del rispetto dei sopra citati requisiti di biosicurezza;

Viste le ordinanze del Commissario straordinario alla Peste suina africana, nominato con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 25 febbraio 2022, ed, in particolare, l'ordinanza n. 4/2022, con la quale sono state fornite indicazioni per l'adozione delle misure di controllo, di cui al regolamento (UE) 2016/429 come attuate dal regolamento delegato (UE) 2020/687, in caso di conferma di Peste suina africana nei suini detenuti e per rimodulare e per rafforzare le misure di prevenzione per i territori ancora indenni dalla malattia;

Vista l'ordinanza 20 aprile 2023 del Commissario straordinario alla Peste suina africana n. 2, concernente «Misure di controllo ed eradicazione della Peste suina africana», pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale n. 95 del 22 aprile 2023;

Vista l'ordinanza 23 maggio 2023 del Commissario straordinario alla Peste suina africana n. 3, concernente «Misure di controllo ed eradicazione della peste suina africana», pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale n. 122 del 26 maggio 2023;

Vista l'ordinanza 11 luglio 2023 del Commissario straordinario alla Peste suina africana n. 4, concernente «Misure di controllo ed eradicazione della peste suina africana» pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale n. 163 del 14 luglio 2023;

Vista l'ordinanza 24 agosto 2023 del Commissario straordinario alla Peste suina africana n. 5 «Misure di controllo ed eradicazione della peste suina africana» pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale n. 203 del 31 agosto 2023;

Visto il regolamento di esecuzione (UE) n. 2023/594 della Commissione del 16 marzo 2023, che stabilisce misure speciali di controllo delle malattie per la peste suina africana e abroga il regolamento di esecuzione (UE) n. 2021/605;

Visto il regolamento di esecuzione (UE) 2023/2708 della Commissione del 28 novembre 2023, che modifica il regolamento di esecuzione (UE) 2023/594, stabilendo misure speciali di controllo della peste suina africana;

Visto il regolamento di esecuzione (UE) 2023/2894 della Commissione del 19 dicembre 2023, recante modifica degli allegati I e II del regolamento di esecuzione (UE) 2023/594 che stabilisce misure speciali di controllo per la peste suina africana;

Vista la comunicazione della Commissione europea, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* dell'UE serie C 1504 del 18 dicembre 2023, relativa agli orientamenti sulla prevenzione, sul controllo e sull'eradicazione della peste suina africana nell'Unione («orientamenti sulla PSE»);

Visto il decreto legislativo 5 agosto 2022, n. 136, recante attuazione dell'art. 14, comma 2, lettere *a)*, *b)*, *e)*, *f)*, *h)*, *i)*, *l)*, *n)*, *o)* e *p)*, della legge 22 aprile 2021, n. 53 per adeguare e raccordare la normativa nazionale in materia di prevenzione e controllo delle malattie animali che sono trasmissibili agli animali o all'uomo, alle disposizioni del regolamento (UE) n. 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2016, e, in particolare, l'art. 3 che, fatto salvo quanto previsto dall'art. 2, comma 1, lettere *c)* ed *e)* del decreto legislativo 2 febbraio 2021, n. 27, individua il Ministero della salute quale Autorità centrale responsabile, ai sensi dell'art. 4, punto 55) del regolamento (UE) n. 2016/429, dell'organizzazione e del coordinamento dei controlli ufficiali e delle altre attività ufficiali per la prevenzione e il controllo delle malattie animali trasmissibili effettuati a cura dei servizi veterinari delle AASSLL;

Visto il Piano nazionale per le emergenze di tipo epidemico, pubblicato sulla pagina dedicata del portale del Ministero della salute;

Visto il Piano nazionale di sorveglianza ed eradicazione per la Peste suina africana in Italia per il 2023, inviato alla Commissione europea per l'approvazione ai sensi dell'art. 33 del regolamento (UE) n. 2016/429 e successivi regolamenti derivati, nonché il manuale delle emergenze da Peste suina africana in popolazioni di suini selvatici del 12 dicembre 2022;

Considerato che la Peste suina africana è un malattia infettiva virale trasmissibile, che colpisce i suini domestici detenuti e cinghiali selvatici e che, ai sensi dell'art. 9 del regolamento (UE) 2016/429 «normativa in materia di sanità animale» come integrato dal regolamento di esecuzione (UE) 2018/1882 della Commissione, è categorizzata come una malattia di categoria A che, quindi, non si manifesta normalmente nell'Unione e che non appena individuata richiede l'adozione immediata di misure di eradicazione;

Tenuto conto che la Peste suina africana può avere gravi ripercussioni sulla salute della popolazione animale selvatica di cinghiali ed detenuta di suini interessata e sulla redditività del settore zootecnico suinicolo, incidendo, in modo significativo, sulla produttività del settore agricolo, a causa di perdite sia dirette che indirette con possibili gravi ripercussioni economiche in relazione al blocco delle movimentazioni delle partite di suini vivi e dei relativi prodotti derivati all'interno dell'Unione e nelle esportazioni;

Considerato che è necessario evitare qualsiasi contatto dei suini iscritti al sistema di controllo della DOP «Prosciutto Veneto Berico-Euganeo», con cinghiali infetti o materiale biologico che potrebbe essere contaminato con il virus agente della Peste suina africana, che potrebbero trasmettere la malattia, fermo restando tutte le prescrizioni, imposte dalle disposizioni di cui sopra;

Considerato che la presenza della Peste suina africana è stata individuata in alcune aree all'interno della zona di produzione dei suini iscritti al sistema di controllo della DOP «Prosciutto Veneto Berico-Euganeo» di cinghiali o di materiale biologico infetti, comportando l'eliminazione immediata dei suini in qualsiasi forma, nel rispetto nelle disposizioni imposte dal Ministero della salute, autorità nazionale competente in materia igienico-sanitaria, come strumento di contrasto alla diffusione dell'epidemia;

Considerato che se fosse accertata la presenza di cinghiali o di materiale biologico, infetti in altre parti nella zona di produzione della stessa DOP, a causa della ulteriore diffusione dell'epidemia di Peste suina africana, sarebbe necessario procedere al depopolamento della medesima area sia dei cinghiali che degli animali allevati e, conseguentemente, anche dei suini allevati in qualsiasi forma, nel rispetto nelle disposizioni imposte dal Ministero della salute, autorità nazionale competente in materia igienico-sanitaria, come strumento di contrasto alla diffusione dell'epidemia;

Considerato detto depopolamento per i suini allevati comporta l'eliminazione dei suini allevati o detenuti in qualsiasi forma;

Vista la richiesta, inviata dal Consorzio di tutela del Prosciutto Veneto Berico-Euganeo, acquisita con protocollo n. 0017934 del 15 gennaio 2024, di modifica temporanea, per un periodo di dodici mesi, della Scheda C - Delimitazione della zona geografica e rispetto delle condizioni di cui all'art. 2, paragrafo 4, del disciplinare di produzione, con la quale si chiede un aumento del valore massimo del peso medio per partita (peso vivo) di chilogrammi 160 più 15%, dei suini inviati alla macellazione, in modo da fronteggiare la situazione di criticità che coinvolge la filiera suinicola della DOP «Prosciutto Veneto Berico-Euganeo»;

Considerati gli effetti negativi derivanti dalle restrizioni e limitazioni imposte dalle autorità sanitarie italiane, al fine di bloccare la diffusione della Peste suina africana, in zone diverse da quelle già identificate e delimitate;

Considerata, altresì, la rallentata movimentazione dei suini, iscritti al sistema di controllo della DOP «Prosciutto Veneto Berico-Euganeo», connessa alle conseguenti verifiche delle autorità sanitarie;

Considerato, pertanto, che tali suini, pur avendo completato la fase di accrescimento previsto dal disciplinare di produzione della DOP, attendono negli allevamenti iscritti al sistema di controllo, per ricevere le verifiche delle autorità sanitarie;

Considerato che l'allungamento del ciclo di allevamento determina l'aumento del peso vivo medio per partita dei suini, destinati alla produzione di «Prosciutto Veneto Berico-Euganeo» DOP, rispetto a quanto stabilito dal citato disciplinare di produzione della DOP;

Vista la dichiarazione, resa in data 11 gennaio 2024 da IFCQ Certificazioni srl, organismo di controllo della DOP «Prosciutto Veneto Berico-Euganeo», attestante che dal 1° gennaio al 30 novembre 2023, e partite di suini di peso vivo medio comprese tra 176,01 kg e 184,00 kg sono state 13.163 su un totale di partite avviate alla macellazione di 57.582, pari quindi a 22,86% del totale e che dal 1° gennaio a 30 novembre 2023 gli allevamenti che hanno consegnato suini con peso vivo medio della partita tra 176,01 kg e 184,00 kg sono stati 1.956 su un totale di 2.437 allevamenti iscritti al sistema di controllo, pari quindi a 80,26% del totale;

Considerato che tale numero sta progressivamente aumentando, a causa delle disposizioni imposte per contrastare la diffusione della Peste suina africana;

Considerato, altresì, che, in base ai dati acquisiti alla data del presente provvedimento, è possibile ipotizzare, per almeno dodici mesi, un incremento significativo dei suini, che potrebbero essere esclusi dalla filiera del «Prosciutto Veneto Berico-Euganeo» DOP a causa del loro peso di macellazione, imposto dal disciplinare di produzione, con il rischio concreto di un aggravamento ulteriore della filiera e dei soggetti iscritti;

Ritenuto di non poter escludere a priori che altri soggetti iscritti al sistema di controllo della DOP possano essere coinvolti in futuro;

Considerato lo stato della malattia in Italia e, tenuto conto degli elementi forniti, tale causa non esaurirà, realisticamente in tempi brevi, i propri effetti sui soggetti iscritti al sistema di controllo della DOP «Prosciutto Veneto Berico-Euganeo», e sarà intimamente connessa alle future decisioni delle autorità sanitarie nazionali, volte a contrastare la sua diffusione;

Ritenuto, stante quanto sopra, di poter accogliere la proposta avanzata dal Consorzio di tutela, relativamente all'aumento del valore massimo del peso medio per partita (peso vivo);

Ritenuto, altresì, che, sulla base degli elementi acquisiti, sia verosimilmente appropriato concedere un adeguato periodo di validità della modifica temporanea di che trattasi, tenendo, tuttavia, in debita considerazione le future decisioni delle autorità sanitarie nazionali, in merito all'evoluzione dell'epidemia di Peste suina africana;

Vista la comunicazione trasmessa dalla Regione Veneto, acquisita al protocollo n. 0020037 del 16 gennaio 2024, che conferma quanto comunicato dal Consorzio di tutela sopra citato e dall'organismo di controllo, esprimendo, al contempo, parere favorevole all'approvazione della modifica temporanea presentata;

Ritenuto necessario provvedere alla modifica temporanea del disciplinare di produzione della DOP «Prosciutto Veneto Berico-Euganeo», ai sensi del citato art. 53, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1151/2012, come modificato dal regolamento (UE) 2021/2117, e dell'art. 6-*quinquies* del regolamento delegato (UE) n. 664/2014, come modificato dal regolamento delegato (UE) 2022/891;

Ritenuto che sussista l'esigenza di pubblicare nella *Gazzetta ufficiale* della Repubblica italiana la modifica temporanea apportata al disciplinare di produzione della DOP «Prosciutto Veneto Berico-Euganeo» attualmente vigente, affinché le disposizioni contenute nel predetto documento siano accessibili per informazione *erga omnes* sul territorio nazionale;

Decreta:

Il disciplinare di produzione della denominazione di origine protetta «Prosciutto Veneto Berico-Euganeo» pubblicato sulla *Gazzetta ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 77 del 1° aprile 2017 è modificato come di seguito riportato:

Scheda C - Delimitazione della zona geografica e rispetto delle condizioni di cui all'art. 2, paragrafo 4

«I tipi genetici utilizzati devono assicurare il raggiungimento di pesi elevati con buone efficienze e, comunque, un peso medio per partita (peso vivo) di chilogrammi 160 più 15% o meno 10%».

Il presente decreto, recante la modifica temporanea del disciplinare di produzione della denominazione di origine protetta «Prosciutto Veneto Berico-Euganeo», sarà in vigore dalla data di pubblicazione dello stesso sul sito internet del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste per mesi dodici e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 25 gennaio 2024

Il dirigente: CAFIERO

24A00561

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

DECRETO 22 dicembre 2023.

Riparto del Fondo di cui all'articolo 1, comma 821, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, per l'anno 2023, al fine di concorrere agli oneri sostenuti dalle regioni per l'esercizio della funzione di concessione degli indennizzi in favore dei soggetti danneggiati da complicanze di tipo irreversibile a causa di vaccinazioni obbligatorie, trasfusioni e somministrazioni di emoderivati di cui alla legge 25 febbraio 1992, n. 210.

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DELLA SALUTE

Vista la legge 25 febbraio 1992, n. 210, e successive modificazioni, che riconosce un indennizzo ai soggetti danneggiati da complicanze di tipo irreversibile a causa di vaccinazioni obbligatorie, trasfusioni e somministrazioni di emoderivati;

Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, che ha trasferito alle regioni e alle Province autonome di Trento e Bolzano le competenze in materia di indennizzi riconosciuti ai sensi della legge 25 febbraio 1992, n. 210 e successive modificazioni;

Visto l'art. 1, comma 821, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, che ha istituito un fondo, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, con una dotazione di 50 milioni di euro per l'anno 2021, finalizzato a concorrere agli oneri sostenuti dalle regioni per l'esercizio della predetta funzione di concessione degli indennizzi in favore dei soggetti danneggiati da complicanze di tipo irreversibile a causa di vaccinazioni obbligatorie, trasfusioni e somministrazioni di emoderivati di cui alla legge 25 febbraio 1992, n. 210;

Visto l'art. 9, comma 11, del decreto-legge 18 ottobre 2023, n. 145, che ha incrementato il fondo di cui al predetto comma 821 di 50 milioni di euro per l'anno 2023;

Considerato che il citato art. 9, comma 11, del decreto-legge 18 ottobre 2023, n. 145, prevede che il fondo sia ripartito tra le regioni interessate con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro della salute, previa intesa in Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, sulla base di una proposta formulata dalle regioni in sede di auto-coordinamento tenendo conto del fabbisogno derivante dagli indennizzi corrisposti;

Vista la nota n. 7457/C2FIN del 17 novembre 2023, con cui la Conferenza delle regioni e delle province autonome ha formulato una proposta di riparto del citato fondo per l'anno 2023, che tiene conto del fabbisogno derivante dagli indennizzi corrisposti, quantificato sulla base del monitoraggio degli indennizzi erogati da ciascuna regione negli anni 2015-2019;

Acquisita l'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano nella seduta del 6 dicembre 2023;

Ritenuto di dover adempiere a quanto stabilito dalla norma succitata e procedere al riparto del fondo tra le Regioni interessate, secondo la proposta formulata dalle regioni medesime;

Decreta:

Art. 1.

1. Per l'anno 2023 il fondo di cui all'art. 1, comma 821, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, istituito nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, come incrementato dall'art. 9, comma 11, del decreto-legge 18 ottobre 2023, n. 145, è ripartito tra le regioni interessate per un importo pari a 50 milioni di euro sulla base delle quote indicate nella tabella 1, che costituisce parte integrante del presente provvedimento.

2. Le quote di cui al comma 1 sono erogate alle regioni dal Ministero dell'economia e delle finanze quale concorso agli oneri sostenuti dalle medesime regioni per l'esercizio della funzione di concessione degli indennizzi in favore dei soggetti danneggiati da complicanze di tipo irreversibile a causa di vaccinazioni obbligatorie, trasfusioni e somministrazioni di emoderivati di cui alla legge 25 febbraio 1992, n. 210, trasferita alle stesse regioni in attuazione del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112.

3. Il presente decreto è trasmesso agli organi di controllo per gli adempimenti di competenza ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 22 dicembre 2023

Il Ministro dell'economia e delle finanze
GIORGETTI

Il Ministro della salute
SCHILLACI

Registrato alla Corte dei conti il 23 gennaio 2024
Ufficio di controllo sugli atti del Ministero dell'economia e delle finanze, n. 22

ALLEGATO

Tabella 1

REGIONI	Riparto fondo di cui alla legge 178/2020, art.1, comma 821 per l'anno 2023
ABRUZZO	1.632.629,43
BASILICATA	639.220,92
CALABRIA	2.719.673,73
CAMPANIA	6.421.989,69
EMILIA ROMAGNA	5.897.335,95
LAZIO	5.840.911,53
LIGURIA	996.489,99
LOMBARDIA	6.226.086,20
MARCHE	1.465.807,72
MOLISE	386.284,62
PIEMONTE	3.462.227,93
PUGLIA	6.433.828,15
TOSCANA	2.426.911,19
UMBRIA	622.019,24
VENETO	4.276.102,04
SARDEGNA	552.481,68
TOTALE GENERALE	50.000.000,00

24A00685

MINISTERO DELL'INTERNO

DECRETO 31 gennaio 2024.

Pubblicazione del numero dei cittadini italiani residenti nelle ripartizioni della circoscrizione Estero alla data del 31 dicembre 2023.

IL MINISTRO DELL'INTERNO

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DEGLI AFFARI ESTERI
E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE

E DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DELLA GIUSTIZIA

Vista la legge 27 dicembre 2001, n. 459 e successive modificazioni ed integrazioni recante norme per l'esercizio del diritto di voto dei cittadini italiani residenti all'estero;

Visto l'art. 6, comma 1, della legge 27 dicembre 2001, n. 459, che individua, nell'ambito della circoscrizione Estero, le ripartizioni comprendenti Stati e territori afferenti a:

a) Europa, inclusa Federazione Russa e Turchia;

b) America meridionale;

c) America settentrionale e centrale;

d) Africa, Asia, Oceania e Antartide;

Visto l'art. 7, comma 1-*quinquies* della predetta legge n. 459 del 2001, il quale prevede che, con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale e con il Ministro della giustizia, adottato entro il 31 gennaio di ogni anno, è pubblicato il numero dei cittadini italiani residenti nelle singole ripartizioni della circoscrizione Estero, sulla base dell'elenco aggiornato di cui all'art. 5 della medesima legge riferito al 31 dicembre dell'anno precedente e che, con il medesimo decreto gli Stati e i territori afferenti alla ripartizione di cui all'art. 6, comma 1, lettera *a)*, sono suddivisi tra gli uffici decentrati di Milano, Bologna e Firenze, in maniera tale da distribuire in modo omogeneo il numero di cittadini italiani residenti nella ripartizione e che eventuali Stati o territori non contemplati dal decreto sono assegnati all'ufficio decentrato di Milano;

Visto l'elenco aggiornato dei cittadini italiani residenti all'estero al 31 dicembre 2023;

Decreta:

Art. 1.

I cittadini italiani residenti all'estero, iscritti, al 31 dicembre 2023, nell'elenco aggiornato previsto dall'art. 5 della citata legge n. 459/2001, sono così ripartiti:

Europa: 3.329.920;

America Meridionale: 1.956.648;

America Settentrionale e Centrale: 531.434;

Africa, Asia, Oceania e Antartide: 316.098.

La tabella degli Stati e territori afferenti alle quattro ripartizioni è allegata al presente decreto, di cui fa parte integrante.

Art. 2.

Gli Stati e i territori afferenti, nell'ambito della circoscrizione Estero, alla ripartizione di cui all'art. 6, comma 1, lettera *a)* della legge 27 dicembre 2001, n. 459, sono suddivisi tra gli uffici decentrati di Milano, Bologna e Firenze, ai fini del compimento delle operazioni di spoglio dei voti espressi per corrispondenza dagli elettori italiani all'estero, come segue:

a) Ufficio decentrato di Milano: Albania, Andorra, Bielorussia, Bosnia-Erzegovina, Germania, Kosovo, Lettonia, Macedonia del Nord, Moldova, Polonia, Slovenia, Spagna, Ucraina;

b) Ufficio decentrato di Bologna: Belgio, Bulgaria, Croazia, Federazione Russa, Irlanda, Islanda, Liechtenstein, Lussemburgo, Malta, Norvegia, Portogallo, Repubblica Ceca, Romania, San Marino, Serbia, Svizzera;

c) Ufficio decentrato di Firenze: Austria, Cipro, Danimarca, Estonia, Finlandia, Francia, Grecia, Lituania, Monaco, Montenegro, Paesi Bassi, Regno Unito, Slovacchia, Stato Città del Vaticano, Svezia, Turchia, Ungheria, territori per le cui relazioni internazionali è responsabile uno dei Paesi indicati nella presente lettera.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 31 gennaio 2024

Il Ministro dell'interno
PIANTEDOSI

Il Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale
TAJANI

Il Ministro della giustizia
NORDIO

ALLEGATO
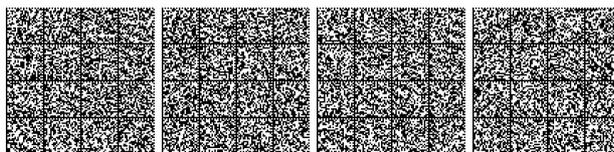
TABELLA STATI TERRITORI

EUROPA (inclusa Federazione Russa e Turchia)

ALBANIA	GUADALUPA
ANDORRA	GUERNSEY
ANGUILLA	GUYANA FRANCESE
ARUBA	IRLANDA
AUSTRIA	ISLANDA
BELGIO	ISOLA DI MAN
BERMUDA	ISOLE CAYMAN
BIELORUSSIA	ISOLE FAER OER
BONAIRE, SINT EUSTATIUS, SABA	ISOLE FALKLAND
BOSNIA-ERZEGOVINA	ISOLE PITCAIRN
BULGARIA	ISOLE TURKS E CAICOS
CIPRO	ISOLE VERGINI BRITANNICHE
CROAZIA	ISOLE WALLIS E FUTUNA
CURACAO	JERSEY
DANIMARCA	KOSOVO
ESTONIA	LETTONIA
FEDERAZIONE RUSSA	LIECHTENSTEIN
FINLANDIA	LITUANIA
FRANCIA	LUSSEMBURGO
GEORGIA DEL SUD E SANDWICH AUSTRALI	MACEDONIA DEL NORD
GERMANIA	MALTA
GIBILTERRA	MARTINICA
GRECIA	MAYOTTE
GROENLANDIA	MOLDOVA

MONACO	SAN MARINO
MONTENEGRO	SANT'ELENA
MONTSERRAT	SERBIA
NORVEGIA	SINT MAARTEN
NUOVA CALEDONIA	SLOVACCHIA
PAESI BASSI	SLOVENIA
POLINESIA FRANCESE	SPAGNA
POLONIA	STATO CITTA' DEL VATICANO
PORTOGALLO	SVEZIA
REGNO UNITO	SVIZZERA
REPUBBLICA CECA	TERRITORI AUSTRALI E ANTARTICI FRANCESI
RIUNIONE	TERRITORIO BRITANNICO DELL'OCEANO INDIANO
ROMANIA	TURCHIA
SAINT BARTHELEMY	UCRAINA
SAINT MARTIN	UNGHERIA
SAINT PIERRE E MIQUELON	

TABELLA STATI TERRITORI
AMERICHE

AMERICA MERIDIONALE	AMERICA SETTENTRIONALE E CENTRALE
ARGENTINA	ANTIGUA E BARBUDA
BOLIVIA	BAHAMAS
BRASILE	BARBADOS
CILE	BELIZE
COLOMBIA	CANADA
ECUADOR	COSTA RICA
GUYANA	CUBA
PARAGUAY	DOMINICA
PERU’	EL SALVADOR
SURINAME	GIAMAICA
TRINIDAD E TOBAGO	GRENADA
URUGUAY	GUATEMALA
VENEZUELA	HAITI
	HONDURAS
	MESSICO
	NICARAGUA
	PANAMA
	REPUBBLICA DOMINICANA
	SAINT KITTS E NEVIS
	SAINT LUCIA
	SAINT VINCENT E GRENADINE
	STATI UNITI D’AMERICA

TABELLA STATI TERRITORI
ASIA, AFRICA, OCEANIA E ANTARTIDE

AFGHANISTAN	FIGI
ALGERIA	FILIPPINE
ANGOLA	GABON
ARABIA SAUDITA	GAMBIA
ARMENIA	GEORGIA
AUSTRALIA	GERUSALEMME
AZERBAIGIAN	GHANA
BAHREIN	GIAPPONE
BANGLADESH	GIBUTI
BENIN	GIORDANIA
BHUTAN	GUINEA
BOTSWANA	GUINEA BISSAU
BRUNEI	GUINEA EQUATORIALE
BURKINA FASO	INDIA
BURUNDI	INDONESIA
CAMBOGIA	IRAN
CAMERUN	IRAQ
CAPO VERDE	ISOLE COOK
CIAD	ISOLE MARSHALL
COMORE	ISOLE SALOMONE
CONGO	ISRAELE
REPUBBLICA DI COREA	KAZAKHSTAN
COSTA D’AVORIO	KENYA
EGITTO	KIRGHIZISTAN
EMIRATI ARABI UNITI	KIRIBATI
ERITREA	KUWAIT
ESWATINI	LAOS
ETIOPIA	LESOTHO

LIBANO	SAMOA
LIBERIA	SAO TOME’ E PRINCIPE
LIBIA	SENEGAL
MADAGASCAR	SEYCHELLES
MALAWI	SIERRA LEONE
MALAYSIA	SINGAPORE
MALDIVE	SIRIA
MALI	SOMALIA
MAROCCO	SRI LANKA
MAURITANIA	STATI FEDERATI DI MICRONESIA
MAURITIUS	SUD AFRICA
MONGOLIA	SUDAN
MOZAMBICO	SUD SUDAN
MYANMAR	TAGIKISTAN
NAMIBIA	TAIWAN
NAURU	TANZANIA
NEPAL	TERRITORI DELL'AUTONOMIA PALESTINESE
NIGER	THAILANDIA
NIGERIA	TIMOR ORIENTALE
NIUE	TOGO
NUOVA ZELANDA	TONGA
OMAN	TUNISIA
PAKISTAN	TURKMENISTAN
PALAU	TUVALU
PAPUA NUOVA GUINEA	UGANDA
QATAR	UZBEKISTAN
REPUBBLICA CENTRAFRICANA	VANUATU
REPUBBLICA DEMOCRATICA DEL CONGO	VIETNAM
REPUBBLICA POPOLARE CINESE	YEMEN
REPUBBLICA POPOLARE DEMOCRATICA DI COREA	ZAMBIA
RUANDA	ZIMBABWE

24A00664

MINISTERO DELLE IMPRESE E DEL MADE IN ITALY

DECRETO 22 gennaio 2024.

Scioglimento della «Il Villaggio società cooperativa sociale», in Rieti e nomina del commissario liquidatore.

IL DIRETTORE GENERALE
SERVIZI DI VIGILANZA

Visto l'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile;

Visto l'art. 1 della legge n. 400/1975;

Visto il decreto legislativo del 12 gennaio 2019, n. 14, e successive integrazioni e modifiche;

Visto l'art. 12 del decreto legislativo 2 agosto 2002, n. 220;

Visto il decreto 17 gennaio 2007 del Ministro dello sviluppo economico, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 6 aprile 2007 n. 81, concernente la rideterminazione dell'importo minimo di bilancio per la nomina del commissario liquidatore negli scioglimenti per atto d'autorità di società cooperative, ai sensi dell'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile;

Visto l'art. 2 del decreto-legge 11 novembre 2022, n. 173, recante «Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri», con il quale il Ministero dello sviluppo economico assume la denominazione di Ministero delle imprese e del made in Italy;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 15 febbraio 2023, registrato dalla Corte dei conti in data 2 marzo 2023, al n. 250, con il quale il dott. Giulio Mario Donato è stato nominato direttore generale della Direzione generale per la vigilanza sugli enti cooperativi e sulle società del Ministero delle imprese e del made in Italy;

Visti i decreti del Presidente del Consiglio dei ministri del 30 ottobre 2023, n. 173 e n. 174, pubblicati nella Gazzetta Ufficiale - Serie generale del 1° dicembre 2023, con i quali sono stati adottati, rispettivamente, il «Regolamento di organizzazione degli uffici di diretta collaborazione del Ministro delle imprese e del made in Italy e dell'Organismo indipendente di valutazione della performance» e il «Regolamento di organizzazione del Ministero delle imprese e del made in Italy»;

Visto il decreto direttoriale 3 novembre 2023, registrato alla Corte dei conti in data 5 dicembre 2023, con il n. 1582 - concernente il conferimento alla dott.ssa Antonella D'Adamo dell'incarico di direzione della Divisione VII «Scioglimenti, gestioni commissariali e altri provvedimenti a effetto sanzionatorio degli enti cooperativi» della Direzione generale per la vigilanza sugli enti cooperativi e sulle società del Ministero delle imprese e del made in Italy;

Viste le risultanze acquisite all'esito dell'attività di vigilanza espletata dal revisore incaricato dal Ministero delle Imprese e del made in Italy;

Considerato che dalla relazione di mancato accertamento, il cui contenuto si abbia qui come integralmente ripetuto e trascritto, emerge che il sodalizio si è sottratto alla vigilanza e che, per l'effetto, ricorrono i presupposti di cui all'art. 12 comma 3 del decreto legislativo del 2 agosto 2002, n. 220, come modificato dalla legge n. 205/2017;

Considerato che è stato assolto l'obbligo di cui all'art. 7, legge 7 agosto 1990, n. 241, dando comunicazione dell'avvio del procedimento di scioglimento d'ufficio della compagine societaria con nota prot. n. 0146564 del 17 aprile 2023, a cui non sono seguite, in replica, osservazioni e/o controdeduzioni;

Visto il parere espresso dal Comitato centrale per le cooperative, in data 30 novembre 2023, favorevole all'adozione del provvedimento di scioglimento per atto dell'autorità, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2545-*septiesdecies* codice civile, con contestuale nomina di commissario liquidatore;

Ravvisata l'opportunità di emanare il sopra citato provvedimento;

Visto il decreto direttoriale 30 giugno 2023 che, in applicazione della direttiva ministeriale del 12 maggio 2023, all'art. 4, comma 4, consente al direttore generale, dinanzi a «procedure di particolare rilevanza e complessità», di riservarsi la facoltà di individuare direttamente il professionista;

Considerato che il nominativo del professionista cui affidare l'incarico di commissario liquidatore, avv. Rosa Maria Borgese, è stato individuato nel rispetto del principio di rotazione, tenuto conto delle particolari esigenze di celerità e dell'esperienza maturata come risultante dal *curriculum vitae*;

Preso atto del riscontro fornito dal citato commissario liquidatore (giusta comunicazione PEC del 15 gennaio 2024, comprensiva del modulo di accettazione incarico, debitamente compilato, agli atti d'ufficio);

Per le finalità e le motivazioni descritte in premessa che qui si intendono integralmente richiamate;

Decreta:

Art. 1.

La società cooperativa «Il Villaggio società cooperativa sociale», con sede in via Garibaldi, 82 - 02100 Rieti (RI) (c.f. 01160410575) è sciolta per atto d'autorità ai sensi dell'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile.

Art. 2.

Considerati gli specifici requisiti professionali, come risultanti dal *curriculum vitae*, è nominato commissario liquidatore l'avv. Rosa Maria Borgese, nata a Roma (RM) il 16 gennaio 1961, codice fiscale BRGRMR61A56H501L, ivi domiciliata in via Romeo Rodriguez Pereira, 226 - 00136.

Art. 3.

Al predetto commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal decreto del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro dell'eco-

nomia e delle finanze del 3 novembre 2016, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 5 dicembre 2016.
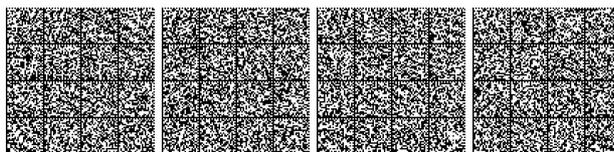
Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Avverso il presente provvedimento è possibile proporre ricorso amministrativo al Tribunale amministrativo regionale ovvero straordinario al Presidente della Repubblica nei termini e presupposti di legge.

Roma, 22 gennaio 2024

Il direttore generale: DONATO

24A00521

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

COMMISSARIO STRAORDINARIO DI GOVERNO PER IL GIUBILEO DELLA CHIESA CATTOLICA 2025

ORDINANZA 4 gennaio 2024.

Giubileo 2025 – Programma dettagliato degli interventi di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 8 giugno 2023. Intervento n. 61 - Riqualificazione della piazza antistante la Basilica di San Giovanni. – Disposizioni per l'approvazione della progettazione esecutiva. (Ordinanza n. 3).

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO DI GOVERNO PER IL GIUBILEO DELLA CHIESA CATTOLICA 2025

Vista la legge 30 dicembre 2020, n. 178 che, all'art. 1, comma 645, come modificato dall'art. 36-*bis* del decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152, convertito con modificazioni, dalla legge 29 dicembre 2021, n. 233, dispone che «Al fine di coordinare, attraverso la costituzione di un apposito tavolo istituzionale, le iniziative e la realizzazione degli interventi e delle opere necessari allo svolgimento del Giubileo della Chiesa cattolica previsto per l'anno 2025, è autorizzata a spesa di 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022. Il tavolo istituzionale è presieduto dal Presidente del Consiglio dei ministri e ne fanno parte il Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale, il Ministro dell'interno, il Ministro dell'economia e delle finanze, il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, il Ministro per i beni e le attività culturali e per il turismo, il presidente della Regione Lazio e il sindaco di Roma capitale, [*omissis*], nonché tre senatori e tre deputati [*omissis*]. Il predetto tavolo definisce, anche sulla base delle proposte pervenute dalle amministrazioni interessate e delle intese tra la Santa Sede e lo Stato italiano, gli indirizzi nonché il piano degli interventi e delle opere necessari, da aggiornare e rimodulare su base almeno semestrale, sentite le competenti Commissioni parlamentari.»;

Vista la legge 30 dicembre 2021, n. 234, recante «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2022 e bilancio pluriennale per il triennio 2022-2024», come modificata dal decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36, convertito con modificazioni dalla legge 29 giugno 2022, n. 79, che, all'art. 1, dispone:

al comma 421, la nomina con decreto del Presidente della Repubblica, ai sensi dell'art. 11, della legge 23 agosto 1988, n. 400, di un Commissario straordinario del Governo, in carica fino al 31 dicembre 2026, al fine di assicurare gli interventi funzionali alle celebrazioni del Giubileo della Chiesa Cattolica per il 2025 nella città di Roma e l'attuazione degli interventi relativi alla Misura M1C3-Investimento 4.3 del Piano nazionale di ripresa e resilienza, di cui al comma 420 del predetto art. 1;

al comma 422, che: «Il Commissario straordinario di cui al comma 421 predispone, sulla base degli indirizzi e del piano di cui all'art. 1, comma 645, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, e nei limiti delle risorse disponibili a legislazione vigente a tale scopo destinate, la proposta di programma dettagliato degli interventi connessi alle celebrazioni del Giubileo della Chiesa cattolica per il 2025, da approvare con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, sentito il Ministro dell'economia e delle finanze. La proposta di programma include gli interventi relativi alla Misura di cui al comma 420, individuati in accordo con il Ministro del turismo, il quale può delegare il Commissario straordinario alla stipula di specifici accordi con i soggetti attuatori»;

al comma 423, che: «Il programma dettagliato ripartisce i finanziamenti tra gli interventi che sono identificati con il codice unico di progetto (CUP). Per ogni intervento il programma dettagliato individua il cronoprogramma procedurale, il soggetto attuatore e la percentuale dell'importo complessivo lordo dei lavori che in sede di redazione o rielaborazione del quadro economico di ciascun intervento deve essere riconosciuta alla società «Giubileo 2025» di cui al comma 427. [*omissis*]. Il programma dettagliato deve altresì individuare per ciascun intervento il costo complessivo a carico delle risorse di cui al comma 420 o delle eventuali risorse già disponibili a legislazione vigente, ivi comprese le risorse del PNRR e del Piano complementare. [*omissis*];

al comma 425, che «Ai fini dell'esercizio dei compiti di cui al comma 421, il Commissario straordinario, limitatamente agli interventi urgenti di particolare criticità, può operare a mezzo di ordinanza, in deroga a ogni disposizione di legge diversa da quella penale, fatto salvo il rispetto delle disposizioni del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, delle disposizioni del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, nonché dei vincoli inderogabili derivanti dall'appartenenza all'Unione europea. Le ordinanze adottate dal Commissario straordinario sono immediatamente efficaci e sono pubblicate nella *Gazzetta Ufficiale*»;

al comma 426, che: «Il Commissario straordinario coordina la realizzazione di interventi ricompresi nel programma dettagliato di cui al comma 422, nonché di quelli funzionali all'accoglienza e alle celebrazioni del Giubileo della Chiesa cattolica per il 2025 avvalendosi della società di cui al comma 427, tenendo conto, in relazione agli interventi relativi alla Misura di cui al comma 420,

dell'obbligo di rispettare gli obiettivi 2 intermedi e gli obiettivi finali stabiliti dal Piano nazionale di ripresa e resilienza»;

al comma 427, che «Al fine di assicurare la realizzazione dei lavori e delle opere indicati nel programma dettagliato degli interventi, nonché la realizzazione degli interventi funzionali all'accoglienza e alle celebrazioni del Giubileo della Chiesa cattolica per il 2025, è costituita una società interamente controllata dal Ministero dell'economia e delle finanze denominata «Giubileo 2025», che agisce anche in qualità di soggetto attuatore e di stazione appaltante per la realizzazione degli interventi e l'approvvigionamento dei beni e dei servizi utili ad assicurare l'accoglienza e la funzionalità del Giubileo. […]»;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 4 febbraio 2022, come modificato dal successivo decreto presidenziale del 21 giugno 2022, con il quale il Sindaco *pro tempore* di Roma Capitale è stato nominato Commissario straordinario di Governo al fine di assicurare gli interventi funzionali alle celebrazioni del Giubileo della Chiesa cattolica per il 2025 nell'ambito del territorio di Roma Capitale;

Visti:

il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 15 dicembre 2022 con il quale, in attuazione di quanto disposto dall'art. 1, comma 422, della legge n. 234/2021, è stata approvata la proposta di programma dettagliato degli interventi essenziali e indifferibili predisposta dal Commissario straordinario di Governo, di cui all'allegato 1 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri in parola, recante le schede di ciascuno degli interventi identificati come essenziali e indifferibili connessi alle celebrazioni del Giubileo della Chiesa cattolica 2025;

il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 8 giugno 2023 con il quale è stato approvato il programma dettagliato degli interventi connessi alle celebrazioni del Giubileo della Chiesa Cattolica 2025 (in seguito «Programma dettagliato»), contenuto nei seguenti allegati:

a) allegato 1, recante «Elenco e schede degli interventi del programma dettagliato degli interventi connessi alle celebrazioni del Giubileo della Chiesa Cattolica 2025»;

b) allegato 2, riguardante l'elenco degli interventi relativi alla Misura M1C3, Investimento 4.3. «*Caput Mundi - Next Generation Eu* per grandi eventi turistici» del PNRR;

Visti:

il comma 4 dell'art. 2 del su richiamato decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 8 giugno 2023, che dispone che «Le schede di cui all'allegato 1 individuano, per ciascun intervento identificato mediante codice unico di progetto (CUP), il cronoprogramma procedurale, costituito da obiettivi iniziali, intermedi e finali, il cronoprogramma finanziario, il costo complessivo, il finanziamento a carico delle risorse di cui al comma 420, dell'art. 1, della legge n. 234, del 2021, e delle eventuali risorse già disponibili a legislazione vigente, ivi comprese le risorse del PNRR e del Piano complementare, con l'indicazione delle relative fonti di finanziamento. Le schede di cui all'allegato 1 riportano, altresì, le informazioni relative all'amministrazione proponente, ai soggetti attuatori, e, se definite, le modalità di attuazione degli interventi, nonché, ove dovuta, l'indicazione della percentuale dell'importo complessivo lordo dei lavori riconosciuta alla società «Giubileo 2025» [*omissis*];

il comma 5 dell'art. 2 del su richiamato decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 8 giugno 2023, che dispone che «Il Commissario, i soggetti attuatori e le stazioni appaltanti individuati nel programma dettagliato sono responsabili, ciascuno per la propria competenza, della attivazione e della realizzazione dell'intervento nel rispetto dei cronoprogrammi procedurali, nonché in conformità al principio della sana gestione finanziaria e nel rispetto della normativa nazionale ed europea»;

Visti, altresì:

il testo unico enti locali, approvato con decreto legislativo n. 267 del 18 agosto 2000 e successive modificazioni ed integrazioni;

il decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327 recante «Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilità»;

il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, recante «Codice dei contratti pubblici» ed il decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 «Codice dei contratti pubblici in attuazione dell'art. 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici»;

il decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13, recante «Disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e del Piano nazionale degli investimenti complementari al PNRR (PNC), nonché per l'attuazione delle politiche di coesione e della politica agricola comune. Disposizioni concernenti l'esercizio di deleghe legislative», convertito, con modificazioni, in legge 21 aprile 2023, n. 41, e, in particolare, le disposizioni di cui all'art. 31;

il Piano regolatore generale di Roma Capitale, e, in particolare, le norme tecniche di attuazione del medesimo piano, approvato con deliberazione del consiglio comunale di Roma Capitale n. 18 del 12 febbraio 2008 e successiva deliberazione del Commissario straordinario di Roma Capitale, adottata con i poteri dell'assemblea capitolina, n. 48 del 7 giugno 2016;

Considerato che:

il Programma dettagliato in preparazione del Giubileo 2025, approvato con il richiamato decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 8 giugno 2023, include l'intervento 61 «Riqualificazione della piazza antistante la Basilica di San Giovanni», con uno stanziamento di risorse finanziarie pari ad euro 15 milioni, per il quale Roma Capitale è soggetto proponente e attuatore, mentre la società Giubileo 2025 S.p.a. è stazione appaltante;

l'intervento consiste nella riqualificazione degli spazi pedonali e delle aree prospicienti la basilica giubilare di San Giovanni in Laterano, la riqualificazione urbanistica e la valorizzazione architettonico-ambientale dell'intera piazza con una nuova configurazione dell'area antistante la basilica, attualmente in parte pavimentata e in parte a verde, anche al fine di valorizzarne la attuale destinazione quale luogo elettivo per le grandi manifestazioni civili e religiose che si tengono nella città;

il progetto prevede la realizzazione di una nuova pavimentazione con materiali di pregio, armonizzando e coordinando l'intervento con quello previsto nell'area
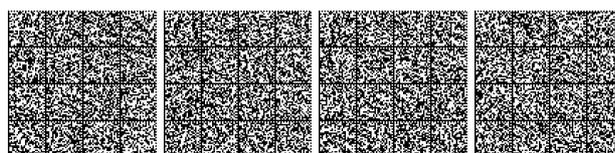
compresa tra la piazza e le mura aureliane ad opera della Sovrintendenza capitolina, nell'ottica di una ricucitura del tessuto urbano, attraverso la adiacente Porta Asinaria, verso l'area del parco di via Sannio oggetto di recente riqualificazione;

l'intervento prevede, altresì, la riqualificazione dell'area antistante la Basilica di S. Croce in Gerusalemme, assicurando così il recupero della continuità dell'intero ambito urbanistico unitario che comprende S. Giovanni in Laterano, i giardini di Carlo Felice e S. Croce in Gerusalemme;

con le note del 27 settembre 2023, recanti protocollo del Dipartimento coordinamento sviluppo infrastrutture e manutenzione urbana di Roma Capitale (di seguito «Dipartimento C.S.I.M.U.») numeri QN 189601, QN 189602, QN 189603, QN 189604, QN 189606, QN 189607, QN 189620, QN 189686, QN 189688, QN 189690, QN 189692, QN 189693, QN 189694 e QN 189697, Roma Capitale - Dipartimento C.S.I.M.U. ha acquisito il Progetto di fattibilità tecnico economica, redatto ai sensi del decreto legislativo n. 36/2023 da parte del progettista incaricato;

ai fini dell'approvazione del Progetto di fattibilità tecnico economica (PFTE), con la nota protocollo del Dipartimento C.S.I.M.U. n. QN 190575 del 29 settembre 2023 il soggetto attuatore Roma Capitale ha dato avviso dell'indizione della conferenza di servizi decisoria *ex* art. 14, comma 2, della legge n. 241/1990 e art. 31, comma 6, del decreto-legge n. 13/2023, convertito in legge 21 aprile 2023, n. 41;

non essendo giunte determinazioni in termini di dissenso sul progetto portato in conferenza dei servizi e considerando che le prescrizioni indicate dalle amministrazioni ai fini dell'assenso venivano ritenute accoglibili da parte di Roma Capitale, senza necessità di apportare modifiche sostanziali alla decisione oggetto della conferenza stessa, i lavori venivano dichiarati conclusi con esito positivo, come da verbale prot. Dipartimento C.S.I.M.U. n. QN 218044 in data 9 novembre 2023, cui seguiva la determinazione dirigenziale del medesimo Dipartimento C.S.I.M.U. repertorio n. QN 1482 del 15 novembre 2023 di chiusura, con esito positivo, della Conferenza dei servizi di cui trattasi;

Rilevato che:

tra i pareri ricevuti nell'ambito della Conferenza è incluso quello del Dipartimento programmazione e attuazione urbanistica - Direzione pianificazione generale - di Roma Capitale (in seguito «Dipartimento P.A.U.»), recante protocollo n. QI 177885 del 16 ottobre 2023, nel quale venivano individuati gli elaborati prescrittivi del Piano regolatore generale di Roma Capitale nonché delle norme tecniche di attuazione riferibili all'area oggetto dell'intervento, come di seguito riportati:

elaborati prescrittivi «2. Sistemi e regole» (scala 1.5.000 - foglio 18.IV) e «3 Sistemi e regole» (scala 1.10.000 - foglio 18):

capisaldi architettonici ed urbani «Edifici e complessi speciali della Città della storica» di cui all'art. 24, 36 e 38 delle NTA vigenti;

«Verde pubblico e servizi pubblici di livello locale» - Servizi del sistema dei servizi e delle infrastrutture - «Giardini configurati» - Spazi aperti - Capisaldi architettonici ed urbani - Edifici e complessi speciali - Città storica del sistema insediativo di cui agli articoli 24, 36, 38, 42, 83 e 85 delle NTA vigenti;

elaborato gestionale «G8 *standard* urbanistici», (scala 1.10.000 - foglio 18): ricade nel Verde pubblico e servizi pubblici di livello locale - Verde esistente;

elaborato gestionale «G1 Carta per la qualità» (scala 1:10.000 foglio 18) è censita tra gli edifici e complessi edilizi moderni opere di rilevante interesse architettonico o urbano, spazio aperto - Riqualificazione delle aree circostanti le Basiliche di S. Giovanni in Laterano e S. Croce in Gerusalemme di cui all'art. 16 delle NTA di PRG vigente;

elementi degli spazi aperti - piazze e larghi con alto grado di identità di cui all'art. 16 delle NTA di PRG vigente;

elaborato indicativo «16 Ambito di programmazione strategica Mura» - Elaborato 16.1 Risorse scala 1:10.000 - Elaborato 16 .2 Obiettivi scala 1:10.000;

nel predetto parere del Dipartimento P.A.U. veniva testualmente rappresentato che l'art. 36, comma 8 delle N.T.A. del Piano regolatore generale di Roma Capitale stabilisce che, per le aree libere di pertinenza degli edifici, gli interventi sono specificati nella normativa delle diverse componenti e che, in ogni caso, se non diversamente prescritto, le parti a verde esistenti, devono essere preservate e le parti pavimentate, anche se di uso carrabile, devono garantire la permeabilità dei suoli;

nel medesimo parere sopra richiamato, il Dipartimento P.A.U. ha testualmente rappresentato che «le aree destinate a "Verde pubblico esistente" individuate nell'elaborato gestionale "G8 *standards* urbanistici" costituiscono riferimento per il raggiungimento dello *standards* obiettivo minimo del P.R.G., e sono state verificate, per quanto riguarda il livello locale, per ogni singolo municipio, pertanto, ai fini della conformità urbanistica degli interventi di cui al progetto in argomento, sarà necessario dimostrare quantitativamente che le aree sottratte a tale destinazione vengano reperite nell'ambito di riferimento, nel rispetto anche di quanto disciplinato al comma 3, art. 42 e nel comma 8»;

Atteso che:

il Dipartimento C.S.I.M.U. ha ritenuto, pertanto, di attenersi alle prescrizioni rappresentate nel più volte richiamato parere del Dipartimento P.A.U. per quanto attiene al bilancio delle superfici a verde pubblico esistente e, conseguentemente, al rispetto degli indici di permeabilità dei suoli interessati dal progetto;

a tal ultimo fine, e nel rispetto della anzidetta prescrizione di cui al richiamato art. 36, comma 8 delle norme tecniche di attuazione del Piano regolatore generale di Roma Capitale, come avanzata dal Dipartimento P.A.U. in sede di Conferenza di servizi, con nota protocollo n. QN 226935 del 16 novembre 2023, il Dipartimento C.S.I.M.U. ha avanzato al Municipio I di Roma Capitale, interessato all'ambito di riferimento cui si riferiscono le sopra richiamate norme tecniche di attuazione del P.R.G. di Roma Capitale, una richiesta di reperimento, all'interno del proprio territorio, di 4.073,51 m^2 da destinare a «verde pubblico», superficie pari alla differenza tra il «Verde pubblico esistente» attualmente su piazza San Giovanni, pari a 5.746,80 m^2, e quella scaturente dal progetto approvato, pari a 1.673,29 m^2;

il Municipio 1 di Roma Capitale, con la nota prot. n. CA 213944 del 23 novembre 2023, comunicava al responsabile unico del procedimento (in breve R.U.P.) dell'intervento giubilare in oggetto che le aree richieste a verde pubblico non erano attualmente reperibili nell'ambito del territorio municipale;

a esito di tale tentativo, con nota del Dipartimento C.S.I.M.U. recante protocollo n. QN 230541 del 27 novembre 2023, acquisita in pari data al protocollo della Direzione 3 della struttura del Commissario straordinario al numero RM 3678, veniva testualmente rappresentato che: «… rientrando, l'intervento in oggetto, ai sensi dell'art. 31, comma 6 del decreto-legge n. 13/2023 che modifica ed integra il comma 425-*bis* della legge n. 234/2021, tra quelli definiti come indifferibili ed urgenti, questo Dipartimento si trova impossibilitato a garantire il rispetto dei tempi riportati in ultimo nella scheda allegata al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 8 giugno 2023 e la conclusione dell'intervento in parola in occasione dell'anno giubilare. Visto che lo stesso Dipartimento programmazione attuazione urbanistica, nel proprio parere di competenza, ha rimandato il superamento delle prescrizioni ai poteri attribuiti al Commissario straordinario di Governo, si sottopone alla valutazione di codesto ufficio del Commissario straordinario di Governo per il Giubileo della Chiesa cattolica 2025 l'adozione di un provvedimento di autorizzazione in deroga dell'intervento, limitatamente al rispetto della prescrizione in materia urbanistica in parola.»;

Atteso, altresì, che:

il progetto approvato in Conferenza di servizi rappresenta una riqualificazione di piazza San Giovanni e delle aree circostanti per molti aspetti innovativo e rispettoso della funzione di luogo pubblico cui sono destinati i luoghi interessati dal progetto, con soluzioni che valorizzano il ruolo centrale che possono avere interventi di ricucitura e di ridefinizione del paesaggio urbano nei quali il cosiddetto «*standards* di verde urbano» viene interpretato in una chiave più prestazionale;

in questo senso, la sostenibilità dell'intervento a lungo termine si sostanzia nella scelta di materiali e sistemi selezionati per la loro durabilità e circolarità, per il contributo alla riduzione delle isole di calore, ottenuto con la realizzazione di fontane e giochi d'acqua, che consentono una gestione sostenibile delle acque piovane, scelte in toto in linea con gli scopi e i *target* del «Piano Roma C40»;

il progetto, dunque, non modifica, in senso negativo, la dotazione degli *standards*, come definiti nella Tavola G8, poiché la natura degli spazi, intesi come spazi aperti di verde attrezzato liberamente fruibili non viene sostanzialmente alterata;

tale valutazione è confermata dal fatto che spazi aperti di verde pubblico, come le adiacenti piazza Vittorio o piazza Re di Roma, ampiamente pavimentati e dotate di fontane e spazi ludici, sono stati interamente assimilati a verde nel medesimo elaborato G8 di Roma Capitale;

in relazione a questo aspetto, deve essere evidenziato che, viceversa, il progetto incrementa la dotazione di spazi verdi (secondo l'accezione di *standards* sopra ricordata) poiché un'ampia porzione di spazio libero in corrispondenza di Porta San Giovanni, secondo le previsioni del progetto giubilare, andrebbe proprio ad incrementare gli *standards*;

l'intervento proposto, pertanto, seppure presenti un saldo negativo fra le aree a verde pubblico esistente prima del progetto e quelle realizzate in attuazione del progetto stesso, appare idoneo a soddisfare la dotazione di «Verde pubblico e servizi pubblici di livello locale», laddove per «Verde pubblico» sono espressamente previsti, nella definizione che il Piano regolatore generale di Roma Capitale adotta, «Parchi naturali, giardini ed aree per il gioco dei ragazzi e dei bambini e per il tempo libero degli adulti: eventualmente attrezzati con chioschi, punti di ristoro, servizi igienici, con esclusione del verde pubblico di arredo stradale», tutte caratteristiche pienamente ricomprese nel progetto di cui trattasi e che ne valorizzano il quadro di sostenibilità ambientale;

in questa prospettiva, la portata dell'art. 36, comma 8, che recita «Per le aree libere di pertinenza degli edifici, gli interventi sono specificati nella normativa delle diverse componenti; in ogni caso, se non diversamente prescritto, le parti a verde esistenti devono essere preservate e le parti pavimentate, anche se di uso carrabile, devono garantire la permeabilità dei suoli.», appare stemperata, essendo l'intervento coerente con gli indirizzi e gli obiettivi delle sopra citate norme di componente, nessuna delle quali prescrive il mantenimento della copertura vegetale;

il progetto, inoltre, appare coerente con gli obiettivi e le finalità della componente «Capisaldi architettonici e urbani», sul punto che considera gli spazi esterni relativi ai capisaldi quali componenti strutturanti dei luoghi e degli insediamenti urbani, amplificandone la natura strutturante di spazio aperto e valorizzando l'aspetto della fruibilità, della ricucitura dello spazio pubblico, con soluzioni progettuali che garantiscono la sostenibilità ambientale.

Rilevato, inoltre, che:

l'intervento di riqualificazione di piazza San Giovanni, all'art. 31 del decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13, recante «Disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e del Piano nazionale degli investimenti complementari al PNRR (PNC), nonché per l'attuazione delle politiche di coesione e della politica agricola comune, disposizioni concernenti l'esercizio di deleghe legislative», convertito, con modificazioni, nella legge 21 aprile 2023, n. 41, è considerato fra gli interventi simbolo del programma dettagliato per il Giubileo del 2025 e che, per tale motivo, è rientrato in una serie di misure normative di semplificazione procedurale, finalizzate a consentirne la realizzazione in termini assolutamente coerenti con quelli dell'inizio dell'evento giubilare;

Dato atto che:

per la realizzazione dell'intervento di piazza San Giovanni, sulla base del progetto di fattibilità tecnica economica approvato in Conferenza dei servizi, nella successiva fase di predisposizione della progettazione esecutiva, occorre consentire il superamento delle prescrizioni rappresentate dal Dipartimento P.A.U. con il parere più volte fin qui richiamato, con particolare riferimento a quelle di cui all'art. 42, commi 3 e 36, comma 8, delle norme tecniche di attuazione del Piano regolatore generale di Roma Capitale;
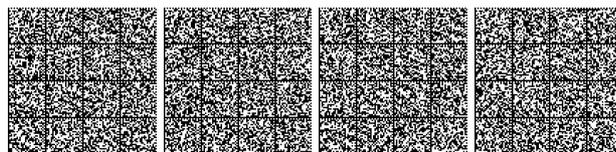
a tal fine, come anche suggerito nello stesso parere del Dipartimento P.A.U. protocollo QI 177885 del 16 ottobre 2023, possono essere attivate le prerogative assegnate al Commissario straordinario il quale, al fine di assicurare gli interventi funzionali alle celebrazioni del Giubileo della Chiesa cattolica per il 2025, a norma del comma 425 dell'art. 1 della legge 30 dicembre 2021, n. 234 e successive modificazioni ed integrazioni, limitatamente agli interventi urgenti di particolare criticità, può operare a mezzo di ordinanza, in deroga a ogni disposizione di legge diversa da quella penale, fatto salvo il rispetto delle disposizioni del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, delle disposizioni del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, nonché dei vincoli inderogabili derivanti dall'appartenenza all'Unione europea.

Per quanto espresso in narrativa e nei *considerata*;

Dispone:

1) con i poteri di cui al comma 425, dell'art. 1, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, di autorizzare il Dipartimento coordinamento sviluppo infrastrutture manutenzione urbana di Roma Capitale, in qualità di soggetto attuatore dell'intervento incluso nel programma dettagliato del Giubileo 2025 n. 61 «Riqualificazione della piazza antistante la Basilica di San Giovanni», a procedere alla progettazione esecutiva dell'intervento stesso in deroga alle prescrizioni del Piano regolatore generale di Roma Capitale e alle relative norme tecniche di attuazione, segnalate dal Dipartimento programmazione attuazione urbanistica di Roma Capitale nel parere reso in sede di Conferenza di servizi, come da verbale di sua chiusura recante il protocollo Dipartimento C.S.I.M.U. n. QN 218044 in data 9 novembre 2023;

2) la pubblicazione della presente ordinanza sul sito istituzionale del Commissario straordinario di Governo, raggiungibile al seguente indirizzo http://commissari.gov.it/giubileo2025;

3) la trasmissione della presente ordinanza alla cabina di coordinamento di cui all'art. 1, comma 433, della legge n. 234/2021 e successive modificazioni ed integrazioni.

La presente ordinanza è immediatamente efficace ed è pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Avverso la presente ordinanza è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al Tribunale amministrativo regionale del Lazio nel termine di sessanta giorni dalla pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, ovvero ricorso al Capo dello Stato entro centoventi giorni, ai sensi del decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, recante il «Codice del processo amministrativo» e successive modificazioni ed integrazioni.

Roma, 4 gennaio 2024

Il Commissario straordinario di Governo
GUALTIERI

24A00612

ORDINANZA 4 gennaio 2024.

Intervento 72 «Viabilità di collegamento autostrada A1 compendio Tor Vergata», incluso nell'allegato 1 del Programma dettagliato degli interventi del Giubileo della Chiesa cattolica 2025, approvato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 8 giugno 2023. Adozione della variante urbanistica al Piano regolatore generale vigente di Roma Capitale, ai sensi del comma 425 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2021, n. 234 e s.m.i.. (Ordinanza n. 2).

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO DI GOVERNO
PER IL GIUBILEO DELLA CHIESA CATTOLICA 2025

Vista la legge 30 dicembre 2021, n. 234 e successive modificazioni ed integrazioni recante «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2022 e bilancio pluriennale per il triennio 2022-2024», che, all'art. 1:

al comma 421, dispone la nomina con decreto del Presidente della Repubblica, ai sensi dell'art. 11 della legge 23 agosto 1988, n. 400, di un Commissario straordinario del Governo (di seguito «Commissario straordinario»), in carica fino al 31 dicembre 2026, al fine di assicurare gli interventi funzionali alle celebrazioni del Giubileo della Chiesa cattolica per il 2025 nella città di Roma, di cui al comma 420 del predetto art. 1;

al comma 422, attribuisce al Commissario straordinario la predisposizione della proposta di programma dettagliato degli interventi connessi alle celebrazioni del Giubileo della Chiesa cattolica per il 2025, da approvare con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, sentito il Ministro dell'economia e delle finanze;

al comma 425, dispone che: «Ai fini dell'esercizio dei compiti di cui al comma 421, Commissario straordinario, limitatamente agli interventi urgenti di particolare criticità, può operare a mezzo di ordinanza, in deroga a ogni disposizione di legge diversa da quella penale, fatto salvo il rispetto delle disposizioni del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, delle disposizioni del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, nonché dei vincoli inderogabili derivanti dall'appartenenza all'Unione europea. Le ordinanze adottate dal Commissario straordinario sono immediatamente efficaci e sono pubblicate nella *Gazzetta Ufficiale*».

Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 4 febbraio 2022, come modificato dal successivo decreto del Presidente della Repubblica del 21 giugno 2022, con il quale il Sindaco *pro tempore* di Roma Capitale, prof. Roberto Gualtieri, è stato nominato Commissario straordinario al fine di assicurare gli interventi funzionali alle celebrazioni del Giubileo della Chiesa cattolica per il 2025 nell'ambito del territorio di Roma Capitale.

Visto:

il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 15 dicembre 2022, pubblicato in data 12 gennaio 2023, con il quale è stato approvato il Programma dettagliato degli Interventi essenziali e indifferibili per il Giubileo 2025;

il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 8 giugno 2023, pubblicato in data 14 giugno 2023, con il quale è stato approvato il Programma dettagliato degli interventi connessi alla preparazione del Giubileo della

Chiesa cattolica 2025, predisposto dal Commissario straordinario per il Giubileo 2025 ai sensi dell'art. 1, comma 422 della legge 30 dicembre 2021, n. 234, includendo nel predetto Programma anche gli interventi già approvati in forza del precedente decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 15 dicembre 2022;

l'art. 4 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 8 giugno 2023, che dispone quanto segue:

il Commissario:

a) coordina la realizzazione degli interventi ricompresi nel programma dettagliato di cui all'art. 2, al fine di garantire il conseguimento, nei termini previsti, degli obiettivi indicati nei cronoprogrammi procedurali e di quelli stabiliti dal PNRR;

b) agisce a mezzo di ordinanza nei casi e nelle forme di cui all'art. 1, commi 425 e 425-*bis*, della legge n. 234 del 2021;

c) è componente della Cabina di coordinamento di cui all'art. 1, comma 434, della citata legge n. 234 del 2021;

d) esercita i poteri di cui all'art. 1, commi 437, 438, e 439, della citata legge n. 234 del 2021, per le ipotesi in cui ravvisi la mancata adozione di atti e provvedimenti necessari all'avvio degli interventi, ovvero il ritardo, l'inerzia o una difformità nell'esecuzione dei progetti del programma di cui all'art. 2, nonché qualora sia messo a rischio, anche in via prospettica, il rispetto del cronoprogramma procedurale;

e) pone in essere, sussistendone i presupposti, le procedure acceleratorie di cui all'art. 1, comma 430, secondo periodo, della legge n. 234 del 2021;

f) fornisce alla società le opportune indicazioni per le modalità e le tempistiche di avvalimento e per l'utilizzo delle risorse di cui al comma 420, secondo periodo, della legge n. 234 del 2021.

Visti, altresì,

il testo unico enti locali, approvato con decreto legislativo n. 267 del 18 agosto 2000 e successive modificazioni ed integrazioni;

il decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327 recante «Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilità»;

il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, recante «Codice dei contratti pubblici» ed il decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 «Codice dei contratti pubblici in attuazione dell'art. 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici»;

la legge Regione Lazio n. 19 del 23 novembre 2022 recante «Disposizioni collegate alla legge di stabilità regionale 2022» con particolare riferimento alle disposizioni di cui ai commi da 61 a 68 dell'art. 9;

la convenzione sottoscritta tra Roma Capitale e Anas S.p.a., prot. QN/2023/0094528 del 17 maggio 2023, per lo svolgimento delle funzioni di Centrale di committenza ai sensi dell'art. 37, comma 7 del decreto legislativo n. 50/2016, per la redazione del progetto definitivo ed esecutivo ed alla aggiudicazione dei relativi appalti, nonché la stipula ed esecuzione di contratti per conto di Roma Capitale, nei limiti delle risorse assegnate ed impegnate e nel rispetto della progettazione approvata;

l'ordinanza del Commissario straordinario n. 17 del 7 settembre 2023 prot. RM/2395 con la quale è stata disposta la modifica del soggetto attuatore da Roma Capitale ad Anas S.p.a. - Struttura territoriale Lazio, in ragione della necessità di garantire una maggiore efficienza amministrativa, sia sotto il profilo delle procedure di acquisizione delle aree oggetto di variante sia dei tempi di esecuzione dell'intervento.

Considerato che:

l'intervento della viabilità complanare relativo allo svincolo di collegamento Torrenova - Tor Vergata e viabilità complementare era già ricompreso nell'accordo di programma 2 giugno 1999 tra Ministero dei beni culturali ed ambientali, Provveditorato OO.PP. del Lazio, Università di Tor Vergata, Regione Lazio, Comune di Roma, Comune di Frascati e Anas, approvato con ordinanza n 176 del 6 luglio 1999 dal sindaco del Comune di Roma;

il relativo progetto definitivo inerente al completamento del sopra indicato intervento era stato approvato con deliberazione di giunta comunale n. 511 del 5 ottobre 2005 «Svincolo di collegamento Torrenova Tor Vergata e viabilità complementare», insieme alla convenzione con l'Università di Tor Vergata in relazione alla cessione delle aree di proprietà;

il compimento del citato intervento fu poi inserito nel Piano delle opere dei mondiali del nuoto «Roma 2009», oggetto di parere favorevole da parte del Comune di Roma con delibera di consiglio comunale n 85/2007 nonché di adozione da parte del Commissario delegato con decreto n. 763/RM2009 in data 8 giugno 2007;

per difficoltà intervenute nella realizzazione dell'opera complessiva, legate alle numerose preesistenze archeologiche che hanno comportato la protrazione delle relative indagini e la necessità di ulteriori varianti, con conseguente ridefinizione dei costi da sostenere, il finanziamento dell'intervento non ha trovato, all'epoca, la necessaria copertura;

proprio al fine di completare gli interventi sulla viabilità nel quadrante di Tor Vergata, considerata la sua collocazione strategica anche nel quadro del probabile svolgimento di importanti eventi del calendario giubilare 2025, dapprima nel decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 15 dicembre 2022 e, successivamente nel decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 8 giugno 2023, è stato inserito l'intervento n. 72 «Viabilità di collegamento autostrada A1 compendio Tor Vergata»;

l'intervento di cui sopra è stato inserito fra quelli connessi con la preparazione del Giubileo 2025, quale intervento essenziale e indifferibile, la cui conclusione, pertanto, dovrà essere compatibile con l'inizio delle celebrazioni giubilari, previste a fine anno 2024;

il progetto si propone di integrare la viabilità di accesso dall'autostrada A1 all'area di Tor Vergata, a completamento dell'opera già finanziata nell'ambito del decreto ministeriale n. 264/2011, in maniera da rendere funzionale il collegamento con l'area di Tor Vergata che sarà deputata allo svolgimento anche di eventi giubilari e, al contempo, di migliorare l'accesso all'ateneo di Tor vergata e, in particolare, al vicino Policlinico universitario. L'intervento in oggetto deve, pertanto, concludersi in tempi coerenti con il regolare svolgimento delle celebrazioni del Giubileo 2025, nei modi e nei tempi definiti nel dettaglio dal Programma;
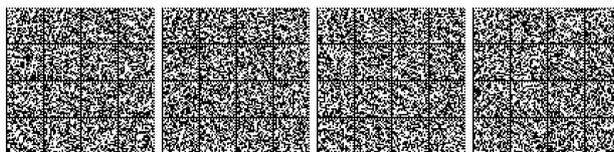
l'intervento in questione prevede la realizzazione dei tratti necessari al completamento delle complanari di destra e di sinistra dell'asse autostradale, l'apertura di rampe in entrata e in uscita dalle complanari stesse, di cui una quasi completata, tre parzialmente realizzate, una da adeguare ed una nuova di progetto, la realizzazione del nuovo cavalcavia di via di Passo Lombardo e la demolizione dei due cavalcavia esistenti che insistono sull'asse autostradale;

ai fini della realizzazione delle suddette opere e per l'approvazione del nuovo progetto, comprensivo dell'autorizzazione paesaggistica, del nulla osta archeologico e della verifica sulla conformità urbanistica, il Dipartimento coordinamento sviluppo infrastrutture e manutenzione urbana di Roma Capitale ha indetto, con nota prot. QN/2023/105732 del 29 maggio 2023, una Conferenza dei servizi decisoria *ex* art. 14, comma 2, della legge n. 241/1990 e successive modificazioni ed integrazioni, in forma semplificata e con modalità asincrona, i cui esiti positivi, approvati con determinazione dirigenziale Rep. QN/1426 del 30 ottobre 2023, sono stati trasmessi con prot. QN/207995 del 31 ottobre 2023;

nel verbale di chiusura della predetta Conferenza dei servizi prot. QN 206614 del 6 ottobre 2023, tramesso a tutte le amministrazioni intervenute con nota in pari data prot. QN206714, sono stati acquisiti i pareri degli enti ed amministrazioni intervenute e si è preso, altresì, atto, che per gli enti che non hanno fatto pervenire le proprie determinazioni il parere è stato acquisito, ai sensi della legge n. 241/90 e successive modificazioni ed integrazioni, come favorevole, senza condizioni.

Considerato, altresì, che:

nell'ambito dei lavori della sopra richiamata Conferenza di servizi, il Dipartimento programmazione e attuazione urbanistica di Roma Capitale ha provveduto ad inquadrare l'opera dal punto di vista urbanistico e fornire il seguente schema delle tratte oggetto di intervento:

Complanare sinistra	Parte realizzata a valle del cavalcavia Torrenova, parte a monte coincidente con via Flaminio Bertoni
Complanare destra	Parte a valle del cavalcavia Torrenova realizzata, parte a monte coincidente con via Vittorio Ragusa
Asse principale	Coincidente con via di Passo Lombardo, dalla rotatoria A alla rotatoria B. Il nuovo cavalcavia è traslato a valle rispetto quello da demolire
Rampa 1	Nuova realizzazione dalla complanare dx alla rotatoria B
Rampa 2	Collegamento tra complanare dx e viale dell'Archiginnasio
Rampa 3	Modifiche plano-planimetriche dell'attuale corsia di uscita dall'A1 dir Roma Sud che si raccorda alla rotatoria A (esistente)
Rampa 4	Modifiche plano-planimetriche della rampa esistente di immissione alla complanare sx
Rampa 5	Quasi del tutto realizzata
Rampa 6	Rimane invariata planimetricamente e subisce solo una leggera rettifica altimetrica necessaria a raccordarla con la quota della nuova complanare dx
Rotatoria A	La rotatoria ricalca le geometrie del progetto del 2011
Rotatoria B	La nuova rotatoria è localizzata tra via di Passo Lombardo e Via J.P. Sartre
VS01	Non specificato

per le singole parti dell'intervento risulta il seguente quadro di riferimento urbanistico:

Tratta	Conformità urbanistica
Complanare sinistra	Conforme alle previsioni del Piano particolareggiato comprensorio universitario Tor Vergata, approvato con deliberazione n. 44 del 5 marzo 2007
Complanare destra	Conforme «3. Sistemi e Regole», foglio 19, scala 1:10.000 «Strade» del Sistema dei servizi e delle infrastrutture
Asse principale nord	Conforme alle previsioni del Piano particolareggiato comprensorio universitario Tor Vergata, approvato con deliberazione n. 44 del 5 marzo 2007
Nuovo cavalcavia	Conforme alle previsioni del Piano particolareggiato comprensorio universitario Tor Vergata, approvato con deliberazione n. 44 del 5 marzo 2007
Asse principale Sud	Non conforme. parte in «Verde pubblico e servizi pubblici di livello locale» del Sistema dei servizi e delle infrastrutture, minima parte in «Agro Romano - Aree agricole» del Sistema Ambientale
Rampa 1	Non conforme. 3. Sistemi e Regole», foglio 19, scala 1:10.000: parte in «Verde pubblico e servizi pubblici di livello locale» del Sistema dei servizi e delle infrastrutture
Rampa 2	Non conforme. «3. Sistemi e Regole», foglio 19, scala 1:10.000: parte in «Strade» del Sistema dei servizi e delle infrastrutture, parte in «Verde pubblico e servizi pubblici di livello locale» del Sistema dei servizi e delle infrastrutture
Rampa 3	Conforme alle previsioni del Piano particolareggiato comprensorio universitario Tor Vergata, approvato con deliberazione n. 44 del 5 marzo 2007

Rampa 4	Conforme alle previsioni del Piano particolareggiato comprensorio universitario Tor Vergata, approvato con deliberazione n. 44 del 5 marzo 2007
Rampa 5	Conforme alle previsioni del Piano particolareggiato comprensorio universitario Tor Vergata, approvato con deliberazione n. 44 del 5 marzo 2007
Rampa 6	Conforme «3. Sistemi e Regole», foglio 19, scala 1:10.000 «Strade» del Sistema dei servizi e delle infrastrutture
Rotatoria A	Conforme alle previsioni del Piano particolareggiato comprensorio universitario Tor Vergata, approvato con deliberazione n. 44 del 5 marzo 2007 a meno dell'uscita verso Le Vele Conforme alle previsioni del P.P. di Esecuzione del Nucleo n. 59 Tor Vergata-Passolombardo approvato con delibera Giunta Regionale n. 4777/83.
Rotatoria B	Non conforme 3. Sistemi e Regole», foglio 19, scala 1:10.000: parte in «Strade» del Sistema dei servizi e delle infrastrutture, parte in «Agro Romano - Aree agricole» del Sistema ambientale
VS01	Non Conforme alle previsioni del Piano particolareggiato comprensorio universitario Tor Vergata, approvato con deliberazione n. 44 del 5 marzo 2007 a meno dell'uscita verso Le Vele

dato atto di quanto sopra, la Conferenza dei servizi si è conclusa con esito positivo, con indicazione «… di procedere alla realizzazione delle opere previste nel progetto approvato limitatamente alle parti di opera urbanisticamente conformi…», rinviando all'approvazione della variante urbanistica la realizzazione delle parti del progetto che investono aree non conformi sotto il profilo della destinazione urbanistica vigente;

nel citato verbale di Conferenza dei servizi, si dà, pertanto, conto che l'attuazione del progetto comporta, in parte, una variante allo strumento urbanistico vigente di Roma Capitale, da attuarsi mediante la procedura prevista all'art. 19 del decreto del Presidente della Repubblica n. 327/2001;

risultano, pertanto, conformi alle disposizioni di PRG le seguenti opere di progetto:

Complanare destra

Complanare sinistra

Asse principale nord

Nuovo cavalcavia

Rampa 3

Rampa 4

Rampa 5

Rampa 6

Rotatoria A a meno dell'uscita verso Le Vele

Risultano, invece, difformi al vigente PRG, le seguenti opere di progetto:

Asse principale sud

Rampa 1

Rampa 2

Rotatoria A uscita verso Le Vele

Rotatoria B

VS01

Via Paolo Valenti (esistente da dismettere)

Anas S.p.a., in qualità di soggetto attuatore dell'intervento in parola, giusta Ordinanza commissariale n. 17 del 7 settembre 2023, con nota prot. 921536 del 22 novembre 2023, acquisita in pari data al protocollo dell'Ufficio del Commissario straordinario al n. RM/3622, ha trasmesso il progetto esecutivo, che include gli aggiornamenti e il recepimento delle prescrizioni impartiti dalla Conferenza dei servizi decisoria, di cui al citato verbale prot. QN/206614/2023, approvato con determinazione dirigenziale del Dipartimento coordinamento sviluppo infrastrutture e manutenzione urbana di Roma Capitale avente repertorio n. QN/1426 del 30 ottobre 2023;

con nota prot. n. 997155 del 18 dicembre 2023, acquisita al protocollo dell'Ufficio del Commissario straordinario al numero RM4012, Anas S.p.a. ha trasmesso i seguenti elaborati:

Elaborato 1: Relazione Tecnica Inquadramento dell'intervento - Relazione di inquadramento territoriale e urbanistico;

Elaborato 2: Inquadramento dell'intervento - Graficizzazione delle opere in variante al PRG di Roma Capitale;

Elaborato 3: Inquadramento dell'intervento - Graficizzazione delle opere in variante al Piano particolareggiato comprensorio Università Tor Vergata Tavola 1;

Elaborato 4: Inquadramento dell'intervento - Graficizzazione delle opere in variante al Piano particolareggiato comprensorio Università Tor Vergata Tavola 2;

Elaborato 5. Inquadramento dell'intervento - Elaborato 3: Inquadramento dell'intervento - Sovrapposizione del progetto stradale e degli elementi in variante su Piano regolatore generale e catastale;

nella relazione tecnica urbanistica, di cui all'Elaborato 1 trasmesso da Anas S.p.a., limitatamente alle parti non conformi, sono descritte le modifiche della destinazione d'uso delle aree attualmente classificate come verde pubblico, verde privato, aree agricole, ecc in strada e viceversa, secondo le sottoindicate tabelle, analiticamente suddivise per foglio e particella catastale:
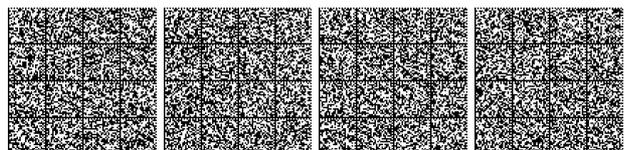
FOGLIO 1037D - ELENCO PARTICELLE				
Foglio	Particella	Asse di progetto	Destinazione urbanistica attuale ed eventuale trasformazione (in rosso)	
1037D	718	Rampa 1	Strada	
1037D	826	Rampa 1	Verde pubblico e servizi pubblici di livello locale	
1037D	827	Rampa 1	Verde pubblico e servizi pubblici di livello locale	
			Strada	Aree agricole
1037D	836	Rampa 1	Strada	
1037D	837	Rampa 1	Verde pubblico e servizi pubblici di livello locale	
1037D	830	Rampa 1	Strada	
			Verde pubblico e servizi pubblici di livello locale	Strada
1037D	838	Rampa 1	Verde pubblico e servizi pubblici di livello locale	Strada
			Strada	
1037D	840	Rampa 1	Strada	
			Verde pubblico e servizi pubblici di livello locale	Strada
1037D	832	Rampa 1	Verde pubblico e servizi pubblici di livello locale	
1037D	839	Rampa 1	Verde pubblico e servizi pubblici di livello locale	
1037D	833	Rampa 1	Verde pubblico e servizi pubblici di livello locale	
1037D	842	Rampa 1	Verde pubblico e servizi pubblici di livello locale	
1037D	829	Rampa 1	Verde pubblico e servizi pubblici di livello locale	Strada
1037D	828	Rampa 1	Verde pubblico e servizi pubblici di livello locale	Strada
1037D	844	Rampa 1	Verde pubblico e servizi pubblici di livello locale	
1037D	843	Rampa 1	Verde pubblico e servizi pubblici di livello locale	Strada
1037D	850	Rotatoria A	Verde privato attrezzato	
1037D	849	Rotatoria A	Strada	
			Verde privato attrezzato	
1037D	835	Rotat.A-Prosec. / VS 01	Strada	
			Verde privato attrezzato	Strada
1037D	396	VS 01	Verde privato attrezzato	Strada
1037D	255	VS 01	Verde privato attrezzato	Strada
1037D	392	VS 01	Verde privato attrezzato	Strada

FOGLIO 1038C - ELENCO PARTICELLE

Foglio	Particella	Asse di progetto		Destinazione urbanistica attuale ed eventuale trasformazione (in rosso)	
1038C	427	Ax Principale		Strada	
				Aree agricole	
1038C	725	Rampa 2		Strada	Aree agricole
				Verde pubblico e servizi pubblici di livello locale	
				Aree agricole	
1038C	723	Rampa 2		Strada	
1038C	737	Rampa 2		Verde pubblico e servizi pubblici di livello locale	Strada
				Strada	Aree agricole
1038C	735	Rampa 2		Strada	
				Verde pubblico e servizi pubblici di livello locale	Strada
				Aree agricole	
1038C	728	Ax Principale		Servizi pubblici di livello urbano	Strada
				Verde pubblico e servizi pubblici di livello locale	Strada
1038C	729	Ax Principale		Servizi pubblici di livello urbano	
1038C	730	Ax Principale		Servizi pubblici di livello urbano	
1038C	734	Ax Principale	Rotatoria A	Servizi pubblici di livello urbano	
1038C	733	Ax Principale	Rotatoria A	Servizi pubblici di livello urbano	Strada
1038C	651	Rotatoria A		Servizi pubblici di livello urbano	Strada
1038C	652	Rotatoria A		Servizi pubblici di livello urbano	Strada
1038C	650	Rotatoria A		Servizi pubblici di livello urbano	
				Strada	
1038C	634	Rotatoria A		Strada	
1038C	638	Ax Principale	Rotatoria A	Strada	
				Servizi pubblici di livello urbano	Strada
1038C	637	Ax Principale	Rotatoria A	Strada	
				Verde privato attrezzato	

1038C	632	Ax Principale	Rotatoria A	Strada	
				Verde privato attrezzato	
1038C	641	Ax Principale		Strada	
1038C	639	Ax Principale		Strada	
				Verde privato attrezzato	
1038C	727	Ax Principale		Verde privato attrezzato	
1038C	714	Ax Principale		Verde privato attrezzato	
1038C	635	Ax Principale		Aree agricole	Strada
1038C	654	Rotatoria B		Aree agricole	Strada
				Strada	Aree agricole

FOGLIO 1042 - ELENCO PARTICELLE					
Foglio	Particella	Asse di progetto		Destinazione urbanistica attuale ed eventuale trasformazione (in rosso)	
1042	425	Rampa 1		Verde pubblico e servizi pubblici di livello locale	Strada
1042	421	Rampa 1		Verde pubblico e servizi pubblici di livello locale	Strada
1042	22	Ax Principale	Rampa 1	Verde pubblico e servizi pubblici di livello locale	
1042	423	Ax Principale	Rampa 1	Verde pubblico e servizi pubblici di livello locale	Strada
				Strada	
1042	424	Ax Principale	Rampa 1	Verde pubblico e servizi pubblici di livello locale	Strada
				Strada	
1042	417	Rotatoria B		Strada	

Rilevato, altresì, che:

le aree oggetto di variante sono di proprietà, oltre che di Roma Capitale, dell'Università di studi di Tor Vergata, dell'Agenzia del demanio, del Comune di Frascati, per le quali è in corso di perfezionamento l'esproprio delle stesse a cura del soggetto attuatore;

ai sensi dell'art. 19 del decreto del Presidente della Repubblica n. 327/2001, il progetto di variante urbanistica è approvato da parte del consiglio comunale, competente *ratione materiae* ai sensi dell'art. 42, comma 2, lettera *b)* del TUEL di cui al decreto legislativo n. 267 del 18 agosto 2000 e successive modificazioni ed integrazioni;

ai sensi dell'art. 9 della legge Regione Lazio n. 19 del 23 novembre 2022, Roma Capitale è deputata all'approvazione delle varianti al PRG ed alle norme tecniche attuative;

il comma 62 dell'art. 9 della L.R. Lazio n. 19 del 23 novembre 2022 prevede che «…Le varianti di cui al comma 61 siano adottate dall'Assemblea Capitolina […] garantendo idonei processi di partecipazione ed informazione dei cittadini. Le varianti adottate sono depositate presso la segreteria comunale in libera visione al pubblico, dandone avviso nei modi stabiliti da Roma Capitale. Entro trenta giorni dalla data di pubblicazione dell'avviso di deposito,

chiunque può presentare osservazioni. Nei successivi sessanta giorni l'Assemblea Capitolina si esprime sulle osservazioni presentate e approva le varianti apportando le modifiche conseguenti al recepimento delle osservazioni ritenute accoglibili. Le varianti approvate sono pubblicate sull'albo pretorio di Roma Capitale, dandone notizia sul relativo sito istituzionale, e acquistano efficacia il giorno successivo a quello della loro pubblicazione.»;

l'intervento n. 72 «Viabilità di collegamento autostrada A1 compendio Tor Vergata» rientra, come detto, tra le opere essenziali ed indifferibili, di cui all'allegato 1 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 8 giugno 2023 e, pertanto, deve necessariamente ed inderogabilmente essere concluso prima dell'avvio delle attività previste per il Giubileo 2025;

la tempistica dettata dalle norme sopra richiamate per l'approvazione delle varianti urbanistiche non permette il rispetto dei suindicati termini di realizzazione dell'opera e occorre pertanto adottare ogni forma di accelerazione procedurale possibile, finalizzata a ridurre i termini di approvazione dei provvedimenti amministrativi necessari per avviare con rapidità i lavori;

le varianti urbanistiche di cui trattasi intervengono a modificare la destinazione urbanistica di parti del territorio di Roma Capitale funzionali alla realizzazione di un'opera pubblica essenziale per la viabilità di quel quadrante territoriale, sulla quale l'Amministrazione di Roma Capitale ha espresso, nel corso del tempo, valutazioni positive, come da provvedimenti deliberativi citati in premessa;

per quanto sopra rappresentato, in ragione della necessità e urgenza di ultimare nei tempi dovuti l'intervento 72 «Viabilità di collegamento autostrada Compendio Tor Vergata», inserito nel Programma dettagliato approvato con il su richiamato decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 8 giugno 2023, è opportuno disporre, con i poteri di cui al comma 425 dell'art. 1 della legge 30 dicembre 2012, n. 234, l'adozione della variante urbanistica al Piano regolatore generale vigente di Roma Capitale, anche in deroga a quanto disposto dal testo unico Enti Locali di cui al decreto legislativo n. 267/2000, dal decreto del Presidente della Repubblica n. 327/2001 e dalla legge Regione Lazio n. 19/2022;

per quanto espresso in premessa e nei *considerata*;

Dispone:

1. con i poteri di cui al comma 425 dell'art. 1 della legge 30 dicembre 2012, n. 234, e in deroga al comma 2, lettera *b)*, dell'art. 42 del testo unico degli enti locali di cui al decreto legislativo n. 267 del 18 agosto 2000 e successive modificazioni ed integrazioni di prendere atto dell'approvazione del progetto di cui alle decisioni assunte dalla Conferenza dei servizi, di cui alla già citata determinazione dirigenziale Rep. QN/1426 del 30 ottobre 2023, adottata dal Dipartimento coordinamento sviluppo infrastrutture e manutenzione urbana di Roma Capitale, nonché del progetto esecutivo, come tramesso da Anas S.p.a. con nota prot. n. 921536 del 22 novembre 2023, acquisita al protocollo dell'Ufficio del Commissario straordinario in pari data al n. RM/3622, per la realizzazione dei lavori di cui all'Intervento n. 72 «Viabilità di collegamento autostrada Compendio Tor Vergata», inserito nel Programma dettagliato approvato con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 8 giugno 2023;

2. ai fini della realizzazione integrale del progetto di cui al precedente punto 1, di adottare la variante urbanistica al Piano regolatore generale vigente di Roma Capitale, ai sensi del combinato disposto dell'art. 19 del decreto Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327 e dell'art. 9, comma 64 della legge Regione Lazio n. 19 del 23 novembre 2022, per le seguenti tratte risultanti non conformi alle vigenti destinazioni urbanistiche:

Asse principale sud

Rampa 1

Rampa 2

Rotatoria A uscita verso Le Vele

Rotatoria B

VS01

Via Paolo Valenti (esistente da dismettere)

così come risulta dagli elaborati di variante, allegati quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, tramessi da Anas S.p.a.: con nota prot. n. 997155 del 18 dicembre 2023 acquisita al protocollo dell'Ufficio del Commissario straordinario al numero RM4012:

Elaborato 1: Relazione tecnica inquadramento dell'intervento - Relazione di inquadramento territoriale e urbanistico;

Elaborato 2: Inquadramento dell'intervento - Graficizzazione delle opere in variante al PRG di Roma Capitale;

Elaborato 3: Inquadramento dell'intervento - Graficizzazione delle opere in variante al Piano particolareggiato comprensorio Università Tor Vergata Tavola 1;

Elaborato 4: Inquadramento dell'intervento - Graficizzazione delle opere in variante al Piano particolareggiato comprensorio Università Tor Vergata Tavola 2;

Elaborato 5. Inquadramento dell'intervento - Elaborato 3: Inquadramento dell'intervento - Sovrapposizione del progetto stradale e degli elementi in variante su Piano regolatore generale e catastale;

3. di dare atto che, ai sensi dell'art. 12 del decreto del Presidente della Repubblica n. 327/2001 e successive modificazioni ed integrazioni, la dichiarazione di pubblica utilità dell'opera diventerà efficace a far data dalla definitiva approvazione della variante urbanistica ai sensi degli articoli 9, 10 e 19 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 327/2001;

4. in deroga al comma 62 dell'art. 9 della legge Regione Lazio n. 19 del 23 novembre 2022, la pubblicazione della presente ordinanza sul sito istituzionale del Commissario straordinario di Governo, raggiungibile al seguente indirizzo http://commissari.gov.it/giubileo2025 per quindici giorni consecutivi, ai fini della presentazione di eventuali osservazioni, sulle quali, qualora presentate, si esprimeranno le valutazioni di accoglimento in sede di successiva approvazione della variante al Piano regolatore generale vigente di Roma Capitale;

5. la trasmissione della presente ordinanza alla Cabina di coordinamento di cui all'art. 1, comma 433, della legge n. 234/2021 e successive modificazioni ed integrazioni.

La presente ordinanza è immediatamente efficace ed è pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Avverso la presente ordinanza è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al Tribunale amministrativo regionale del Lazio nel termine di sessanta giorni dalla pubblicazione in *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, ovvero ricorso al Capo dello Stato entro centoventi giorni, ai sensi del decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, recante il «Codice del processo amministrativo» e successive modificazioni ed integrazioni.

Roma, 4 gennaio 2024

Il Commissario straordinario di Governo
GUALTIERI

AVVERTENZA:

I seguenti allegati: Elaborato 1: Relazione tecnica inquadramento territoriale e urbanistico; Elaborato 2: Graficizzazione delle opere in variante al PRG; Elaborato 3: Graficizzazione delle opere in variante al PP TAV 1; Elaborato 4: Graficizzazione delle opere in variante al PP TAV 2; Elaborato 5. Sovrapposizione su Catastale e PRG; sono stati pubblicati sul sito del Commissario straordinario di Governo per il Giubileo 2025 e sono consultabili all'indirizzo http://commissari.gov.it/giubileo2025

24A00611

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

COMMISSARIO STRAORDINARIO RICOSTRUZIONE SISMA 2016

ORDINANZA 14 novembre 2023.

Modifiche alle ordinanze speciali n. 42 del 31 dicembre 2022, n. 43 del 31 dicembre 2022, n. 10 del 15 luglio 2021, n. 7 del 6 maggio 2021, n. 22 del 13 agosto 2021, n. 49 del 26 luglio 2023, n. 2 del 6 maggio 2021 e n. 14 del 15 luglio 2021. (Ordinanza n. 62/2023).

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO DEL GOVERNO PER LA RIPARAZIONE, LA RICOSTRUZIONE, L'ASSISTENZA ALLA POPOLAZIONE E LA RIPRESA ECONOMICA DEI TERRITORI DELLE REGIONI ABRUZZO, LAZIO, MARCHE E UMBRIA INTERESSATI DAGLI EVENTI SISMICI VERIFICATISI A FAR DATA DAL 24 AGOSTO 2016

Visto il decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, recante «Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del 2016», convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229;

Visto in particolare l'art. 2, comma 2, del decreto-legge n. 189 del 2016, il quale prevede che per l'esercizio delle funzioni attribuite il commissario straordinario provvede anche a mezzo di ordinanze, nel rispetto della Costituzione, dei principi generali dell'ordinamento giuridico e delle norme dell'ordinamento europeo;

Visto il decreto-legge 11 gennaio 2023, n. 3, recante «Interventi urgenti in materia di ricostruzione a seguito di eventi calamitosi e di protezione civile», convertito, con modificazioni, dalla legge 10 marzo 2023, n. 21;

Vista la legge 29 dicembre 2022, n. 197, recante «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2023 e bilancio pluriennale per il triennio 2023-2025», in particolare l'art. 1, comma 738, che stabilisce che «Allo scopo di assicurare il proseguimento e l'accelerazione dei processi di ricostruzione, all'art. 1 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, dopo il comma 4-*sexies* è inserito il seguente: « 4-*septies*. Lo stato di emergenza di cui al comma 4-*bis* è prorogato fino al 31 dicembre 2023»;

Visto l'art. 1, comma 990, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, come modificato, da ultimo, dall'art. 1, comma 739, della citata legge n. 197/2022, con il quale, allo scopo di assicurare il proseguimento e l'accelerazione del processo di ricostruzione, è stato prorogato fino al 31 dicembre 2023 il termine della gestione straordinaria di cui all'art. 1, comma 4, del decreto-legge n. 189/2016;

Visto il decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, recante «Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale», convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120 e, in particolare, l'art. 11, comma 2, secondo cui «il Commissario straordinario di cui all'art. 2 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, nei comuni di cui agli allegati 1, 2 e 2-*bis* del medesimo decreto-legge n. 189 del 2016, individua con propria ordinanza gli interventi e le opere urgenti e di particolare criticità, anche relativi alla ricostruzione dei centri storici dei comuni maggiormente colpiti, per i quali i poteri di ordinanza a lui attribuiti dall'art. 2, comma 2, del decreto-legge n. 189 del 2016, sono esercitabili in deroga a ogni disposizione di legge diversa da quella penale, fatto salvo il rispetto delle disposizioni del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, delle disposizioni del Codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, nonché dei vincoli inderogabili derivanti dall'appartenenza all'Unione europea, ivi inclusi quelli derivanti dalle direttive 2014/24/UE e 2014/25/UE. L'elenco di tali interventi e opere è comunicato al Presidente del Consiglio dei ministri, che può impartire direttive. Per il coordinamento e la realizzazione degli interventi e delle opere di cui al presente comma, il commissario straordinario può nominare fino a due *sub*-commissari, responsabili di uno o più interventi, nonché individuare, ai sensi dell'art. 15 del decreto-legge n. 189 del 2016, il soggetto attuatore competente, che agisce sulla base delle ordinanze commissariali di cui al presente comma»;

Visto il decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, recante «*Governance* del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture ammini-

strative e di accelerazione e snellimento delle procedure», convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108;

Visto il decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, recante «Codice dei contratti pubblici in attuazione dell'art. 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici», entrato in vigore il 1° aprile 2023 ed efficace a decorrere dal 1° luglio 2023;

Vista e considerata l'ordinanza n. 110 del 21 novembre 2020 recante «Indirizzi per l'esercizio dei poteri commissariali di cui all'art. 11, comma 2, del decreto-legge n. 16 luglio 2020, n. 76 recante "Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale", convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120», e successive modifiche e integrazioni;

Vista l'ordinanza n. 109 del 23 dicembre 2020 recante «Approvazione elenco unico dei programmi delle opere pubbliche nonché di disposizioni organizzative e definizione delle procedure di semplificazione e accelerazione della ricostruzione pubblica»;

Vista l'ordinanza speciale n. 42 del 31 dicembre 2022, recante «Disposizioni relative alla ricostruzione delle frazioni del Comune di Amatrice e disposizioni integrative dell'ordinanza n. 2 del 2021»;

Vista l'ordinanza speciale n. 56 del 27 luglio 2023, recante «Modifiche all'ordinanza speciale n. 42 del 31 dicembre 2022, recante "Disposizioni relative alla ricostruzione delle frazioni del Comune di Amatrice e disposizioni integrative dell'ordinanza n. 2 del 2021", e all'ordinanza n. 38 del 23 dicembre 2022, recante "Interventi di delocalizzazioni delle frazioni di Libertino, San Giovanni, Fonte del Campo ed alcuni edifici del capoluogo del Comune di Accumoli"»;

Vista la nota prot. 1121521 del 9 ottobre 2023 dell'Ufficio speciale della Regione Lazio con cui vengono proposte rimodulazioni e modifiche degli interventi di ricostruzione pubblica del Comune di Amatrice già finanziati con ordinanze commissariali;

Vista la nota prot. 1176340 del 18 ottobre 2023 dell'Ufficio speciale della Regione Lazio con cui vengono proposte modifiche e integrazioni all'ordinanza speciale n. 42 del 2022 al fine di agevolare, in termini procedurali e temporali, il processo di ricostruzione pubblica nel Comune di Amatrice;

Considerata la necessità di accelerare e semplificare l'attuazione degli interventi relativi alle opere di urbanizzazione, alle infrastrutture, ai cimiteri e ai dissesti idrogeologici nel capoluogo e nelle frazioni del Comune di Amatrice, in quanto prodromici alla ricostruzione pubblica e privata e alla ripresa sociale ed economica del territorio;

Considerato che, con ordinanza n. 109 del 2020, sono stati programmati e finanziati interventi di rifacimento ed adeguamento delle opere di urbanizzazione ulteriori rispetto a quelli previsti dall'ordinanza speciale n. 42 del 2022;

Considerato che il rifacimento e l'adeguamento delle opere di urbanizzazione, in particolare dei sistemi di collettamento fognario delle acque meteoriche e nere nel complesso delle frazioni del Comune di Amatrice deve procedere da un piano unitario di definizione dello schema funzionale generale a livello comunale che consideri oltre i costi di realizzazione anche i costi di gestione nonché l'efficienza, l'affidabilità e la durabilità del sistema;

Considerata la necessità che tale schema funzionale generale discenda da un'accurata analisi di fattibilità di diverse alternative progettuali, anche da sottoporre in forma di DOCFAP ad un parere preliminare degli Enti locali e territoriali interessati nonché delle aziende e società di gestione dei servizi pubblici interessate, per tramite di una conferenza di servizi speciale da convocarsi ai sensi dell'art. 14, comma 3, della legge n. 241 del 1990;

Considerata la necessità che l'Ufficio speciale per la ricostruzione della Regione Lazio gestisca, in relazione a tale schema funzionale generale in modo unitario ed integrato l'attuazione dei diversi interventi di urbanizzazione pervisti nelle frazioni e nel capoluogo del Comune di Amatrice;

Preso atto dell'orografia e della continuità territoriale tra i Comuni di Amatrice ed Accumoli, interessati dalla medesima necessità del completo rifacimento delle opere di urbanizzazione;

Considerato che la vicinanza del depuratore di Amatrice al territorio del Comune di Accumoli ed in particolare alle frazioni di Macchia e Macchiola, quest'ultima parzialmente ricadente anche nel Comune di Amatrice, è tale da poter determinare la necessità ed il vantaggio di sviluppare delle valutazioni a scala territoriale indipendentemente dai limiti amministrativi comunali;

Ritenuto, pertanto opportuno che gli interventi di rifacimento ed adeguamento delle opere di urbanizzazione delle frazioni di Macchia e Macchiola del Comune di Accumoli siano attuate congiuntamente agli analoghi interventi del Comune di Amatrice;

Considerato che si rende, pertanto, necessario modificare l'ordinanza speciale n. 42 del 2022, integrando gli interventi già programmati dall'ordinanza 109 del 2020 e prevedendo la possibilità di accorpare gli interventi in lotti unitari anche per tipologie di opere e ricorrere a procedure semplificate per l'affidamento in regime di accordo quadro della progettazione e della realizzazione dei lavori al fine di efficientare il processo di attuazione degli interventi;

Visto l'elenco degli interventi come rimodulato dal *sub*-commissario acquisito al protocollo della Struttura commissariale con il n. CGRTS-0051836-A-13 novembre 2023 (Allegato 1 alla presente ordinanza);

Vista la relazione istruttoria per le modifiche alle ordinanze speciali nn. 42 e 43 del 2023 predisposta dal *sub*-commissario e acquisita al protocollo della struttura commissariale con il n. CGRTS-0051692-A-13 novembre 2023 (Allegato 2 alla presente ordinanza);

Vista l'ordinanza speciale n. speciale n. 43 del 31 dicembre 2022, recante «Interventi relativi alla seconda fase della ricostruzione di Castelluccio di Norcia e di ricostruzione delle frazioni Campi Alto e San Pellegrino»;

Considerato che con nota del 31 marzo 2023 acquisita al prot. CGRTS n. 20453 l'Ente Parco nazionale dei monti Sibillini ha richiesto l'attivazione delle procedure per il recupero dell'immobile di proprietà, Rifugio Escur-

sionistico di Campi Vecchio nel Comune di Norcia (PG), danneggiato a seguito degli eventi sismici, per un importo complessivo di euro 2.218.784,00;
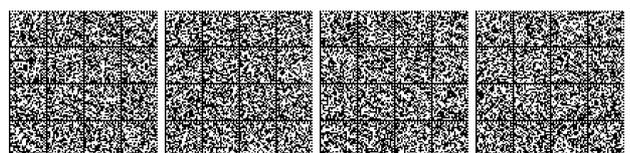
Vista la nota prot. n. 10820 del 12 ottobre 2023 acquisita agli atti al prot. CGRTS 47145 del 12 ottobre 2023 con cui l'Ente Parco nazionale dei Monti Sibillini ha trasmesso una relazione illustrativa e descrittiva dell'edificio da cui si evince lo stato ante e post sisma nonché la necessità di ripristinare il Rifugio escursionistico di Campi Alto quale struttura strategica per la ripresa economica-turistica del Versante umbro del Territorio del Parco;

Valutata, l'opportunità di porre a carico della contabilità speciale di cui all'art. 4, comma 3, del decreto-legge n. 189 del 2016 l'importo di euro 2.218.784,00, necessario per il recupero dell'immobile, Rifugio escursionistico di Campi Vecchio;

Vista la nota prot. n. 34207 del 7 novembre 2023 acquisita agli atti al prot. CGRTS 0050980 del 7 novembre 2023 trasmessa dall'ufficio speciale per la Ricostruzione della Regione Umbria con cui si ritiene congrua la stima preliminare effettuata dall'Ente Parco nazionale dei monti Sibillini pari ad euro 2.218.784,00 per il recupero dell'immobile denominato «Rifugio escursionistico di Campi Vecchio»;

Considerata l'opportunità di affidare l'attuazione dell'intervento all'ufficio speciale per la ricostruzione della Regione Umbria per garantire la migliore efficienza di azione in relazione agli altri interventi in corso di attuazione da parte dello stesso ufficio nella medesima frazione di Campi del Comune di Norcia;

Vista la relazione istruttoria per le modifiche alle ordinanze speciali nn. 42 e 43 del 2023 predisposta dal *sub*-commissario e acquisita al protocollo della struttura commissariale con il n. CGRTS-0051692-A-13 novembre 2023 (Allegato 2 alla presente ordinanza);

Considerato che si rende pertanto necessario modificare l'ordinanza speciale n. 43 del 2022, prevedendo l'ulteriore intervento di ricostruzione dell'immobile dell'Ente Parco denominato «Rifugio escursionistico di Campi Alto»;

Vista l'ordinanza speciale n. 10 del 15 luglio 2021, recante «Ricostruzione dell'Abbazia di Sant'Eutizio nel Comune di Preci ed altri interventi»;

Vista l'ordinanza speciale n. 37 del 2 novembre 2022, recante «Disposizioni relative alla demolizione e rimozione delle macerie e agli interventi di cantierizzazione nei centri storici distrutti, opere di urbanizzazione primaria del Piano attuativo di Ponzano di Civitella del Tronto, e altre disposizioni di modifica e integrazione delle ordinanze special»;

Vista la nota prot. n. 34246 del 7 ottobre 2023 acquisita agli atti al prot. CGRTS 51025 del 7 ottobre 2023 con cui l'Ufficio Speciale per la Ricostruzione della Regione Umbria richiede la variazione del soggetto attuatore per l'intervento denominato «Cimitero di Sant'Eutizio ed interventi funzionali», nella suddivisione articolata in 3 interventi di cui all'art. 4, comma 1, dell'ordinanza speciale n. 37 del 2022 in ragione di una maggiore fluidità e celerità nell'espletamento delle procedure di affidamento di servizi, lavori e forniture, compresi i relativi pagamenti e il monitoraggio della corretta attuazione, conseguibile grazie alla gestione dei processi, anche finanziari, propri dell'ufficio speciale per la ricostruzione;

Considerato che si rende pertanto necessario modificare l'ordinanza speciale n. 10 del 2021, prevedendo la specifica che la Regione Umbria, già soggetto attuatore dell'intervento denominato «Cimitero di Sant'Eutizio ed interventi funzionali», opererà per tramite del suo Ufficio Speciale per la ricostruzione;

Vista l'ordinanza speciale n. 7 del 6 maggio 2021, recante «Interventi di ricostruzione del patrimonio edilizio ATER Teramo» come modificata dall'ordinanza n. 140 del 30 maggio 2023»;

Vista l'ordinanza n. 140 del 30 maggio 2023, recante «Ulteriori misure per la semplificazione e l'accelerazione della ricostruzione»;

Considerata la necessità di accelerare e semplificare l'attuazione degli interventi di ricostruzione e riparazione del patrimonio edilizio dell'ATER di Teramo al fine di consentire il rientro degli inquilini nei propri alloggi ed il ripristino delle normali condizioni di vita;

Considerato che si rende pertanto necessario modificare l'ordinanza speciale n. 7 del 2021, prevedendo la possibilità accorpare gli interventi in lotti unitari per aree territoriali o per tipologie di opere e ricorrere a procedure semplificate per l'affidamento in regime di accordo quadro della progettazione e della realizzazione dei lavori al fine di efficientare il processo di attuazione degli interventi;

Vista l'ordinanza speciale n. 22 del 13 agosto 2021, recante «Interventi di ricostruzione di scuole, della Sede della Prefettura di Teramo e di altri edifici pubblici e del patrimonio immobiliare della ASL di Teramo»;

Considerata la necessità di adeguare gli accantonamenti del quadro economico complessivo per le esigenze connesse alla temporanea ricollocazione degli uffici operanti negli edifici strategici al fine di garantire continuità alle funzioni pubbliche dagli stessi svolte, in aggiunta a quanto già previsto per gli edifici scolastici dall'ordinanza speciale n. 22 del 2021;

Vista l'ordinanza speciale n. 49 del 26 luglio 2023, recante «Disposizioni urgenti per la semplificazione degli interventi in attuazione delle ordinanze n. 109 del 23 dicembre 2020, n. 129 del 13 dicembre 2022 e n. 137 del 29 marzo 2023»;

Rilevata la necessità di estendere, in attuazione dei poteri di deroga previsti dall'art. 11, comma 2, decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, l'affidamento diretto dei servizi di ingegneria e architettura e dell'attività di progettazione, anche per gli interventi di mitigazione del rischio idrogeologico;

Vista l'ordinanza speciale n. 2 del 6 maggio 2021, recante «Interventi di ricostruzione del Centro Storico del Comune di Amatrice»;

Considerata l'opportunità di accorpare in lotti unitari interventi di realizzazione di edifici pubblici insistenti su sedimi tra loro in stretta prossimità al fine di ridurre le interferenze in fase di cantierizzazione e conseguire un'accelerazione e semplificazione delle procedure di attuazione;
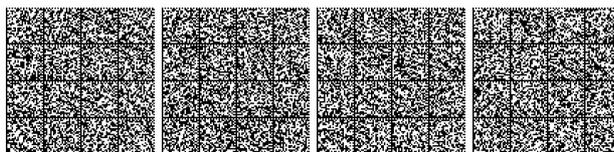
Vista l'ordinanza speciale n. 14 del 15 luglio 2021, recante «Interventi nel Comune di Castelsantangelo sul Nera»;

Considerato che l'amministrazione comunale di Castelsantangelo sul Nera è proprietaria di impianti sciistici in località Monte Prata, gravemente danneggiati dagli eventi sismici del 2016;

Considerato altresì che nel Comprensorio impianti sciistici Monte Prata sono in itinere numerose attività propedeutiche alla ricostruzione di impianti e immobili pubblici, tra cui la progettazione esecutiva dei lavori di demolizione e ricostruzione del Rifugio Nido delle Aquile, attualmente non utilizzabile;

Considerato che, a seguito di dispositivo ANAS n. 1228 del 26 luglio 2023, le criticità derivanti dalle conseguenze del sisma con riguardo al piazzale comunale Monte Prata - SCMC15401 sono state dichiarate risolte e la viabilità è stata conseguentemente ripristinata;

Considerato che la ricordata indisponibilità del Rifugio Nido delle Aquile rende necessaria una struttura prefabbricata temporanea che possa temporaneamente assolvere, nelle more della ricostruzione del menzionato edificio, alla funzione di rifugio di alta quota che consenta di fornire servizi in relazione agli impianti in via di riapertura, quali locali infermeria, ad uso dei codice civile Forestali, ristoro, sala mensa, deposito sci, servizi igienici e modulo trattamento reflui;

Considerato che, pertanto, il Comune di Castelsantangelo sul Nera ha fatto richiesta, con nota acquisita alla Struttura commissariale prot. CGRTS-0044628-A-21 settembre 2023, di poter inserire nell'ordinanza speciale n. 14/2021 la realizzazione di tale struttura temporanea a servizio di impianti ed edifici in via di ricostruzione;

Considerato che l'importo stimato in base all'analisi progettuale preliminare effettuata dall'UTC del Comune di Castelsantangelo sul Nera e concordata con l'USR Marche e la struttura commissariale è pari a 300.000,00 euro, di cui 80.000,00 trovano copertura all'interno dell'ordinanza n. 109/2020 e i restanti 220.000,00 euro trovano copertura all'interno delle risorse a valere sulla contabilità speciale di cui all'art. 4, comma 3, del decreto-legge n. 189 del 2016, che presenta la necessaria disponibilità;

Considerato che si rende altresì necessario modificare di conseguenza l'ordinanza speciale n. 14 del 15 luglio 2021, al fine di inserire nella predetta ordinanza l'intervento in oggetto;

Considerato che si rende, altresì, necessario garantire la massima celerità nella realizzazione di tale struttura al fine di agevolare la ricostruzione di immobili e impianti e di riavviare la funzionalità degli impianti medesimi;

Considerato, pertanto, di consentire l'affidamento della commessa per la realizzazione della struttura prefabbricata mediante affidamento diretto fino alla soglia eurounitaria e anche senza consultazione di più operatori economici, assicurando che siano scelti soggetti in possesso di documentate esperienze pregresse idonee all'esecuzione delle prestazioni contrattuali, anche individuati tra gli iscritti in elenchi o albi istituiti dalla stazione appaltante;

Visto, altresì, che il Comune di Castelsantangelo è proprietario della Ex-casa di riposo «A. Paparelli», attigua alla quale sorge la Chiesa «Santa Maria Castellare» e che tra i due edifici, entrambi gravemente danneggiati dal sisma, esistono interconnessioni strutturali e funzionali tali da costituire un unico complesso edilizio bisognoso di restauro e risanamento conservativo;

Considerato che si rende necessaria la progettazione e l'esecuzione unitaria dei suddetti interventi;

Considerata la proposta congiunta del Comune di Castelsantagelo sul Nera e dell'Arcivescovo di Camerino - San Severino Marche, acquisita alla struttura commissariale CGRTS-0048469-A-20 ottobre 2023, con cui si chiede di inserire gli interventi di ricostruzione degli immobili richiamati in premessa nell'ordinanza speciale n. 14 del 15 luglio 2021, al fine di procedere celermente, attraverso misure derogatorie, all'attuazione unitaria degli stessi e all'applicazione all'intero compendio immobiliare delle modalità previste per la ricostruzione pubblica, compresa l'assegnazione del ruolo di soggetto attuatore al Comune di Castelsantangelo;

Considerati gli esiti dell'istruttoria condotta congiuntamente dagli uffici del Comune di Castelsantangelo e dalla struttura del *sub*-commissario, come risultante dalla relazione del *sub*-commissario acquisita al protocollo della struttura commissariale con il n. CGRTS-0051641-A-13 novembre 2023, (Allegato 3 alla presente ordinanza);

Considerato opportuno accogliere la suddetta proposta;

Verificata la disponibilità delle risorse finanziarie nella contabilità speciale di cui all'art. 4, comma 3, del decreto-legge n. 189 del 2016;

Ritenuta, per le modifiche e gli interventi proposti, la sussistenza di tutte le condizioni previste dall'art. 11, comma 2, del decreto-legge n. 76 del 2020;

Visti gli articoli 33, comma 1, del decreto-legge n. 189 del 2016 e 27, comma 1, della legge 24 novembre 2000, n. 340 e successive modificazioni, in base ai quali i provvedimenti commissariali divengono efficaci decorso il termine di trenta giorni per l'esercizio del controllo preventivo di legittimità da parte della Corte dei conti e possono essere dichiarati provvisoriamente efficaci con motivazione espressa dell'organo emanante;

Considerata l'urgenza di provvedere al fine di consentire l'immediata realizzazione dei nuovi interventi previsti e comunque il completamento degli interventi già programmati al fine di accelerare le correlate attività di ricostruzione, nell'ottica dell'immanente principio del risultato codificato all'art. 1 del decreto legislativo n. 36 del 2023;

Acquisita l'intesa in data 13 novembre 2023 dai Presidenti delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria;
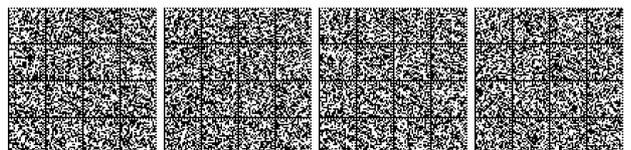
Dispone:

Art. 1.

Modifiche all'ordinanza speciale n. 42 del 31 dicembre 2022, «Disposizioni relative alla ricostruzione delle frazioni del Comune di Amatrice e disposizioni integrative dell'ordinanza n. 2 del 2021»

1. In ragione della necessità di accelerare e semplificare l'attuazione degli interventi relativi alle opere di urbanizzazione, alle infrastrutture, ai cimiteri e ai dissesti idrogeologici nel capoluogo e nelle frazioni del Comune di Amatrice, in quanto prodromici alla ricostruzione pubblica e privata e alla ripresa sociale ed economica del territorio, all'ordinanza speciale n. 42 del 31 dicembre 2022, «Disposizioni relative alla ricostruzione delle frazioni del Comune di Amatrice e disposizioni integrative dell'ordinanza n. 2 del 2021», come modificata dall'ordinanza speciale n. 56 del 27 luglio 2022, sono apportate le modifiche ed integrazioni indicate nei commi che seguono.

2. Al comma 1 dell'art. 1 della ordinanza speciale n. 42 del 2022 sono apportate le seguenti modifiche ed integrazioni:

a) dopo la lettera *e)* è inserito: «f) trentadue interventi per il rifacimento e l'adeguamento delle opere di urbanizzazione nel capoluogo e in quaranta frazioni, un intervento per il ripristino del cimitero nella frazione di Retrosi, e un intervento per la messa in sicurezza del dissesto idrogeologico frazioni di Casale di Sopra e Casale di Sotto, per un importo complessivo stimato di euro 29.380.449,86;»

b) nell'ultimo capoverso, l'importo «euro 58.118.279,00» è sostituito con l'importo «euro 87.498.728,86» e l'importo «euro 25.153.823,00» è sostituito con l'importo «euro 25.713.823,00»

c) alla fine dell'ultimo capoverso sono aggiunte le seguenti parole «e euro 28.820.449,86 già finanziato con ordinanza n. 109 del 2020.»

3. Al comma 1 dell'art. 3 dell'ordinanza speciale n. 42 del 2022, il secondo inciso «Ad eccezione dell'intervento di cui al comma 1 lettera *e)* per il quale è individuato quale soggetto attuatore il Comune di Amatrice.», è sostituito dal seguente: «Ad eccezione degli interventi di cui al comma 1 lettera *e)* e lettera *c)* – interventi n. 42, 43, 49, 53, 58 e 59 – per i quali è individuato quale soggetto attuatore il Comune di Amatrice.»

4. Dopo il comma 1 dell'art. 5 dell'ordinanza speciale n. 42 del 2022, è aggiunto il seguente comma 1-*bis*:

«1-*bis*. La realizzazione degli interventi di rifacimento e adeguamento delle opere di urbanizzazione e in particolare dei sistemi di collettamento fognario delle acque meteoriche e nere nel complesso delle frazioni del Comune di Amatrice è effettuata in modo unitario e coordinato sulla base di uno schema funzionale generale preventivamente definito sull'intero ambito territoriale interessato che consideri oltre i costi di realizzazione anche i costi di gestioni e l'efficienza, l'affidabilità e la durabilità del sistema. Tale schema è sviluppato dall'Ufficio speciale per la ricostruzione della Regione Lazio sulla base di un'analisi comparativa tra diverse soluzioni e formalizzato in un documento di fattibilità delle alternative progettuali, di cui all'art. i dell'allegato I.7 del decreto legislativo n. 36 del 31 marzo 2023, da approvarsi d'intesa con il Comune di Amatrice e gli enti locali e territoriali interessati sentite le aziende e società di gestione dei servizi pubblici interessate. Tale intesa è acquisita nell'ambito di una Conferenza di servizi speciale convocata ai sensi dell'art. 9 dell'ordinanza speciale n. 2 del 2021.»

5. Al comma 4 dell'art. 5 dell'ordinanza speciale n. 42 del 2022, sono apportate le seguenti modifiche ed integrazioni:

a) dopo le parole «per una o più frazioni,» e prima delle parole «anche suddivisi in lotti», sono aggiunte le seguenti parole: «o per tipologia di opere»;

b) alla fine dell'ultimo periodo, sono aggiunte le seguenti parole: «L'accorpamento degli interventi in lotti unitari è stabilito con decreto del commissario straordinario.»

6. Dopo l'art. 5 dell'ordinanza speciale n. 42 del 2022 è aggiunto il seguente art. 5-*bis*:

«Art. 5-*bis* (*Modalità di esecuzione degli interventi attraverso Accordo Quadro*).— 1. In considerazione della pluralità, contestualità e omogeneità per tipologie degli interventi da realizzare, il soggetto attuatore può ricorrere alla definizione di uno o più Accordi quadro, con uno o più operatori economici individuati previa procedura ad evidenza pubblica, ai sensi dell'art. 33 della direttiva 2014/24/UE, per l'affidamento di lavori, servizi di ingegneria e architettura e altri servizi tecnici.

2. Alle attività di progettazione e di realizzazione dei lavori si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui all'art. 6 dell'ordinanza speciale n. 31 del 31 dicembre 2021 e, in particolare, le previsioni di deroga disciplinate dai commi 8, 9, 10, 11 e 12 del medesimo articolo. I riferimenti normativi ivi contenuti al decreto legislativo n. 50 del 2016, anche ai fini delle deroghe ivi previste, devono ritenersi riferiti ai corrispondenti istituti del decreto legislativo n. 36 del 2023.»

7. Sulla base degli importi già finanziati, al comma 1 dell'art. 10 dell'ordinanza speciale n. 42 del 2022, nel primo periodo, l'importo «euro 68.751.885,73» è sostituito con l'importo «euro 98.132.335,59» e l'importo «euro 58.118.279,00» è sostituito con l'importo «euro 87.498.728,86». Nel secondo periodo dello stesso comma l'importo «euro 25.153.823,00» è sostituito con l'importo «euro 25.713.823,00» e dopo le parole «ordinanza n. 129 del 2022» sono aggiunte le seguenti parole «e quanto a euro 28.820.449,86 all'interno delle risorse già stanziate con l'ordinanza n. 109 del 2020».

8. Dopo il comma 2 dell'art. 10 della medesima ordinanza di cui al comma 1 è aggiunto il seguente comma 2-*bis*:

«2-*bis*. Agli interventi già programmati e finanziati con l'ordinanza n. 109 del 2020 si applicano le previsioni di cui all'art. 4, comma 6, dell'ordinanza n. 126 del 28 aprile 2022.»

9. L'Allegato 1 alla presente ordinanza speciale, contente l'elenco degli interventi, va a sostituire l'allegato A alla relazione istruttoria di cui all'allegato 1 dell'ordinanza speciale n. 42 del 31 dicembre 2022.

10. L'Allegato 2 alla presente ordinanza speciale, contenente la relazione istruttoria del *sub*-commissario, viene allegato con il n. 2 dall'ordinanza speciale n. 42 del 2022.

Art. 2.

Modifiche all'ordinanza speciale n. 43 del 31 dicembre 2022, «Interventi relativi alla seconda fase della ricostruzione di Castelluccio di Norcia e di ricostruzione delle frazioni Campi Alto e San Pellegrino»

1. In ragione alla necessità di ripristinare il rifugio escursionistico di Campi Alto nella frazione di Campi del Comune di Norcia, quale struttura strategica per la ripresa economica-turistica del versante Umbro del territorio del Parco nazionale dei Monti Sibillini, all'ordinanza speciale n. 43 del 31 dicembre 2022, recante «Interventi relativi alla seconda fase della ricostruzione di Castelluccio di Norcia e di ricostruzione delle frazioni Campi Alto e San Pellegrino» sono apportate le modifiche ed integrazioni indicate nei commi che seguono.

2. Al comma 1, lettera b, dell'art. 2 dell'ordinanza n. 43 del 2022, dopo il punto 13 è aggiunto il seguente punto 14:

«14. Rifugio escursionistico di Campi Alto, per un importo pari a euro 2.218.784,00»;

3. Al comma 1 dell'art. 6 dell'ordinanza n. 43 del 2022, le parole «numeri 8, 9, 10 e 11» sono sostituite dalle seguenti parole: «ad eccezione dell'intervento per la Chiesa Sant'Andrea».

4. Al comma 1 dell'art. 13 dell'ordinanza n. 43 del 2022, sono apportate le seguenti modifiche e integrazioni:

a) alla fine del primo paragrafo relativo alla frazione di Campi Alto sono aggiunte le seguenti parole: «; l'intervento di cui all'art. 2, comma 1, lettera *b)*, n. 14, relativo al rifugio escursionistico di Campi Alto trova copertura finanziaria a valere sulla contabilità speciale ex art. 4 comma 3 decreto legge n. 189/2016 per un importo pari ad euro 2.218.784,00»;

b) alla fine dell'ultimo periodo l'importo «euro 37.534.802,00» è sostituito con l'importo «euro 39.753.586,00».

5. Gli allegati all'ordinanza speciale n. 43 del 2022 sono integrati con la Relazione del *sub*-commissario inerente l'intervento in oggetto e contenuta all'allegato 2 della presente ordinanza speciale.

Art. 3.

Modifiche all'ordinanza speciale n. 10 del 15 luglio 2021, recante «Ricostruzione dell'Abbazia di Sant'Eutizio nel Comune di Preci ed altri interventi»

1. In ragione della necessità di accelerare e semplificare l'attuazione dell'intervento di ricostruzione del Cimitero di S. Eutizio, all'ordinanza speciale n. 10 del 15 luglio 2021, recante «Ricostruzione dell'Abbazia di Sant'Eutizio nel Comune di Preci ed altri interventi» come modificata dall'ordinanza speciale n. 21 del 9 agosto 2021 e dall'ordinanza speciale n. 37 del 2022, sono apportate le seguenti modifiche e integrazioni:

a) Al comma 2 dell'art. 3 dell'ordinanza n. 10 del 2021, alla fine dell'ultimo periodo sono aggiunte le seguenti parole: «Per gli interventi di ricostruzione del Cimitero di S. Eutizio la Regione Umbria opera per il tramite del proprio Ufficio speciale per la ricostruzione.»

Art. 4.

Modifiche all'ordinanza speciale n. 7 del 6 maggio 2021, recante «Interventi di ricostruzione del patrimonio edilizio ATER Teramo»

1. In ragione della necessità di accelerare e semplificare l'attuazione degli interventi di ricostruzione e riparazione del patrimonio edilizio dell'ATER di Teramo e consentire il rientro degli inquilini nei propri alloggi, all'ordinanza speciale n. 7 del 6 maggio 2021, recante «Interventi di ricostruzione del patrimonio edilizio ATER Teramo», come modificata dall'ordinanza n. 140 del 30 maggio 2023, sono apportate le seguenti modifiche e integrazioni.

2. Dopo l'art. 5 della medesima ordinanza di cui al comma 1 è aggiunto il seguente art. 5 bis:

«Art. 5-*bis* (*Modalità di esecuzione degli interventi attraverso Accordo Quadro*). — 1. In considerazione della pluralità, contestualità e omogeneità per tipologie degli interventi da realizzare, il Soggetto Attuatore può ricorrere alla definizione di uno o più Accordi quadro, con uno o più operatori economici individuati previa procedura ad evidenza pubblica, ai sensi dell'art. 33 della direttiva 2014/24/UE, per l'affidamento di lavori, servizi di ingegneria e architettura e altri servizi tecnici.

2. Alle attività di progettazione e di realizzazione dei lavori si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui all'art. 6 dell'ordinanza speciale n. 31 del 31 dicembre 2021 e, in particolare, le previsioni di deroga disciplinate dai commi 8, 9, 10, 11 e 12 del medesimo articolo. I riferimenti normativi ivi contenuti al decreto legislativo n. 50 del 2016, anche ai fini delle deroghe ivi previste, devono ritenersi riferiti ai corrispondenti istituti del decreto legislativo n. 36 del 2023.

3. Ove ne sussistano le condizioni, per la realizzazione degli interventi di cui all'art. 1, il soggetto attuatore può procedere all'affidamento della progettazione e dell'esecuzione delle opere attraverso appalti unitari, anche mediante accordo quadro, per una o più aree territoriali o tipologia di opere, anche suddivisi in lotti prestazionali o funzionali. L'accorpamento degli interventi in lotti unitari è stabilito con decreto del Commissario straordinario.».

Art. 5.

Modifiche all'ordinanza speciale n. 22 del 13 agosto 2021, recante «Interventi di ricostruzione di scuole, della sede della Prefettura di Teramo e di altri edifici pubblici e del patrimonio immobiliare della ASL di Teramo»

1. All'art. 5, comma 16, dell'ordinanza speciale n. 22 del 13 agosto 2021 le parole: «al 10% per gli edifici scolastici e al 3% per gli edifici pubblici» sono sostituite dalle seguenti: «al 10% per gli edifici scolastici e per gli edifici strategici e al 3% per gli altri edifici pubblici».

Art. 6.

Modifiche all'ordinanza speciale n. 49 del 26 luglio 2023, recante «Disposizioni urgenti per la semplificazione degli interventi in attuazione delle ordinanze n. 109 del 23 dicembre 2020, n. 129 del 13 dicembre 2022 e n. 137 del 29 marzo 2023»

1. All'art. 1 dell'ordinanza speciale n. 49 del 2023 sono apportate le modifiche che seguono:

a) al comma 1, dopo le parole «a far data dal 24 agosto 2016», e prima delle parole «sono qualificati come interventi di particolare criticità e urgenza» è aggiunto il seguente inciso: «nonché gli interventi connessi ai danni provocati dagli eventi sismici a far data dal 2016 e di mitigazione del rischio idrogeologico»;

b) al comma 2, sono soppresse le parole «di attuazione delle citate ordinanze».

Art. 7.

Modifiche all'ordinanza speciale n. 2 del 6 maggio 2021, recante «Interventi di ricostruzione del Centro Storico del Comune di Amatrice»

1. All'art. 8 dell'ordinanza speciale n. 2 del 6 maggio 2021, come modificata dall'ordinanza speciale n. 42 del 31 dicembre 2022 è aggiunto il seguente comma 19:

«19. Ove ne sussistano le condizioni, per la realizzazione degli interventi di cui all'art. 6, i soggetti attuatori possono procedere all'affidamento della progettazione e dell'esecuzione delle opere attraverso appalti unitari, comprendenti più interventi, anche suddivisi in lotti prestazionali o stralci funzionali. L'accorpamento degli interventi in lotti unitari ed il relativo soggetto attuatore sono stabiliti con decreto del commissario straordinario, su proposta del *sub*-commissario di cui all'art. 3».

Art. 8.

Modifiche all'ordinanza speciale n. 14 del 15 luglio 2021 recante «Interventi nel Comune di Castelsantangelo sul Nera»

1. L'ordinanza speciale n. 14 del 15 luglio 2021 è modificata nei seguenti termini:

a) All'art. 1, comma 2, dopo la lettera *j)* sono aggiunte le seguenti lettere:

«*k)* realizzazione di una struttura prefabbricata temporanea a servizio di impianti ed edifici in via di ricostruzione «CUP F49J20000890001», importo stimato in euro 300.000,00; l'indicato importo di 300.000,00 euro è stato stimato in base all'analisi progettuale preli-minare effettuata dall'UTC del Comune di Castelsantangelo sul Nera e concordata con l'USR Marche e la Struttura commissariale;»;

«*l)* recupero della Ex-casa di riposo A. Paparelli «CUP F41B20000680001» e dell'attigua Chiesa Santa Maria Castellare «CUP I47H20002960001», importo stimato in euro 5.562,315,00, dei quali euro 4.337.315,00 euro per la Casa di riposto «A. Paparelli», come da stima di cui all'allegato A1 dell'ordinanza n. 137/2023 e euro 1.225.000,00 euro per la Chiesa Santa Maria Castellare, come da stima di cui all'Allegato A1 all'ordinanza n. 105/2020»;

b) all'art. 1, comma 3, sono aggiunti i seguenti punti:

«necessità di realizzare una struttura a supporto temporaneo delle attività di demolizione e ricostruzione degli impianti e delle infrastrutture danneggiate dal sisma, nonché strumentali alla parziale riattivazione degli impianti sciistici del comprensorio gravemente danneggiati dal sisma, fino al completamento della struttura definitiva»;

«necessità di unificare la progettazione e l'esecuzione dei lavori in merito al complesso immobiliare costituito dalla Ex-casa di riposo «A. Paparelli» e dall'attigua Chiesa Santa Maria Castellare, sottoponendo l'intero compendio immobiliare alla disciplina prevista per la ricostruzione pubblica»;

c) all'art. 5, comma 1, dopo la lettera *c)* è aggiunta la seguente lettera «*d)* limitatamente alla realizzazione della struttura prefabbricata temporanea di cui all'art. 1, comma 2, lettera *k)*, è consentito in considerazione della criticità e urgenza dell'intervento procedere all'affidamento diretto della relativa commessa fino alla soglia eurounitaria e anche senza consultazione di più operatori economici, assicurando che siano scelti soggetti in possesso di documentate esperienze pregresse idonee all'esecuzione delle prestazioni contrattuali, anche individuati tra gli iscritti in elenchi o albi istituiti dalla stazione appaltante.»;

d) l'art. 12, comma 1, è modificato nei seguenti termini: «1. Agli oneri di cui alla presente ordinanza si provvede nel limite massimo di euro 35.268.715,00. La spesa per gli inter-venti di cui all'art. 1, comma 2, lettera *a)* della presente ordinanza, di importo complessivo pari a euro 1.450.000,00, trova copertura quanto ad euro 1.400.256,00 all'interno delle risorse già stanziate con l'ordinanza n. 109 del 2020; l'intervento di cui alla lettera *b)*, del-la presente ordinanza, di importo complessivo pari a 4.000.000,00 trova integrale copertura all'interno delle risorse già stanziate con l'ordinanza n. 109 del 2020; la spesa per l'intervento di cui alla lettera *k)* trova copertura quanto a euro 80.000,00 all'interno delle risorse già stanziate con l'ordinanza n. 109 del 2020; la spesa per l'intervento di cui alla lettera *l)*, di importo complessivo pari a euro 5.562.315,00, trova copertura quanto a euro 4.337.315,00 relativi alla Casa di riposto «A. Paparelli» nell'ordinanza n. 137/2023 e quanto a euro 1.225.000,00 euro relativi alla Chiesa Santa Maria Castellare, nell'ordinanza n. 105/2020; l'ulteriore spesa
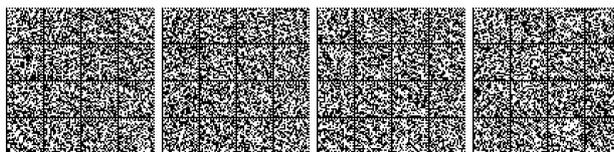
per i suddetti interventi di cui alle lettere *a)*, pari a euro 49.744,00, e *k)*, pari a 220.000,00, nonché la spesa relativa alle successive lettere *c)*, *d) e)*, *f)*, *g)*, *h)*, *i)*, *j)*, come da importo stimato complessivamente in euro 24.226.144,00, trovano co-pertura all'interno delle risorse a valere sulla contabilità speciale di cui all'art. 4, comma 3, del decreto-legge n. 189 del 2016, che presenta la necessaria disponibilità».

2. L'allegato 3 alla presente ordinanza speciale, contenente la relazione istruttoria del Sub-Commissario, viene acclusa come allegato n. 3 all'ordinanza speciale n. 14 del 15 luglio 2021.

Art. 9.

Efficacia

1. Al fine di rendere immediatamente operative le disposizioni della presente ordinanza, la stessa è dichiarata provvisoriamente efficace ai sensi dell'art. 33, comma 1, quarto periodo, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189. La stessa entra in vigore dal giorno successivo alla sua pubblicazione sul sito del commissario straordinario del Governo per la riparazione, la ricostruzione, l'assistenza alla popolazione e la ripresa economica dei territori delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016 - www.sisma2016.gov.it

2. La presente ordinanza è trasmessa alla Corte dei conti per il controllo preventivo di legittimità, è comunicata al Presidente del Consiglio dei ministri, ed è pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* e sul sito istituzionale del Commissario straordinario del Governo per la riparazione, la ricostruzione, l'assistenza alla popolazione e la ripresa economica dei territori delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016, ai sensi dell'art. 12 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33.

Roma, 14 novembre 2023

Il Commissario straordinario: CASTELLI

Registrato alla Corte dei conti il 5 dicembre 2023
Ufficio di controllo sugli atti della Presidenza del Consiglio dei ministri, del Ministero della giustizia e del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, n. 3137

———

AVVERTENZA:

Gli allegati alla presente ordinanza sono consultabili sul sito istituzionale del commissario straordinario ricostruzione sisma 2016 al seguente indirizzo. https://sisma2016.gov.it/ordinanze-speciali

24A00614

ORDINANZA 27 novembre 2023.

Approvazione della riallocazione dei finanziamenti residui non impegnati di cui alle linee di intervento B1.1 - B1.3b - B2.1 – B2.3 e dei finanziamenti di cui alla linea d'intervento B3 del Piano nazionale complementare al Piano nazionale di ripresa e resilienza, nell'ambito del territorio della Regione Lazio. (Ordinanza n. 67/2023).

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO DEL GOVERNO PER LA RIPARAZIONE, LA RICOSTRUZIONE, L'ASSISTENZA ALLA POPOLAZIONE E LA RIPRESA ECONOMICA DEI TERRITORI DELLE REGIONI ABRUZZO, LAZIO, MARCHE E UMBRIA INTERESSATI DAGLI EVENTI SISMICI VERIFICATISI A FAR DATA DAL 24 AGOSTO 2016

Visto il regolamento (UE) 12 febbraio 2021, n. 2021/241, che istituisce il dispositivo per la ripresa e la resilienza;

Visto il Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) approvato con decisione del Consiglio ECOFIN del 13 luglio 2021 e notificata all'Italia dal Segretariato generale del Consiglio con nota LT161/21, del 14 luglio 2021;

Visto il regolamento (UE) 2018/1046 del 18 luglio 2018, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione, che modifica i regolamenti (UE) n. 1296/2013, n. 1301/2013, n. 1303/2013, n. 1304/2013, n. 1309/2013, n. 1316/2013, n. 223/2014, n. 283/2014 e la decisione n. 541/2014/UE e abroga il regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012;

Visto il regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014, e successive modifiche, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (regolamento GBER);

Visto il regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «*de minimis*» (regolamento *de minimis*);

Visti gli orientamenti in materia di aiuti di Stato a finalità regionale, di cui alla comunicazione della Commissione europea 2021/C 153/01 del 29 aprile 2021;

Vista la decisione C(2022)1545 *final* del 18 marzo 2022 relativa alla modifica della carta degli aiuti a finalità regionale per l'Italia (aiuto di Stato SA.101134 - Italia);

Vista la comunicazione della Commissione europea C(2020)1863 del 19 marzo 2020, con la quale è stato adottato il «Quadro temporaneo per le misure di aiuto di stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19» e successive modificazioni e integrazioni (nel seguito, Quadro temporaneo);

Vista la comunicazione della Commissione europea C(2022) 1890 *final* del 23 marzo 2022, con la quale è stato adottato il «Quadro temporaneo di crisi per misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia a seguito dell'aggressione della Russia contro l'Ucraina» (nel seguito Quadro temporaneo Ucraina);

Visto il decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59 convertito con modificazioni dalla legge 1° luglio 2021, n. 101, recante «Misure urgenti relative al Fondo complementare al Piano nazionale di ripresa e resilienza e altre misure urgenti per gli investimenti» ed in particolare l'art. 1, comma 2, lettera *b)*, che prevede che «Le risorse nazionali degli interventi del Piano nazionale per gli investimenti complementari di cui al comma 1 sono ripartite come segue: quanto a complessivi 1.780 milioni di euro per gli anni dal 2021 al 2026 da iscrivere, per gli importi e le annualità sopra indicati, nei pertinenti capitoli dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze riferiti al seguente programma: 1. Interventi per le aree del terremoto del 2009 e del 2016: 220 milioni di euro per l'anno 2021, 720 milioni di euro per l'anno 2022, 320 milioni di euro per l'anno 2023, 280 milioni di euro per l'anno 2024, 160 milioni di euro per l'anno 2025 e 80 milioni di euro per l'anno 2026»;

Visto il decreto-legge del 31 maggio 2021, n. 77, convertito con modificazioni dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, recante «*Governance* del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure», ed in particolare l'art. 14, intitolato «Estensione della disciplina del PNRR al Piano complementare» nonché l'art. 14-*bis*, recante «*Governance* degli interventi del Piano complementare nei territori interessati dagli eventi sismici del 2009 e del 2016»;

Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 15 luglio 2021 con cui, in attuazione di quanto disposto dall'art. 1, comma 7, del decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° luglio 2021, n. 101, si individuano gli obiettivi iniziali, intermedi e finali determinati per ciascun programma, intervento e progetto del Piano, nonché le relative modalità di monitoraggio;

Visto il decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113, recante «Misure urgenti per il rafforzamento della capacità amministrativa delle pubbliche amministrazioni funzionale all'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per l'efficienza della giustizia»;

Visto l'art. 17 del regolamento UE 2020/852 che definisce gli obiettivi ambientali, tra cui il principio di non arrecare un danno significativo (DNSH, «*Do no significant harm*»), e la comunicazione della Commissione UE 2021/C 58/01 recante «Orientamenti tecnici sull'applicazione del principio "non arrecare un danno significativo" a norma del regolamento sul dispositivo per la ripresa e la resilienza»;

Considerato che la cabina di coordinamento integrata, ai sensi dell'art. 14-*bis*, comma 2, del decreto-legge del 31 maggio 2021, n. 77 ha deliberato, in data 30 settembre 2021, l'approvazione e la contestuale trasmissione al Ministero dell'economia e delle finanze dell'atto di «Individuazione e approvazione dei Programmi unitari di intervento, previsti dal Piano complementare, per i territori colpiti dal sisma del 2009 e del 2016 ai sensi dell'art. 1, comma 2, lettera *b)* del decreto-legge del 6 maggio 2021, n. 59, convertito con modificazioni dalla legge 1° luglio 2021, n. 101, e degli articoli 14 e 14-*bis* del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito con modifiche nella legge 28 luglio 2021, n. 108»;

Considerato che nella citata delibera sono previste le seguenti sub-misure del Piano complementare sisma: sub misura B1 «Sostegno agli investimenti»; sub misura B2 «Turismo, cultura, sport e inclusione»; sub misura B3 «Valorizzazione ambientale, economia circolare e ciclo delle macerie»;

Considerato che nella citata delibera alla sub misura B1 «Sostegno agli investimenti» sono state assegnate risorse finanziarie per complessivi 380 milioni di euro;

Preso atto che nelle settimane successive alla delibera della cabina di coordinamento del 30 settembre 2021 si è svolta una complessa e approfondita istruttoria ai fini della compiuta individuazione dei programmi e dei progetti, delle procedure di attuazione, nonché dei primi atti di affidamento in coerenza con il previsto *milestone* del 31 dicembre 2021;

Considerato che, sulla base delle decisioni e delle indicazioni assunte dalla cabina di coordinamento integrata, tenutasi in data 24 novembre 2021, in considerazione degli equilibri territoriali e del danno sismico alle due aree oggetto di intervento, è stata programmaticamente individuata, relativamente all'intera sub misura B1 «Sostegno agli investimenti», la seguente ripartizione percentuale delle risorse finanziarie assegnate:

33% ai comuni rientranti nei territori del cratere sismico 2009;

67% ai comuni rientranti nei territori del cratere sismico 2016;

Considerato altresì che, sulla base delle decisioni e delle indicazioni assunte dalla cabina di coordinamento integrata tenutasi in data 24 novembre 2021, si è provveduto a definire i criteri di ripartizione delle risorse in considerazione degli equilibri territoriali e del danno sismico;

Considerata, per quanto esposto, la necessità di fornire un adeguato sostegno alle imprese delle aree simiche 2009 e 2016, volto a colmare il divario di investimenti accumulato a causa prima degli eventi simici e successivamente dell'epidemia COVID-19, affrontare le recenti conseguenze sulle attività di impresa del conflitto russo ucraino e ad accompagnarle nel percorso di ripresa e rinnovamento anche in un'ottica di sostenibilità ambientale degli interventi;

Considerato che per le sub misure B1, B2 e B3 sono state elaborate, in collaborazione con Invitalia, con il partenariato istituzionale e con il partenariato economico e sociale, delle articolate schede intervento che ne definiscono i principali contenuti attuativi;

Considerato che l'art. 9, comma 1, del decreto-legge del 31 maggio 2021, n. 77, prevede che «Alla realizzazione operativa degli interventi previsti dal PNRR provvedono le amministrazioni centrali, le regioni, le Province autonome di Trento e di Bolzano e gli enti locali, sulla base delle specifiche competenze istituzionali, ovvero della diversa titolarità degli interventi definita nel PNRR, attraverso le proprie strutture, ovvero avvalendosi di sog-

getti attuatori esterni individuati nel PNRR, ovvero con le modalità previste dalla normativa nazionale ed europea vigente»;

Considerata l'ordinanza n. 14 del 30 dicembre 2021 che, ai sensi dell'art. 14-*bis* del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito con modificazioni dalla legge 28 luglio 2021, n. 108, ha approvato le sub-misure B1 «Sostegno agli investimenti», B2 «Turismo, cultura, sport e inclusione», B3 «Valorizzazione ambientale, economia circolare e ciclo delle macerie», con le relative linee di intervento, del «Programma unitario di interventi per le aree del terremoto del 2009 e 2016» all'art. 3, comma 2 prescrive che con successiva ordinanza siano approvati i bandi relativi alla selezione dei progetti;

Considerato che l'art. 2, comma 3 dell'ordinanza sopra richiamata prevede, a seguito della presentazione da parte di Invitalia degli schemi di bando elaborati entro il 28 febbraio 2022, che «con successiva ordinanza saranno disciplinate le ulteriori modalità attuative delle misure e sarà approvata una nuova convenzione con Invitalia, necessaria per il prosieguo delle attività»;

Considerato che Invitalia, con nota prot. n. 0074992 ha trasmesso gli schemi di bando necessari all'attuazione delle sub misure in oggetto, elaborati entro la data sopra indicata;

Vista l'ordinanza n. 20 del 27 aprile 2022 ai sensi dell'art. 14-*bis* del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito in legge 28 luglio 2021, n. 108 «Approvazione schema bando relativo all'attuazione della macro-misura B "Rilancio economico sociale" sub misura B1 "Sostegno agli investimenti" linea B1.1 "Sostegno agli investimenti di rilevante dimensione finanziaria" del Programma unitario di intervento - Interventi per le aree del terremoto del 2009 e 2016 del Piano nazionale complementare al Piano nazionale di ripresa e resilienza»;

Vista l'ordinanza n. 21 del 27 aprile 2022 ai sensi dell'art. 14-*bis* del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito in legge 28 luglio 2021, n. 108 «Approvazione schema bando relativo all'attuazione della misura B "Rilancio economico e sociale" sub-misura 1 "Sostegno agli investimenti", linea 2 "Interventi per progettualità di dimensione intermedia", e sub-misura B3 "Valorizzazione ambientale, economia circolare", linea 3 "Ciclo delle macerie" del Programma unitario di intervento - Interventi per le aree del terremoto del 2009 e 2016 del Piano nazionale complementare al Piano nazionale di ripresa e resilienza»;

Vista l'ordinanza n. 22 del 26 maggio 2022 ai sensi dell'art. 14-*bis* del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito in legge 28 luglio 2021, n. 108 «Approvazione dello schema di convenzione con l'Agenzia nazionale per l'attrazione di investimenti e lo sviluppo d'impresa S.p.a. Invitalia per lo "Schema di Convenzione per l'affidamento del servizio di supporto al sistema di gestione e controllo in favore delle amministrazioni titolari per la realizzazione del piano complementare al PNRR Sisma 2009-2016"»;

Vista l'ordinanza n. 25 del 30 giugno 2022, adottata ai sensi dell'art. 14-*bis* del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito in legge 28 luglio 2021, n. 108, di «Approvazione dei bandi relativi all'attuazione della macro-misura B "Rilancio economico sociale", sub misura B1 "Sostegno agli investimenti", misura B1.3 "Interventi diffusivi di sostegno alle attività produttive", linea di intervento B1.3.a "Interventi per la nascita, lo sviluppo e il consolidamento di iniziative micro-imprenditoriali e per l'attrazione e il rientro di imprenditori", linea di intervento B1.3.b "Interventi per l'innovazione diffusa" e linea di intervento B1.3.c "Interventi per l'avvio, il riavvio e il consolidamento di attività economiche e per il rientro di quelle temporaneamente delocalizzate" del Programma unitario di intervento - Interventi per le aree del terremoto del 2009 e 2016, del Piano nazionale complementare al Piano nazionale di ripresa e resilienza»;

Vista l'ordinanza n. 26 del 30 giugno 2022 ai sensi dell'art. 14-*bis* del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito in legge 28 luglio 2021, n. 108 «Approvazione bando relativo all'attuazione della misura B "Rilancio economico e sociale" submisura 3 "Valorizzazione ambientale, economia circolare e ciclo delle macerie", misura B3.1 "Costituzione di forme associative o consortili di gestione delle aree agro-silvo-pastorali"; del Programma unitario di intervento - Interventi per le aree del terremoto del 2009 e 2016, del Piano nazionale complementare al Piano nazionale di ripresa e resilienza»;

Vista l'ordinanza n. 27 del 30 giugno 2022 adottata ai sensi dell'art. 14-*bis* del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito in legge 28 luglio 2021, n. 108 «Approvazione bando relativo all'attuazione della misura B "Rilancio economico e sociale" submisura 3 "Valorizzazione ambientale, economia circolare e ciclo delle macerie", linea 2 "Realizzazione di piattaforme di trasformazione tecnologica", del Programma unitario di intervento - Interventi per le aree del terremoto del 2009 e 2016, del Piano nazionale complementare al Piano nazionale di ripresa e resilienza»;

Considerato che sono stati effettuati tutti gli adempimenti di cui all'art. 9 del bando per l'attuazione della misura B1.1 «Sostegno agli investimenti di rilevante dimensione finanziaria» Contratto di sviluppo sisma, di cui all'ordinanza n. 20 del 27 aprile 2022 ai sensi dell'art. 14-*bis* del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito in legge 28 luglio 2021, n. 108 «Approvazione schema bando relativo all'attuazione della macro-misura B "Rilancio economico sociale" sub misura B1 "Sostegno agli investimenti" linea B1.1 "Sostegno agli investimenti di rilevante dimensione finanziaria" del Programma unitario di intervento - Interventi per le aree del terremoto del 2009 e 2016 del Piano nazionale complementare al Piano nazionale di ripresa e resilienza»;

Vista l'ordinanza n. 28 del 30 giugno 2022 ai sensi dell'art. 14-*bis* del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito in legge 28 luglio 2021, n. 108 «Approvazione dello schema di convenzione con Unioncamere "Schema di Convenzione ai sensi del secondo comma dell'art. 9 del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77 per la regolamentazione delle attività di gestione e attuazione della sub misura B2 "Turismo, cultura, sport e inclusione" del Programma unitario di intervento - Interventi per le aree del terremoto del 2009 e 2016, del Piano nazionale complementare al Piano nazionale di ripresa e resilienza»;

Vista l'ordinanza n. 29 del 30 giugno 2022 ai sensi dell'art. 14-*bis* del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito in legge 28 luglio 2021, n. 108 «Approvazione dei bandi relativi all'attuazione della macro-misura B "Rilancio economico sociale", sub misura B2 "Turismo, cultura, sport e inclusione", misure B2.1 "Interventi per lo sviluppo delle imprese culturali, creative, turistiche, sportive, anche del terzo settore, attraverso forme di sostegno a progetti di investimento e a progetti collaborativi di innovazione e di sviluppo di attrattori turistici" e B2.3 "Interventi per l'inclusione e innovazione sociale ed il rilancio abitativo, rivolti ad imprese sociali, terzo settore e cooperative di comunità" del Programma unitario di intervento - Interventi per le aree del terremoto del 2009 e 2016, del Piano nazionale complementare al Piano nazionale di ripresa e resilienza»;

Vista l'ordinanza n. 31 del 30 giugno 2022 ai sensi dell'art. 14-*bis* del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito in legge 28 luglio 2021, n. 108 «Modifiche, integrazioni e correzioni formali alle ordinanze n. 20 e n. 21 del 2022 Piano nazionale complementare al PNRR nei territori interessati dagli eventi sismici del 2009 e del 2016»;

Vista l'ordinanza n. 36 del 12 agosto 2022 ai sensi dell'art. 14-*bis* del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito in legge 28 luglio 2021, n. 108 «Rettifiche, integrazioni e chiarimenti interpretativi anche a seguito della comunicazione della Rappresentanza permanente d'Italia presso l'Unione europea dei bandi approvati con l'ordinanza n. 21 del 27 aprile 2022 e con le ordinanze n. 24, n. 25, n. 27 e n. 29 del 30 giugno 2022»;

Vista l'ordinanza n. 38 del 13 ottobre 2022 ai sensi dell'art. 14-*bis* del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito in legge 28 luglio 2021, n. 108 «Modifiche alle ordinanze n. 16 del 1° febbraio 2022, n. 25, n. 26, n. 27, n. 29 e n. 30 del 30 giugno 2022»;

Considerato il decreto del Commissario straordinario n. 18/PNC Sisma del 19 ottobre 2022 di nomina per le Misure B1.3a, B1.3b e B1.3c del relativo Comitato di valutazione delle domande relative alle specifiche linee di intervento;

Considerato il decreto del Commissario straordinario n. 19/PNC Sisma del 19 ottobre 2022 di nomina per le Misure B3.1 del relativo Comitato di valutazione delle domande relative alle specifiche linee di intervento;

Considerato il decreto del Commissario straordinario n. 20/PNC Sisma del 19 ottobre 2022 di nomina per la Misura B3.2 del relativo Comitato di valutazione delle domande relative alle specifiche linee di intervento;

Considerato il decreto del Commissario straordinario n. 21/PNC Sisma del 19 ottobre 2022 di nomina per la Misura B2.3 del relativo Comitato di valutazione delle domande relative alle specifiche linee di intervento;

Considerata l'ordinanza n. 42 del 31 dicembre 2022 ai sensi dell'art. 14-*bis* del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito in legge 28 luglio 2021, n. 108, «Disciplina procedimentale per la conclusione delle attività istruttorie dei Comitati di valutazione e per i contratti di sviluppo nonché riallocazione condizionata delle misure B del PNC Sisma» e, in particolare, la proroga delle attività istruttorie di valutazione delle domande presentate ai fini dei finanziamenti previsti dalla misura B al 31 marzo 2023;

Vista l'ordinanza n. 44 del 27 aprile 2023 ai sensi dell'art. 14-*bis* del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito in legge 28 luglio 2021, n. 108 «Approvazione degli elenchi di interventi nelle Regioni Marche, Lazio, Umbria, di cui all'art. 6, comma 5 dell'ordinanza n. 30 del 30 giugno 2022 ai sensi dell'art. 14-*bis* del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito in legge 28 luglio 2021, n. 108. Approvazione del bando relativo all'attuazione della macro-misura B "Rilancio economico sociale", sub misura B2 "Turismo, cultura, sport e inclusione", linea di intervento B2.2 "Contributi destinati a soggetti pubblici per Iniziative di partenariato speciale pubblico privato per la valorizzazione del patrimonio storico-culturale, ambientale e sociale del territorio" del Programma unitario di intervento - Interventi per le aree del terremoto del 2009 e 2016, del Piano nazionale complementare al Piano nazionale di ripresa e resilienza, nonché di cui all'art. 11, comma 5 di cui al relativo Allegato n. 1»;

Vista l'ordinanza n. 45 del 28 aprile 2023 ai sensi dell'art. 14-*bis* del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito in legge 28 luglio 2021, n. 108 «Approvazione degli Elenchi di interventi nelle Regioni Marche, Lazio, Umbria, per le domande a sportello ed a graduatoria, nonché nella Regione Abruzzo, limitatamente alle domande a sportello, di cui all'Allegato n. 1, art. 14, comma 10, e art. 16, comma 10, dell'ordinanza n. 29 del 30 giugno 2022, Bando misura B2.1 "Interventi per lo sviluppo delle imprese culturali, creative, turistiche, sportive, anche del terzo settore, attraverso forme di sostegno a progetti di investimento e a progetti collaborativi di innovazione e di sviluppo di attrattori turistici" del Piano nazionale complementare al Piano nazionale di ripresa e resilienza»;

Vista l'ordinanza n. 46 del 28 aprile 2023 ai sensi dell'art. 14-*bis* del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito in legge 28 luglio 2021, n. 108 «Approvazione degli Elenchi di interventi nelle Regioni Marche, Lazio, Umbria, di cui all'Allegato n. 2, art. 14, comma 10, dell'ordinanza n. 29 del 30 giugno 2022, Bando "Interventi per l'inclusione e innovazione sociale ed il rilancio abitativo, rivolti ad imprese sociali, terzo settore e cooperative di comunità" Misura B2.3 del Programma unitario di intervento - Interventi per le aree del terremoto del 2009 e 2016 del Piano nazionale complementare al Piano nazionale di ripresa e resilienza»;

Vista l'ordinanza n. 47 del 28 aprile 2023, contenente «Approvazione degli Elenchi di interventi di cui all'Allegato n. 1, art. 10, comma 7 e art. 11, comma 6, dell'ordinanza n. 27 del 30 giugno 2022 di attuazione della misura B "Rilancio economico e sociale" submisura 3 "Valorizzazione ambientale, economia circolare e ciclo delle materie", linea 2 "Realizzazione di piattaforme di trasformazione tecnologica" del Programma unitario di intervento - Interventi per le aree del terremoto del 2009 e 2016 del Piano nazionale complementare al Piano nazionale di ripresa e resilienza»;

Vista l'ordinanza n. 48 del 28 aprile 2023, contenente «Approvazione degli Elenchi di interventi di cui all'Allegato n. 2, art. 14, comma 4, e art. 15, comma 4, dell'ordi-

nanza n. 25 del 30 giugno 2022, “Bando B1.3.B - Innovazione PMI” del Piano nazionale complementare al Piano nazionale di ripresa e resilienza»;

Vista l’ordinanza n. 49 del 29 aprile 2023 ai sensi dell’art. 14-*bis* del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito in legge 28 luglio 2021, n. 108 «Approvazione degli Elenchi di interventi di cui all’Allegato n. 1, art. 9, comma 4, e art. 9, comma 6, dell’ordinanza n. 25 del 30 giugno 2022, “Bando B1.3.A” “Interventi per la nascita, lo sviluppo e il consolidamento di iniziative micro-imprenditoriali e per l’attrazione e il rientro di imprenditori (Linea di intervento B.1.3.a)” del Piano nazionale complementare al Piano nazionale di ripresa e resilienza»;

Vista l’ordinanza n. 50 del 29 aprile 2023 ai sensi dell’art. 14-*bis* del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito in legge 28 luglio 2021, n. 108 «Approvazione degli Elenchi di interventi di cui all’Allegato n. 3, art. 14, commi 10 e 11, e art. 15, comma 9, dell’ordinanza n. 25 del 30 giugno 2022, “Misura B.1.3C: Interventi per l’avvio, il riavvio e il consolidamento di attività economiche e per il rientro di quelle temporaneamente delocalizzate” del Piano nazionale complementare al Piano nazionale di ripresa e resilienza»;

Vista l’ordinanza n. 54 del 30 maggio 2023 ai sensi dell’art. 14-*bis* del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito in legge 28 luglio 2021, n. 108 «Modifiche all’Allegato 2 dell’ordinanza n. 50 del 29 aprile 2023, recante Approvazione degli Elenchi di interventi di cui all’Allegato n. 3, art. 14, commi 10 e 11, e art. 15, comma 9, dell’ordinanza n. 25 del 30 giugno 2022, “Misura B.1.3C: Interventi per l’avvio, il riavvio e il consolidamento di attività economiche e per il rientro di quelle temporaneamente delocalizzate” del Piano nazionale complementare al Piano nazionale di ripresa e resilienza»;

Vista l’ordinanza n. 55 del 1° giugno 2023 ai sensi dell’art. 14-*bis* del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito in legge 28 luglio 2021, n. 108. Misura B2.1 «Interventi per lo sviluppo delle imprese culturali, creative, turistiche, sportive, anche del terzo settore, attraverso forme di sostegno a progetti di investimento e a progetti collaborativi di innovazione e di sviluppo di attrattori turistici», del Piano nazionale complementare al Piano nazionale di ripresa e resilienza; approvazione della graduatoria di accesso alle agevolazioni, prevista dall’art. 15 del bando, riguardante le domande inerenti le aree del terremoto del 2009 e del 2016 nella Regione Abruzzo, limitatamente alle domande a graduatoria;

Vista l’ordinanza n. 56 del 1° giugno 2023 ai sensi dell’art. 14-*bis* del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito in legge 28 luglio 2021, n. 108. Misura B2.3 «Interventi per l’inclusione e innovazione sociale ed il rilancio abitativo, rivolti ad imprese sociali, terzo settore e cooperative di comunità» del Programma unitario di intervento - Interventi per le aree del terremoto del 2009 e 2016 del Piano nazionale complementare al Piano nazionale di ripresa e resilienza; approvazione della graduatoria di accesso alle agevolazioni, prevista dall’art. 13, comma 1 del bando, riguardante le domande inerenti la Regione Abruzzo, procedura a graduatoria;

Considerato che il bando B3.1 non è stato avviato in quanto la necessaria richiesta di regime di aiuto speciale per le imprese agricole presentata alla Commissione europea ha avuto risposta solo nell’ottobre 2022, così che i tempi residui non sono stati sufficienti ad espletare il bando e le relative risorse non sono mai state impegnate;

Considerato che la citata ordinanza n. 42 del 31 dicembre 2022 e, in particolare, l’art. 2, rubricato «Riallocazione condizionata delle risorse residue in favore degli investimenti delle imprese», prevede che i finanziamenti residui non impegnati dai diversi bandi siano riallocati, su proposta delle regioni e della Struttura di missione sisma 2009, per incrementare i finanziamenti delle sub misure B1.1, B1.2, B3.3, B1.3.A, B.1.3.C, B.2.1, B.2.2, per il sostegno agli investimenti delle imprese, nel rispetto del principio di ripartizione tra i crateri 2009 e 2016;

Considerato l’art. 3, comma 6 della predetta ordinanza n. 25 del 30 giugno 2022, a tenore del quale, ove si registri un’insufficienza di domande in un cratere sismico o in una o più regioni all’interno del cratere 2016, tale da comportare la non assegnazione delle risorse disponibili nel rispetto dei criteri suddetti e ferma restando la salvaguardia dei criteri di equa ripartizione tra i territori, con decisione della cabina di coordinamento, su proposta della regione interessata o della Struttura di missione 2009, le relative risorse potranno essere alternativamente destinate alla stessa linea di intervento per altri territori ovvero ad integrare le quote di propria spettanza relative ad altre linee di intervento;

Considerato l’art. 3, comma 3 della predetta ordinanza n. 27 del 30 giugno 2022, a tenore del quale, ove si registri un’insufficienza di domande in un cratere sismico o in una o più regioni all’interno del cratere 2016, tale da comportare la non assegnazione delle risorse disponibili nel rispetto dei criteri di cui al comma 2 e ferma restando la salvaguardia dei criteri di equa ripartizione tra i territori, con decisione della cabina di coordinamento, su proposta della regione interessata o della Struttura di missione 2009, le relative risorse potranno essere alternativamente destinate alla stessa misura per altri territori ovvero ad integrare le quote di propria spettanza relative ad altre misure. In mancanza, e comunque in qualunque altra ipotesi di mancato utilizzo delle risorse, le stesse potranno essere riassegnate ai richiedenti dell’altro cratere sismico o di altre regioni;

Vista la nota commissariale prot. CGRTS-0028543-P-23/05/2023, inviata al presidente della Regione Lazio con indicazione delle risorse residue al fine di individuare la migliore destinazione delle stesse;

Considerate le «Valutazioni e determinazioni in ordine alle economie residue da allocare» condivise da regioni e Struttura commissariale nella cabina di coordinamento integrata Fondo complementare PNRR aree sisma del 29 maggio 2023;

Vista la nota della Regione Lazio acquisita alla Struttura commissariale con prot. CGRTS-0044567-A-21/09/2023, relativa alla proposta di riallocazione delle risorse residue di cui alle linee di intervento B1.1 - B1.3b, B2.1, B2.3, B3 del programma Next Appennino, sulle sub misure B1.2, B1.3a e B1.3c;
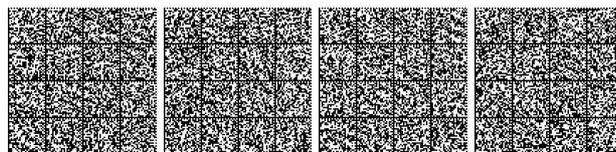
Acquisita l'intesa nella cabina di coordinamento integrata del 23 novembre 2023 dai presidenti delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria e dal coordinatore della Struttura di missione sisma 2009, consigliere Mario Fiorentino;

Dispone:

Art. 1.

Approvazione della riallocazione dei finanziamenti residui non impegnati di cui alle linee di intervento B1.1, B1.3b, B2.1, B2.3 e dei finanziamenti di cui alla linea d'intervento B3 del Piano nazionale complementare al Piano nazionale di ripresa e resilienza

1. È approvata la riallocazione dei finanziamenti residui non impegnati di cui alle linee di intervento B1.1, B1.3b, B2.1, B2.3, B3 di cui al Piano nazionale complementare al Piano nazionale di ripresa e resilienza, nell'ambito del territorio della Regione Lazio, a favore rispettivamente:

a) Economie sub misura B1.1: riallocazione sulla sub misura B1.2;

b) Economie sub misure B1.3b - B2.1 - B2.3 e dei finanziamenti di cui alla linea d'intervento B3: riallocazione sulle *sub* misure B1.3a e B1.3c.

2. È disposta la trasmissione della presente ordinanza al soggetto gestore ai fini dell'esatta quantificazione delle risorse residue e dell'adozione dei successivi adempimenti di competenza, come da rispettivi bandi.

3. Il soggetto gestore, sulla base degli indirizzi del soggetto attuatore ed in stretta collaborazione con gli organi da questi indicati, avrà cura dell'attuazione degli interventi, attraverso l'assistenza ai soggetti ammessi al finanziamento e la soluzione delle criticità, provvedendo altresì ad informare i soggetti attuatori dell'avanzamento della realizzazione degli interventi finanziati a mezzo riallocazione con cadenza almeno trimestrale, al fine di consentire agli stessi l'adozione di eventuali provvedimenti che si rendessero, per l'effetto, necessari.

Art. 2.

Efficacia

1. In considerazione della necessità di dare impulso alle attività connesse all'attuazione degli interventi unitari del Fondo complementare del PNRR, la presente ordinanza è dichiarata provvisoriamente efficace ai sensi dell'art. 33, comma 1, quarto periodo, del decreto-legge n. 189 del 2016. La stessa entra in vigore dal giorno successivo alla sua pubblicazione sul sito del Commissario straordinario del Governo ai fini della ricostruzione nei territori dei comuni delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria interessati dall'evento sismico a far data dal 24 agosto 2016 (www.sisma2016.gov.it).

2. La presente ordinanza è trasmessa alla Corte dei conti per il controllo preventivo di legittimità, è comunicata al Presidente del Consiglio dei ministri, al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, ed è pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* e sul sito istituzionale del Commissario straordinario del Governo ai fini della ricostruzione nei territori dei comuni delle Regioni di Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria interessati dall'evento sismico a far data dal 24 agosto 2016, ai sensi dell'art. 12 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33.

3. L'ordinanza sarà altresì pubblicata sui siti istituzionali del Dipartimento Casa Italia e della struttura tecnica di missione.

Roma, 27 novembre 2023

Il Commissario straordinario: CASTELLI

Registrato alla Corte dei conti il 18 dicembre 2023
Ufficio di controllo sugli atti della Presidenza del Consiglio dei ministri, del Ministero della giustizia e del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, n. 3304

24A00547

ORDINANZA 27 novembre 2023.

Approvazione della riallocazione delle risorse ancora disponibili derivanti dalle linee di intervento B1.3b e dei finanziamenti di cui alle linee d'intervento B3.1- B3.2 del Piano nazionale complementare al Piano nazionale di ripresa e resilienza, nell'ambito del territorio della Regione Marche. (Ordinanza n. 68/2023).

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO DEL GOVERNO PER LA RIPARAZIONE, LA RICOSTRUZIONE, L'ASSISTENZA ALLA POPOLAZIONE E LA RIPRESA ECONOMICA DEI TERRITORI DELLE REGIONI ABRUZZO, LAZIO, MARCHE E UMBRIA INTERESSATI DAGLI EVENTI SISMICI VERIFICATISI A FAR DATA DAL 24 AGOSTO 2016

Visto il regolamento (UE) 12 febbraio 2021, n. 2021/241, che istituisce il dispositivo per la ripresa e la resilienza;

Visto il Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) approvato con decisione del Consiglio ECOFIN del 13 luglio 2021 e notificata all'Italia dal Segretariato generale del Consiglio con nota LT161/21, del 14 luglio 2021;

Visto il regolamento (UE) 2018/1046 del 18 luglio 2018, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione, che modifica i regolamenti (UE) n. 1296/2013, n. 1301/2013, n. 1303/2013, n. 1304/2013, n. 1309/2013, n. 1316/2013, n. 223/2014, n. 283/2014 e la decisione n. 541/2014/UE e abroga il regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012;

Visto il regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014, e successive modifiche, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (regolamento GBER);

Visto il regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «*de minimis*» (regolamento *de minimis*);

Visti gli orientamenti in materia di aiuti di Stato a finalità regionale, di cui alla comunicazione della Commissione europea 2021/C 153/01 del 29 aprile 2021;

Vista la decisione C(2022)1545 final del 18 marzo 2022 relativa alla modifica della carta degli aiuti a finalità regionale per l'Italia (aiuto di Stato SA.101134 - Italia);

Vista la comunicazione della Commissione europea C(2020)1863 del 19 marzo 2020, con la quale è stato adottato il «Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19» e successive modificazioni e integrazioni (nel seguito, quadro temporaneo);

Vista la comunicazione della Commissione europea C(2022) 1890 final del 23 marzo 2022, con la quale è stato adottato il «Quadro temporaneo di crisi per misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia a seguito dell'aggressione della Russia contro l'Ucraina» (nel seguito quadro temporaneo Ucraina);

Visto il decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59 convertito con modificazioni dalla legge 1° luglio 2021, n. 101, recante «Misure urgenti relative al Fondo complementare al Piano nazionale di ripresa e resilienza e altre misure urgenti per gli investimenti» ed in particolare l'art. 1, secondo comma, lettera *b)*, che prevede che «Le risorse nazionali degli interventi del Piano nazionale per gli investimenti complementari di cui al comma 1 sono ripartite come segue: quanto a complessivi 1.780 milioni di euro per gli anni dal 2021 al 2026 da iscrivere, per gli importi e le annualità sopra indicati, nei pertinenti capitoli dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze riferiti al seguente programma: 1. Interventi per le aree del terremoto del 2009 e del 2016: 220 milioni di euro per l'anno 2021, 720 milioni di euro per l'anno 2022, 320 milioni di euro per l'anno 2023, 280 milioni di euro per l'anno 2024, 160 milioni di euro per l'anno 2025 e 80 milioni di euro per l'anno 2026»;

Visto il decreto-legge del 31 maggio 2021, n. 77, convertito con modificazioni dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, recante: «*Governance* del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure», ed in particolare l'art. 14, intitolato «Estensione della disciplina del PNRR al Piano complementare» nonché l'art. 14-*bis*, recante «*Governance* degli interventi del Piano complementare nei territori interessati dagli eventi sismici del 2009 e del 2016»;

Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 15 luglio 2021 con cui, in attuazione di quanto disposto dall'art. 1, comma 7, del decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° luglio 2021, n. 101, si individuano gli obiettivi iniziali, intermedi e finali determinati per ciascun programma, intervento e progetto del Piano, nonché le relative modalità di monitoraggio;

Visto il decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113, recante: «Misure urgenti per il rafforzamento della capacità amministrativa delle pubbliche amministrazioni funzionale all'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per l'efficienza della giustizia»;

Visto l'art. 17 del regolamento UE 2020/852 che definisce gli obiettivi ambientali, tra cui il principio di non arrecare un danno significativo (DNSH, «*Do no significant harm*»), e la comunicazione della Commissione UE 2021/C 58/01 recante «Orientamenti tecnici sull'applicazione del principio "non arrecare un danno significativo" a norma del regolamento sul dispositivo per la ripresa e la resilienza»;

Considerato che la Cabina di coordinamento integrata, ai sensi dell'art. 14-*bis*, comma 2, del decreto-legge del 31 maggio 2021, n. 77 ha deliberato, in data 30 settembre 2021, l'approvazione e la contestuale trasmissione al Ministero dell'economia e delle finanze dell'atto di «Individuazione e approvazione dei Programmi unitari di intervento, previsti dal Piano complementare, per i territori colpiti dal sisma del 2009 e del 2016 ai sensi dell'art. 1, comma 2, lettera b del decreto-legge del 6 maggio 2021, n. 59, convertito con modificazioni dalla legge 1° luglio 2021, n. 101, e degli articoli 14 e 14-*bis* del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito con modifiche nella legge 28 luglio 2021, n. 108»;

Considerato che nella citata delibera sono previste le seguenti sub-misure del Piano complementare sisma: sub misura B1 «Sostegno agli investimenti»; sub misura B2 «Turismo, cultura, sport e inclusione»; sub misura B3 «Valorizzazione ambientale, economia circolare e ciclo delle macerie»;

Considerato che nella citata delibera alla sub misura B1 «Sostegno agli investimenti» sono state assegnate risorse finanziarie per complessivi 380 milioni di euro;

Preso atto che nelle settimane successive alla delibera della Cabina di coordinamento del 30 settembre 2021 si è svolta una complessa e approfondita istruttoria ai fini della compiuta individuazione dei programmi e dei progetti, delle procedure di attuazione, nonché dei primi atti di affidamento in coerenza con il previsto milestone del 31 dicembre 2021;

Considerato che, sulla base delle decisioni e delle indicazioni assunte dalla Cabina di coordinamento integrata, tenutasi in data 24 novembre 2021, in considerazione degli equilibri territoriali e del danno sismico alle due aree oggetto di intervento, è stata programmaticamente individuata, relativamente all'intera sub misura B1 «Sostegno agli investimenti», la seguente ripartizione percentuale delle risorse finanziarie assegnate:

33% ai comuni rientranti nei territori del cratere sismico 2009;

67% ai comuni rientranti nei territori del cratere sismico 2016;

Considerato altresì che, sulla base delle decisioni e delle indicazioni assunte dalla Cabina di coordinamento integrata tenutasi in data 24 novembre 2021, si è provveduto a definire i criteri di ripartizione delle risorse in considerazione degli equilibri territoriali e del danno sismico;

Considerata, per quanto esposto, la necessità di fornire un adeguato sostegno alle imprese delle aree simiche 2009 e 2016, volto a colmare il divario di investimenti accumulato a causa prima degli eventi simici e successivamente dell'epidemia Covid-19, affrontare le recenti conseguenze sulle attività di impresa del conflitto russo

ucraino e ad accompagnarle nel percorso di ripresa e rinnovamento anche in un'ottica di sostenibilità ambientale degli interventi;

Considerato che per le sub misure B1, B2 e B3 sono state elaborate, in collaborazione con Invitalia, con il partenariato istituzionale e con il partenariato economico e sociale, delle articolate schede intervento che ne definiscono i principali contenuti attuativi;

Considerato che l'art. 9, primo comma, del decreto-legge del 31 maggio 2021, n. 77, prevede che «Alla realizzazione operativa degli interventi previsti dal PNRR provvedono le amministrazioni centrali, le regioni, le Province autonome di Trento e di Bolzano e gli enti locali, sulla base delle specifiche competenze istituzionali, ovvero della diversa titolarità degli interventi definita nel PNRR, attraverso le proprie strutture, ovvero avvalendosi di soggetti attuatori esterni individuati nel PNRR, ovvero con le modalità previste dalla normativa nazionale ed europea vigente»;

Considerata l'ordinanza n. 14 del 30 dicembre 2021 che, ai sensi dell'art. 14-*bis* del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito con modificazioni dalla legge 28 luglio 2021, n. 108, ha approvato le sub-misure B1 «Sostegno agli investimenti», B2 «Turismo, cultura, sport e inclusione», B3 «Valorizzazione ambientale, economia circolare e ciclo delle macerie», con le relative linee di intervento, del «Programma unitario di interventi per le aree del terremoto del 2009 e 2016» all'art. 3, comma 2 prescrive che con successiva ordinanza siano approvati i bandi relativi alla selezione dei progetti;

Considerato che l'art. 2, comma 3 dell'ordinanza sopra richiamata prevede, a seguito della presentazione da parte di Invitalia degli schemi di bando elaborati entro il 28 febbraio 2022, che «con successiva ordinanza saranno disciplinate le ulteriori modalità attuative delle misure e sarà approvata una nuova convenzione con Invitalia, necessaria per il prosieguo delle attività»;

Considerato che Invitalia, con nota prot. n. 0074992 ha trasmesso gli schemi di bando necessari all'attuazione delle sub misure in oggetto, elaborati entro la data sopra indicata;

Vista l'ordinanza n. 20 del 27 aprile 2022 ai sensi dell'art. 14-*bis* del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito in legge 28 luglio 2021, n. 108. «Approvazione schema bando relativo all'attuazione della macro-misura B "Rilancio economico sociale" sub misura B1 "Sostegno agli investimenti" linea B1.1 "Sostegno agli investimenti di rilevante dimensione finanziaria" del Programma unitario di intervento - interventi per le aree del terremoto del 2009 e 2016 del Piano nazionale complementare al Piano nazionale di ripresa e resilienza»;

Vista l'ordinanza n. 21 del 27 aprile 2022 ai sensi dell'art. 14-*bis* del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito in legge 28 luglio 2021, n. 108. «Approvazione schema bando relativo all'attuazione della misura B "Rilancio economico e sociale" sub-misura 1 "Sostegno agli investimenti", linea 2 "Interventi per progettualità di dimensione intermedia", e sub-misura B3 "Valorizzazione ambientale, economia circolare", linea 3 "Ciclo delle macerie" del Programma unitario di intervento - interventi per le aree del terremoto del 2009 e 2016 del Piano nazionale complementare al Piano nazionale di ripresa e resilienza»;

Vista l'ordinanza n. 22 del 26 maggio 2022 ai sensi dell'art. 14-*bis* del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito in legge 28 luglio 2021, n. 108. «Approvazione dello schema di convenzione con l'Agenzia nazionale per l'attrazione di investimenti e lo sviluppo d'impresa S.p.a. Invitalia per lo "Schema di convenzione per l'affidamento del servizio di supporto al sistema di gestione e controllo in favore delle amministrazioni titolari per la realizzazione del Piano complementare al PNRR sisma 2009-2016»;

Vista l'ordinanza n. 25 del 30 giugno 2022, adottata ai sensi dell'art. 14-*bis* del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito in legge 28 luglio 2021, n. 108, di «Approvazione dei bandi relativi all'attuazione della macro-misura B "Rilancio economico sociale", sub misura B1 "Sostegno agli investimenti", misura B1.3 "Interventi diffusivi di sostegno alle attività produttive", linea di intervento B1.3.a "Interventi per la nascita, lo sviluppo e il consolidamento di iniziative micro-imprenditoriali e per l'attrazione e il rientro di imprenditori", linea di intervento B1.3.b "Interventi per l'innovazione diffusa" e linea di intervento B1.3.c "Interventi per l'avvio, il riavvio e il consolidamento di attività economiche e per il rientro di quelle temporaneamente delocalizzate" del Programma unitario di intervento - interventi per le aree del terremoto del 2009 e 2016, del Piano nazionale complementare al Piano nazionale di ripresa e resilienza»;

Vista l'ordinanza n. 26 del 30 giugno 2022 ai sensi dell'art. 14-*bis* del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito in legge 28 luglio 2021, n. 108. Approvazione bando relativo all'attuazione della misura B «Rilancio economico e sociale» submisura 3 «Valorizzazione ambientale, economia circolare e ciclo delle macerie», misura B3.1 «Costituzione di forme associative o consortili di gestione delle aree agro-silvo-pastorali»; del Programma unitario di intervento - interventi per le aree del terremoto del 2009 e 2016, del Piano nazionale complementare al Piano nazionale di ripresa e resilienza;

Vista l'ordinanza n. 27 del 30 giugno 2022 adottata ai sensi dell'art. 14-*bis* del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito in legge 28 luglio 2021, n. 108. «Approvazione bando relativo all'attuazione della misura B "Rilancio economico e sociale" submisura 3 "Valorizzazione ambientale, economia circolare e ciclo delle macerie", linea 2 "Realizzazione di piattaforme di trasformazione tecnologica", del Programma unitario di intervento - interventi per le aree del terremoto del 2009 e 2016, del Piano nazionale complementare al Piano nazionale di ripresa e resilienza»;

Considerato che sono stati effettuati tutti gli adempimenti di cui all'art. 9 del bando per l'attuazione della misura B1.1 «Sostegno agli investimenti di rilevante dimensione finanziaria» Contratto di sviluppo sisma, di cui all'ordinanza n. 20 del 27 aprile 2022 ai sensi dell'art. 14-*bis* del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito in legge 28 luglio 2021, n. 108. «Approvazione schema bando relativo all'attuazione della macro-misura B "Rilancio economico sociale" sub misura B1 "Sostegno agli

investimenti" linea B1.1 "Sostegno agli investimenti di rilevante dimensione finanziaria" del Programma unitario di intervento - interventi per le aree del terremoto del 2009 e 2016 del Piano nazionale complementare al Piano nazionale di ripresa e resilienza»;

Vista l'ordinanza n. 28 del 30 giugno 2022 ai sensi dell'art. 14-*bis* del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito in legge 28 luglio 2021, n. 108. Approvazione dello schema di convenzione con Unioncamere «Schema di convenzione ai sensi del secondo comma dell'art. 9 del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77 per la regolamentazione delle attività di gestione e attuazione della sub misura B2 "Turismo, cultura, sport e inclusione" del Programma unitario di intervento - interventi per le aree del terremoto del 2009 e 2016, del Piano nazionale complementare al Piano nazionale di ripresa e resilienza»;

Vista l'ordinanza n. 29 del 30 giugno 2022 ai sensi dell'art. 14-*bis* del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito in legge 28 luglio 2021, n. 108. Approvazione dei bandi relativi all'attuazione della macro-misura B «Rilancio economico sociale», sub misura B2 «Turismo, cultura, sport e inclusione», misure B2.1 «Interventi per lo sviluppo delle imprese culturali, creative, turistiche, sportive, anche del terzo settore, attraverso forme di sostegno a progetti di investimento e a progetti collaborativi di innovazione e di sviluppo di attrattori turistici» e B2.3 «Interventi per l'inclusione e innovazione sociale ed il rilancio abitativo, rivolti ad imprese sociali, terzo settore e cooperative di comunità» del Programma unitario di intervento - interventi per le aree del terremoto del 2009 e 2016, del Piano nazionale complementare al Piano nazionale di ripresa e resilienza;

Vista l'ordinanza n. 31 del 30 giugno 2022 ai sensi dell'art. 14-*bis* del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito in legge 28 luglio 2021, n. 108. «Modifiche, integrazioni e correzioni formali alle ordinanze numeri 20 e 21 del 2022 Piano nazionale complementare al PNRR nei territori interessati dagli eventi sismici del 2009 e del 2016»;

Vista l'ordinanza n. 36 del 12 agosto 2022 ai sensi dell'art. 14-*bis* del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito in legge 28 luglio 2021, n. 108. «Rettifiche, integrazioni e chiarimenti interpretativi anche a seguito della Comunicazione della rappresentanza permanente d'Italia presso l'Unione europea dei bandi approvati con l'ordinanza n. 21 del 27 aprile 2022 e con le ordinanze numeri 24, 25, 27 e 29 del 30 giugno 2022»;

Vista l'ordinanza n. 38 del 13 ottobre 2022 ai sensi dell'art. 14-*bis* del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito in legge 28 luglio 2021, n. 108. «Modifiche alle ordinanze numeri 16 del 1° febbraio 2022, 25, 26, 27, 29 e 30 del 30 giugno 2022»;

Considerato il decreto del Commissario straordinario n. 18/PNC sisma del 19 ottobre 2022 di nomina per le Misure B1.3a, B1.3b e B1.3c del relativo comitato di valutazione delle domande relative alle specifiche linee di intervento;

Considerato il decreto del Commissario straordinario n. 19/PNC sisma del 19 ottobre 2022 di nomina per le Misure B3.1 del relativo Comitato di valutazione delle domande relative alle specifiche linee di intervento;

Considerato il decreto del Commissario straordinario n. 20/PNC sisma del 19 ottobre 2022 di nomina per la Misura B3.2 del relativo Comitato di valutazione delle domande relative alle specifiche linee di intervento;

Considerato il decreto del Commissario straordinario n. 21/PNC sisma del 19 ottobre 2022 di nomina per la Misura B2.3 del relativo Comitato di valutazione delle domande relative alle specifiche linee di intervento;

Considerata l'ordinanza n. 42 del 31 dicembre 2022 ai sensi dell'art. 14-*bis* del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito in legge 28 luglio 2021, n. 108, «Disciplina procedimentale per la conclusione delle attività istruttorie dei Comitati di valutazione e per i contratti di sviluppo nonché riallocazione condizionata delle misure B del PNC sisma» e, in particolare, la proroga delle attività istruttorie di valutazione delle domande presentate ai fini dei finanziamenti previsti dalla misura B al 31 marzo 2023;

Vista l'ordinanza n. 44 del 27 aprile 2023 ai sensi dell'art. 14-*bis* del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito in legge 28 luglio 2021, n. 108. Approvazione degli elenchi di interventi nelle Regioni Marche, Lazio, Umbria, di cui all'art. 6, comma 5 dell'ordinanza n. 30 del 30 giugno 2022 ai sensi dell'art. 14-*bis* del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito in legge 28 luglio 2021, n. 108. Approvazione del bando relativo all'attuazione della macro-misura B «Rilancio economico sociale», sub misura B2 «Turismo, cultura, sport e inclusione», linea di intervento B2.2 «Contributi destinati a soggetti pubblici per iniziative di partenariato speciale pubblico privato per la valorizzazione del patrimonio storico-culturale, ambientale e sociale del territorio» del Programma unitario di intervento - interventi per le aree del terremoto del 2009 e 2016, del Piano nazionale complementare al Piano nazionale di ripresa e resilienza, nonché di cui all'art. 11, comma 5 di cui al relativo allegato n. 1;

Vista l'ordinanza n. 45 del 28 aprile 2023 ai sensi dell'art. 14-*bis* del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito in legge 28 luglio 2021, n. 108. Approvazione degli elenchi di interventi nelle Regioni Marche, Lazio, Umbria, per le domande a sportello ed a graduatoria, nonché nella Regione Abruzzo, limitatamente alle domande a sportello, di cui all'allegato n. 1, art. 14, comma 10, e art. 16, comma 10, dell'ordinanza n. 29 del 30 giugno 2022, bando misura B2.1 «Interventi per lo sviluppo delle imprese culturali, creative, turistiche, sportive, anche del terzo settore, attraverso forme di sostegno a progetti di investimento e a progetti collaborativi di innovazione e di sviluppo di attrattori turistici» del Piano nazionale complementare al Piano nazionale di ripresa e resilienza;

Vista l'ordinanza n. 46 del 28 aprile 2023 ai sensi dell'art. 14-*bis* del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito in legge 28 luglio 2021, n. 108. Approvazione degli elenchi di interventi nelle Regioni Marche, Lazio, Umbria, di cui all'allegato n. 2, art. 14, comma 10, dell'ordinanza n. 29 del 30 giugno 2022, bando «Interventi per l'inclusione e innovazione sociale ed il rilancio abitativo, rivolti ad imprese sociali, terzo settore e cooperative di comunità» Misura B2.3 del Programma unita-

rio di intervento - interventi per le aree del terremoto del 2009 e 2016 del Piano nazionale complementare al Piano nazionale di ripresa e resilienza;

Vista l'ordinanza n. 47 del 28 aprile 2023, contenente approvazione degli elenchi di interventi di cui all'allegato n. 1, art. 10, comma 7 e art. 11, comma 6, dell'ordinanza n. 27 del 30 giugno 2022 di attuazione della misura B «Rilancio economico e sociale» submisura 3 «Valorizzazione ambientale, economia circolare e ciclo delle materie», linea 2 «Realizzazione di piattaforme di trasformazione tecnologica» del Programma unitario di intervento - interventi per le aree del terremoto del 2009 e 2016 del Piano nazionale complementare al Piano nazionale di ripresa e resilienza;

Vista l'ordinanza n. 48 del 28 aprile 2023, contenente approvazione degli elenchi di interventi di cui all'allegato n. 2, art. 14, comma 4, e art. 15, comma 4, dell'ordinanza n. 25 del 30 giugno 2022, «Bando B1.3.B - innovazione PMI» del Piano nazionale complementare al Piano nazionale di ripresa e resilienza;

Vista l'ordinanza n. 49 del 29 aprile 2023 ai sensi dell'art. 14-*bis* del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito in legge 28 luglio 2021, n. 108. Approvazione degli elenchi di interventi di cui all'allegato n. 1, art. 9, comma 4, e art. 9, comma 6, dell'ordinanza n. 25 del 30 giugno 2022, «Bando B1.3.A» «Interventi per la nascita, lo sviluppo e il consolidamento di iniziative microimprenditoriali e per l'attrazione e il rientro di imprenditori (Linea di intervento B.1.3.a)» del Piano nazionale complementare al Piano nazionale di ripresa e resilienza;

Vista l'ordinanza n. 50 del 29 aprile 2023 ai sensi dell'art. 14-*bis* del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito in legge 28 luglio 2021, n. 108. Approvazione degli elenchi di interventi di cui all'allegato n. 3, art. 14, commi 10 e 11, e art. 15, comma 9, dell'ordinanza n. 25 del 30 giugno 2022, «Misura B.1.3C: Interventi per l'avvio, il riavvio e il consolidamento di attività economiche e per il rientro di quelle temporaneamente delocalizzate» del Piano nazionale complementare al Piano nazionale di ripresa e resilienza;

Vista l'ordinanza n. 54 del 30 maggio 2023 ai sensi dell'art. 14-*bis* del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito in legge 28 luglio 2021, n. 108. Modifiche all'allegato 2 dell'ordinanza n. 50 del 29 aprile 2023, recante approvazione degli elenchi di interventi di cui all'allegato n. 3, art. 14, commi 10 e 11, e art. 15, comma 9, dell'Ordinanza n. 25 del 30 giugno 2022, «Misura B.1.3C: Interventi per l'avvio, il riavvio e il consolidamento di attività economiche e per il rientro di quelle temporaneamente delocalizzate» del Piano nazionale complementare al Piano nazionale di ripresa e resilienza;

Vista l'ordinanza n. 55 del 1° giugno 2023 ai sensi dell'art. 14-*bis* del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito in legge 28 luglio 2021, n. 108. Misura B2.1 «Interventi per lo sviluppo delle imprese culturali, creative, turistiche, sportive, anche del terzo settore, attraverso forme di sostegno a progetti di investimento e a progetti collaborativi di innovazione e di sviluppo di attrattori turistici», del Piano nazionale complementare al Piano nazionale di ripresa e resilienza; approvazione della graduatoria di accesso alle agevolazioni, prevista dall'art. 15 del bando, riguardante le domande inerenti le aree del terremoto del 2009 e del 2016 nella Regione Abruzzo, limitatamente alle domande a graduatoria;

Vista l'ordinanza n. 56 del 1° giugno 2023 ai sensi dell'art. 14-*bis* del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito in legge 28 luglio 2021, n. 108. Misura B2.3 «Interventi per l'inclusione e innovazione sociale ed il rilancio abitativo, rivolti ad imprese sociali, terzo settore e cooperative di comunità» del Programma unitario di intervento - interventi per le aree del terremoto del 2009 e 2016 del Piano nazionale complementare al Piano nazionale di ripresa e resilienza; approvazione della graduatoria di accesso alle agevolazioni, prevista dall'art. 13, comma 1 del bando, riguardante le domande inerenti la Regione Abruzzo, procedura a graduatoria;

Vista l'ordinanza n. 58 PNC del 28 giugno 2023 ai sensi dell'art. 14-*bis* del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito in legge 28 luglio 2021, n. 108. Approvazione ai sensi dell'art. 6, comma 5 dell'ordinanza n. 30 del 30 giugno 2022, nonché dell'art. 11, comma 5 del relativo allegato n. 1, bando relativo all'attuazione della macromisura B «Rilancio economico sociale», sub misura B2 «Turismo, cultura, sport e inclusione», linea di intervento B2.2 «Contributi destinati a soggetti pubblici per Iniziative di partenariato speciale pubblico privato per la valorizzazione del patrimonio storico-culturale, ambientale e sociale del territorio» del Piano nazionale complementare al Piano nazionale di ripresa e resilienza, degli elenchi di interventi per le aree del terremoto del 2009 e del 2016 nella Regione Abruzzo;

Vista l'ordinanza n. 59 PNC del 28 giugno 2023 ai sensi dell'art. 14-*bis* del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito in legge 28 luglio 2021, n. 108. Approvazione della riallocazione delle risorse residue di cui alle linee di intervento B1.1 - B2.3 del Piano nazionale complementare al Piano nazionale di ripresa e resilienza, nell'ambito del territorio della Regione Marche;

Vista l'ordinanza n. 62 PNC del 27 luglio 2023 ai sensi dell'art. 14-*bis* del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito in legge 28 luglio 2021, n. 108. Modifica dell'ordinanza n. 59 PNC del 28 giugno 2023 ai sensi dell'art. 14-*bis* del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito in legge 28 luglio 2021, n. 108, recante «Approvazione della riallocazione delle risorse residue di cui alle linee di intervento B1.1 - B2.3 del Piano nazionale complementare al Piano nazionale di ripresa e resilienza, nell'ambito del territorio della Regione Marche»;

Vista l'ordinanza n. 64 del 28 luglio 2023 ai sensi dell'art. 14-*bis* del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito in legge 28 luglio 2021, n. 108. Modifica dell'allegato 1 dell'ordinanza n. 47 del 28 aprile 2023, Approvazione degli elenchi di interventi di cui all'allegato n. 1, art. 10, comma 7 e art. 11, comma 6, dell'ordinanza n. 27 del 30 giugno 2022 di attuazione della misura B «Rilancio economico e sociale» submisura 3 «Valorizzazione ambientale, economia circolare e ciclo delle materie», linea 2 «Realizzazione di piattaforme di trasformazione tecnologica» del Programma unitario di intervento - interventi per le aree del terremoto del 2009 e 2016 del Piano nazionale complementare al Piano nazionale di ripresa e resilienza;

Considerato che il bando B3.1 non è stato avviato in quanto la necessaria richiesta di regime di aiuto speciale per le imprese agricole presentata alla Commissione europea ha avuto risposta solo nell'ottobre 2022, così che i tempi residui non sono stati sufficienti ad espletare il bando e le relative risorse non sono mai state impegnate;

Considerato che la citata ordinanza n. 42 del 31 dicembre 2022 e, in particolare, l'art. 2, rubricato «Riallocazione condizionata delle risorse residue in favore degli investimenti delle imprese», prevede che i finanziamenti residui non impegnati dai diversi bandi siano riallocati, su proposta delle regioni e della struttura di missione sisma 2009, per incrementare i finanziamenti delle sub misure B1.1, B1.2, B3.3, B1.3.A, B.1.3.C, B.2.1, B.2.2, per il sostegno agli investimenti delle imprese, nel rispetto del principio di ripartizione tra i crateri 2009 e 2016;

Considerato l'art. 3, comma 6 della predetta ordinanza n. 25 del 30 giugno 2022, a tenore del quale, ove si registri un'insufficienza di domande in un cratere sismico o in una o più regioni all'interno del cratere 2016, tale da comportare la non assegnazione delle risorse disponibili nel rispetto dei criteri suddetti e ferma restando la salvaguardia dei criteri di equa ripartizione tra i territori, con decisione della Cabina di coordinamento, su proposta della regione interessata o della struttura di missione 2009, le relative risorse potranno essere alternativamente destinate alla stessa linea di intervento per altri territori ovvero ad integrare le quote di propria spettanza relative ad altre linee di intervento;

Considerato l'art. 3, comma 3 della predetta ordinanza n. 27 del 30 giugno 2022, a tenore del quale, ove si registri un'insufficienza di domande in un cratere sismico o in una o più regioni all'interno del cratere 2016, tale da comportare la non assegnazione delle risorse disponibili nel rispetto dei criteri di cui al comma 2 e ferma restando la salvaguardia dei criteri di equa ripartizione tra i territori, con decisione della Cabina di coordinamento, su proposta della regione interessata o della Struttura di Missione 2009, le relative risorse potranno essere alternativamente destinate alla stessa misura per altri territori ovvero ad integrare le quote di propria spettanza relative ad altre misure. In mancanza, e comunque in qualunque altra ipotesi di mancato utilizzo delle risorse, le stesse potranno essere riassegnate ai richiedenti dell'altro cratere sismico o di altre regioni;

Considerate le «Valutazioni e determinazioni in ordine alle economie residue da allocare» condivise da regioni e struttura commissariale nella Cabina di coordinamento integrata Fondo complementare PNRR aree sisma del 29 maggio 2023;

Vista la nota della Regione Marche acquisita alla struttura commissariale con prot. CGRTS-0051380-A-09/11/2023, relativa alla riallocazione dei finanziamenti residui non impegnati del programma Next Appennino e in cui, alla luce dell'indirizzo strategico di valorizzare gli investimenti in grado di garantire il maggior effetto moltiplicatore di crescita economica e stabilità di sviluppo, con ricadute positive sull'occupazione, si propone l'allocazione delle risorse ancora disponibili e derivanti dalle sub-misure B1.3b, B3.1 e B3.2 sulla sub misura B1.3c, al fine di finanziare le progettazioni valutate positivamente ma ancora non finanziate per mancanza di fondi o a seguito di riammissione in forza del riesame delle istruttorie effettuato da Invitalia;

Acquisita l'intesa nella Cabina di coordinamento integrata del 23 novembre 2023 dai Presidenti delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria e dal coordinatore della struttura di missione sisma 2009, consigliere Mario Fiorentino;

Dispone:

Art. 1.

Approvazione della riallocazione dei finanziamenti residui non impegnati di cui alle linee di intervento B1.3b e dei finanziamenti di cui alle linee d'intervento B3.1 - B3.2 del Piano nazionale complementare al Piano nazionale di ripresa e resilienza

1. È approvata la riallocazione dei finanziamenti residui non impegnati di cui alla linea di intervento B1.3b e dei finanziamenti di cui alle linee di intervento B3.1 - B3.2 del Piano nazionale complementare al Piano nazionale di ripresa e resilienza, nell'ambito del territorio della Regione Marche, a favore della sub misura B1.3c.

2. È disposta la trasmissione della presente ordinanza al soggetto gestore ai fini dell'esatta quantificazione delle risorse residue e dell'adozione dei successivi adempimenti di competenza, come da rispettivi bandi.

3. Il soggetto gestore, sulla base degli indirizzi del soggetto attuatore ed in stretta collaborazione con gli organi da questi indicati, avrà cura dell'attuazione degli interventi, attraverso l'assistenza ai soggetti ammessi al finanziamento e la soluzione delle criticità, provvedendo altresì ad informare i soggetti attuatori dell'avanzamento della realizzazione degli interventi finanziati a mezzo riallocazione con cadenza almeno trimestrale, al fine di consentire agli stessi l'adozione di eventuali provvedimenti che si rendessero, per l'effetto, necessari.

Art. 2.

Efficacia

1. In considerazione della necessità di dare impulso alle attività connesse all'attuazione degli interventi unitari del Fondo complementare del PNRR, la presente ordinanza è dichiarata provvisoriamente efficace ai sensi dell'art. 33, comma 1, quarto periodo, del decreto-legge n. 189 del 2016. La stessa entra in vigore dal giorno successivo alla sua pubblicazione sul sito del Commissario straordinario del Governo ai fini della ricostruzione nei territori dei comuni delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria interessati dall'evento sismico a far data dal 24 agosto 2016 (www.sisma2016.gov.it).

2. La presente ordinanza è trasmessa alla Corte dei conti per il controllo preventivo di legittimità, è comunicata al Presidente del Consiglio dei ministri, al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, ed è pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* e sul sito istituzionale del Commissario straordinario del Governo ai fini della ricostruzione nei terri-

tori dei comuni delle Regioni di Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria interessati dall'evento sismico a far data dal 24 agosto 2016, ai sensi dell'art. 12 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33.

3. L'ordinanza sarà altresì pubblicata sui siti istituzionali del Dipartimento Casa Italia e della Struttura tecnica di missione.

Roma, 27 novembre 2023

Il Commissario straordinario: CASTELLI

Registrato alla Corte dei conti il 18 dicembre 2023
Ufficio di controllo sugli atti della Presidenza del Consiglio dei ministri, del Ministero della giustizia e del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, n. 3303

24A00548

ORDINANZA 28 novembre 2023.

Integrazione dell'ordinanza n. 57 PNC del 28 giugno 2023 ai sensi dell'art. 14-*bis* del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito in legge 28 luglio 2021, n. 108. «Approvazione della riallocazione delle risorse residue di cui alle linee di intervento B1.3b e dei finanziamenti di cui alla linea d'intervento B3 del Piano nazionale complementare al Piano nazionale di ripresa e resilienza, nell'ambito del territorio della Regione Abruzzo». (Ordinanza n. 69/2023).

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO DEL GOVERNO PER LA RIPARAZIONE, LA RICOSTRUZIONE, L'ASSISTENZA ALLA POPOLAZIONE E LA RIPRESA ECONOMICA DEI TERRITORI DELLE REGIONI ABRUZZO, LAZIO, MARCHE E UMBRIA INTERESSATI DAGLI EVENTI SISMICI VERIFICATISI A FAR DATA DAL 24 AGOSTO 2016

Visto il regolamento (UE) 2021/241 del 12 febbraio 2021, che istituisce il dispositivo per la ripresa e la resilienza;

Visto il Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) approvato con decisione del Consiglio Ecofin del 13 luglio 2021 e notificata all'Italia dal Segretariato generale del Consiglio con nota LT161/21, del 14 luglio 2021;

Visto il regolamento (UE) 2018/1046 del 18 luglio 2018, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione, che modifica i regolamenti (UE) n. 1296/2013, n. 1301/2013, n. 1303/2013, n. 1304/2013, n. 1309/2013, n. 1316/2013, n. 223/2014, n. 283/2014 e la decisione 541/2014/UE e abroga il regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012;

Visto il regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014, e successive modifiche, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (regolamento GBER);

Visto il regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «*de minimis*» (regolamento *de minimis*);

Visti gli orientamenti in materia di aiuti di Stato a finalità regionale, di cui alla comunicazione della Commissione europea 2021/C 153/01 del 29 aprile 2021;

Vista la decisione C(2022)1545 *final* del 18 marzo 2022, relativa alla modifica della Carta degli aiuti a finalità regionale per l'Italia (aiuto di Stato SA.101134 - Italia);

Vista la comunicazione della Commissione europea C(2020)1863 del 19 marzo 2020, con la quale è stato adottato il «Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19» e successive modificazioni ed integrazioni (nel seguito, Quadro temporaneo);

Vista la comunicazione della Commissione europea C(2022)1890 *final* del 23 marzo 2022, con la quale è stato adottato il «Quadro temporaneo di crisi per misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia a seguito dell'aggressione della Russia contro l'Ucraina» (nel seguito Quadro temporaneo Ucraina);

Visto il decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° luglio 2021, n. 101, recante «Misure urgenti relative al Fondo complementare al Piano nazionale di ripresa e resilienza e altre misure urgenti per gli investimenti» ed in particolare l'art. 1, comma 2, lettera *b)*, che prevede che «Le risorse nazionali degli interventi del Piano nazionale per gli investimenti complementari di cui al comma 1 sono ripartite come segue: quanto a complessivi 1.780 milioni di euro per gli anni dal 2021 al 2026 da iscrivere, per gli importi e le annualità sopra indicati, nei pertinenti capitoli dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze riferiti al seguente programma: 1. Interventi per le aree del terremoto del 2009 e del 2016: 220 milioni di euro per l'anno 2021, 720 milioni di euro per l'anno 2022, 320 milioni di euro per l'anno 2023, 280 milioni di euro per l'anno 2024, 160 milioni di euro per l'anno 2025 e 80 milioni di euro per l'anno 2026»;

Visto il decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, recante: «*Governance* del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure», ed in particolare l'art. 14, intitolato «Estensione della disciplina del PNRR al Piano complementare» nonché l'art. 14-*bis*, recante «*Governance* degli interventi del Piano complementare nei territori interessati dagli eventi sismici del 2009 e del 2016»;

Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 15 luglio 2021 con cui, in attuazione di quanto disposto dall'art. 1, comma 7, del decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° luglio 2021, n. 101, si individuano gli obiettivi iniziali, intermedi e finali determinati per ciascun programma, intervento e progetto del Piano, nonché le relative modalità di monitoraggio;

Visto il decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113, recante: «Misure urgenti per il rafforzamento della capacità amministrativa delle pubbliche amministrazioni funzionale all'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per l'efficienza della giustizia»;

Visto l'art. 17 del regolamento UE 2020/852 che definisce gli obiettivi ambientali, tra cui il principio di non arrecare un danno significativo (DNSH, «*Do no significant harm*»), e la comunicazione della Commissione UE 2021/C 58/01, recante «Orientamenti tecnici sull'applicazione del principio "non arrecare un danno significativo" a norma del regolamento sul dispositivo per la ripresa e la resilienza»;

Considerato che la Cabina di coordinamento integrata, ai sensi dell'art. 14-*bis*, comma 2, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, ha deliberato, in data 30 settembre 2021, l'approvazione e la contestuale trasmissione al Ministero dell'economia e delle finanze dell'atto di «Individuazione e approvazione dei Programmi unitari di intervento, previsti dal Piano complementare, per i territori colpiti dal sisma del 2009 e del 2016 ai sensi dell'art. 1, comma 2, lettera *b)*, del decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° luglio 2021, n. 101, e degli articoli 14 e 14-*bis* del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito con modifiche nella legge 28 luglio 2021, n. 108»;

Considerato che nella citata delibera sono previste le seguenti sub-misure del Piano complementare sisma: sub misura B1 «Sostegno agli investimenti»; sub misura B2 «Turismo, cultura, sport e inclusione»; sub misura B3 «Valorizzazione ambientale, economia circolare e ciclo delle macerie»;

Considerato che nella citata delibera alla sub misura B1 «Sostegno agli investimenti» sono state assegnate risorse finanziarie per complessivi 380 milioni di euro;

Preso atto che nelle settimane successive alla delibera della Cabina di coordinamento del 30 settembre 2021 si è svolta una complessa e approfondita istruttoria ai fini della compiuta individuazione dei programmi e dei progetti, delle procedure di attuazione, nonché dei primi atti di affidamento in coerenza con il previsto *milestone* del 31 dicembre 2021;

Considerato che, sulla base delle decisioni e delle indicazioni assunte dalla Cabina di coordinamento integrata, tenutasi in data 24 novembre 2021, in considerazione degli equilibri territoriali e del danno sismico alle due aree oggetto di intervento, è stata programmaticamente individuata, relativamente all'intera sub misura B1 «Sostegno agli investimenti», la seguente ripartizione percentuale delle risorse finanziarie assegnate:

33% ai comuni rientranti nei territori del cratere sismico 2009;

67% ai comuni rientranti nei territori del cratere sismico 2016;

Considerato altresì che, sulla base delle decisioni e delle indicazioni assunte dalla Cabina di coordinamento integrata tenutasi in data 24 novembre 2021, si è provveduto a definire i criteri di ripartizione delle risorse in considerazione degli equilibri territoriali e del danno sismico;

Considerata, per quanto esposto, la necessità di fornire un adeguato sostegno alle imprese delle aree simiche 2009 e 2016, volto a colmare il divario di investimenti accumulato a causa prima degli eventi simici e successivamente dell'epidemia COVID-19, affrontare le recenti conseguenze sulle attività di impresa del conflitto russo ucraino e ad accompagnarle nel percorso di ripresa e rinnovamento anche in un'ottica di sostenibilità ambientale degli interventi;

Considerato che per le sub-misure B1, B2 e B3 sono state elaborate, in collaborazione con Invitalia, con il partenariato istituzionale e con il partenariato economico e sociale, delle articolate schede intervento che ne definiscono i principali contenuti attuativi;

Considerato che l'art. 9, comma 1, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, prevede che «Alla realizzazione operativa degli interventi previsti dal PNRR provvedono le Amministrazioni centrali, le Regioni, le Province autonome di Trento e di Bolzano e gli enti locali, sulla base delle specifiche competenze istituzionali, ovvero della diversa titolarità degli interventi definita nel PNRR, attraverso le proprie strutture, ovvero avvalendosi di soggetti attuatori esterni individuati nel PNRR, ovvero con le modalità previste dalla normativa nazionale ed europea vigente»;

Considerata l'ordinanza n. 14 del 30 dicembre 2021 che, ai sensi dell'art. 14-*bis* del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 luglio 2021, n. 108, ha approvato le sub-misure B1 «Sostegno agli investimenti», B2 «Turismo, cultura, sport e inclusione», B3 «Valorizzazione ambientale, economia circolare e ciclo delle macerie», con le relative linee di intervento, del «Programma unitario di interventi per le aree del terremoto del 2009 e 2016» all'art. 3, comma 2, prescrive che con successiva ordinanza siano approvati i bandi relativi alla selezione dei progetti;

Considerato che l'art. 2, comma 3, dell'ordinanza sopra richiamata prevede che, a seguito della presentazione da parte di Invitalia degli schemi di bando elaborati entro il 28 febbraio 2022, «Con successiva ordinanza saranno disciplinate le ulteriori modalità attuative delle misure e sarà approvata una nuova Convenzione con Invitalia, necessaria per il prosieguo delle attività»;

Considerato che Invitalia, con nota prot. n. 0074992 ha trasmesso gli schemi di bando necessari all'attuazione delle sub-misure in oggetto, elaborati entro la data sopra indicata;

Vista l'ordinanza n. 19 del 26 maggio 2022, ai sensi dell'art. 14-*bis* del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito in legge 28 luglio 2021, n. 108, «Approvazione dello schema di convenzione con l'Agenzia nazionale per l'attrazione di investimenti e lo sviluppo d'impresa S.p.a. Invitalia per la regolamentazione delle attività di gestione e attuazione della sub misura B1 "Sostegno agli investimenti" e della sub misura B3 "Valorizzazione ambientale, economia circolare e ciclo delle macerie" del Programma unitario di intervento - Interventi per le aree del terremoto del 2009 e 2016, del Piano nazionale complementare al Piano nazionale di ripresa e resilienza»;

Vista l'ordinanza n. 25 del 30 giugno 2022, adottata ai sensi dell'art. 14-*bis* del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito in legge 28 luglio 2021, n. 108, di «Approvazione dei bandi relativi all'attuazione della macromisura B "Rilancio economico sociale", sub misura B1 "Sostegno agli investimenti", misura B1.3 "Interventi diffusivi di sostegno alle attività produttive", linea di intervento B1.3.a "Interventi per la nascita, lo sviluppo e il

consolidamento di iniziative micro-imprenditoriali e per l'attrazione e il rientro di imprenditori", linea di intervento B1.3.b "Interventi per l'innovazione diffusa" e linea di intervento B1.3.c "Interventi per l'avvio, il riavvio e il consolidamento di attività economiche e per il rientro di quelle temporaneamente delocalizzate" del Programma unitario di intervento - Interventi per le aree del terremoto del 2009 e 2016, del Piano nazionale complementare al Piano nazionale di ripresa e resilienza»;

Vista l'ordinanza n. 27 del 30 giugno 2022, adottata ai sensi dell'art. 14-*bis* del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito in legge 28 luglio 2021, n. 108, «Approvazione bando relativo all'attuazione della misura B "Rilancio economico e sociale" sub misura 3 "Valorizzazione ambientale, economia circolare e ciclo delle macerie", linea 2 "Realizzazione di piattaforme di trasformazione tecnologica", del Programma unitario di intervento - Interventi per le aree del terremoto del 2009 e 2016, del Piano nazionale complementare al Piano nazionale di ripresa e resilienza»;

Vista l'ordinanza n. 38 del 13 ottobre 2022, ai sensi dell'art. 14-*bis* del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito in legge 28 luglio 2021, n. 108, «Modifiche alle ordinanze nn. 16 del 1° febbraio 2022, 25, 26, 27, 29 e 30 del 30 giugno 2022»;

Considerato il decreto del Commissario straordinario n. 18/PNC Sisma del 19 ottobre 2022 di nomina per le misure B1.3a, B1.3b e B1.3c del relativo Comitato di valutazione delle domande relative alle specifiche linee di intervento;

Considerato il decreto del Commissario straordinario n. 20/PNC Sisma del 19 ottobre 2022 di nomina per la misura B3.2 del relativo Comitato di valutazione delle domande relative alle specifiche linee di intervento;

Considerata l'ordinanza n. 42 del 31 dicembre 2022, ai sensi dell'art. 14-*bis* del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito in legge 28 luglio 2021, n. 108, «Disciplina procedimentale per la conclusione delle attività istruttorie dei comitati di valutazione e per i contratti di sviluppo nonché riallocazione condizionata delle misure B del PNC Sisma» e, in particolare, la proroga delle attività istruttorie di valutazione delle domande presentate ai fini dei finanziamenti previsti dalla misura B al 31 marzo 2023;

Vista l'ordinanza n. 47 del 28 aprile 2023, contenente «Approvazione degli elenchi di interventi di cui all'allegato n. 1, articolo 10, comma 7 e articolo 11, comma 6, dell'ordinanza n. 27 del 30 giugno 2022 di attuazione della misura B "Rilancio economico e sociale" submisura 3 "Valorizzazione ambientale, economia circolare e ciclo delle materie", linea 2 "Realizzazione di piattaforme di trasformazione tecnologica" del Programma unitario di intervento - Interventi per le aree del terremoto del 2009 e 2016 del Piano nazionale complementare al Piano nazionale di ripresa e resilienza»;

Vista l'ordinanza n. 48 del 28 aprile 2023, contenente «Approvazione degli elenchi di interventi di cui all'allegato n. 2, articolo 14, comma 4, e articolo 15, comma 4, dell'ordinanza n. 25 del 30 giugno 2022, "Bando B1.3.B - Innovazione PMI" del Piano nazionale complementare al Piano nazionale di ripresa e resilienza»;

Considerato l'art. 3, comma 6, della predetta ordinanza n. 25 del 30 giugno 2022, a tenore del quale, ove si registri un'insufficienza di domande in un cratere sismico o in una o più regioni all'interno del cratere 2016, tale da comportare la non assegnazione delle risorse disponibili nel rispetto dei criteri suddetti e ferma restando la salvaguardia dei criteri di equa ripartizione tra i territori, con decisione della Cabina di coordinamento, su proposta della regione interessata o della Struttura di missione 2009, le relative risorse potranno essere alternativamente destinate alla stessa linea di intervento per altri territori ovvero ad integrare le quote di propria spettanza relative ad altre linee di intervento;

Considerato l'art. 3, comma 3, della predetta ordinanza n. 27 del 30 giugno 2022, a tenore del quale, ove si registri un'insufficienza di domande in un cratere sismico o in una o più regioni all'interno del cratere 2016, tale da comportare la non assegnazione delle risorse disponibili nel rispetto dei criteri di cui al comma 2 e ferma restando la salvaguardia dei criteri di equa ripartizione tra i territori, con decisione della Cabina di coordinamento, su proposta della regione interessata o della Struttura di missione 2009, le relative risorse potranno essere alternativamente destinate alla stessa misura per altri territori ovvero ad integrare le quote di propria spettanza relative ad altre misure. In mancanza, e comunque in qualunque altra ipotesi di mancato utilizzo delle risorse, le stesse potranno essere riassegnate ai richiedenti dell'altro cratere sismico o di altre regioni;

Considerata l'ordinanza n. 42 del 31 dicembre 2022, contenente «Disciplina procedimentale per la conclusione delle attività istruttorie dei comitati di valutazione e per i contratti di sviluppo nonché riallocazione condizionata delle misure B del PNC Sisma» e, in particolare, l'art. 2, «Riallocazione condizionata delle risorse residue in favore degli investimenti delle imprese», che prevede che i finanziamenti residui non impegnati dai diversi bandi siano riallocati, su proposta delle regioni e della Struttura di missione sisma 2009, per incrementare i finanziamenti delle sub-misure B1.1, B1.2, B3.3, B1.3.A, B.1.3.C, B.2.1, B.2.2, per il sostegno agli investimenti delle imprese, nel rispetto del principio di ripartizione tra i crateri 2009 e 2016;

Vista la nota prot. CGRTS-0028542-P-23/05/2023 del Commissario straordinario, relativa alla «Attuazione degli interventi del Piano complementare al PNRR nei territori colpiti dal sisma 2009-2016 - Allocazione delle risorse residue di cui alle linee di intervento B1.3b - B3», con cui a seguito dell'emanazione e dell'acquisizione dell'efficacia delle ordinanze relative all'approvazione degli elenchi recanti le progettualità ammesse al finanziamento per le linee di intervento di cui all'oggetto, si rende nota l'entità delle risorse residue disponibili per il territorio della Regione Abruzzo;

Vista altresì la nota di riscontro prot. CGRTS-0032526-A-15/06/2023 della Regione Abruzzo, della Struttura di missione sisma 2009 e dei Sindaci del cratere 2009, in cui viene individuata la riallocazione dei finan-

ziamenti residui secondo il criterio del maggior effetto moltiplicatore per le ricadute occupazionali e la crescita economica territoriale;
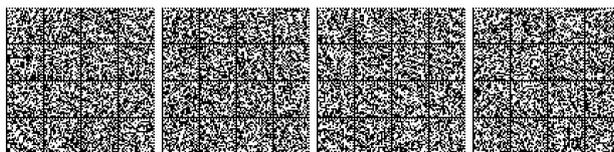
Vista l'ordinanza n. 57 PNC del 28 giugno 2023, ai sensi dell'art. 14-*bis* del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito in legge 28 luglio 2021, n. 108, recante «Approvazione della riallocazione delle risorse residue di cui alle linee di intervento B1.3b - B3 del Piano nazionale complementare al Piano nazionale di ripresa e resilienza, nell'ambito del territorio della Regione Abruzzo»;

Preso atto che per mero errore materiale nella suddetta ordinanza n. 57 PNC del 28 giugno 2023 tra le risorse da riallocare non sono state menzionate quelle residue del Comune dell'Aquila derivanti dalla linea B1.1;

Ritenuto pertanto di rettificare la suddetta ordinanza n. 57 PNC del 28 giugno 2023 integrandola con l'inserimento delle suddette risorse mancanti, riallocate sulla linea B1.2, come indicato nella nota prot. CGRTS-0032526-A-15/06/2023;

Acquisita l'intesa nella Cabina di coordinamento integrata in data 23 novembre 2023 dai Presidenti delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche, Umbria e dal coordinatore della Struttura di missione sisma 2009 consigliere Mario Fiorentino;

Dispone:

Art. 1.

Integrazione dell'ordinanza n. 57 PNC del 28 giugno 2023

1. L'ordinanza n. 57 PNC del 28 giugno 2023 è integrata nei seguenti termini:

a) quanto all'intitolazione dell'ordinanza, viene riformulata come segue: «Approvazione della riallocazione delle risorse residue di cui alle linee di intervento B1.3b e dei finanziamenti di cui alla linea d'intervento B3 del Piano nazionale complementare al Piano nazionale di ripresa e resilienza, nell'ambito del territorio della Regione Abruzzo, nonché delle risorse residue di cui alla linea B1.1. del Comune dell'Aquila»;

b) quanto all'art. 1, la rubrica viene riformulata come segue: «Approvazione della riallocazione delle risorse residue di cui alle linee di intervento B1.3b e dei finanziamenti di cui alla linea d'intervento B3 del Piano nazionale complementare al Piano nazionale di ripresa e resilienza, nell'ambito del territorio della Regione Abruzzo, nonché delle risorse residue di cui alla linea B1.1. del Comune dell'Aquila»;

c) quanto all'art. 1, al comma 1, dopo la lettera *c)*, viene aggiunto il seguente periodo «Le residue del Comune dell'Aquila derivanti dalla linea B1.1 sono riallocate sulla linea B1.2».

2. È disposta la trasmissione della presente ordinanza al soggetto gestore ai fini dell'esatta quantificazione delle risorse residue e dell'adozione dei successivi adempimenti di competenza, come da rispettivi bandi.

3. Il soggetto gestore, sulla base degli indirizzi del soggetto attuatore ed in stretta collaborazione con gli organi da questi indicati, avrà cura dell'attuazione degli interventi, attraverso l'assistenza ai soggetti ammessi al finanziamento e la soluzione delle criticità, provvedendo altresì ad informare i soggetti attuatori dell'avanzamento della realizzazione degli interventi finanziati a mezzo riallocazione con cadenza almeno trimestrale, al fine di consentire agli stessi l'adozione di eventuali provvedimenti che si rendessero, per l'effetto, necessari.

Art. 2.

Efficacia

1. In considerazione della necessità di dare impulso alle attività connesse all'attuazione degli interventi unitari del Fondo complementare del PNRR, la presente ordinanza è dichiarata provvisoriamente efficace ai sensi dell'art. 33, comma 1, quarto periodo, del decreto-legge n. 189 del 2016. La stessa entra in vigore dal giorno successivo alla sua pubblicazione sul sito del Commissario straordinario del Governo ai fini della ricostruzione nei territori dei comuni delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria interessati dall'evento sismico a far data dal 24 agosto 2016 (www.sisma2016.gov.it).

2. La presente ordinanza è trasmessa alla Corte dei conti per il controllo preventivo di legittimità, è comunicata al Presidente del Consiglio dei ministri, al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, ed è pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sul sito istituzionale del Commissario straordinario del Governo ai fini della ricostruzione nei territori dei comuni delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria interessati dall'evento sismico a far data dal 24 agosto 2016, ai sensi dell'art. 12 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33.

3. L'ordinanza sarà altresì pubblicata sui siti istituzionali del Dipartimento Casa Italia e della Struttura tecnica di missione.

Roma, 28 novembre 2023

Il Commissario straordinario: CASTELLI

Registrato alla Corte dei conti il 18 dicembre 2023
Ufficio di controllo sugli atti della Presidenza del Consiglio dei ministri, del Ministero della giustizia e del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, n. 3302

24A00549
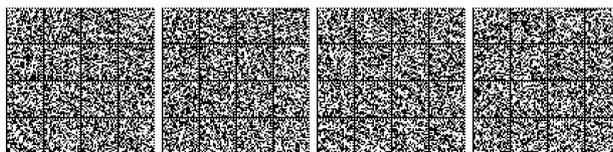
ORDINANZA 28 novembre 2023.

Approvazione ai sensi dell'articolo 6, comma 5 dell'ordinanza n. 30 del 30 giugno 2022, nonché dell'articolo 11, comma 5 del relativo Allegato n. 1, BANDO relativo all'attuazione della macromisura B «Rilancio economico sociale», sub misura B2 «Turismo, cultura, sport e inclusione», linea di intervento B2.2 «Contributi destinati a soggetti pubblici per Iniziative di Partenariato speciale pubblico privato per la valorizzazione del patrimonio storico-culturale, ambientale e sociale del territorio» del Piano nazionale complementare al Piano nazionale di ripresa e resilienza, dell'Elenco di interventi a graduatoria cratere 2009 - territorio al Comune de L'Aquila. (Ordinanza n. 70/2023).

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO DEL GOVERNO PER LA RIPARAZIONE, LA RICOSTRUZIONE, L'ASSISTENZA ALLA POPOLAZIONE E LA RIPRESA ECONOMICA DEI TERRITORI DELLE REGIONI ABRUZZO, LAZIO, MARCHE E UMBRIA INTERESSATI DAGLI EVENTI SISMICI VERIFICATISI A FAR DATA DAL 24 AGOSTO 2016

Visto il regolamento (UE) 12 febbraio 2021, n. 2021/241, che istituisce il dispositivo per la ripresa e la resilienza;

Visto il Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) approvato con decisione del Consiglio ECOFIN del 13 luglio 2021 e notificata all'Italia dal Segretariato generale del Consiglio con nota LT161/21, del 14 luglio 2021;

Visto il regolamento (UE) 2018/1046 del 18 luglio 2018, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione, che modifica i regolamenti (UE) n. 1296/2013, n. 1301/2013, n. 1303/2013, n. 1304/2013, n. 1309/2013, n. 1316/2013, n. 223/2014, n. 283/2014 e la decisione n. 541/2014/UE e abroga il regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012;

Visto il regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014, e successive modifiche, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (regolamento GBER);

Visto il regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «*de minimis*» (regolamento *de minimis*);

Visti gli orientamenti in materia di aiuti di Stato a finalità regionale, di cui alla comunicazione della Commissione europea 2021/C 153/01 del 29 aprile 2021;

Vista la decisione C(2022)1545 *final* del 18 marzo 2022 relativa alla modifica della carta degli aiuti a finalità regionale per l'Italia (aiuto di Stato SA.101134 - Italia);

Vista la comunicazione della Commissione europea C(2020)1863 del 19 marzo 2020, con la quale è stato adottato il «Quadro temporaneo per le misure di aiuto di stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19» e successive modificazioni e integrazioni (nel seguito, Quadro temporaneo);

Vista la comunicazione della Commissione europea C(2022) 1890 *final* del 23 marzo 2022, con la quale è stato adottato il «Quadro temporaneo di crisi per misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia a seguito dell'aggressione della Russia contro l'Ucraina» (nel seguito Quadro temporaneo Ucraina);

Visto il decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59 convertito con modificazioni dalla legge 1° luglio 2021, n. 101, recante «Misure urgenti relative al Fondo complementare al Piano nazionale di ripresa e resilienza e altre misure urgenti per gli investimenti» ed in particolare l'art. 1, comma 2, lettera *b)*, che prevede che «Le risorse nazionali degli interventi del Piano nazionale per gli investimenti complementari di cui al comma 1 sono ripartite come segue: quanto a complessivi 1.780 milioni di euro per gli anni dal 2021 al 2026 da iscrivere, per gli importi e le annualità sopra indicati, nei pertinenti capitoli dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze riferiti al seguente programma: 1. Interventi per le aree del terremoto del 2009 e del 2016: 220 milioni di euro per l'anno 2021, 720 milioni di euro per l'anno 2022, 320 milioni di euro per l'anno 2023, 280 milioni di euro per l'anno 2024, 160 milioni di euro per l'anno 2025 e 80 milioni di euro per l'anno 2026»;

Visto il decreto-legge del 31 maggio 2021, n. 77, convertito con modificazioni dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, recante «*Governance* del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure», ed in particolare l'art. 14, intitolato «Estensione della disciplina del PNRR al Piano complementare» nonché l'art. 14-*bis*, recante «*Governance* degli interventi del Piano complementare nei territori interessati dagli eventi sismici del 2009 e del 2016»;

Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 15 luglio 2021 con cui, in attuazione di quanto disposto dall'art. 1, comma 7, del decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° luglio 2021, n. 101, si individuano gli obiettivi iniziali, intermedi e finali determinati per ciascun programma, intervento e progetto del Piano, nonché le relative modalità di monitoraggio;

Visto il decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113, recante «Misure urgenti per il rafforzamento della capacità amministrativa delle pubbliche amministrazioni funzionale all'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per l'efficienza della giustizia»;

Visto l'art. 17 regolamento UE 2020/852 che definisce gli obiettivi ambientali, tra cui il principio di non arrecare un danno significativo (DNSH, «*Do no significant harm*»), e la comunicazione della Commissione UE 2021/C 58/01 recante «Orientamenti tecnici sull'applicazione del principio "non arrecare un danno significativo" a norma del regolamento sul dispositivo per la ripresa e la resilienza»;

Considerato che la cabina di coordinamento integrata, ai sensi dell'art. 14-*bis*, comma 2, del decreto-legge del 31 maggio 2021, n. 77 ha deliberato, in data 30 settembre 2021, l'approvazione e la contestuale trasmissione al Ministero dell'economia e delle finanze dell'atto di «In-

dividuazione e approvazione dei Programmi unitari di intervento, previsti dal Piano complementare, per i territori colpiti dal sisma del 2009 e del 2016 ai sensi dell'art. 1, comma 2, lettera *b)* del decreto-legge del 6 maggio 2021, n. 59, convertito con modificazioni dalla legge 1° luglio 2021, n. 101, e degli articoli 14 e 14-*bis* del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito con modifiche nella legge 28 luglio 2021, n. 108»;

Considerato che nella citata delibera sono previste le seguenti sub-misure del Piano complementare sisma: sub misura B1 «Sostegno agli investimenti»; sub misura B2 «Turismo, cultura, sport e inclusione»; sub misura B3 «Valorizzazione ambientale, economia circolare e ciclo delle macerie»;

Considerato che nella citata delibera alla sub misura B2 «Turismo, cultura, sport e inclusione» sono state assegnate risorse finanziarie per complessivi 180 milioni di euro;

Preso atto che nelle settimane successive alla delibera della cabina di coordinamento del 30 settembre 2021 si è svolta una complessa e approfondita istruttoria ai fini della compiuta individuazione dei programmi e dei progetti, delle procedure di attuazione, nonché dei primi atti di affidamento in coerenza con la prevista *milestone* del 31 dicembre 2021;

Considerato che, sulla base delle decisioni e delle indicazioni assunte dalla cabina di coordinamento integrata, tenutasi in data 24 novembre 2021, in considerazione degli equilibri territoriali e del danno sismico alle due aree oggetto di intervento, è stata programmaticamente individuata, relativamente all'intera sub misura B2 «Turismo, cultura, sport e inclusione», la seguente ripartizione percentuale delle risorse finanziarie assegnate:

33% ai comuni rientranti nei territori del cratere sismico 2009;

67% ai comuni rientranti nei territori del cratere sismico 2016;

Considerato altresì che, sulla base delle decisioni e delle indicazioni assunte dalla cabina di coordinamento integrata tenutasi in data 24 novembre 2021, si è provveduto a definire i criteri di ripartizione delle risorse in considerazione degli equilibri territoriali e del danno sismico;

Considerata, per quanto esposto, la necessità di fornire un adeguato sostegno alle imprese delle aree simiche 2009 e 2016, volto a colmare il divario di investimenti accumulato a causa prima degli eventi simici e successivamente dell'epidemia COVID-19, affrontare le recenti conseguenze sulle attività di impresa del conflitto russo ucraino e ad accompagnarle nel percorso di ripresa e rinnovamento anche in un'ottica di sostenibilità ambientale degli interventi;

Considerato che per le sub misure B1, B2 e B3 sono state elaborate, in collaborazione con Unioncamere, con il partenariato istituzionale e con il partenariato economico e sociale, delle articolate schede intervento che ne definiscono i principali contenuti attuativi;

Considerato che l'art. 9, comma 1, del decreto-legge del 31 maggio 2021, n. 77, prevede che «Alla realizzazione operativa degli interventi previsti dal PNRR provvedono le amministrazioni centrali, le regioni, le Province autonome di Trento e di Bolzano e gli enti locali, sulla base delle specifiche competenze istituzionali, ovvero della diversa titolarità degli interventi definita nel PNRR, attraverso le proprie strutture, ovvero avvalendosi di soggetti attuatori esterni individuati nel PNRR, ovvero con le modalità previste dalla normativa nazionale ed europea vigente»;

Considerata l'ordinanza n. 14 del 30 dicembre 2021 che, ai sensi dell'art. 14-*bis* del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito con modificazioni dalla legge 28 luglio 2021, n. 108, ha approvato le sub-misure B1 «Sostegno agli investimenti», B2 «Turismo, cultura, sport e inclusione», B3 «Valorizzazione ambientale, economia circolare e ciclo delle macerie», con le relative linee di intervento, del «Programma unitario di interventi per le aree del terremoto del 2009 e 2016» all'art. 3, comma 2 prescrive che con successiva ordinanza siano approvati i bandi relativi alla selezione dei progetti;

Vista l'ordinanza n. 28 del 30 giugno 2022 ai sensi dell'art. 14-*bis* del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito in legge 28 luglio 2021, n. 108 avente ad oggetto l'approvazione dello schema di convenzione con Unioncamere ai sensi del comma 2 dell'art. 9 del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77 per la regolamentazione delle attività di gestione e attuazione della sub misura B2 «Turismo, cultura, sport e inclusione» del Programma unitario di intervento - Interventi per le aree del terremoto del 2009 e 2016, del Piano nazionale complementare al Piano nazionale di ripresa e resilienza;

Vista l'ordinanza n. 30 del 30 giugno 2022 ai sensi dell'art. 14-*bis* del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito in legge 28 luglio 2021, n. 108 «Approvazione del bando relativo all'attuazione della macro-misura B "Rilancio economico sociale", sub misura B2 "Turismo, cultura, sport e inclusione", linea di intervento B2.2 "Contributi destinati a soggetti pubblici per iniziative di partenariato speciale pubblico privato per la valorizzazione del patrimonio storico-culturale, ambientale e sociale del 4 territorio" del Programma unitario di intervento - Interventi per le aree del terremoto del 2009 e 2016, del Piano nazionale complementare al Piano nazionale di ripresa e resilienza»;

Visti in particolare l'art. 6, comma 5 della suddetta ordinanza n. 30 del 30 giugno 2022, nonché l'art. 11, comma 5 del relativo Allegato n. 1;

Vista l'ordinanza n. 38 del 13 ottobre 2022 ai sensi dell'art. 14-*bis* del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito in legge 28 luglio 2021, n. 108 «Modifiche alle ordinanze n. 16 del 1° febbraio 2022, n. 25, n. 26, n. 27, n. 29 e n. 30 del 30 giugno 2022»;

Visto il decreto del Commissario straordinario n. 22/PNC del 19 ottobre 2022, avente ad oggetto la nomina del Comitato di valutazione delle domande relative alle specifiche linee di intervento per la Misura B2.2;

Vista l'ordinanza n. 42 del 31 dicembre 2022, adottata ai sensi dell'art. 14-*bis* del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito in legge 28 luglio 2021, n. 108, e avente ad oggetto «Disciplina procedimentale per la conclusione delle attività istruttorie dei Comitati di valutazione e per i contratti di sviluppo nonché riallocazione condizionata delle misure B del PNC Sisma» e, in particolare, la proroga delle attività istruttorie di valutazione delle domande presentate ai fini dei finanziamenti previsti dalla misura B al 31 marzo 2023;
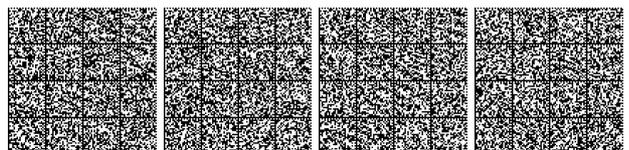
Visto il verbale di riunione del Comitato di valutazione del 22 giugno 2023, acquisito al protocollo della struttura commissariale CGRTS-0033787-A-26/06/2023;

Vista l'ordinanza n. 58 PNC del 28 giugno 2023, adottata ai sensi dell'art. 14-*bis* del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito in legge 28 luglio 2021, n. 108 «Approvazione ai sensi dell'art. 6, comma 5 dell'ordinanza n. 30 del 30 giugno 2022, nonché dell'art. 11, comma 5 del relativo Allegato n. 1, Bando relativo all'attuazione della macromisura B "Rilancio economico sociale", sub misura B2 "Turismo, cultura, sport e inclusione", linea di intervento B2.2 "Contributi destinati a soggetti pubblici per Iniziative di partenariato speciale pubblico privato per la valorizzazione del patrimonio storico-culturale, ambientale e sociale del territorio" del Piano nazionale complementare al Piano nazionale di ripresa e resilienza, degli Elenchi di interventi per le aree del terremoto del 2009 e del 2016 nella Regione Abruzzo»;

Visto il verbale del Comitato di valutazione dell'8 novembre 2023, acquisito al protocollo della struttura commissariale n. CGRTS-0052759-A-21/11/2023, che approva la graduatoria per il cratere 2009 del Comune de L'Aquila con riguardo alla sub-misura B2.2;

Acquisita l'intesa nella cabina di coordinamento integrata in data 23 novembre 2023 dai presidenti delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche, Umbria e dal coordinatore della struttura di missione sisma 2009 consigliere Mario Fiorentino;

Dispone:

Art. 1.

Approvazione ai sensi dell'art. 6, comma 5 dell'ordinanza n. 30 del 30 giugno 2022, nonché dell'art. 11, comma 5 del relativo Allegato n. 1, Bando relativo all'attuazione della macro-misura B «Rilancio economico sociale», sub misura B2 «Turismo, cultura, sport e inclusione», linea di intervento B2.2 «Contributi destinati a soggetti pubblici per iniziative di partenariato speciale pubblico privato per la valorizzazione del patrimonio storico-culturale, ambientale e sociale del territorio» del Piano nazionale complementare al Piano nazionale di ripresa e resilienza, dell'Elenco di interventi a graduatoria cratere 2009 - territorio al Comune de L'Aquila

1. È approvato, ai sensi dell'art. 6, comma 5 dell'ordinanza n. 30 del 30 giugno 2022, nonché dell'art. 11, comma 5, del Bando, Allegato n. 1 alla predetta ordinanza e relativo all'attuazione della macro-misura B «Rilancio economico sociale», sub misura B2 «Turismo, cultura, sport e inclusione», linea di intervento B2.2 «Contributi destinati a soggetti pubblici per iniziative di partenariato speciale pubblico privato per la valorizzazione del patrimonio storico-culturale, ambientale e sociale del territorio» del Piano nazionale complementare al Piano nazionale di ripresa e resilienza, l'Elenco degli interventi nel territorio del Comune de L'Aquila, a seguito di procedura a graduatoria, come da Allegato 1 alla presente ordinanza.

2. È disposta la trasmissione dell'elenco di cui al comma 1 al soggetto gestore ai fini dell'adozione dei successivi adempimenti di competenza.

3. Il soggetto gestore, acquisito il parere del Comitato di valutazione competente, sottopone al soggetto attuatore le eventuali decisioni in merito agli scorrimenti delle liste degli interventi e alla rimodulazione degli importi degli interventi medesimi.

4. Il soggetto gestore, sulla base degli indirizzi del soggetto attuatore ed in stretta collaborazione con gli organi da questi indicati, avrà cura dell'attuazione degli interventi, attraverso l'assistenza ai soggetti ammessi al finanziamento e la soluzione delle criticità, provvedendo altresì ad informare i soggetti attuatori dell'avanzamento della realizzazione degli interventi finanziati con cadenza almeno trimestrale, al fine di consentire agli stessi l'adozione di eventuali provvedimenti che si rendessero, per l'effetto, necessari.

Art. 2.

Efficacia

1. In considerazione della necessità di dare impulso alle attività connesse all'attuazione degli interventi unitari del Fondo complementare del PNRR, la presente ordinanza è dichiarata provvisoriamente efficace ai sensi dell'art. 33, comma 1, quarto periodo, del decreto-legge n. 189 del 2016. La stessa entra in vigore dal giorno successivo alla sua pubblicazione sul sito del Commissario straordinario del Governo ai fini della ricostruzione nei territori dei comuni delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria interessati dall'evento sismico a far data dal 24 agosto 2016 (www.sisma2016.gov.it).

2. La presente ordinanza è trasmessa alla Corte dei conti per il controllo preventivo di legittimità, è comunicata al Presidente del Consiglio dei ministri, al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, ed è pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sul sito istituzionale del Commissario straordinario del Governo ai fini della ricostruzione nei territori dei comuni delle Regioni di Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria interessati dall'evento sismico a far data dal 24 agosto 2016, ai sensi dell'art. 12 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33.

3. L'ordinanza sarà altresì pubblicata sui siti istituzionali del Dipartimento Casa Italia e della struttura tecnica di missione.

Roma, 28 novembre 2023

Il Commissario straordinario: CASTELLI

Registrato alla Corte dei conti il 19 dicembre 2023
Ufficio di controllo sugli atti della Presidenza del Consiglio dei ministri, del Ministero della giustizia e del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, n. 3315

AVVERTENZA:

L'allegato alla presente ordinanza è consultabile sul sito istituzionale del Commissario straordinario ricostruzione sisma 2016 al seguente indirizzo: https://sisma2016.gov.it/ordinanze

24A00550
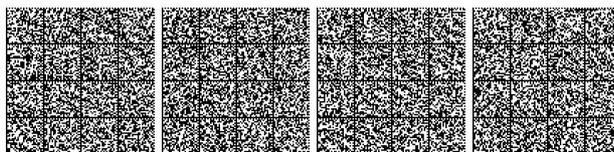
ORDINANZA 28 novembre 2023.

Modifiche alle ordinanze speciali n. 11 del 15 luglio 2021, n. 17 del 15 luglio 2021, n. 37 del 2 novembre 2022, n. 39 del 23 dicembre 2022 e n. 4 del 6 maggio 2021(Ordinanza n. 65/2023).

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO DEL GOVERNO PER LA RIPARAZIONE, LA RICOSTRUZIONE, L'ASSISTENZA ALLA POPOLAZIONE E LA RIPRESA ECONOMICA DEI TERRITORI DELLE REGIONI ABRUZZO, LAZIO, MARCHE E UMBRIA INTERESSATI DAGLI EVENTI SISMICI VERIFICATISI A FAR DATA DAL 24 AGOSTO 2016

Visto il decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, recante «Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del 2016», convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229;

Visto in particolare l'art. 2, comma 2, del decreto-legge n. 189 del 2016, il quale prevede che per l'esercizio delle funzioni attribuite il Commissario straordinario provvede anche a mezzo di ordinanze, nel rispetto della Costituzione, dei principi generali dell'ordinamento giuridico e delle norme dell'ordinamento europeo;

Visto il decreto-legge 11 gennaio 2023, n. 3, recante «Interventi urgenti in materia di ricostruzione a seguito di eventi calamitosi e di protezione civile», convertito, con modificazioni, dalla legge 10 marzo 2023, n. 21;

Vista la legge 29 dicembre 2022, n. 197, recante «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2023 e bilancio pluriennale per il triennio 2023-2025», in particolare l'art. 1, comma 738, che stabilisce che «Allo scopo di assicurare il proseguimento e l'accelerazione dei processi di ricostruzione, all'art. 1 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, dopo il comma 4-*sexies* è inserito il seguente: "4-*septies*. Lo stato di emergenza di cui al comma 4-*bis* è prorogato fino al 31 dicembre 2023»;

Visto l'art. 1, comma 990, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, come modificato, da ultimo, dall'art. 1, comma 739, della citata legge n. 197/2022, con il quale, allo scopo di assicurare il proseguimento e l'accelerazione del processo di ricostruzione, è stato prorogato fino al 31 dicembre 2023 il termine della gestione straordinaria di cui all'art. 1, comma 4, del decreto-legge n. 189/2016;

Visto il decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, recante «Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale», convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120 e, in particolare, l'art. 11, comma 2, secondo cui «il Commissario straordinario di cui all'art. 2 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, nei comuni di cui agli allegati 1, 2 e 2-*bis* del medesimo decreto-legge n. 189 del 2016, individua con propria ordinanza gli interventi e le opere urgenti e di particolare criticità, anche relativi alla ricostruzione dei centri storici dei comuni maggiormente colpiti, per i quali i poteri di ordinanza a lui attribuiti dall'art. 2, comma 2, del decreto-legge n. 189 del 2016, sono esercitabili in deroga a ogni disposizione di legge diversa da quella penale, fatto salvo il rispetto delle disposizioni del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, delle disposizioni del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, nonché dei vincoli inderogabili derivanti dall'appartenenza all'Unione europea, ivi inclusi quelli derivanti dalle direttive 2014/24/UE e 2014/25/UE. L'elenco di tali interventi e opere è comunicato al Presidente del Consiglio dei ministri, che può impartire direttive. Per il coordinamento e la realizzazione degli interventi e delle opere di cui al presente comma, il Commissario straordinario può nominare fino a due sub-commissari, responsabili di uno o più interventi, nonché individuare, ai sensi dell'art. 15 del decreto-legge n. 189 del 2016, il soggetto attuatore competente, che agisce sulla base delle ordinanze commissariali di cui al presente comma»;

Visto il decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, recante «*Governance* del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure», convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108;

Visto il decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, recante «Codice dei contratti pubblici in attuazione dell'art. 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici», entrato in vigore il 1° aprile 2023 ed efficace a decorrere dal 1° luglio 2023;

Vista e considerata l'ordinanza n. 110 del 21 novembre 2020 recante «Indirizzi per l'esercizio dei poteri commissariali di cui all'art. 11, comma 2, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76 recante "Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale", convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120», e successive modifiche e integrazioni;

Vista l'ordinanza n. 109 del 23 dicembre 2020 recante «Approvazione elenco unico dei programmi delle opere pubbliche nonché di disposizioni organizzative e definizione delle procedure di semplificazione e accelerazione della ricostruzione pubblica»;

Vista l'ordinanza n. 129 del 13 dicembre 2022 recante «Approvazione del Programma straordinario di rigenerazione urbana connessa al sisma e del nuovo piano di ricostruzione di altre opere pubbliche per le Regioni Abruzzo, Lazio e Umbria nonché dell'elenco degli interventi per il recupero del tessuto socio-economico delle aree colpite dal sisma finanziati con i fondi della Camera dei deputati per la Regione Abruzzo»;

Vista l'ordinanza speciale n. 11 del 15 luglio 2021, recante «Interventi di ricostruzione delle scuole e del Municipio del Comune di Norcia»;

Vista la nota prot. 3697 del 13 febbraio 2023 del Comune di Norcia con cui viene richiesta, ai sensi dell'art. 1, comma 4 dell'ordinanza n. 129 del 2022, l'adozione di un'ordinanza speciale per l'attuazione dell'intervento «*Ex* Dispensario via Vespasia Polla» - CUP F59J21005830001, già finanziato con ordinanza commissariale n. 129 del 2022;
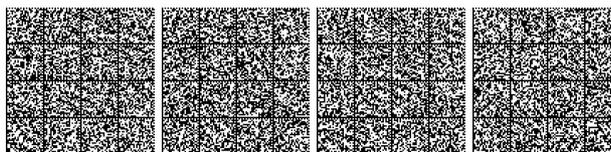
Vista la nota dell'Ufficio speciale per la ricostruzione della Regione Umbria acquisita agli atti commissariali con prot. 14547 del 28 febbraio 2023 con cui ha condiviso la richiesta del Comune di Norcia chiedendo l'emanazione di una ordinanza speciale per l'attuazione gli interventi di cui alla presente ordinanza, attesa l'urgenza e la particolare criticità dei lavori nonché il notevole interesse storico, culturale, economico, sociale e amministrativo degli stessi;

Considerata la necessità di accelerare e semplificare l'attuazione degli interventi relativi ad edifici pubblici del Comune di Norcia da destinare a funzioni di servizio pubblico, in quanto prodromici alla ripresa sociale ed economica del territorio;

Considerato che si rende, pertanto, necessario modificare l'ordinanza speciale n. 11 del 2021, integrando l'intervento sopra indicato e già programmato dall'ordinanza n. 129 del 2022 e mantenendo quale soggetto attuatore il Comune di Norcia;

Visto l'elenco degli interventi come rimodulato dal sub-commissario acquisito al protocollo della Struttura commissariale con il n. CGRTS-0052964-A-22/11/2023 (Allegato 1 alla presente ordinanza);

Vista l'ordinanza speciale n. 17 del 15 luglio 2021, recante «Interventi di ricostruzione del centro storico del Comune di Accumoli»;

Vista l'ordinanza speciale n. 38 del 23 dicembre 2022, recante «Interventi di delocalizzazioni delle frazioni di Libertino, San Giovanni, Fonte del Campo ed alcuni edifici del capoluogo del Comune di Accumoli»;

Vista la nota prot. 1260686 del 6 novembre 2023 dell'Ufficio speciale della Regione Lazio con cui vengono proposte rimodulazioni e modifiche degli interventi di ricostruzione pubblica del Comune di Accumoli già finanziati con ordinanza commissariale n. 129/2022;

Preso atto che è in corso la redazione del Programma straordinario di ricostruzione avente ad oggetto parte del centro storico del Comune di Accumoli caratterizzata da particolare complessità, di cui all'ordinanza speciale n. 56 del 27 luglio 2023, quale aggiornamento del PSR di Accumoli approvato con decreto 5 ottobre 2022 n. V00002 del Vice Commissario per la ricostruzione del Lazio;

Considerato che, con ordinanza n. 129 del 2022, sono stati programmati e finanziati interventi, ulteriori rispetto a quelli previsti dall'ordinanza speciale n. 17 del 2021, di rifacimento ed adeguamento delle opere di urbanizzazione di alcune frazioni quale secondo stralcio relativo alle opere di finitura, quali arredi, pavimentazioni, illuminazione pubblica e che tali interventi non appaiono in sintonia cronologica con lo stato d'avanzamento della ricostruzione;

Considerata la necessità di accelerare e semplificare l'attuazione degli interventi relativi alle opere di urbanizzazione e alle infrastrutture nel capoluogo e nelle frazioni del Comune di Accumoli, in quanto prodromici alla ricostruzione pubblica e privata e alla ripresa sociale ed economica del territorio;

Considerato che il rifacimento e l'adeguamento delle opere di urbanizzazione, in particolare la graduazione cronologica di realizzazione delle opere principali e delle opere di completamento e finitura, nel complesso delle frazioni del Comune di Accumoli deve procedere da un piano unitario a livello comunale;

Considerata la necessità che l'Ufficio speciale per la ricostruzione della Regione Lazio gestisca in modo unitario ed integrato l'attuazione dei diversi interventi di urbanizzazione pervisti nelle frazioni e nel capoluogo del Comune di Accumoli;

Considerato che si rende, pertanto, necessario modificare l'ordinanza speciale n. 17 del 2021, integrando gli interventi già programmati dall'ordinanza n. 129 del 2022 e prevedendo la possibilità di accorpare gli interventi in lotti unitari anche per tipologie di opere e ricorrere a procedure semplificate per l'affidamento in regime di accordo quadro della progettazione e della realizzazione dei lavori al fine di efficientare il processo di attuazione degli interventi;

Visto l'elenco degli interventi come rimodulato dal sub-commissario acquisito al protocollo della Struttura commissariale con il n. CGRTS-0052964-A-22/11/2023 (Allegato 2 alla presente ordinanza);

Vista l'ordinanza speciale n. 39 del 23 dicembre 2022, recante «Interventi di ricostruzione nel Comune di Preci»;

Vista la nota del Comune di Preci acquisita agli atti commissariali con prot. 51337 del 9 novembre 2023 con cui vengono proposte rimodulazioni e modifiche degli interventi di ricostruzione pubblica del Comune di Accumoli già previsti e finanziati con ordinanza speciale n. 17 del 2021;

Vista la nota del Comune di Preci acquisita agli atti commissariali con prot. 14495 del 28 febbraio 2023 con cui viene richiesta, ai sensi dell'art. 1, comma 4 dell'ordinanza n. 129 del 2022, l'adozione di un'ordinanza speciale per l'attuazione degli interventi di ricostruzione dei cimiteri del capoluogo e della frazione di Saccovescio;

Considerata la necessità di intervenire con tempestività per il consolidamento del muro di recinzione del campo sportivo del capoluogo di Preci e del muro di contenimento in frazione di Castelvecchio;

Considerata la necessità di accelerare e semplificare l'attuazione degli interventi relativi alle strutture cimiteriali del Comune di Preci, in quanto funzionali alla ricostruzione privata e alla ripresa sociale ed economica del territorio;

Considerato che si rende, pertanto, necessario modificare l'ordinanza speciale n. 39 del 2022, integrando gli interventi di consolidamento dei muri sopra indicati e gli interventi di ricostruzione dei cimiteri già programmati e finanziati dall'ordinanza n. 129 del 2022 e mantenendo quale soggetto attuatore il Comune di Preci;

Considerato che si rende, pertanto, necessario modificare l'ordinanza speciale n. 39 del 2022, integrando gli interventi di consolidamento dei muri del campo sportivo e in frazione di Castelvecchio, nonché gli interventi di ricostruzione dei cimiteri già programmati e finanziati dall'ordinanza n. 129 del 2022 e prevedendo la possibilità di accorpare gli interventi in lotti unitari anche per tipologie di opere al fine di efficientare il processo di attuazione degli interventi;
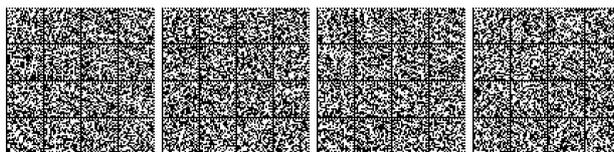
Visto l'elenco degli interventi come rimodulato dal sub-commissario acquisito al protocollo della Struttura commissariale con il n. CGRTS-0052964-A-22/11/2023 (Allegato 3 alla presente ordinanza);

Vista l'ordinanza speciale n. 4 del 6 maggio 2021, recante «Interventi in Comune di Camerino»;

Vista l'ordinanza speciale n. 57 del 27 luglio 2023, recante «Integrazione e modifiche dell'ordinanza speciale n. 4 del 6 maggio 2021, *ex* art. 11, comma 2, del decreto-legge n. 76 del 2020. Interventi in Comune di Camerino» che ha disposto, tra l'altro, lo spostamento mediante interramento della linea dell'alta tensione Terna Valcimarra sita nel quartiere residenziale di Vallicelle di Camerino;

Considerato che la richiesta di interramento risulta particolarmente critica in quanto concerne linee che attraversano un'area su cui sorgono edifici ad uso abitativo colpiti dal sisma;

Considerato che sono pervenute al comune le richieste da parte di numerosi cittadini proprietari di immobili nell'area interessata, i quali hanno formulato richiesta di poter acquistare altrove edifici agibili, o attualmente soggetti ad interventi che li renderanno agibili, in alternativa alla ricostruzione in loco degli edifici colpiti dal sisma;

Considerato che tale soluzione agevolerebbe l'interramento della linea di alta tensione di cui sopra e la rigenerazione dell'area interessata, sia mediante una riduzione dei volumi da ricostruire, sia mediante un risparmio di suolo, con conseguente minore impatto paesaggistico e la possibilità di creare di un'area verde destinata alla fruizione pubblica;

Ritenuto pertanto che sussista l'interesse pubblico a consentire ai cittadini richiedenti di delocalizzare altrove le proprie abitazioni;

Verificata la disponibilità delle risorse finanziarie nella contabilità speciale di cui all'art. 4, comma 3, del decreto-legge n. 189 del 2016;

Ritenuta, per le modifiche e gli interventi proposti, la sussistenza di tutte le condizioni previste dall'art. 11, comma 2, del decreto-legge n. 76 del 2020;

Visti gli articoli 33, comma 1, del decreto-legge n. 189 del 2016 e 27, comma 1, della legge 24 novembre 2000, n. 340 e successive modificazioni, in base ai quali i provvedimenti commissariali divengono efficaci decorso il termine di trenta giorni per l'esercizio del controllo preventivo di legittimità da parte della Corte dei conti e possono essere dichiarati provvisoriamente efficaci con motivazione espressa dell'organo emanante;

Considerata l'urgenza di provvedere al fine di consentire l'immediata realizzazione dei nuovi interventi previsti e comunque il completamento degli interventi già programmati al fine di accelerare le correlate attività di ricostruzione, nell'ottica dell'immanente principio del risultato codificato all'art. 1 del decreto legislativo n. 36 del 2023;

Acquisita l'intesa in data 23 novembre 2023 dai presidenti delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria;

Dispone:

Art. 1.

Modifiche all'ordinanza speciale n. 11 del 15 luglio 2021, recante «Interventi di ricostruzione delle scuole e del Municipio del Comune di Norcia»

1. In ragione della necessità di accelerare e semplificare l'attuazione degli interventi di ricostruzione del centro storico del Comune di Norcia, in quanto prodromici alla ripresa sociale ed economica del territorio, all'ordinanza speciale n. 11 del 15 luglio 2021, recante «Interventi di ricostruzione delle scuole e del Municipio del Comune di Norcia», sono apportate le seguenti modifiche e integrazioni.

2. Al comma 1 dell'art. 1 della ordinanza speciale n. 11 del 2021 dopo il punto 10) è aggiunto il seguente punto:

11) *Ex* Dispensario via Vespasia Polla, già autorizzato *ex* ordinanza n. 129 del 2022 euro 1.000.000,00.

3. Al comma 1 dell'art. 3 della medesima ordinanza speciale n. 11 del 2021, dopo le parole «palazzetto tennis» sono aggiunte le seguenti «, *ex* Dispensario via Vespasia Polla».

4. Al comma 1 dell'art. 9 dell'ordinanza speciale n. 11 del 2021, sono apportate le seguenti modifiche:

nel primo periodo, l'importo «euro 52.665.095,35» è sostituito con l'importo «euro 53.665.095,35»;

dopo le parole «e da un contributo comunale di euro 265.390,50.» è aggiunto il seguente periodo «L'intervento di cui al all'art. 1, comma 1, numero 10, trova copertura, per euro 1.000.000,00, all'interno delle risorse già stanziate con l'ordinanza n. 129 del 2022».

5. L'allegato 1 alla presente ordinanza speciale, contente l'elenco degli interventi, va a sostituire l'allegato A alla relazione istruttoria di cui all'allegato 1 dell'ordinanza speciale n. 11 del 2021.

Art. 2.

Modifiche all'ordinanza speciale n. 17 del 15 luglio 2021, recante «Interventi di ricostruzione del centro storico del Comune di Accumoli»

1. In ragione della necessità di accelerare e semplificare l'attuazione degli interventi di ricostruzione del centro storico, nonché l'attuazione degli interventi relativi alle opere di urbanizzazione e alle infrastrutture nel capoluogo e nelle frazioni del Comune di Accumoli, in quanto prodromici alla ricostruzione pubblica e privata e alla ripresa sociale ed economica del territorio, all'ordinanza speciale n. 17 del 15 luglio 2021, recante «Interventi di ricostruzione del centro storico del Comune di Accumoli», come modificata dall'ordinanza n. 38 del 23 dicembre 2022, sono apportate le seguenti modifiche e integrazioni.

2. Al comma 1 dell'art. 2 della ordinanza speciale n. 17 del 2021 dopo il punto 17) sono aggiunti i seguenti punti:

18) Rifacimento ed adeguamento delle opere di urbanizzazione - 2° stralcio frazione di Cassino, importo previsionale di spesa già autorizzato con l'ordinanza n. 129 del 2022 euro 284.800,00;
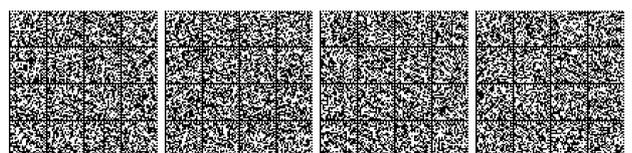
19) Rifacimento ed adeguamento delle opere di urbanizzazione - 2° stralcio frazione di Cesaventre, importo previsionale di spesa già autorizzato con l'ordinanza n. 129 del 2022 euro 706.560,00;

20) Rifacimento ed adeguamento delle opere di urbanizzazione - 2° stralcio frazione di Collespada, importo previsionale di spesa già autorizzato con l'ordinanza n. 129 del 2022 euro 616.320,00;

21) Rifacimento ed adeguamento delle opere di urbanizzazione - 2° stralcio frazione di Grisciano, importo previsionale di spesa già autorizzato con l'ordinanza n. 129 del 2022 euro 3.543.040,00;

22) Rifacimento ed adeguamento delle opere di urbanizzazione frazione di Illica - 2° stralcio, importo previsionale di spesa già autorizzato con l'ordinanza n. 129 del 2022 euro 1.072.320,00;

23) Rifacimento ed adeguamento delle opere di urbanizzazione - 2° stralcio frazione di Macchia, importo previsionale di spesa già autorizzato con l'ordinanza n. 129 del 2022 euro 784.320,00;

24) Rifacimento ed adeguamento delle opere di urbanizzazione - 2° stralcio frazione di Poggio D'Api, importo previsionale di spesa già autorizzato con l'ordinanza n. 129 del 2022 euro 563.100,00;

25) Rifacimento ed adeguamento delle opere di urbanizzazione nella frazione di Roccasalli - 2° stralcio, importo previsionale di spesa già autorizzato con l'ordinanza n. 129 del 2022 euro 1.420.800,00;

26) Rifacimento ed adeguamento delle opere di urbanizzazione - 2° stralcio frazione di Villanova, importo previsionale di spesa già autorizzato con l'ordinanza n. 129 del 2022 euro 770.560,00;

27) Rifacimento ed adeguamento delle opere di urbanizzazione nella frazione di Libertino, importo previsionale di spesa già autorizzato con l'ordinanza n. 129 del 2022 euro 320.000,00;

28) Rifacimento ed adeguamento delle opere di urbanizzazione nella frazione di Tino, importo previsionale di spesa già autorizzato con l'ordinanza n. 129 del 2022 euro 3.456.000,00;

29) Completamento Serbatoio idrico - Grisciano, importo previsionale di spesa già autorizzato con l'ordinanza n. 129 del 2022 euro 140.000,00;

30) Completamento Serbatoio di Spugnale frazione di Terracino, importo previsionale di spesa già autorizzato con l'ordinanza n. 129 del 2022 euro 120.000,00.

3. Dopo l'art. 11 dell'ordinanza speciale n. 17 del 2021 è aggiunto il seguente art. 11-*bis*:

«Art. 11-*bis (Modalità di esecuzione degli interventi attraverso accordo quadro).* — 1. In considerazione della pluralità, contestualità e omogeneità per tipologie degli interventi da realizzare, il soggetto attuatore può ricorrere alla definizione di uno o più accordi quadro, con uno o più operatori economici individuati previa procedura ad evidenza pubblica, ai sensi dell'art. 33 della direttiva 2014/24/UE, per l'affidamento di lavori, servizi di ingegneria e architettura e altri servizi tecnici.

2. Alle attività di progettazione e di realizzazione dei lavori si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui all'art. 6 dell'ordinanza speciale n. 31 del 31 dicembre 2021 e, in particolare, le previsioni di deroga disciplinate dai commi 8, 9, 10, 11 e 12 del medesimo articolo. I riferimenti normativi ivi contenuti al decreto legislativo n. 50 del 2016, anche ai fini delle deroghe ivi previste, devono ritenersi riferiti ai corrispondenti istituti del decreto legislativo n. 36 del 2023.

3. Ove ne sussistano le condizioni, per la realizzazione degli interventi di cui all'art. 2, il soggetto attuatore può procedere all'affidamento della progettazione e dell'esecuzione delle opere attraverso appalti unitari, anche mediante accordo quadro, per una o più aree territoriali o tipologia di opere, anche suddivisi in lotti prestazionali o funzionali. L'accorpamento degli interventi in lotti unitari è stabilito con decreto del Commissario straordinario.».

4. Sulla base degli importi già finanziati, il comma 1 dell'art. 15 dell'ordinanza speciale n. 17 del 2021, è sostituito dal seguente:

«1. Agli oneri di cui alla presente ordinanza si provvede nel limite massimo di euro 47.490.473,78. La spesa per gli interventi di cui all'art. 2, comma 2, punti 1), 7) e 11) della presente ordinanza, trova copertura, quanto ad euro 2.500.000,00 all'interno delle risorse già stanziate con l'ordinanza n. 109 del 2020 e quanto ad euro 580.000,00 all'interno delle risorse già stanziate con l'ordinanza n. 105 del 2020; la spesa per gli interventi di cui all'art. 2, comma 2, punti da 18) a 30) della presente ordinanza, pari a euro 13.797.820,00, trova copertura all'interno delle risorse già stanziate con l'ordinanza n. 129 del 2022; la spesa per gli ulteriori interventi di cui all'art. 2, comma 2, per complessivi euro 30.612.653,78, trova copertura all'interno delle risorse a valere sulla contabilità speciale di cui all'art. 4, comma 3, del decreto-legge n. 189 del 2016, che presenta la necessaria disponibilità.».

5. L'allegato 2 alla presente ordinanza speciale, contente l'elenco degli interventi, va a sostituire l'allegato A alla relazione istruttoria di cui all'allegato 1 dell'ordinanza speciale n. 17 del 2021.

Art. 3.

Modifiche all'ordinanza speciale n. 37 del 2 novembre 2022, recante «Disposizioni relative alla demolizione e rimozione delle macerie e agli interventi di cantierizzazione nei centri storici distrutti, Opere di urbanizzazione primaria del Piano attuativo di Ponzano di Civitella del Tronto, e altre disposizioni di modifica e integrazione delle ordinanze speciali»

1. All'art. 2, comma 1, dell'ordinanza speciale n. 37 del 2 novembre 2022 le parole: «i Comuni possono stipulare» sono sostituite dalle seguenti: «i Comuni e gli Uffici speciali per la ricostruzione possono stipulare».
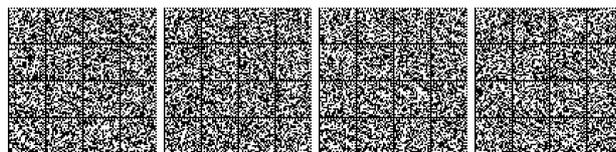
Art. 4.

Modifiche all'ordinanza speciale n. 39 del 23 dicembre 2022, recante «Interventi di ricostruzione nel Comune di Preci»

1. In ragione della necessità di accelerare e semplificare l'attuazione degli interventi di ricostruzione del centro storico, nonché l'attuazione degli interventi relativi alle strutture di servizio pubblico nel capoluogo e nelle frazioni del Comune di Preci, in quanto prodromici alla ricostruzione pubblica e privata e alla ripresa sociale ed economica del territorio in questione, all'ordinanza speciale n. 39 del 23 dicembre 2022, recante «Interventi di ricostruzione nel Comune di Preci» sono apportate le modifiche e integrazioni previste dai commi che seguono.

2. Al comma 1 dell'art. 1 della ordinanza speciale n. 39 del 2022 dopo il punto 24) sono aggiunti i seguenti punti:

25) Cimitero di Saccovescio per euro 400.000,00, integralmente a valere sull'ordinanza n. 129 del 2022;

26) Cimitero di Preci Capoluogo per euro 850.000,00, integralmente a valere sull'ordinanza n. 129 del 2022;

27) Muro di contenimento nella frazione di Castelvecchio per euro 250.000,00 a valere sulla contabilità speciale di cui all'art. 4, comma 3, del decreto-legge n. 189 del 2016.

3. Al numero 20 del comma 1 dell'art. 1 dell'ordinanza speciale n. 39 del 2022, le parole «M1, M2, M3 I° stralcio» sono sostituite dalle seguenti «M1 e strada».

4. Al numero 21 del comma 1 dell'art. 1 dell'ordinanza speciale n. 39 del 2022, le parole «M1, M2, M3 1° stralcio» sono sostituite dalle seguenti «M2 e M3».

5. Al numero 22 del comma 1 dell'art. 1 dell'ordinanza speciale n. 39 del 2022, le parole «Spogliatoi campo sportivo» sono sostituite dalle seguenti «Spogliatoi campo sportivo e muro di recinzione».

6. Al comma 1 dell'art. 4 dell'ordinanza speciale n. 39 del 2022, dopo i numeri «22, 23, 24» sono aggiunti i seguenti numeri «, 25, 26, 27».

7. All'art. 8 dell'ordinanza speciale n. 39 del 2022, dopo il comma 13 è aggiunto il seguente comma 14:

«14. Ove ne sussistano le condizioni, per la realizzazione degli interventi di cui all'art. 1, il soggetto attuatore può procedere all'affidamento della progettazione e dell'esecuzione delle opere attraverso appalti unitari, anche mediante accordo quadro, per una o più aree territoriali o tipologia di opere, anche suddivisi in lotti prestazionali o funzionali. L'accorpamento degli interventi in lotti unitari è stabilito con decreto del Commissario straordinario.».

8. Sulla base degli importi già finanziati, al comma 1 dell'art. 11 dell'ordinanza speciale n. 39 del 2022, nel primo periodo, l'importo «euro 34.132.793,51» è sostituito con l'importo «euro 35.632.793,51». Nel secondo periodo dello stesso comma, l'importo «euro 8.050.000,00» è sostituito con l'importo «euro 9.300.000,00» e l'importo «euro 14.619.660,75» è sostituito con l'importo «euro 14.869.660,75».

9. L'allegato 3 alla presente ordinanza speciale, contente l'elenco degli interventi, va a sostituire l'allegato A alla relazione istruttoria di cui all'allegato 1 dell'ordinanza speciale n. 39 del 23 dicembre 2022.

Art. 5.

Modifiche all'ordinanza speciale n. 4 del 6 maggio 2021, recante «Interventi in Comune di Camerino»

1. All'art. 6 dell'ordinanza speciale n. 4 del 6 maggio 2021, come modificata dall'ordinanza speciale n. 57 del 27 luglio 2023 è aggiunto il seguente comma 21:

«21. In deroga all'art. 30 del T.U. della ricostruzione privata, al fine di pervenire alla riduzione del carico urbanistico del quartiere Vallicelle e ad un minor consumo di suolo, nonché a un minor impatto paesaggistico e alla rigenerazione territoriale dell'area, è consentita la delocalizzazione mediante acquisto nel territorio del Comune di Camerino di edifici o unità immobiliari agibili o suscettibili di diventare agibili a seguito di intervento di ricostruzione, previa acquisizione dei connessi contributi alla demolizione. Per procedere all'acquisto dell'edificio o unità immobiliare equivalente si dovrà acquisire autorizzazione dell'assemblea condominiale con deliberazione unanime. In tal caso potrà essere riconosciuto il costo convenzionale determinato come costo massimo in base alle disposizioni vigenti, pari al costo parametrico L4, che rappresenta il costo massimo riconoscibile».

Art. 6.

Disposizioni finanziarie

1. Agli oneri di cui alla presente ordinanza, relativi alla maggiore spesa prevista all'art. 4, comma 2, si provvede nel limite massimo di euro 250.000,00 a valere sulla contabilità speciale di cui all'art. 4, comma 3, del decreto-legge n. 189 del 2016 che presenza la necessaria disponibilità.

Art. 7.

Efficacia

1. Al fine di rendere immediatamente operative le disposizioni della presente ordinanza, la stessa è dichiarata provvisoriamente efficace ai sensi dell'art. 33, comma 1, quarto periodo, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189. La stessa entra in vigore dal giorno successivo alla sua pubblicazione sul sito del Commissario straordinario del Governo per la riparazione, la ricostruzione, l'assistenza alla popolazione e la ripresa economica dei territori delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016 (www.sisma2016.gov.it).

2. La presente ordinanza è trasmessa alla Corte dei conti per il controllo preventivo di legittimità, è comunicata al Presidente del Consiglio dei ministri, ed è pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* e sul sito istituzionale del Commissario straordinario del Governo per la riparazione, la ricostruzione, l'assistenza alla popolazione e la ripresa economica dei territori delle Regioni Abruzzo, Lazio,

Marche e Umbria interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016, ai sensi dell'art. 12 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33.

Roma, 28 novembre 2023

Il Commissario straordinario: CASTELLI

Registrato alla Corte dei conti il 20 dicembre 2023
Ufficio di controllo sugli atti della Presidenza del Consiglio dei ministri, del Ministero della giustizia e del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, n. 3337

AVVERTENZA:

Gli allegati alla presente ordinanza sono consultabili sul sito istituzionale del Commissario straordinario ricostruzione sisma 2016 al seguente indirizzo: https://sisma2016.gov.it/ordinanze-speciali/

24A00615

ORDINANZA 11 dicembre 2023.

Attuazione degli interventi del Piano complementare nei territori colpiti dal sisma 2009-2016, sub- misura B4 «Centri di ricerca per l'innovazione», linea di intervento n. 2 «Intervento di sostegno alla creazione di un centro di formazione tecnica per la pubblica amministrazione, presso il Comune di L'Aquila, dotato di tecnologie innovative per l'insegnamento e l'esercitazione tecnico-pratica». Modifica e approvazione dello schema di convenzione ai sensi dell'articolo 1, comma 4, dell'ordinanza PNC Sisma n. 51 del 3 maggio 2023 nonché della Scheda progetto allegata all'ordinanza n. 13 del 30 dicembre 2021. (Ordinanza n. 74/2023).

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO DEL GOVERNO PER LA RIPARAZIONE, LA RICOSTRUZIONE, L'ASSISTENZA ALLA POPOLAZIONE E LA RIPRESA ECONOMICA DEI TERRITORI DELLE REGIONI ABRUZZO, LAZIO, MARCHE E UMBRIA INTERESSATI DAGLI EVENTI SISMICI VERIFICATISI A FAR DATA DAL 24 AGOSTO 2016.

Visto il regolamento (UE) 12 febbraio 2021, n. 2021/241, che istituisce il dispositivo per la ripresa e la resilienza;

Visto il Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) approvato con decisione del Consiglio Ecofin del 13 luglio 2021 e notificata all'Italia dal Segretariato generale del Consiglio con nota LT161/21, del 14 luglio 2021;

Visto il regolamento (UE) 2018/1046 del 18 luglio 2018, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione, che modifica i regolamenti (UE) n. 1296/2013, n. 1301/2013, n. 1303/2013, n. 1304/2013, n. 1309/2013, n. 1316/2013, n. 223/2014, n. 283/2014 e la decisione n. 541/2014/UE e abroga il regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012;

Visto il regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014 e successive modifiche, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (regolamento GBER);

Visto il regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «*de minimis*» (regolamento *de minimis*);

Visti gli orientamenti in materia di aiuti di Stato a finalità regionale, di cui alla comunicazione della Commissione europea 2021/C 153/01 del 29 aprile 2021;

Vista la decisione C (2022)1545 *final* del 18 marzo 2022 relativa alla modifica della carta degli aiuti a finalità regionale per l'Italia (aiuto di Stato SA.101134 - Italia);

Vista la comunicazione della Commissione europea C (2020)1863 del 19 marzo 2020, con la quale è stato adottato il «Quadro temporaneo per le misure di aiuto di stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19» e successive modificazioni e integrazioni (nel seguito, Quadro temporaneo COVID);

Vista la comunicazione della Commissione europea C (2022) 1890 *final* del 23 marzo 2022, con la quale è stato adottato il «Quadro temporaneo di crisi per misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia a seguito dell'aggressione della Russia contro l'Ucraina» (nel seguito Quadro temporaneo Ucraina);

Visto il decreto-legge del 6 maggio 2021, n. 59, convertito con modificazioni dalla legge 1° luglio 2021, n. 101, con cui è stato istituito il Fondo complementare al PNRR con una dotazione complessiva di 30,6 miliardi di euro per gli anni dal 2021 al 2026, ripartendolo tra i Ministeri competenti ed in particolare l'art. 1, comma 2, lettera *b)*, numero 1, del suddetto decreto-legge, ai sensi del quale una quota del fondo completare pari a 1.780 milioni di euro per gli anni dal 2021 al 2026 è riferita al seguente programma: «1. Interventi per le aree del terremoto del 2009 e 2016: 220 milioni di euro per l'anno 2021, 720 milioni di euro per l'anno 2022, 320 milioni di euro per l'anno 2023, 280 milioni di euro per l'anno 2024, 160 milioni di euro per l'anno 2025 e 80 milioni di euro per l'anno 2026»;

Visto il decreto-legge del 31 maggio 2021, n. 77, convertito con modificazioni dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, recante: «*Governance* del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure», ed in particolare l'art. 14, intitolato «Estensione della disciplina del PNRR al Piano complementare» nonché l'art. 14-*bis*, recante «*Governance* degli interventi del Piano complementare nei territori interessati dagli eventi sismici del 2009 e del 2016», ai sensi del quale, al fine di garantire l'attuazione coordinata e unitaria degli interventi del Fondo complementare per le aree del terremoto 2009 e 2016, è stata istituita una cabina di coordinamento integrata, composta dal Commissario straordinario per il sisma 2016 e, quanto al sisma del 2009, anche dal coordinatore della Struttura di missione Struttura per il coordinamento dei processi di ricostruzione e sviluppo dei territori colpiti dal sisma del 6 aprile 2009, nonché dal sindaco dell'Aquila e dai coordinatori dei sindaci del cratere 2009;

Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 15 luglio 2021 con cui, in attuazione di quanto disposto dall'art. 1, comma 7, del decreto-legge 6 maggio
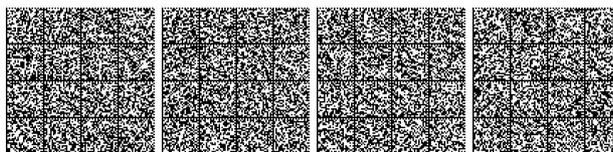
2021, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° luglio 2021, n. 101, si individuano gli obiettivi iniziali, intermedi e finali determinati per ciascun programma, intervento e progetto del Piano, nonché le relative modalità di monitoraggio, mediante l'approvazione delle relative schede progetto;

Dato atto che la scheda relativa al progetto afferente alla realizzazione degli interventi per le aree del terremoto del 2009 e 2016, ne prevede la suddivisione in due misure di intervento finalizzate a porre rimedio alle conseguenze degli eventi che ne hanno seriamente influenzato la vivibilità, con effetti duraturi sulla vita urbana e socioeconomica e così articolate: A. Città e paesi sicuri, sostenibili e connessi, il cui costo stimato ammonta a 1,080 miliardi di euro; B. Rilancio economico e sociale, il cui costo stimato ammonta 700 milioni di euro;

Visto il decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113, recante: «Misure urgenti per il rafforzamento della capacità amministrativa delle pubbliche amministrazioni funzionale all'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per l'efficienza della giustizia»;

Visto l'art. 17 regolamento UE 2020/852 che definisce gli obiettivi ambientali, tra cui il principio di non arrecare un danno significativo (DNSH, «*Do no significant harm*»), e la comunicazione della Commissione UE 2021/C 58/01 recante «Orientamenti tecnici sull'applicazione del principio "non arrecare un danno significativo" a norma del regolamento sul dispositivo per la ripresa e la resilienza»;

Considerato che la Cabina di coordinamento integrata, ai sensi dell'art. 14-*bis*, comma 2, del decreto-legge del 31 maggio 2021, n. 77, ha deliberato, in data 30 settembre 2021, l'approvazione e la contestuale trasmissione al Ministero dell'economia e delle finanze dell'atto di «Individuazione e approvazione dei programmi unitari di intervento, previsti dal Piano complementare, per i territori colpiti dal sisma del 2009 e del 2016 ai sensi dell'art. 1, comma 2, lettera *b)*, del decreto-legge del 6 maggio 2021, n. 59, convertito con modificazioni dalla legge 1° luglio 2021, n. 101, e degli articoli 14 e 14-*bis* del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito con modifiche nella legge 28 luglio 2021, n. 108»;

Dato atto che nel suddetto documento, nell'ambito della Misura B è stata prevista la sub-misura B4 «Centri di ricerca per l'innovazione», la cui linea di intervento n. 2 è relativa all'«Intervento di sostegno alla creazione di un centro di formazione tecnica per la pubblica amminsitrazione, presso il Comune di L'Aquila, dotato di tecnologie innovative per l'insegnamento e l'esercitazione tecnico-pratica»;

Preso atto che nelle settimane successive alla delibera della Cabina di coordinamento del 30 settembre 2021 si è svolta una complessa e approfondita istruttoria ai fini della compiuta individuazione dei programmi e dei progetti, delle procedure di attuazione, nonché dei primi atti di affidamento in coerenza con la prevista milestone del 31 dicembre 2021;

Vista l'ordinanza PNC Sisma n. 13 del 30 dicembre 2021 e relativi allegati, recante «L'attuazione degli interventi del Piano complementare nei territori colpiti dal sisma 2009-2016, sub-misura B4 "Centri di ricerca per l'innovazione", linea di intervento n. 2 "Intervento di sostegno alla creazione di un centro di formazione tecnica per la pubblica amminsitrazione, presso il Comune di L'Aquila, dotato di tecnologie innovative per l'insegnamento e l'esercitazione tecnico-pratica", ai sensi dell'art. 14-*bis* del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito con modificazioni dalla legge 28 luglio 2021, n. 108. Approvazione della convenzione con Invitalia», con cui è prevista la realizzazione nel Comune dell'Aquila di una sede della Scuola nazionale dell'amministrazione presso la Presidenza del Consiglio dei ministri;

Richiamata l'ordinanza PNC Sisma n. 34 del 30 giugno 2022 con la quale è stata prevista l'approvazione dello schema di protocollo di intesa tra il coordinatore della Struttura di missione sisma 2009, la Scuola nazionale dell'amministrazione presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, l'Università degli studi dell'Aquila e l'Ufficio speciale per la ricostruzione della città dell'Aquila;

Rilevato che la citata ordinanza n. 34/2022, all'art. 2 prevede che «Ai fini dell'attribuzione del finanziamento di euro 20 milioni previsto dall'ordinanza n. 13 del 30 dicembre 2021, dovranno essere perfezionati gli atti richiamati dal precedente art. 1 e dovranno essere approvati i successivi livelli di progettazione per gli interventi di natura strutturale, ai sensi di quanto previsto dal decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e dal decreto ministeriale MEF 15 luglio 2021. In particolare, e quale condizione per l'erogazione delle risorse, dovrà essere definita la procedura di acquisizione degli immobili destinati alla sede della SNA, nel rispetto delle procedure ad evidenza pubblica per legge previste e nei termini stabiliti dal decreto ministeriale MEF 15 luglio 2021»;

Dato atto che con l'ordinanza PNC Sisma n. 42 del 31 dicembre 2022 si è testualmente stabilito quanto segue: «con l'ordinanza n. 34 del 30 giugno 2022, relativa all'attuazione della sub-misura B4. 2, intitolata "Intervento di sostegno alla creazione di un centro di formazione tecnica per la pubblica amminsitrazione, presso il Comune di L'Aquila, dotato di tecnologie innovative per l'insegnamento e l'esercitazione tecnico-pratica", si è provveduto all'approvazione dello schema di protocollo di intesa tra il coordinatore della Struttura di missione sisma 2009, la Scuola nazionale dell'amministrazione presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, l'Università degli studi dell'Aquila e l'Ufficio speciale per la ricostruzione della città dell'Aquila e alla presa d'atto del progetto di fattibilità tecnica ed economica, redatto dall'Università degli studi dell'Aquila, con i relativi allegati tecnici; - allo stato, non risulta trasmesso dalle parti il protocollo di intesa approvato con l'ordinanza n. 34 del 30 giugno 2022 né risultano esperite le procedure ad evidenza pubblica per l'individuazione e l'acquisizione dell'immobile destinato ad ospitare la sede della SNA e che, dunque, occorre definire un termine certo e conclusivo ovvero provvedere all'individuazione di altre soluzioni»;

Vista l'ordinanza PNC Sisma n. 51 del 3 maggio 2023, recante: «Modifiche all'ordinanza PNC Sisma n. 13 del 30 dicembre 2021, recante "Attuazione degli interventi del Piano complementare nei territori colpiti dal sisma 2009-2016, sub-misura B4 'Centri di ricerca per l'inno-

vazione', linea di intervento n. 2 'Intervento di sostegno alla creazione di un centro di formazione tecnica per la pubblica amminsitrazione, presso il Comune di L'Aquila, dotato di tecnologie innovative per l'insegnamento e l'esercitazione tecnico-pratica', con la quale:
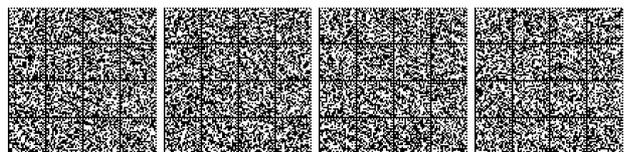
si è preso atto della nota trasmessa dal sindaco di L'Aquila, prot. 0002351, in data 5 gennaio 2023, avente ad oggetto «PNC Sisma 2009-2016 sub-misura B4.2 – "Intervento di sostegno alla creazione di un centro di formazione tecnica per la pubblica amminsitrazione, presso il Comune di L'Aquila, dotato di tecnologie innovative per l'insegnamento e l'esercitazione tecnico-pratica" - sede formativa della Scuola nazionale dell'amministrazione (SNA)» con la quale viene dichiarato che: «preso atto anche di quanto disposto dall'ordinanza n. 42/2022, il comune manifesta sin d'ora la propria disponibilità a procedere direttamente all'attuazione della misura, ivi compresa l'individuazione dell'immobile o del complesso di edifici da dedicare alle esigenze della SNA. Gli stabili saranno individuati tra quelli già presenti in città, sia nell'ambito del patrimonio immobiliare del comune stesso o di altro ente pubblico che in quello privato (e ciò allo scopo di non consumare nuovo suolo, assicurando il rispetto del principio del DNSH), previo esperimento delle procedure di legge. A tal fine si invita a voler fornire riscontro in merito entro il 31 gennaio 2023, prevedendo l'assegnazione delle risorse dedicate alla sub-misura b4.2 in favore del Comune dell'Aquila onde consentire all'ente di poter procedere al relativo stanziamento nell'ambito del redigendo bilancio di previsione 2023-2025 e attuare le procedure consequenziali»;

si è ritenuto che la soluzione proposta dal Comune di L'Aquila risulta coerente con le finalità di cui all'ordinanza n. 13 del 2021, anche in considerazione dello straordinario valore del progetto e delle numerose manifestazioni di impegno favorevoli alla sua realizzazione sia da parte di autorità di Governo che della stessa SNA, e che il Comune di L'Aquila risulta possedere i requisiti e le capacità amministrative per assumere il ruolo di soggetto responsabile dell'intervento;

si è stabilito, quanto segue, in ordine alle modalità di attuazione della sub misura B4.2:

Art. 1 *(Responsabile dell'intervento)*. — 1. Le premesse formano parte integrante della presente ordinanza.

2. A parziale modifica di quanto disposto dall'art. 1, comma 3, dell'ordinanza n. 13 del 2021, il Comune di L'Aquila è individuato come soggetto responsabile della linea di intervento n. 2, intitolata «Intervento di sostegno alla creazione di un centro di formazione tecnica per la pubblica amminsitrazione, presso il Comune di L'Aquila, dotato di tecnologie innovative per l'insegnamento e l'esercitazione tecnico-pratica» per la realizzazione della sede formativa della Scuola nazionale dell'amministrazione (SNA), in attuazione di quanto previsto dalla scheda progetto e dal CUP allegati alla medesima ordinanza;

3. Soggetto attuatore dell'intervento è la Struttura tecnica di missione Sisma 2009 presso la Presidenza del Consiglio.

4. Il soggetto attuatore e il soggetto responsabile dell'intervento, di cui ai commi precedenti, sottoscrivono una convezione con la Scuola nazionale dell'amministrazione, entro e non oltre centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente ordinanza, che disciplina il cronoprogramma, i contenuti dell'intervento di realizzazione della sede, anche tramite riqualificazione e ristrutturazione di immobili esistenti, e i profili relativi alla gestione della sede.

5. Il termine di cui all'art. 1, comma 3, dell'ordinanza n. 41 del 31 dicembre 2022, per tale intervento, è differito di centottanta giorni dall'entrata in vigore della presente ordinanza.

6. Il Comune di L'Aquila, in qualità di soggetto responsabile dell'intervento, provvede all'emanazione di un avviso pubblico per la selezione e l'acquisizione degli immobili idonei alla realizzazione della sede di cui al precedente comma 1, all'affidamento dei servizi di progettazione, di forniture e di esecuzione dei lavori ed ogni altra attività connessa o complementare nonché alla concessione dei beni alla SNA alle condizioni concordate nell'atto di convenzione.

Art. 2 *(Assegnazione del finanziamento)*. — 1. Al Comune di L'Aquila, in qualità di soggetto responsabile dell'intervento, di cui al precedente art. 1, è disposta l'assegnazione del finanziamento della linea di intervento per un importo pari ad euro 20 milioni.

2. Con successivi provvedimenti commissariali si provvederà al trasferimento delle risorse.

Considerato che, alla luce della sopravvenuta regolamentazione dell'intervento, di cui all'ordinanza n. 51/2023, è venuta meno l'efficacia della precedente disciplina recata dall'ordinanza n. 34/2022 e relativi allegati;

Ritenuto pertanto di dare esecuzione, con la presente ordinanza, alle modalità di attuazione della sub-misura B4.2 così come disciplinate dall'ordinanza PNC Sisma n. 51 del 3 maggio 2023, mediante l'approvazione dello schema di convenzione tra la Struttura di Missione per la ricostruzione e lo sviluppo dei territori colpiti dal Sisma del 2009 della Presidenza del Consiglio dei ministri, il Comune dell'Aquila e la Scuola nazionale dell'amministrazione, allegato alla presente ordinanza con la lettera *A)*, quale parte integrante e sostanziale della stessa;

Ritenuto, altresì, di disporre contestualmente, anche per ragioni di coerenza logica e sistematica dell'impianto normativo dell'intervento, l'abrogazione espressa dell'ordinanza PNC Sisma n. 34/2022 e relativi allegati nonché la sostituzione dell'allegato 1 all'ordinanza n. 13 del 2021, recante la scheda-intervento da definirsi in coerenza con le sopravvenute disposizioni applicabili in materia e secondo lo schema allegato con la lettera *B)* alla presente ordinanza, quale parte integrante e sostanziale della stessa;

Acquisita l'intesa dal Presidente della Regione Abruzzo con prot. CGRTS-0054125-A-30/11/2023, dal Presidente della Regione Marche con prot. CGRTS-0054635-A-04/12/2023, dal Presidente della Regione Umbria con prot. CGRTS-0054845-A-05/12/2023, dal Coor-

dinatore della Struttura di Missione sisma 2009, con prot. CGRTS-0055105-A-06/12/2023 e dal Presidente della Regione Lazio con prot. CGRTS-0055251-A-07/12/2023;
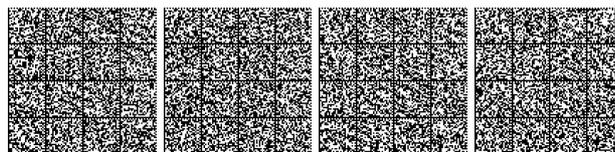
Dispone:

Art. 1.

Oggetto

1. Le premesse di cui sopra e gli allegati costituiscono parte integrante della presente ordinanza.

2. L'ordinanza n. 34 del 30 giugno 2022 «per l'attuazione degli interventi del Piano complementare nei territori colpiti dal sisma 2009-2016, sub-misura B4 "Centri di ricerca per l'innovazione", linea di intervento n. 2 "Intervento di sostegno alla creazione di un centro di formazione tecnica per la pubblica amminsitrazione, presso il Comune di L'Aquila, dotato di tecnologie innovative per l'insegnamento e l'esercitazione tecnico-pratica", ai sensi dell'art. 14-*bis* del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito con modificazioni dalla legge 28 luglio 2021, n. 108. Approvazione dello schema di protocollo di intesa e del progetto di fattibilità tecnica ed economica», unitamente ai relativi allegati, è abrogata.

3. Ai sensi delle norme e delle disposizioni in premessa e per le motivazioni ivi richiamate, ai fini della definizione delle modalità di attuazione della sub-misura B4 «Centri di ricerca per l'innovazione», linea di intervento n. 2 «Intervento di sostegno alla creazione di un centro di formazione tecnica per la pubblica amminsitrazione, presso il Comune di L'Aquila, dotato di tecnologie innovative per l'insegnamento e l'esercitazione tecnico-pratica», è approvato lo schema di convenzione, ai sensi dell'art. 1, comma 4, dell'ordinanza PNC Sisma n. 51 del 3 maggio 2023, tra la Struttura di Missione per la ricostruzione e lo sviluppo dei territori colpiti dal Sisma del 2009 della Presidenza del Consiglio dei ministri, il Comune dell'Aquila e la Scuola nazionale dell'amministrazione, allegato alla presente ordinanza con la lettera *A)*, quale parte integrante e sostanziale della stessa.

4. La convenzione, in conformità allo schema di cui al precedente comma 3, dovrà essere sottoscritta nel termine di sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente ordinanza.

5. La scheda intervento costituente allegato 1 all'ordinanza n. 13 del 30 dicembre 2021, recante «Attuazione degli interventi del Piano complementare nei territori colpiti dal sisma 2009-2016, sub- misura B4 "Centri di ricerca per l'innovazione", linea di intervento n. 2 "Intervento di sostegno alla creazione di un centro di formazione tecnica per la pubblica amminsitrazione, presso il Comune di L'Aquila, dotato di tecnologie innovative per l'insegnamento e l'esercitazione tecnico-pratica», è sostituita dalla scheda intervento allegata alla presente ordinanza con la lettera *B)*, quale parte integrante e sostanziale della stessa.

6. Dalla data di entrata in vigore della presente ordinanza sono abrogate le disposizioni delle precedenti ordinanze con essa incompatibili.

Art. 2.

Modalità di attuazione dell'intervento

1. Il Comune dell'Aquila, in qualità di soggetto responsabile dell'intervento, entro il 31 dicembre 2023, e comunque entro sessanta giorni dall'accredito dell'anticipazione di cui al successivo art. 3, comma 1, lettera *a)*, darà avvio alla procedura di individuazione dell'immobile ovvero del complesso di immobili da destinare a sede della SNA, mediante una delle seguenti procedure alternative, secondo le valutazioni di competenza dell'ente:

a) pubblicazione dell'avviso pubblico ai fini della acquisizione di uno o più immobili privati e/o pubblici da destinare, ove necessario, previa approvazione di un progetto di adeguamento, rifunzionalizzazione ed efficientamento energetico, alla didattica e ai laboratori di ricerca nonché alla residenzialità dei frequentanti i corsi, secondo quanto previsto dalla Convenzione di cui all'allegato A) nonché dalla scheda-progetto di cui all' allegato B);

b) al fine di integrare la componente residenziale, il Comune dell'Aquila potrà anche mettere a disposizione, ove necessario, gli immobili acquisiti al patrimonio immobiliare comunale *post* sisma 2009.

2. Il Comune dell'Aquila farà fronte agli oneri connessi alla acquisizione e rifunzionalizzazione dell'immobile ovvero del complesso di immobili da destinare a sede della SNA, secondo quanto previsto dall'allegato B), con risorse a valere sul finanziamento di euro 20.000.000,00, di cui all'art. 2 dell'ordinanza n. 51/2023.

3. Per l'espletamento delle procedure di competenza il Comune dell'Aquila potrà avvalersi del supporto dell'Ufficio speciale per la ricostruzione dell'Aquila (U.S.R.A.).

4. Al fine di assicurare la piena operatività della struttura, nella fase di *start up* del polo formativo, sino al 2026 - salvo sopravvenute disposizioni di proroga della durata del progetto e fatta salva l'adozione di sopravvenute disposizioni normative recanti il riconoscimento di un contributo statale destinato al finanziamento delle spese di funzionamento della Scuola - sono a carico del finanziamento di cui all'art. 2 dell'ordinanza n. 51/2023, anche le spese di costituzione e avviamento della sede, ivi compresi i costi per l'allestimento del polo formativo relativamente agli arredi ed alle attrezzature a servizio dello stesso, sia per quanto attiene alle strutture ricettive, sia relativamente alle strutture formative/amministrative e, comunque, necessarie ad assicurare la piena funzionalità del polo formativo, ritenute ammissibili nella Scheda progetto di cui all'allegato *B)* della presente ordinanza.

Art. 3.

Modalità di trasferimento del finanziamento

1. Il trasferimento delle risorse al Comune dell'Aquila verrà effettuato dal soggetto attuatore, secondo le seguenti modalità:

a) una somma pari al 25% dell'importo complessivo del finanziamento, quale anticipazione per consentire le attività connesse alle procedure di individuazione dell'immobile e/o del complesso di immobili da destinare
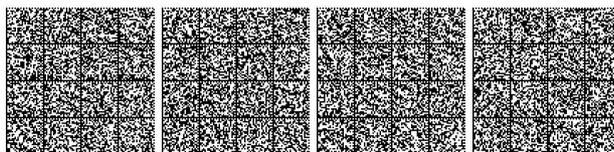
a sede della SNA, ai sensi del precedente art. 2, all'atto della sottoscrizione della convenzione di cui all'art. 1, comma 3;

b) le ulteriori somme saranno erogate in conformità agli stati di avanzamento e agli impegni contrattuali assunti, entro trenta giorni dalla richiesta da parte del Comune dell'Aquila.

Art. 4.

Efficacia

1. In considerazione della necessità di dare impulso alle attività connesse all'attuazione degli interventi unitari del Fondo complementare del PNRR, la presente ordinanza è dichiarata provvisoriamente efficace ai sensi dell'art. 33, comma 1, quarto periodo, del decreto-legge n. 189 del 2016. La stessa entra in vigore dal giorno successivo alla sua pubblicazione sul sito del Commissario straordinario del Governo ai fini della ricostruzione nei territori dei comuni delle Regioni Abruzzo, Lazio, marche ed Umbria interessati dall'evento sismico a far data dal 24 agosto 2016 (www.sisma2016.gov.it).

2. La presente ordinanza è trasmessa alla Corte dei conti per il controllo preventivo di legittimità, è comunicata al Presidente del Consiglio dei ministri, al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della ragioneria generale dello Stato, ed è pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* e sul sito istituzionale del Commissario straordinario del Governo ai fini della ricostruzione nei territori dei comuni delle Regioni di Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria interessati dall'evento sismico a far data dal 24 agosto 2016, ai sensi dell'art. 12 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33.

3. L'ordinanza sarà altresì pubblicata sui siti istituzionali del Dipartimento Casa Italia e della Struttura tecnica di missione per il sisma 2009 della Presidenza del Consiglio dei ministri.

Roma, 11 dicembre 2023

Il Commissario straordinario: CASTELLI

Registrato alla Corte dei conti il 16 gennaio 2024
Ufficio di controllo sugli atti della Presidenza del Consiglio dei ministri, del Ministero della giustizia e del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, n. 127

———

AVVERTENZA:

Gli allegati alla presente ordinanza sono consultabili sul sito istituzionale del Commissario straordinario Ricostruzione Sisma 2016 al seguente indirizzo: https://sisma2016.gov.it/provvedimenti-fondo-pnrr-area-sisma/

24A00616

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

ORDINANZA 24 gennaio 2024.

Ulteriori disposizioni di protezione civile finalizzate a consentire il completamento degli interventi finanziati con le risorse di cui all'articolo 1, commi 1028 e 1029, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, nel territorio della Regione Molise interessato dagli eccezionali eventi meteorologici verificatisi nel mese di gennaio 2017. Proroga della vigenza della contabilità speciale n. 6067. (Ordinanza n. 1061).

IL CAPO DEL DIPARTIMENTO
DELLA PROTEZIONE CIVILE

Visti gli articoli 25, 26 e 27 del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, recante «Codice della protezione civile»;

Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 16 giugno 2017 con la quale è stato dichiarato, fino al centottantesimo giorno dalla data dello stesso provvedimento, lo stato di emergenza in conseguenza degli eccezionali fenomeni meteorologici che hanno interessato il territorio della Regione Molise nel mese di gennaio 2017;

Vista l'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 481 dell'11 settembre 2017 recante: «Interventi urgenti di protezione civile conseguenti agli eccezionali fenomeni meteorologici che hanno interessato il territorio della Regione Molise nel mese di gennaio 2017»;

Viste le delibere del Consiglio dei ministri rispettivamente, del 18 dicembre 2017, con la quale il sopra citato stato di emergenza è stato prorogato di sei mesi e del 24 luglio 2018 con cui il predetto stato di emergenza è stato ulteriormente prorogato di sei mesi;

Vista l'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 585 del 4 aprile 2019 recante: «Ordinanza di protezione civile per favorire e regolare il subentro della Regione Molise nelle iniziative finalizzate a consentire il superamento della situazione di criticità determinatasi a seguito degli eccezionali eventi meteorologici che hanno interessato il medesimo territorio nel mese di gennaio 2017» con cui si è provveduto a regolare la prosecuzione degli interventi finanziati con gli stanziamenti disposti a valere sul Fondo per le emergenze nazionali di cui all'art. 44 del decreto legislativo n. 1/2018;

Vista l'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 628 del 16 gennaio 2020 recante: «Ulteriori disposizioni di protezione civile finalizzate al superamento della situazione di criticità determinatasi in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici verificatisi nel mese di gennaio 2017 nel territorio della Regione Molise. Proroga della vigenza della contabilità speciale n. 6067»;

Vista l'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 843 del 12 gennaio 2022 recante: «Ulteriori disposizioni di protezione civile finalizzate a consentire il completamento degli interventi finanziati con le risorse di cui all'art. 1, comma 1028, della legge 30 di-

cembre 2018, n. 145, nel territorio della Regione Molise interessato dalle eccezionali eventi meteorologici verificatisi nel mese di gennaio 2017. Proroga della vigenza della contabilità speciale n. 6067.»;
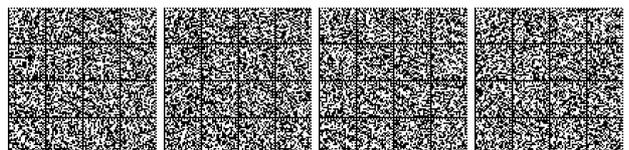
Visto l'art. 1, commi 1028 e 1029, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, recante: «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021», con i quali è stata autorizzata la spesa di 800 milioni di euro per l'anno 2019 e di 900 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020 e 2021 al fine di permettere l'avvio e la realizzazione di interventi strutturali e infrastrutturali di cui alle lettere *d)* ed *e)* dell'art. 25, comma 2, del citato decreto legislativo n. 1/2018, da realizzare secondo le modalità previste dall'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 558 del 15 novembre 2018, finalizzati esclusivamente alla mitigazione del rischio idraulico e idrogeologico nonché all'aumento del livello di resilienza delle strutture e infrastrutture individuate dai commissari delegati nominati a seguito di una serie di deliberazioni del Consiglio dei Ministri di dichiarazione dello stato di emergenza, tra le quali anche la deliberazione dell'8 novembre 2018, di cui in rassegna, ed è stato istituito un apposito fondo nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze dal quale, le risorse finanziarie di cui trattasi, sono state trasferite al bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri in ulteriore apposito fondo del Dipartimento della protezione civile, previa assegnazione delle medesime ai diversi contesti emergenziali interessati da disporsi con apposito decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Capo del Dipartimento della protezione civile;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 20 febbraio 2019, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 88 del 13 aprile 2019, recante: «Approvazione del Piano nazionale per la mitigazione del rischio idrogeologico, il ripristino e la tutela della risorsa ambientale», con il quale è stato adottato il predetto Piano nazionale comprensivo, tra l'altro, di misure di emergenza articolate nell'ambito di intervento 1 e nelle azioni 2 (Piano emergenza dissesto), 3 (Interventi urgenti di messa in sicurezza dei territori e delle infrastrutture di trasporto e di rete danneggiate da eventi emergenziali, finalizzati alla riduzione degli effetti degli eventi calamitosi di tipo idraulico e idrogeologico) e 4 (Interventi per la mitigazione del rischio idraulico ed idrogeologico e riduzione del rischio residuo, connesso con gli eventi emergenziali, nonché di ripristino delle strutture e delle infrastrutture danneggiate, finalizzati all'aumento del livello di resilienza delle stesse), da realizzare mediante l'impiego delle predette risorse finanziarie;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 27 febbraio 2019, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 79 del 3 aprile 2019, recante: «Assegnazione di risorse finanziarie di cui all'art. 1, comma 1028, della legge 30 dicembre 2018, n. 145» e successive modifiche e integrazioni, con il quale è stato disciplinato l'impiego delle risorse stanziate dalla citata disposizione normativa, prevedendo, in particolare che:

il Piano degli investimenti da realizzare con le risorse finanziarie di cui trattasi potesse formare oggetto di rimodulazione in corso d'opera, in relazione ad esigenze straordinarie, nei limiti della quota parte delle risorse assegnate per ciascuna annualità ai soggetti beneficiari individuati ai sensi del medesimo decreto, previa autorizzazione del Capo del Dipartimento della protezione civile (art. 2, comma 1);

relativamente alle economie derivanti dall'attuazione dei piani delle tre annualità, fosse consentito di procedere a specifiche rimodulazioni finalizzate a consentirne l'utilizzo mediante nuovi interventi per i quali la stipula dei relativi contratti o la definizione delle connesse obbligazioni giuridicamente vincolanti avrebbe dovuto avvenire entro il 30 settembre successivo all'annualità di riferimento del piano a tale scopo rimodulato (art. 2, comma 4-*ter*);

gli interventi di cui trattasi fossero attuati con le modalità di cui alla richiamata ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 558/2018 (art. 2, comma 5);

con apposita ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile fossero individuate le modalità di completamento in ordinario dei piani degli interventi medesimi (art. 2, comma 6);

la rendicontazione delle risorse finanziarie utilizzate avvenisse ai sensi di quanto previsto dall'art. 27 del citato decreto legislativo n. 1/2018, applicandosi, conseguentemente, il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 27 marzo 2009 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 80 del 6 aprile 2009 (art. 6, comma 2);

gli interventi realizzati con le risorse finanziarie di cui trattasi fossero monitorati ai sensi di quanto previsto dal decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229 (art. 6, comma 3);

Visto l'art. 1, comma 4-*undevicies*, del richiamato decreto-legge n. 125/2020, convertito, con modificazioni dalla legge n. 159/2020, con il quale è stato stabilito che, in considerazione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, al fine di consentire, senza soluzione di continuità, la conclusione degli interventi finanziari con le risorse di cui all'art. 1, comma 1028, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, e all'art. 24-*quater* del decreto-legge 23 ottobre 2018, n. 119, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136, la durata delle contabilità speciali aperte ai sensi dell'art. 27 del citato decreto legislativo n. 1/2018 sulle quali sono confluite le richiamate risorse finanziarie, fosse prorogabile fino al 31 dicembre 2024 con apposita ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile, da adottare ai sensi dell'art. 25, comma 5, del medesimo decreto legislativo, previa verifica del cronoprogramma dei pagamenti disposto tramite il sistema di cui al decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229, stabilendo, altresì, che alle risorse disponibili sulle predette contabilità speciali relative agli stanziamenti disposti a valere sul Fondo per le emergenze nazionali si applicassero le procedure di cui all'art. 27 del richiamato decreto legislativo n. 1/2018;
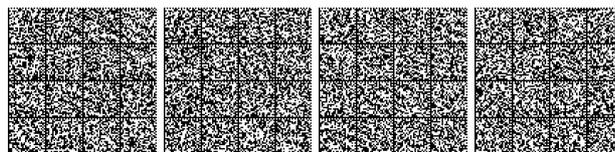
Visti i decreti del Presidente del Consiglio dei ministri dell'11 luglio 2019, 9 gennaio 2020 e 21 ottobre 2020;

Vista la nota n. 3817 del 10 gennaio 2024 della Regione Molise, con cui è stato, tra l'altro, dato conto della verifica effettuata su BDAP dei dati di monitoraggio finanziario, fisico e procedurale e del cronoprogramma dei pagamenti, limitatamente alle opere pubbliche, desumibili dal sistema di cui al decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229;

Ritenuto, quindi, necessario, adottare un'ordinanza ai sensi dell'art. 1, comma 4-*undevicies*, del decreto-legge 7 ottobre 2020, n. 125, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 novembre 2020, n. 159, con cui consentire senza soluzione di continuità la prosecuzione degli interventi finanziati con le risorse di cui all'art. 1, commi 1028 e 1029, della legge 30 dicembre 2018, n. 145;

D'intesa con la Regione Molise;

Di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze;

Dispone:

Art. 1.

Proroga della vigenza della contabilità speciale n. 6067

1. Al fine di consentire senza soluzione di continuità il completamento degli interventi finanziati con le risorse stanziate ai sensi dell'art. 1, commi 1028 e 1029, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, ovvero con esse cofinanziati, la vigenza della contabilità speciale n. 6067, aperta ai sensi dell'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 481 dell'11 settembre 2017, già prorogata fino al 31 dicembre 2023 ai sensi dell'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 843/2022, è ulteriormente prorogata fino al 31 dicembre 2024.

La presente ordinanza sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 24 gennaio 2024

Il Capo del Dipartimento: CURCIO

24A00589

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO

DETERMINA 29 gennaio 2024.

Inserimento del medicinale Setmelanotide (Imcivree) nell'elenco istituito ai sensi della legge 23 dicembre 1996, n. 648, per il trattamento dell'obesità e il controllo della fame associati all'obesità ipotalamica acquisita (HO) da craniofaringioma di pazienti con età maggiore di 6 anni. (Determina n. 11003).

IL DIRIGENTE
DELL'AREA PRE-AUTORIZZAZIONE

Visti gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;

Visto l'art. 48 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito con modificazioni dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, che istituisce l'Agenzia italiana del farmaco (AIFA);

Visto il decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro della funzione pubblica e il Ministro dell'economia e delle finanze, 20 settembre 2004, n. 245 e successive modificazioni, recante norme sull'organizzazione e il funzionamento AIFA;

Visto il regolamento di organizzazione, del funzionamento e dell'ordinamento del personale dell'AIFA, adottato dal Consiglio di amministrazione con deliberazione 8 aprile 2016, n. 12;

Visto il decreto del Ministro della salute del 20 gennaio 2023, con il quale la dott.ssa Anna Rosa Marra, a decorrere dal 25 gennaio 2023, è stata nominata sostituto del direttore generale dell'Agenzia italiana del farmaco, nelle more dell'attuazione delle disposizioni di cui all'art. 3 del decreto-legge n. 169 del 2022, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 196 del 2022»;

Vista la determina del sostituto del direttore generale n. 44 dell'8 febbraio 2023, di conferma della determina del direttore generale n. 1034 dell'8 settembre 2021, con la quale la dott.ssa Sandra Petraglia, dirigente dell'area pre-autorizzazione, è stata delegata all'adozione dei provvedimenti di autorizzazione della spesa di farmaci orfani per malattie rare e di farmaci che rappresentano una speranza di cura, in attesa della commercializzazione, per particolari e gravi patologie, nei limiti della disponibilità del «Fondo del 5%», di cui all'art. 48, commi 18 e 19, lettera *a)*, del decreto-legge n. 269/2003, convertito con modificazioni dalla legge n. 326/2003 e dei provvedimenti per l'aggiornamento dell'elenco dei medicinali erogabili a totale carico del Servizio sanitario nazionale, ai sensi della legge n. 648/1996;

Visto il decreto del Ministro della salute 20 settembre 2018 che ha ricostituito la Commissione consultiva tecnico-scientifica (CTS) dell'AIFA, di cui all'art. 19 del decreto del Ministro della salute 20 settembre 2004, n. 245, per la durata di tre anni;

Visto l'art. 38 del decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152, convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, legge 29 dicembre 2021, n. 233, il quale prevede
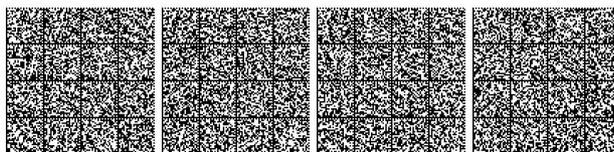
la proroga della Commissione consultiva tecnico-scientifica e del Comitato prezzi e rimborso operanti presso l'Agenzia italiana del farmaco fino al 28 febbraio 2022, successivamente prorogato fino al 1° dicembre 2023, in virtù del decreto-legge 29 settembre 2023, n. 132;

Visto il decreto-legge 21 ottobre 1996, n. 536, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1996, n. 648, relativo alle misure per il contenimento della spesa farmaceutica e la determina del tetto di spesa per l'anno 1996 e, in particolare, l'art. 1, comma 4, che dispone l'erogazione a totale carico del Servizio sanitario nazionale per i medicinali innovativi la cui commercializzazione è autorizzata in altri Stati ma non sul territorio nazionale, dei medicinali non ancora autorizzati ma sottoposti a sperimentazione clinica e dei medicinali da impiegare per un'indicazione terapeutica diversa da quella autorizzata;

Visto il provvedimento della Commissione unica del farmaco (CUF), del 20 luglio 2000, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 219 del 19 settembre 2000 con *errata-corrige* nella *Gazzetta Ufficiale* n. 232 del 4 ottobre 2000, concernente l'istituzione dell'elenco dei medicinali erogabili a totale carico del Servizio sanitario nazionale ai sensi della legge 23 dicembre 1996, n. 648;

Visto il provvedimento CUF del 31 gennaio 2001, concernente il monitoraggio clinico e di spesa dei medicinali inseriti nel succitato elenco, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 24 marzo 2001, n. 70;

Considerate le evidenze relative all'efficacia e alla sicurezza del medicinale «setmelanotide» (Imcivree) nel trattamento dell'obesità e il controllo della fame associati all'obesità ipotalamica acquisita (HO) da craniofaringioma;

Ritenuto opportuno consentire la prescrizione di detto medicinale a totale carico del Servizio sanitario nazionale per i pazienti con craniofaringioma di età maggiore di sei anni;

Tenuto conto della decisione assunta dalla CTS nella riunione del 5, 6 e 7 luglio 2023 - stralcio verbale n. 91;

Vista la delibera di approvazione del consiglio d'amministrazione di AIFA del 20 settembre 2023, n. 30;

Ritenuto, pertanto, di includere il medicinale «setmelanotide» (Imcivree) nell'elenco dei medicinali erogabili a totale carico del Servizio sanitario nazionale, istituito ai sensi della legge 23 dicembre 1996, n. 648, per il trattamento dell'obesità e il controllo della fame associati all'obesità ipotalamica acquisita (HO) da craniofaringioma di pazienti con età maggiore di sei anni;

Determina:

Art. 1.

1. Il medicinale SETMELANOTIDE (Imcivree) è inserito, ai sensi dell'art. 1, comma 4, del decreto-legge 21 ottobre 1996, n. 536, convertito dalla legge 23 dicembre 1996, n. 648, nell'elenco istituito col provvedimento della Commissione unica del farmaco, ed è erogabile, a totale carico del Servizio sanitario nazionale, per il trattamento dell'obesità e il controllo della fame associati all'obesità ipotalamica acquisita (HO) da craniofaringioma di pazienti con età maggiore di sei anni, nel rispetto delle condizioni indicate nell'allegato che fa parte integrante della presente determina.

2. Ai fini della consultazione delle liste dei farmaci a totale carico del Servizio sanitario nazionale, si rimanda agli elenchi pubblicati sul sito istituzionale dell'AIFA www.aifa.gov.it

Art. 2.

La presente determina ha effetto dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 29 gennaio 2024

Il dirigente: PETRAGLIA

ALLEGATO *1*

Denominazione: SETMELANOTIDE (Imcivree).

Indicazione terapeutica: trattamento dell'obesità e il controllo della fame associati all'obesità ipotalamica acquisita (HO) da craniofaringioma di pazienti con età maggiore di sei anni.

Criteri di inclusione:

bambini/adolescenti con craniofaringioma (CP) con età > sei anni, già obesi alla diagnosi con obesità persistente dopo sei-dodici mesi dalla diagnosi di CP e almeno una co-morbilità (vedi elenco sottostante)*;

bambini/adolescenti con CP con età > sei anni, con obesità di classe III definita come il 140% del 95° percentile a sei-dodici mesi dopo chirurgia/diagnosi di CP.

Tutti i pazienti devono presentare coinvolgimento ipotalamico rilevato mediante risonanza magnetica (grado 1-2).

*Elenco: co-morbilità dell'obesità:

a. diabete di tipo 2;

b. sindrome delle apnee ostruttive del sonno (OSAS) moderata-grave (indice di apnea-ipopnea -AHI- >15) se obesità di classe II; OSAS lieve (AHI >5) se obesità di classe III;

c. steatoepatite non alcolica con fibrosi significativa;

d. pseudotumore cerebrale;

e. ipertensione;

f. dislipidemia;

g. ridotta tolleranza al glucosio.

Criteri di esclusione:

malattia polmonare, cardiaca o oncologica attuale, clinicamente significativa;

velocità di filtrazione glomerulare (VFG) < 30 ml/min/1,73m^2;

reperti dermatologici significativi relativi a lesioni cutanee di melanoma o pre-melanoma;

storia o storia familiare stretta (genitori o fratelli) di cancro della pelle o melanoma;

aumento di peso >5% nei tre mesi precedenti;

perdita di peso ≥2% nei tre mesi precedenti;

diagnosi di gravi disturbi psichiatrici;

HbA1c>10,0%;

incapacità di rispettare il regime di iniezioni una volta al giorno.

Periodo di prescrizione a totale carico del Servizio sanitario nazionale:

fino a nuova determina dell'Agenzia italiana del farmaco.
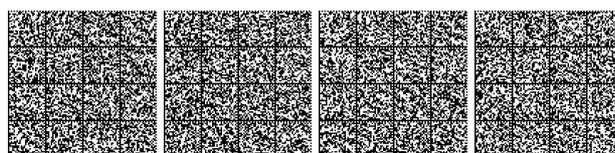
Piano terapeutico

«Setmelanotide» deve essere somministrato per via sottocutanea una volta al giorno, all'inizio della giornata (per massimizzare la riduzione della fame durante il periodo diurno in cui si è svegli), indipendentemente dai pasti. «Setmelanotide» deve essere somministrato per via sottocutanea nell'addome, alternando la sede di iniezione nella zona addominale ogni giorno.

L'intervallo di dose è 0,25-3,0 mg una volta al giorno, mediante iniezione sottocutanea, in base all'età del paziente e ad eventuali alterazioni delle funzionalità renale ed epatica.

Altre condizioni da osservare:

le modalità previste dagli articoli 4, 5, 6 del provvedimento datato 20 luglio 2000 citato in premessa, in relazione a: art. 4: istituzione del registro, rilevamento e trasmissione dei dati di monitoraggio clinico ed informazioni riguardo a sospensioni del trattamento (mediante apposita scheda come da provvedimento 31 gennaio 2001, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 70 del 24 marzo 2001); art. 5: acquisizione del consenso informato, modalità di prescrizione e di dispensazione del medicinale; art. 6: rilevamento e trasmissione dei dati di spesa.

Parametri per il monitoraggio clinico

Monitoraggio della cute

Annualmente, prima e durante il trattamento con «setmelanotide», devono essere eseguite visite dermatologiche sull'intero corpo per monitorare le lesioni pigmentarie cutanee preesistenti e nuove.

Monitoraggio della frequenza cardiaca e della pressione arteriosa

Per i pazienti in trattamento con «setmelanotide», è necessario monitorare la frequenza cardiaca e la pressione arteriosa a ogni visita medica (almeno ogni sei mesi) nell'ambito degli *standard* di pratica clinica.

Depressione

I pazienti con depressione devono essere monitorati a ogni visita medica durante il trattamento con «setmelanotide». È opportuno prendere in considerazione l'interruzione di «setmelanotide» qualora i pazienti manifestino pensieri o comportamenti suicidari.

Monitoraggio crescita e sviluppo cognitivo

Nei bambini in crescita, deve essere valutato l'impatto di un calo ponderale sulla crescita e sullo sviluppo cognitivo. Deve essere monitorata la crescita (altezza e peso) utilizzando le curve di crescita adeguate all'età e al sesso.

Erezione prolungata del pene

I pazienti che presentano un'erezione del pene di durata superiore a quattro ore devono essere informati di rivolgersi a un servizio di emergenza per un eventuale trattamento di priapismo.

Presenza di *alcool* benzilico

Il medicinale Imcivree contiene 10 mg di *alcol* benzilico per ciascun mL. L'alcool benzilico può provocare reazioni allergiche.

Questo medicinale deve essere usato con cautela nei pazienti con compromissione epatica o renale, a causa del potenziale rischio derivante dall'eccipiente alcol benzilico che nel tempo potrebbe accumularsi e causare acidosi metabolica.

24A00619

DETERMINA 29 gennaio 2024.

Regime di rimborsabilità e prezzo, a seguito di nuove indicazioni terapeutiche, del medicinale per uso umano «Imcivree». (Determina n. 57/2024).

IL DIRIGENTE
DEL SETTORE HTA ED ECONOMICA DEL FARMACO

Visto l'art. 48 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, recante «Disposizioni urgenti per favorire lo sviluppo e per la correzione dell'andamento dei conti pubblici», convertito, con modificazioni, nella legge 24 novembre 2003, n. 326, che ha istituito l'Agenzia italiana del farmaco e, in particolare, il comma 33, che dispone la negoziazione del prezzo per i prodotti rimborsati dal Servizio sanitario nazionale tra Agenzia e produttori;

Visto il decreto n. 245 del 20 settembre 2004 del Ministro della salute, di concerto con i Ministri della funzione pubblica e dell'economia e delle finanze, recante norme sull'organizzazione e il funzionamento dell'Agenzia italiana del farmaco, emanato a norma dell'art. 48, comma 13, sopra citato, come modificato dal decreto n. 53 del Ministero della salute di concerto con i Ministri per la pubblica amministrazione e la semplificazione e dell'economia e delle finanze del 29 marzo 2012;

Visto il regolamento di organizzazione, del funzionamento e dell'ordinamento del personale dell'Agenzia italiana del farmaco, pubblicato sul sito istituzionale dell'Agenzia (comunicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale n. 140 del 17 giugno 2016) (in appresso «regolamento»);

Visto il decreto del Ministro della salute del 20 gennaio 2023, con il quale la dott.ssa Anna Rosa Marra, a decorrere dal 25 gennaio 2023, è stata nominata sostituto del direttore generale dell'Agenzia italiana del farmaco, nelle more dell'attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 3 del decreto-legge n. 169 del 2022, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 196 del 2022;

Vista la determina del direttore generale n. 643 del 28 maggio 2020 con cui è stato conferito al dott. Trotta Francesco l'incarico di dirigente del Settore HTA ed economia del farmaco;

Vista la determina del direttore generale n. 1568 del 21 dicembre 2021 con cui è stata conferita al dott. Trotta Francesco la delega, ai sensi dell'art. 10, comma 2, lettera *e)*, del decreto ministeriale 20 settembre 2004, n. 245, per la firma delle determine di classificazione e prezzo dei medicinali;

Vista la determina del sostituto del direttore generale n. 47 del 9 febbraio 2023 con cui è stata confermata al dott. Trotta Francesco la delega per la firma delle determine di classificazione e prezzo dei medicinali;

Vista la legge 24 dicembre 1993, n. 537, concernente «Interventi correttivi di finanza pubblica», con particolare riferimento all'art. 8, comma 10, che prevede la classificazione dei medicinali erogabili a carico del Servizio sanitario nazionale;

Vista la legge 14 dicembre 2000, n.376, recante «Disciplina della tutela sanitaria delle attività sportive e della lotta contro il *doping*»;
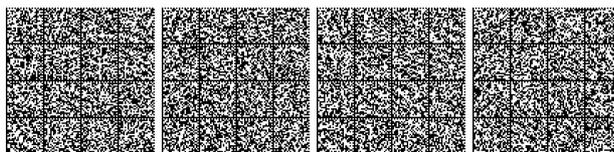
Visto l'art. 48, comma 33-*ter* del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, in materia di medicinali soggetti a rimborsabilità condizionata nell'ambito dei registri di monitoraggio AIFA;

Visto il regolamento (CE) n. 1901/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2006, relativo ai medicinali per uso pediatrico;

Visto il regolamento (CE) n. 1394/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 novembre 2007 sui medicinali per terapie avanzate, recante modifica della direttiva 2001/83/CE e del regolamento (CE) n. 726/2004;

Visto il regolamento (CE) n. 726/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio del 31 marzo 2004, che istituisce procedure comunitarie per l'autorizzazione e la vigilanza dei medicinali per uso umano e veterinario e che istituisce l'Agenzia europea per i medicinali;

Visto il decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, recante «Attuazione della direttiva 2001/83/CE (e successive direttive di modifica) relativa ad un codice comunitario concernente i medicinali per uso umano»;

Visto il decreto del Ministero della salute del 2 agosto 2019 recante «Criteri e modalità con cui l'Agenzia italiana del farmaco determina, mediante negoziazione, i prezzi dei farmaci rimborsati dal Servizio sanitario nazionale», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, Serie generale, n. 185 del 24 luglio 2020;

Visti gli artt. 11 e 12 del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, recante «Disposizioni urgenti per promuovere lo sviluppo del Paese mediante un più alto livello di tutela della salute», convertito, con modificazioni, nella legge 8 novembre 2012, n. 189, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto l'art. 17 della legge 5 agosto 2022, n. 118, recante «Legge annuale per il mercato e la concorrenza 2021»;

Vista la determina AIFA del 3 luglio 2006, concernente «Elenco dei medicinali di classe *a)* rimborsabili dal Servizio sanitario nazionale (SSN) ai sensi dell'articolo 48, comma 5, lettera *c)*, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, nella legge 24 novembre 2003, n. 326 (Prontuario farmaceutico nazionale 2006)», pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, Serie generale, n. 156 del 7 luglio 2006;

Vista la determina AIFA del 27 settembre 2006, recante «Manovra per il governo della spesa farmaceutica convenzionata e non convenzionata», pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, Serie generale, n. 227 del 29 settembre 2006;

Vista la domanda presentata in data 21 dicembre 2022, con la quale la società Rhythm Pharmaceuticals Netherlands B.V. ha chiesto l'estensione delle indicazioni terapeutiche in regime di rimborso del medicinale «Imcivree» (setmelanotide);

Visti i pareri della Commissione consultiva tecnico-scientifica rilasciati nella seduta del 28 marzo 2023 e del 7-9 giugno 2023;

Vista la domanda presentata in data 28 luglio 2023, con la quale la società Rhythm Pharmaceuticals Netherlands B.V. ha chiesto la negoziazione ai fini dell'inserimento dell'indicazione nella lista ai sensi della legge n. 648/96 del medicinale IMCIVREE (setmelanotide);

Visto il parere del Comitato prezzi e rimborso reso nella seduta del 23-25 e 30 ottobre 2023;

Vista la delibera n. 45 del 20 dicembre 2023 del Consiglio di amministrazione dell'AIFA, adottata su proposta del direttore generale, concernente l'approvazione dei medicinali ai fini dell'autorizzazione all'immissione in commercio e rimborsabilità da parte del Servizio sanitario nazionale;

Visti gli atti d'ufficio;

Determina:

Art. 1.

Classificazione ai fini della rimborsabilità

La nuova indicazione terapeutica autorizzata del medicinale IMCIVREE (setmelanotide):

«Imcivree» è indicato per il trattamento dell'obesità e il controllo della fame associati a sindrome di Bardet-Biedl (BBS), geneticamente confermata negli adulti e nei bambini di età pari o superiore ai sei anni e la nuova indicazione terapeutica del medicinale «Imcivree» (setmelanotide), ai fini dell'inserimento nella lista ai sensi della legge n. 648/1996:

«Imcivree» è indicato per il trattamento dell'obesità e il controllo della fame associati all'obesità ipotalamica acquisita (HO) da craniofaringioma di pazienti con età maggiore di sei anni» sono rimborsate come segue.

Confezione:

«10 mg / ml - soluzione iniettabile - uso sottocutaneo- flaconcino (in vetro) 1 ml» 1 flaconcino - A.I.C. n. 049605013/E (in base 10);

Classe di rimborsabilità: H;

Prezzo *ex-factory* (IVA esclusa): euro 2.750,00;

Prezzo al pubblico (IVA inclusa): euro 4.538,63.

Sconto obbligatorio sul prezzo *ex-factory*, secondo il meccanismo di prezzo/volume, da praticarsi alle strutture sanitarie pubbliche, ivi comprese le strutture sanitarie private accreditate con il Servizio sanitario nazionale, come da condizioni negoziali.

Attribuzione del requisito dell'innovazione terapeutica, in relazione all'indicazione terapeutica negoziata "Imcivree" è indicato per il trattamento dell'obesità e il controllo della fame associati a sindrome di Bardet-Biedl (BBS), geneticamente confermata negli adulti e nei bambini di età pari o superiore ai sei anni», da cui consegue:

l'inserimento nel Fondo dei farmaci innovativi di cui all'art. 1, comma 401, della legge n. 232/2016 (Legge di bilancio 2017), come modificato dal decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito con modificazioni dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, (art. 35-*ter*).;
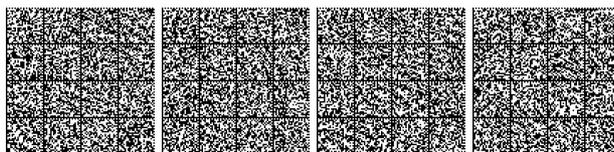
il beneficio economico della sospensione delle riduzioni di legge, di cui alle determina AIFA del 3 luglio 2006 e del 27 settembre 2006, derivante dal riconoscimento dell'innovatività;

l'inserimento nei prontuari terapeutici regionali nei termini previsti dalla normativa vigente (art. 10, comma 2, decreto-legge n. 158/2012, convertito, con modificazioni, nella legge n. 189/2012;

l'inserimento nell'elenco dei farmaci innovativi ai sensi dell'art. 1, commi 1 e 2, dell'accordo sottoscritto in data 18 novembre 2010 (Rep. atti n. 197/CSR) e ai sensi dell'art. 1, commi 401-406 della legge n. 232/2016 (Legge di bilancio 2017), come modificato dal decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito con modificazioni dalla legge 23 luglio 2021, n. 106 (art. 35-*ter*).

Conferma del requisito dell'innovazione terapeutica, in relazione all'indicazione terapeutica negoziata "Imcivree" è indicato per il trattamento dell'obesità e controllo della fame associati a deficit di pro-opiomelanocortina (POMC), compreso PCSK1, con perdita di funzione biallelica geneticamente confermata, o a *deficit* bi-allelico del recettore della leptina (LEPR) negli adulti e nei bambini di età pari o superiore ai sei anni»», da cui consegue:

l'inserimento nel fondo dei farmaci innovativi di cui all'art. 1, comma 401, della legge n. 232/2016 (Legge di bilancio 2017), come modificato dal decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito con modificazioni dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, (art. 35-*ter*);

il beneficio economico della sospensione delle riduzioni di legge, di cui alle determine AIFA del 3 luglio 2006 e del 27 settembre 2006, derivante dal riconoscimento dell'innovatività;

l'inserimento nei prontuari terapeutici regionali nei termini previsti dalla normativa vigente (art. 10, comma 2, decreto-legge n. 158/2012, convertito, con modificazioni, nella legge n. 189/2012);

l'inserimento nell'elenco dei farmaci innovativi ai sensi dell'art. 1, commi 1 e 2, dell'accordo sottoscritto in data 18 novembre 2010 (Rep. Atti n. 197/CSR) e ai sensi dell'art. 1, commi 401-406 della legge n. 232/2016 (Legge di bilancio 2017), come modificato dal decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito con modificazioni dalla legge 23 luglio 2021, n. 106 (art. 35-*ter*).

Tale conferma del requisito dell'innovatività terapeutica avrà una durata pari all'eventuale tempo residuo dalla determina AIFA n. 562/2022 del 3 agosto 2022, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 200 del 27 agosto 2022.

La nuova indicazione «Imcivree» è indicato per il trattamento dell'obesità e il controllo della fame associati all'obesità ipotalamica acquisita (HO) da craniofaringioma di pazienti con età maggiore di sei anni» è negoziata ai fini dell'inserimento nell'elenco istituito ai sensi della legge n. 648/1996.

La società, fatte salve le disposizioni in materia di smaltimento scorte, nel rispetto dell'art. 13 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 35, convertito, con modificazioni, nella legge 25 giugno 2019, n. 60, si impegna a mantenere una fornitura costante adeguata al fabbisogno del Servizio sanitario nazionale.

Validità del contratto:

accordo integrativo della determina AIFA n. 562/2022 del 3 agosto 2022, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 200 del 27 agosto 2022.

Le parti concordano di non rinnovare automaticamente l'accordo, in deroga a quanto previsto dalla normativa vigente.

Art. 2.

Condizioni e modalità di impiego

È istituito un registro dedicato al monitoraggio dell'uso del medicinale «Imcivree», a base di setmelanotide, per l'indicazione ammessa alla rimborsabilità:

«Imcivree» è indicato per il trattamento dell'obesità e il controllo della fame associati a sindrome di Bardet-Biedl (BBS), geneticamente confermata negli adulti e nei bambini di età pari o superiore ai sei anni.

Ai fini della prescrizione e della dispensazione del medicinale, i medici ed i farmacisti afferenti ai centri utilizzatori specificatamente individuati dalle regioni dovranno compilare la scheda raccolta dati informatizzata disponibile a fronte dell'accesso attraverso il sito istituzionale dell'AIFA, all'indirizzo web https://registri.aifa.gov.it

I medici ed i farmacisti abilitati all'accesso al registro di monitoraggio AIFA dovranno effettuare la prescrizione e dispensazione del medicinale in accordo ai criteri di eleggibilità e appropriatezza prescrittiva riportati nella documentazione consultabile sul portale istituzionale dell'AIFA: https://www.aifa.gov.it/registri-e-piani-terapeutici1

In caso di temporaneo impedimento dell'accesso ai sistemi informativi, i medici ed i farmacisti abilitati dovranno garantire i trattamenti a partire dalla data di entrata in vigore della presente determinazione. Successivamente alla disponibilità delle funzionalità informatiche, i medici ed i farmacisti dovranno comunque inserire i dati dei trattamenti effettuati nella suddetta piattaforma web.

Art. 3.

Classificazione ai fini della fornitura

La classificazione ai fini della fornitura del medicinale «Imcivree» (setmelanotide) è la seguente: medicinale soggetto a prescrizione medica limitativa, vendibile al pubblico su prescrizione di centri identificati dalle regioni (RRL).
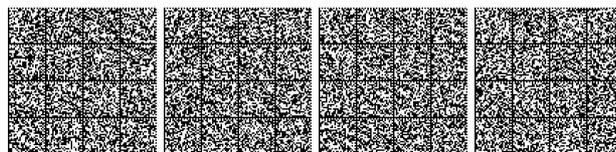
Art. 4.

Disposizioni finali

La presente determina ha effetto dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà notificata alla società titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio.

Roma, 29 gennaio 2024

Il dirigente: TROTTA

24A00620

DETERMINA 29 gennaio 2024.

Rettifica della determina Aifa n. 516/2023 del 24 luglio 2023, concernente la riclassificazione del medicinale per uso umano «Omtisa» ai sensi dell'articolo 8, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537. (Determina n. 31/2024).

IL DIRIGENTE
DEL SETTORE HTA ED ECONOMIA DEL FARMACO

Visto l'art. 48 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, recante «Disposizioni urgenti per favorire lo sviluppo e per la correzione dell'andamento dei conti pubblici», convertito, con modificazioni, nella legge 24 novembre 2003, n. 326, che ha istituito l'Agenzia italiana del farmaco e, in particolare, il comma 33, che dispone la negoziazione del prezzo per i prodotti rimborsati dal Servizio sanitario nazionale tra Agenzia e produttori;

Visto il decreto n. 245 del 20 settembre 2004 del Ministro della salute, di concerto con i Ministri della funzione pubblica e dell'economia e delle finanze, recante norme sull'organizzazione e il funzionamento dell'Agenzia italiana del farmaco, emanato a norma dell'art. 48, comma 13, sopra citato, come modificato dal decreto n. 53 del Ministero della salute di concerto con i Ministri per la pubblica amministrazione e la semplificazione e dell'economia e delle finanze del 29 marzo 2012;

Visto il Regolamento di organizzazione, del funzionamento e dell'ordinamento del personale dell'Agenzia italiana del farmaco, pubblicato sul sito istituzionale dell'Agenzia (comunicazione in *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale n. 140 del 17 giugno 2016);

Visto il decreto del Ministro della salute del 20 gennaio 2023, con il quale la dott.ssa Anna Rosa Marra, a decorrere dal 25 gennaio 2023, è stata nominata sostituto del direttore generale dell'Agenzia italiana del farmaco, nelle more dell'attuazione delle disposizioni di cui all'art. 3 del decreto-legge n. 169 del 2022, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 196 del 2022;

Vista la determina del direttore generale n. 643 del 28 maggio 2020 con cui è stato conferito al dott. Trotta Francesco l'incarico di dirigente del Settore HTA ed economia del farmaco;

Vista la determina del direttore generale n. 1568 del 21 dicembre 2021 con cui è stata conferita al dott. Trotta Francesco la delega, ai sensi dell'art. 10, comma 2, lettera *e)*, del decreto ministeriale 20 settembre 2004, n. 245, per la firma delle determine di classificazione e prezzo dei medicinali;

Vista la determina del sostituto del direttore generale n. 47 del 9 febbraio 2023 con cui è stata confermata al dott. Trotta Francesco la delega per la firma delle determine di classificazione e prezzo dei medicinali;

Visto il decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, recante «Attuazione della direttiva 2001/83/CE (e successive direttive di modifica) relativa ad un codice comunitario concernente i medicinali per uso umano e successive modificazioni ed integrazioni»;

Vista la determina AIFA n. 516/2023 del 24 luglio 2023, concernente «Riclassificazione del medicinale per uso umano "Omtisa", ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537», pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, Serie generale, n. 185 del 9 agosto 2023;

Considerato che occorre rettificare, per eliminare il periodo relativo allo Sconto obbligatorio sul prezzo *ex factory*;

Visti gli atti d'Ufficio;

Determina:

Art. 1.

Rettifica della determina AIFA n. 516/2023 del 24 luglio 2023

È rettificata nei termini che seguono, la determina AIFA n. 516/2023 del 24 luglio 2023, concernente «Riclassificazione del medicinale per uso umano «Omtisa», ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537», pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, Serie generale, n. 185 del 9 agosto 2023.

«Sconto obbligatorio sul prezzo *ex factory*, da praticarsi alle strutture sanitarie pubbliche, ivi comprese le strutture sanitarie private accreditate con il Servizio sanitario nazionale, come da condizioni negoziali»

va eliminato dal testo dell'atto.

Art. 2.

Disposizioni finali

La presente determina sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà notificata alla società titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale.

Roma, 29 gennaio 2024

Il dirigente: TROTTA

24A00621
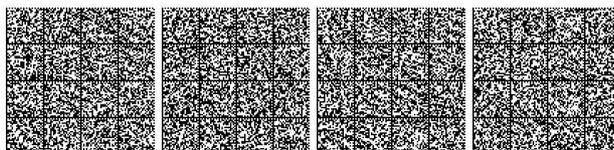
SAINT CAMILLUS INTERNATIONAL UNIVERSITY OF HEALTH SCIENCES – UNICAMILLUS UNIVERSITY

DECRETO RETTORALE 24 gennaio 2024.

Emanazione del nuovo statuto.

IL RETTORE

Visto il Testo unico delle leggi sull'istruzione superiore approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1952 e successive modificazioni;

Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168 ed in particolare l'art. 6 in base al quale le Università sono dotate di autonomia regolamentare;

Vista la legge 29 luglio 1991, n. 243 relativa alle Università non statali regolarmente riconosciute;

Vista la legge 30 dicembre 2010, n. 240, recante «Norme in materia di organizzazione delle università, di personale accademico e reclutamento, nonché delega al Governo per incentivare la qualità e l'efficienza del sistema universitario»;

Visto lo statuto della Saint Camillus International University of Health Sciences - UniCamillus pubblicato, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 214 del 13 settembre 2022;

Vista la deliberazione adottata dal consiglio di amministrazione nella seduta del 6 novembre 2023 con la quale sono state approvate le modifiche al testo dello statuto di Ateneo;

Vista la nota inviata via pec il 17 novembre 2023 con prot. 3944, acquisita al protocollo AOODGFIS n. 14414, con la quale la proposta di nuovo statuto è stata trasmessa al Ministero dell'università e della ricerca per il controllo *ex* art. 6, comma 9, della legge n. 168/1989;

Vista la nota prot. n. 650 del 16 gennaio 2024 del Ministero dell'università e della ricerca nella quale si specifica che non si hanno osservazioni da formulare in merito alle modifiche proposte;

Decreta:

Art. 1.

È emanato il nuovo statuto dell'Università UniCamillus.

Detto statuto, il cui testo allegato costituisce parte integrante del presente decreto, sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Art. 2.

Il presente decreto sarà acquisito alla raccolta nell'apposito registro di questa Università.

Roma, 24 gennaio 2024

Il rettore: PROFITA

ALLEGATO

STATUTO DELLA SAINT CAMILLUS INTERNATIONAL UNIVERSITY OF HEALTH SCIENCES UNICAMILLUS UNIVERSITY

Art. 1.

Natura giuridica e fonti normative

1.1. È istituita in Roma la «Saint Camillus International University of Health Sciences», per brevità anche definita «UniCamillus» o «UniCamillus University», di seguito denominata Università, con personalità giuridica ed autonomia didattica, organizzativa ed amministrativa.

1.2. Sono fonti normative specifiche dell'Università:

a. le disposizioni costituzionali, con particolare riferimento all'art. 33 della Costituzione che ne sancisce l'autonomia, e le disposizioni di legge sull'istruzione superiore riguardanti le Università non statali autorizzate a rilasciare titoli di studio aventi valore legale;

b. il presente statuto;

c. i regolamenti richiamati nello statuto e quelli riguardanti ulteriori specifiche materie, approvati dal consiglio di amministrazione.

Art. 2.

Finalità e attività

2.1. L'Università promuove come obiettivo primario la formazione universitaria nell'ambito delle scienze mediche e le altre affini, economiche e sociali finalizzate al mondo della salute al servizio della comunità internazionale con particolare attenzione alle popolazioni con gravi *deficit* di copertura sanitaria. L'Università osserva i principi di imparzialità e neutralità del movimento internazionale di Croce Rossa e Mezzaluna Rossa. In particolare, quanto al primo, si impegna a non fare distinzione di nazionalità, razza, religione, classe o opinioni politiche e, quanto al secondo, al fine di godere della fiducia di tutti, si asterrà dal partecipare alle ostilità di qualsiasi genere e alle controversie di ordine politico, razziale e religioso.

2.2. Lo scopo dell'Università è quello di formare tali studenti sia sotto il profilo professionale che sotto quello etico ed umanitario in modo da permettergli di acquisire la formazione teorico pratica necessaria per metterli in condizione di esercitare le professioni sanitarie e dirigenziali di istituti socio-sanitari con adeguata autonomia professionale.

2.3. L'Università intende contribuire ad affrontare la drammatica carenza di operatori sanitari che, secondo unanimi stime dell'Organizzazione mondiale della sanità e di molti altri autorevoli organismi internazionali, rappresenta una delle maggiori piaghe dell'umanità.

2.4. L'Università si propone di dare agli studenti un'ampia formazione che consenta una preparazione di alto livello da conseguire anche attraverso rapporti di collaborazione con Università nazionali ed internazionali che intendono impegnarsi sulle stesse finalità.

2.5. Per il perseguimento di tali obiettivi l'Università realizzerà anche attività di ricerca, sperimentazione e studio con particolare attenzione alle patologie presenti nei Paesi con maggiori problematiche sanitarie.

2.6. Svolgerà, altresì, attività di aggiornamento e assistenza a distanza del personale sanitario, tramite lo strumento della teledidattica e della telemedicina, realizzando anche un *network* permanente di formazione continua tra gli operatori sanitari impegnati nei vari Paesi.
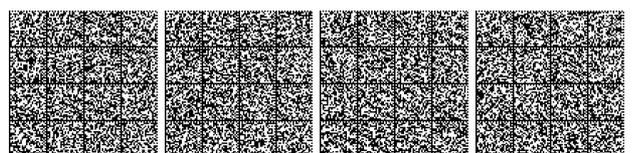
2.7. L'Università promuove la cooperazione universitaria, lo scambio e il dialogo interculturale attraverso attività che valorizzino l'enorme patrimonio costituito dalla eterogeneità della provenienza degli studenti.

2.8. L'Università assicura la libertà di ricerca e di insegnamento garantita dalla Costituzione italiana. professori, ricercatori, personale tecnico amministrativo e studenti, quali componenti dell'Università, contribuiscono, nell'ambito delle rispettive funzioni e responsabilità, al raggiungimento dei fini istituzionali.

2.9. L'Università cura l'istruzione universitaria a tutti i livelli degli ordinamenti didattici previsti per legge, opera nel campo della formazione superiore, attraverso scuole di specializzazione, corsi di perfezionamento, di aggiornamento, *master* universitari, seminari, nonché attraverso attività propedeutiche all'insegnamento superiore e all'esercizio delle professioni. Essa cura altresì la formazione e l'aggiornamento del proprio personale e può attivare iniziative editoriali, in particolare di tipo multimediale.

2.10. L'Università può conferire titoli di laurea (L) e laurea magistrale (LM), diplomi di specializzazione (DS) e dottorati di ricerca (DR) al termine dei rispettivi corsi di studio. Può altresì rilasciare *master* di I° e II° livello al termine di corsi di perfezionamento scientifico ed alta formazione permanente e ricorrente successivi al conseguimento della laurea e della laurea magistrale.

2.11. L'Università può rilasciare inoltre specifici attestati relativi ai corsi di alta specializzazione e di perfezionamento e alle altre attività istituzionali da essa organizzate.

2.12. Per il raggiungimento delle proprie finalità, l'Università intrattiene rapporti con enti pubblici e privati, italiani ed esteri. Può stipulare contratti e convenzioni per attività didattica e di ricerca, di consulenza professionale e di servizio a favore di terzi. Può costituire, partecipare e/o controllare società di capitali, e costituire centri e servizi interdipartimentali e interuniversitari e intrattenere collaborazioni nel campo della ricerca, della didattica e della cultura. Può altresì promuovere, e partecipare a consorzi con altre Università, organizzazioni ed enti pubblici e privati, italiani e stranieri.

2.13. Per favorire il confronto su problemi connessi all'attuazione dei propri fini istituzionali l'Università può istituire sedi secondarie anche in altre città italiane ed europee nel rispetto delle linee generali di indirizzo della programmazione ministeriale.

Art. 3.

Risorse

3.1. A contribuire al mantenimento dell'Ateneo provvederà UniCamillus Benefit SB s.r.l. che si farà altresì carico dei profili economico-finanziari necessari per sostenere l'importante piano di sviluppo dell'Università attraverso un nuovo *campus* che dovrà essere sempre improntato ad una progressiva ed irreversibile ecosostenibilità con minime emissioni di CO2 ed una tendenziale autonomia energetica mediante l'adozione di nuove tecnologie di produzione e stoccaggio di energia elettrica.

3.2. Al funzionamento e allo sviluppo dell'Ateneo sono anche destinate le rette, le tasse e i contributi versati dagli studenti o da coloro che erogheranno all'Università in favore dei discenti le borse di studio, oltre che gli apporti da parte di soggetti interessati a sostenere le finalità dei promotori che a vario titolo potranno giungere a livello nazionale e internazionale per lo sviluppo delle attività didattiche e di ricerca.

Art. 4.

Organi dell'Università

4.1. Sono organi dell'Università:

a. il consiglio di amministrazione;

b. il presidente;

c. il consigliere delegato (ove nominato);

d. il rettore;

e. il senato accademico;

f. il direttore generale;

g. il nucleo di valutazione;

h. il collegio dei revisori dei conti;

i. il comitato esecutivo (ove nominato);

j. il collegio di disciplina.

4.2. Gli organi accademici sono rinnovabili una sola volta.

L'organizzazione e il funzionamento degli organi dell'Università si conformano al presente statuto e al regolamento didattico di Ateneo, fatte salve le norme previste dal vigente ordinamento universitario applicabili alle Università non statali.

Art. 5.

Consiglio di amministrazione: composizione e durata

5.1. Il consiglio di amministrazione è composto da:

a) il rettore;

b) da sei a nove consiglieri nominati da UniCamillus Benefit SB s.r.l. cui spetta il potere di eventuale revoca;

c) un rappresentante dei docenti di riferimento.

5.2. Il consiglio dura in carica quattro anni e, in caso di cessazione anticipata di un componente, il subentrante resta in carica per il periodo mancante al completamento del mandato del consigliere cessante.

5.3. La mancata designazione di uno o più componenti o il caso di dimissioni di uno o più componenti non inficiano la valida costituzione del consiglio purché vi siano regolarmente in carica almeno cinque membri. Ove non vi sia più un numero di almeno cinque membri regolarmente in carica decade l'intero consiglio e dovrà pertanto essere interamente nuovamente nominato.

5.4. Possono essere invitati a partecipare ai lavori del consiglio senza diritto di voto osservatori qualificati in relazione a materie trattate nelle sedute ai fini di arricchire il dibattito e le proposte utili allo sviluppo dell'Ateneo.

Art. 6.

Consiglio di amministrazione: funzionamento

6.1. Il consiglio è convocato dal presidente o, in sua assenza, dal vice presidente o, in assenza di quest'ultimo, dal consigliere delegato (ove nominati), ogni qualvolta si renda necessario o su richiesta di almeno un terzo dei suoi membri e comunque almeno due volte all'anno.

6.2. Per la validità delle adunanze del consiglio di amministrazione è richiesta la presenza della maggioranza dei componenti in carica. Per la validità delle deliberazioni occorre il voto favorevole della maggioranza dei presenti. Per le delibere riguardanti le modifiche statutarie, il regolamento generale di Ateneo, il regolamento didattico e il regolamento di amministrazione finanza e contabilità è necessario il voto favorevole della maggioranza assoluta dei componenti in carica del consiglio di amministrazione.

6.3. Alle riunioni del consiglio partecipano senza diritto di voto le persone di volta in volta proposte dal presidente. Non partecipano alla discussione e alla votazione i membri del consiglio qualora vengano esaminate nomine o argomenti che li riguardano.

Art. 7.

Consiglio di amministrazione: competenze

7.1. Il consiglio di amministrazione ha i più ampi poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione, fatte salve le attribuzioni degli altri organi previsti dal presente statuto.

7.2. Compete al consiglio di amministrazione:

a) determinare l'indirizzo generale di sviluppo dell'Università in funzione delle finalità istituzionali;

b) decidere sulle questioni patrimoniali dell'Università;

c) deliberare sulle modifiche statutarie. Per le materie relative all'ordinamento didattico delibera su proposta del senato accademico;

d) deliberare sulle modifiche ai regolamenti per l'amministrazione, la finanza e la contabilità;

e) approvare eventuali altri regolamenti che il presente statuto non attribuisca a organi diversi;
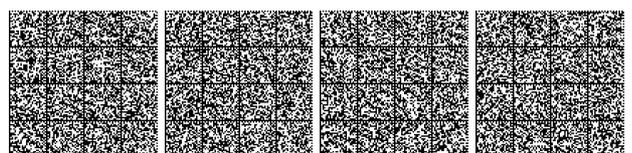
f) nomina il presidente. Può, altresì, nominare al proprio interno un vice presidente, che sostituisce il presidente in caso di assenza o di impedimento e un consigliere delegato.

7.3. In particolare spetta al consiglio di amministrazione:

a) deliberare la costituzione del comitato esecutivo determinando il numero dei componenti, le competenze allo stesso delegate e nominandone i componenti non di diritto;

b) approvare il bilancio consuntivo e il bilancio di previsione dell'Università;

c) approvare i programmi di ricerca con i relativi finanziamenti;

d) nominare il rettore che esercita anche la funzione di vice presidente vicario, salvo rivesta anche la carica di presidente;

e) nominare i componenti dell'*Advisory Board*;

f) nominare i presidi di facoltà dipartimentali e i presidenti dei corsi di laurea scelti tra i relativi docenti;

g) nominare il direttore generale;

h) nominare, se necessario, il vice direttore generale con l'attribuzione dei relativi poteri;

i) esprimere il parere sullo schema di regolamento didattico di Ateneo;

j) deliberare l'attivazione delle strutture didattiche, facoltà e classi e dei relativi corsi di studio, su proposta del rettore;

k) deliberare gli organici dei docenti e dei ricercatori;

l) deliberare in materia di tasse e contributi a carico degli studenti e di criteri per gli esami;

m) deliberare l'assunzione del personale non docente con qualifica dirigenziale;

n) nominare i membri del Nucleo di valutazione ed approvare il regolamento di funzionamento.

7.4. Inoltre spetta al consiglio di amministrazione deliberare:

a) su proposta dei consigli di facoltà dipartimentali, in ordine agli insegnamenti ai quali attribuire i posti di ruolo vacanti e alle nomine dei professori di ruolo da chiamare alle cattedre stesse, nonché in ordine all'assegnazione dei posti di ricercatori di ruolo ed alle nomine stesse;

b) su proposta dei consigli di facoltà, in ordine agli insegnamenti da attivare in ciascun anno accademico e agli incarichi e contratti da conferire, a professori e ricercatori di altre Università, nonché a persone di alta qualificazione scientifica e professionale;

c) in ordine al trattamento economico del personale docente, alle indennità di carica e al trattamento contrattuale ed economico del rettore, che in tal caso non partecipa alla delibera, dei componenti degli organi dell'Università e degli altri docenti con incarichi istituzionali. Il CdA può delegare tale compito, anche in chiave istruttoria, ad un apposito comitato remunerazioni;

d) in ordine al conferimento di borse di studio e di perfezionamento e degli assegni di ricerca;

e) in ordine alla determinazione degli organici del personale non docente, nonché ai relativi provvedimenti concernenti lo stato giuridico ed economico;

f) in ordine alle controversie e alle relative determinazioni transattive;

g) all'accettazione di donazioni, eredità e legati;

h) all'assunzione e cessione di partecipazioni finanziarie;

i) il codice etico e le modifiche relative su proposta del senato accademico;

j) su ogni altra materia di ordinaria e straordinaria amministrazione non attribuita alla competenza di altri organi previsti dal presente statuto.

Art. 8.

Comitato esecutivo

8.1. Il comitato esecutivo, quando istituito, è formato da tre a cinque componenti, compresi quali componenti di diritto il presidente del consiglio di amministrazione o, se impossibilitato, dal vice presidente e il rettore. I componenti non di diritto sono nominati dal consiglio di amministrazione.

8.2. Il comitato esecutivo è convocato dal presidente del consiglio di amministrazione o, in sua assenza, dal vice presidente, se nominato. La funzione di segretario del comitato esecutivo è esercitata dal segretario del consiglio di amministrazione.

8.3. Il comitato esecutivo, quando costituito, delibera in base ai poteri ad esso delegati dal consiglio di amministrazione. Le delibere sono portate a conoscenza del consiglio di amministrazione nella prima riunione successiva.

8.4. In caso d'urgenza il comitato esecutivo può deliberare anche in ordine alle materie di competenza del consiglio di amministrazione, ad eccezione di quelle dallo stesso tassativamente escluse. Di tali deliberazioni riferisce al consiglio di amministrazione per la ratifica nella prima riunione successiva.

Art. 9.

Presidente

9.1. Il presidente del consiglio di amministrazione convoca e presiede le adunanze del consiglio stesso e del comitato esecutivo, ove costituito, e ne fissa l'ordine del giorno.

9.2. Il presidente in particolare: a. provvede a garantire l'adempimento delle finalità statutarie; b. ha la rappresentanza legale dell'Università; c. assicura l'esecuzione delle delibere del consiglio di amministrazione e del comitato esecutivo, fatte salve le competenze del rettore in materia scientifica e didattica; d. propone al consiglio di amministrazione la nomina del rettore; e. nell'eventualità che non sia possibile la regolare convocazione del consiglio di amministrazione e/o del comitato esecutivo, e nelle materie di competenza degli stessi organi, può adottare provvedimenti urgenti o delegarne l'adozione al vice presidente, ove nominato. Tali provvedimenti dovranno essere portati alla ratifica rispettivamente del consiglio di amministrazione o del comitato esecutivo nella prima successiva adunanza.

9.3. Il presidente viene nominato dal consiglio di amministrazione dell'Università scegliendolo tra i propri membri.

Art. 10.

Il collegio di disciplina

10.1. Il consiglio di amministrazione nomina il collegio di disciplina su proposta del senato accademico. Il collegio è composto da tre componenti scelti in relazione alla applicazione del principio del giudizio tra pari, all'interno di una rosa di sei nomi, tra i quali tre professori di prima fascia, due professori di seconda fascia e un ricercatore, come membri effettivi, e tre supplenti, di cui un professore di prima fascia, uno di seconda fascia e un ricercatore. Il collegio nomina al suo interno il presidente scegliendolo tra i professori di prima fascia.

10.2. Il collegio di disciplina nel rispetto della normativa vigente in materia svolge la fase istruttoria dei procedimenti disciplinari avviati nei confronti dei professori e ricercatori ed esprime in merito parere conclusivo. In particolare, i professori di prima fascia sono competenti a conoscere i procedimenti avviati nei confronti dei professori di prima fascia; i professori di prima fascia e i professori di seconda fascia sono competenti a conoscere dei procedimenti avviati nei confronti dei professori di seconda fascia; i professori di prima fascia, i professori di seconda fascia e i ricercatori sono competenti a giudicare dei procedimenti avviati nei confronti dei ricercatori.

10.3. L'avvio del procedimento disciplinare e il provvedimento conclusivo dello stesso spettano al rettore nel rispetto delle disposizioni di legge vigenti ed applicabili, che, per ogni fatto che possa dar luogo all'irrogazione di una sanzione più grave della censura, entro trenta giorni dal momento della conoscenza dei fatti, trasmette gli atti al collegio di disciplina, formulando motivata proposta. Per i procedimenti disciplinari nei confronti del rettore, l'iniziativa dell'azione disciplinare e le funzioni connesse, competono al decano dei professori ordinari dell'Ateneo. Non sono tenute in considerazione le segnalazioni anonime.

10.4. Il collegio di disciplina, uditi il rettore ovvero un suo delegato, nonché il professore o il ricercatore sottoposto ad azione disciplinare, eventualmente assistito da un difensore di fiducia, entro trenta giorni esprime parere sulla proposta avanzata dal rettore sia in relazione alla rilevanza dei fatti sul piano disciplinare sia in relazione al tipo di san-

zione da irrogare e trasmette gli atti al consiglio di amministrazione per l'assunzione delle conseguenti deliberazioni. Il procedimento davanti al collegio resta disciplinato dalla normativa vigente.

10.5. Il collegio opera in ogni caso nel rispetto dei principi di trasparenza, contraddittorio e di diritto alla difesa.

10.6. Entro trenta giorni dalla ricezione del parere, il consiglio di amministrazione, senza la rappresentanza degli studenti, infligge la sanzione ovvero dispone l'archiviazione del procedimento, conformemente al parere vincolante espresso dal collegio di disciplina.

10.7. Il procedimento si estingue ove la decisione di cui al comma 5 non intervenga nel termine di centottanta giorni dalla data di avvio del procedimento stesso. Il termine è sospeso fino alla ricostituzione del collegio di disciplina ovvero del consiglio di amministrazione nel caso in cui siano in corso le operazioni preordinate alla formazione dello stesso che ne impediscono il regolare funzionamento. Il termine è altresì sospeso, per non più di due volte e per un periodo non superiore a sessanta giorni in relazione a ciascuna sospensione, ove il collegio ritenga di dover acquisire ulteriori atti o documenti per motivi istruttori. Il rettore è tenuto a dare esecuzione alle richieste istruttorie avanzate dal collegio.

Art. 11.

Consigliere delegato

11.1. Il consiglio di amministrazione può nominare, al proprio interno, un consigliere delegato che dura in carica quanto il consiglio stesso e può essere riconfermato.

11.2. Il consigliere delegato svolge le funzioni conferite con delega dal consiglio di amministrazione e dal presidente. Sostituisce, in caso di assenza o di impedimento, il presidente, quando non sia stato nominato un vice presidente.

Art. 12.

Rettore

12.1. Il rettore è nominato dal consiglio di amministrazione tra i professori ordinari in servizio presso l'Università o tra le personalità del mondo accademico, culturale o della vita sociale che si sono comunque distinte per il buon funzionamento dell'Università stessa, ovvero tra personalità di chiara fama nazionale ed internazionale sul piano culturale e scientifico.

12.2. Dura in carica sei anni e la sua nomina può essere rinnovata una sola volta per un uguale periodo.

12.3. Il rettore:

a) rappresenta l'Università nelle manifestazioni accademiche e culturali e nel conferimento dei titoli accademici;

b) cura l'osservanza delle norme concernenti l'ordinamento universitario; vigila sull'espletamento dell'attività didattica e scientifica;

c) fa parte di diritto, per la durata del suo mandato, del consiglio di amministrazione e del comitato esecutivo ove costituito;

d) convoca e presiede il senato accademico e ne assicura il coordinamento con il consiglio di amministrazione;

e) assicura l'esecuzione delle delibere del consiglio di amministrazione in materia didattica e scientifica;

f) formula proposte e riferisce al consiglio di amministrazione sull'attività didattica e scientifica dell'Università;

g) fissa direttive organizzative generali per assicurare l'efficienza delle strutture didattiche e scientifiche;

h) adotta, in caso di necessità e di urgenza, gli atti di competenza del senato accademico salvo ratifica nella prima seduta immediatamente successiva;

i) esercita nei procedimenti disciplinari a carico del personale accademico le funzioni attribuitegli dalla legislazione vigente e dal regolamento generale; in particolare, spetta al rettore l'irrogazione delle sanzioni disciplinari non più gravi della censura nei confronti di professori e ricercatori;

j) esercita le funzioni disciplinari nei confronti degli studenti ai sensi della normativa vigente e del regolamento generale;

k) propone al consiglio di amministrazione la nomina del prorettore vicario, dei prorettori e dei delegati del rettore aventi l'incarico di seguire particolari aspetti della gestione dell'Università scelti tra i professori di ruolo dell'Ateneo ovvero ai sensi di legge tra le personalità di riconosciuto valore accademico, culturale, scientifico e del lavoro sia nazionale che internazionale;

l) esercita tutte le altre attribuzioni che gli sono demandate dalle disposizioni di legge, dal presente statuto e dai regolamenti dell'Università;

m) il rettore presiede il consiglio di facoltà dipartimentale nel caso sia attivata una sola facoltà dipartimentale.

12.4. Il rettore può conferire ad uno o più professori l'incarico di seguire particolari aspetti della gestione dell'Università rientranti nelle sue competenze e può conferire ad essi la qualifica di pro-rettore.

12.5. Il rettore può, in caso di assenza o impedimento, farsi sostituire con delega da un pro-rettore o da altro professore dell'Università nell'espletamento delle funzioni di sua competenza.

12.6. Il rettore può costituire commissioni e comitati con compiti consultivi, istruttori e gestionali nelle materie di sua competenza.

Art. 13.

Senato accademico: composizione e competenze

13.1. Il senato accademico è composto dal rettore che lo presiede, dai prorettori, se nominati, e dai presidi di facoltà. Dura in carica tre anni e i componenti possono essere rinnovati una sola volta. Alle sedute del senato accademico partecipa, con diritto di voto consultivo, il direttore generale dell'Università con funzioni di segretario dello stesso senato.

13.2. Il senato accademico adotta un proprio regolamento interno di funzionamento. In particolare esercita tutte le attribuzioni in materia di coordinamento ed impulso scientifico e didattico. Inoltre, compete al senato accademico: a. approvare il regolamento didattico di Ateneo previa acquisizione del parere favorevole del consiglio di amministrazione; b. formulare proposte ed esprimere pareri al consiglio di amministrazione sui programmi di sviluppo dei corsi di studio dell'Università, sugli indirizzi dell'attività di ricerca e sui criteri di ammissione degli studenti, di concerto con i consigli di facoltà dipartimentali; c. adottare nei confronti degli studenti i provvedimenti disciplinari più gravi della censura.

13.3. Fatte salve le diverse prescrizioni di legge e/o del presente statuto, le deliberazioni del senato accademico sono adottate a maggioranza dei presenti. A parità di voti prevale il voto del rettore.

Art. 14.

Facoltà dipartimentali

14.1. Alle facoltà dipartimentali sono attribuite le funzioni finalizzate allo svolgimento della ricerca scientifica, delle attività didattiche e formative, nonché delle attività rivolte all'esterno ad esse correlate o accessorie.

14.2. Le facoltà dipartimentali sono costituite tenendo conto dell'omogeneità e/o dell'affinità dei propri corsi di studio.

14.3. Alle singole facoltà dipartimentali afferisce il personale docente che opera in aree scientifiche disciplinari omogenee e/o affini, che condivide una prospettiva didattica comune o gli stessi interessi di ricerca.

14.4. Ai fini dell'immissione nei ruoli dell'Università, il personale docente è incardinato nella facoltà dipartimentale per la quale è stato approvato il procedimento di chiamata. Il passaggio ad altra facoltà dipartimentale è autorizzato dal senato accademico, su richiesta del singolo docente.

14.5. Le facoltà dipartimentali sono articolate nel consiglio di facoltà dipartimentale e nella giunta di facoltà dipartimentale. Il funzionamento delle facoltà dipartimentali è disciplinato nel regolamento generale d'Ateneo.

Art. 15.

Presidi delle facoltà dipartimentali

15.1. I presidi sono nominati dal consiglio di amministrazione, sentito il rettore, scegliendo tra i professori di prima fascia a tempo pieno e, se non disponibile, di seconda fascia a tempo pieno, delle rispettive facoltà dipartimentali.

15.2. I presidi durano in carica tre anni accademici e possono essere riconfermati una sola volta.

15.3. I presidi rappresentano la facoltà dipartimentale negli atti accademici propri, curano l'attuazione delle delibere di propria competenza, hanno il compito di vigilare sulle attività didattiche, le attività scientifiche e i servizi che fanno capo alla facoltà dipartimentale.

15.4. I presidi esprimono il parere al consiglio di amministrazione per la nomina del vice-preside, scegliendo tra i professori a tempo pieno della facoltà dipartimentale medesima.

Art. 16.

Consigli di facoltà dipartimentali

16.1. I consigli di facoltà dipartimentali sono composti dal preside che lo presiede e da tutti i professori di ruolo dell'Ateneo e dai ricercatori sia di tipo A che di tipo B. Possono partecipare ai consigli di facoltà dipartimentali, con voto consultivo, i titolari di insegnamenti ufficiali nei corsi di laurea secondo quanto stabilito dal regolamento generale di Ateneo. Limitatamente alle materie di preminente interesse degli studenti, vengono invitati alle adunanze del consiglio di facoltà dipartimentale, con diritto di parola e di proposta, i rappresentanti degli studenti dei corsi di studio afferenti alla facoltà dipartimentale. Essi non entrano nel computo delle maggioranze richieste per la validità della seduta e delle deliberazioni.

16.2. I consigli di facoltà dipartimentali: *a)* curano la programmazione delle attività didattiche e scientifiche nonché la verifica del loro svolgimento e la valutazione dei risultati; *b)* organizzano la didattica e, d'intesa con il Centro integrato di ricerca, le attività di ricerca della facoltà dipartimentale; *c)* verificano l'assolvimento degli impegni didattici e di ricerca del personale docente; *d)* propongono al senato accademico l'assegnazione dei posti di ruolo per la facoltà dipartimentale; *e)* approvano le proposte di bando per il conferimento delle supplenze, degli incarichi e dei contratti di insegnamento, predisposti dalle giunte di facoltà dipartimentali.

Art. 17.

Giunte di facoltà dipartimentali

17.1. Le giunte di facoltà dipartimentali sono nominate dal consiglio di amministrazione. I componenti sono scelti tra i professori della facoltà dipartimentale, durano in carica tre anni accademici e sono rieleggibili. Le giunte di facoltà dipartimentali sono composte da:

a) il preside, che presiede e convoca le sedute;

b) il vice-preside, chiamato a sostituire il preside in caso di impedimento o di assenza;

c) il coordinatore degli studi;

d) il coordinatore della ricerca.

17.2. Le giunte di facoltà dipartimentali: *a)* predispongono e aggiornano l'offerta formativa dei diversi corsi di studio secondo le norme vigenti e le indicazioni degli organi di governo dell'Università; *b)* sulla base di valutazione comparativa tra i candidati, propongono al senato accademico il conferimento degli incarichi e dei contratti di insegnamento previsti nei bandi; *c)* approvano i piani di studio; *d)* propongono al senato accademico la nomina dei delegati di corso di studio, che rispondono alle giunte di facoltà dipartimentali; *e)* danno pareri al senato accademico sul numero massimo di studenti da ammettere per ciascun anno accademico e sulle relative modalità; *f)* approvano e propongono agli organi superiori la stipula di contratti e convenzioni per il finanziamento delle attività di ricerca delle facoltà dipartimentali da parte di soggetti pubblici e privati; *g)* su proposta del preside o su mandato del consiglio di facoltà dipartimentale curano ogni altra questione rilevante per il funzionamento della facoltà dipartimentale.

17.3. Il consiglio di amministrazione, su proposta delle giunte di facoltà dipartimentali, può nominare uno o più coordinatori del tutorato.

Art. 18.

Centro integrato di ricerca

18.1. Il Centro integrato di ricerca (CIR) è la struttura di riferimento interfacoltà dipartimentale per la promozione ed il sostegno delle attività di ricerca e delle collaborazioni scientifiche, nonché per la gestione amministrativo-finanziaria a servizio dei programmi di ricerca delle facoltà dipartimentali.

18.2. La Direzione del CIR è affidata al rettore o al prorettore alla ricerca se nominato oppure ad un delegato del rettore su proposta del prorettore alla ricerca, se nominato, sentito il parere dei presidi di facoltà dipartimentali.

18.3. Il CIR assicura la corretta gestione dei fondi per le attività di ricerca, per le pubblicazioni e per le collaborazioni scientifiche.

18.4. Nell'ambito del CIR possono essere costituiti e finanziati unità, gruppi e programmi di ricerca aperti alla partecipazione di studiosi e di ricercatori di altre istituzioni universitarie, di ricerca e culturali, nazionali, comunitarie e internazionali.

Art. 19.

Advisory Board

19.1. L'*Advisory Board* è costituito da personalità della società civile nazionale e internazionale che hanno operato al massimo livello nel proprio campo di attività professionale realizzando altissimi risultati riconosciuti universalmente.

19.2. L'*Advisory Board* si riunisce almeno una volta l'anno ed ha il compito di proporre strategie per lo sviluppo dell'Università ed implementare il *network* dei sostenitori. Inoltre esprime pareri e valutazioni sulle materie ad esso sottoposte dal presidente o dal consiglio di amministrazione.

19.3. I membri dell'*Advisory Board* sono nominati dal consiglio di amministrazione per un mandato triennale rinnovabile su proposta del presidente dell'Università che, di comune accordo col rettore, ne sceglie anche il presidente.

Art. 20.

Direttore generale

20.1. Il direttore generale è nominato dal consiglio di amministrazione.

20.2. Egli sovrintende all'attività amministrativa dell'Università, è responsabile dell'organizzazione dei servizi e del personale tecnico amministrativo, assicura i flussi informativi che permettono al consiglio di amministrazione e al comitato esecutivo l'assunzione delle relative decisioni. Il direttore generale può partecipare, senza diritto di voto, alle sedute del consiglio di amministrazione.

Art. 21.

Organi consultivi e di verifica

Sono organi consultivi e di verifica:

il Nucleo di valutazione di Ateneo;

il collegio dei revisori dei conti;

il consiglio degli studenti.

Art. 22.

Nucleo di valutazione di Ateneo

22.1. L'Università adotta un sistema di valutazione interna della gestione amministrativa, delle attività didattiche e di ricerca, degli interventi di sostegno al diritto allo studio: le funzioni di valutazione sono svolte dal Nucleo di valutazione.
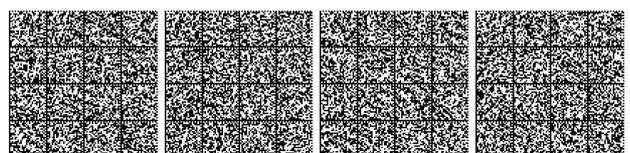
22.2. L'Università assicura al Nucleo l'autonomia operativa, il diritto di accesso ai dati ed alle informazioni necessarie, nonché la pubblicità e la diffusione degli atti, nel rispetto della normativa a tutela della riservatezza.

22.3. Le funzioni ed il funzionamento del Nucleo di valutazione di Ateneo sono stabiliti dalle norme vigenti.

22.4. Il Nucleo di valutazione di Ateneo è nominato dal consiglio di amministrazione al quale riferisce con relazione annuale, è composto da cinque membri di cui almeno due nominati tra studiosi ed esperti nel campo della valutazione anche in ambito non accademico. Dura in carica tre anni.

Art. 23.

Collegio dei revisori dei conti

23.1. Il collegio dei revisori dei conti è composto da tre membri effettivi e da due supplenti scelti prevalentemente tra gli iscritti nel registro dei revisori contabili. Dura in carica tre anni.

23.2. Le procedure di nomina ed il funzionamento del collegio dei revisori dei conti sono definite nel regolamento per l'amministrazione e la contabilità deliberato dal consiglio d'amministrazione.

Art. 24.

Consiglio degli studenti

24.1. Il consiglio degli studenti è organo consultivo dell'Università e di coordinamento dell'attività dei rappresentanti degli studenti.

24.2. In particolare il consiglio degli studenti:

a) formula proposte e, se richiesto, esprime parere su questioni attinenti all'attività didattica, ai servizi per gli studenti e al diritto allo studio;

b) esprime parere sulla organizzazione delle prestazioni a tempo parziale degli studenti per attività di supporto alla didattica, alla ricerca e al diritto allo studio;

c) predispone il regolamento per il proprio funzionamento, che dovrà essere approvato dal consiglio di amministrazione.

24.3. Il consiglio degli studenti è composto dai rappresentanti eletti in ciascun organo collegiale presente in Università e per il quale è prevista la partecipazione degli studenti. La perdita dello *status* di studente presso l'Ateneo comporta la decadenza della qualifica di rappresentante. Il consiglio degli studenti elegge al proprio interno il presidente che resta in carica per due anni.

Art. 25.

Insegnamenti e attività didattica

25.1. Gli insegnamenti sono impartiti da professori e ricercatori di ruolo e da professori con contratti di diritto privato.

25.2. I contratti possono essere stipulati con docenti e ricercatori di altre Università, anche straniere e con studiosi ed esperti di comprovata qualificazione professionale o scientifica anche di cittadinanza straniera ed estranei al corpo accademico.

Art. 26.

Professori e ricercatori: nomina, organico e trattamento economico e giuridico

I professori e i ricercatori di ruolo sono nominati dal consiglio di amministrazione secondo le procedure per il reclutamento ed il trasferimento dei docenti e dei ricercatori definiti dalla normativa in materia universitaria. Ferma la natura non statale dell'Università, ai sensi dell'art. 4 della legge 29 luglio 1991, n. 243, ai professori universitari dell'Università si applicano le norme sullo stato giuridico e sul trattamento economico, previdenziale e di quiescenza previste per i professori universitari delle Università pubbliche statali.

Art. 27.

Contratti a tempo determinato

Per esigenze didattiche e di ricerca e per favorire la formazione e il perfezionamento dei giovani docenti l'Università può stipulare contratti a tempo determinato ai sensi dell'art. 23 della legge n. 240/2010 e successive modificazioni. Tali contratti di diritto privato sono rinnovabili e non danno luogo a diritti in ordine all'accesso nei ruoli dell'Università.

Art. 28.

Personale tecnico amministrativo

28.1. L'organizzazione del personale tecnico-amministrativo nel suo complesso è determinata dal consiglio di amministrazione che provvede anche alla nomina dei dirigenti.

28.2. Il rapporto di lavoro del personale tecnico-amministrativo è disciplinato da apposito regolamento e dai contratti di lavoro aziendali di diritto privato.

Art. 29.

Ammissione

Il consiglio di amministrazione, sentiti gli organi accademici, determina le modalità di ammissione idonee ad accertare le attitudini e la preparazione dei candidati, tenendo presenti le peculiarità dell'Università che pone particolare attenzione ai giovani provenienti dai Paesi o dalle aree con gravi *deficit* sanitari.

Art. 30.

Attività di orientamento e tutorato

L'Università promuove e realizza iniziative e servizi per l'orientamento e l'attività di tutorato, secondo quanto previsto dal regolamento didattico.

Art. 31.

Diritto allo studio

L'Università, nell'ambito della propria autonomia e delle proprie competenze, adotta i provvedimenti necessari per assicurare la realizzazione del diritto allo studio. S'impegna specificatamente a favorire quanto consenta di migliorare la formazione culturale degli studenti provenienti dai Paesi in via di sviluppo ed il loro inserimento nelle strutture sociosanitarie dei propri Paesi. Con lo stesso scopo può integrare le proprie strutture funzionali anche attraverso convenzioni con altre istituzioni che perseguono lo stesso obiettivo di fornire una migliore assistenza sanitaria alle popolazioni che ne hanno maggiormente bisogno.

Art. 32.

Il contratto con lo studente

L'Università, al momento dell'iscrizione, stipula con lo studente un contratto nel quale sono fissati i servizi didattici ed amministrativi, le modalità di accesso agli stessi, le tasse ed i contributi o le modalità di fruizione delle borse di studio e i prestiti d'onore e i relativi obblighi, le modalità di risoluzione del rapporto contrattuale e la garanzia, per lo studente, del completamento del proprio percorso formativo.

Art. 33.

Cessazione dell'attività

Nel caso in cui l'Università dovesse cessare le sue attività, essere privata della sua autonomia, estinguersi oppure trasformarsi, tutte le sue attività patrimoniali saranno devolute all'ente che contribuisce al mantenimento dell'Ateneo.

24A00522
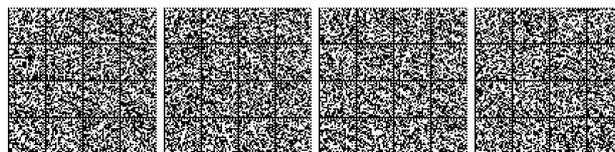
CIRCOLARI

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

CIRCOLARE 19 gennaio 2024, n. **1933**.

Competizioni motoristiche su strada ai sensi dell'articolo 9 del Codice della strada. Circolare relativa al programma delle gare da svolgersi nel corso dell'anno 2024.

Al Ministero dell'interno Dipartimento della pubblica sicurezza

Agli Uffici territoriali del Governo - Prefetture

Alle amministrazioni regionali

Alla Amministrazione della Provincia autonoma di Bolzano

Alla Amministrazione della Provincia autonoma di Trento

Alle amministrazioni provinciali

Alle città metropolitane

Alle amministrazioni comunali

All'ANAS S.p.a.

Ai Provveditorati interregionali per le opere pubbliche

Alle Direzioni generali territoriali

Al CONI

All'ACI (Federazione automobilistica italiana)

Alla F.M.I. (Federazione motociclistica italiana)

1. Premesse

L'art. 9, comma 1 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 e successive modificazioni, di seguito denominato codice della strada, stabilisce che le competizioni sportive, con veicoli o animali, e le competizioni atletiche possono essere disputate, su strade ed aree pubbliche, solo se regolarmente autorizzate.

Nelle autorizzazioni sono precisate le prescrizioni alle quali le gare sono subordinate.

Per le gare con veicoli a motore l'autorizzazione è rilasciata, sentite le federazioni nazionali sportive competenti e dandone tempestiva informazione all'autorità di pubblica sicurezza, nel rispetto di quanto disposto dagli articoli 162 e 163 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, e di norme successivamente intervenute:

dalle regioni e dalle Province autonome di Trento e di Bolzano per le strade che costituiscono la rete di interesse nazionale;

dalle regioni per le strade regionali;

dalle province e dalle città metropolitane per le strade di rispettiva competenza;

dai comuni per le strade comunali.

Pertanto, la presente circolare è principalmente rivolta agli enti che autorizzano lo svolgimento delle gare, e cioè le regioni, le province, le città metropolitane e i comuni, ferma restando, ai sensi dell'art. 7 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 12 settembre 2000, l'attività di supporto svolta dalle prefetture.

Nel caso di competizioni motoristiche che interessano strade appartenenti ad enti diversi, la procedura per il rilascio delle autorizzazioni rimane quella delineata dai richiamati articoli 162 e 163 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, e più precisamente le autorizzazioni sono di competenza:

delle regioni e Province autonome di Trento e di Bolzano per l'espletamento di gare con autoveicoli, motoveicoli e ciclomotori su strade ordinarie appartenenti alla rete stradale di interesse nazionale;

delle regioni per le competizioni motoristiche su strade regionali e per competizioni che interessano più province, città metropolitane e comuni;

delle province e delle città metropolitane per le competizioni motoristiche su strade di rispettiva competenza e per competizioni che interessano più comuni;

dei comuni per le competizioni motoristiche su strade esclusivamente comunali.

Per competizioni che interessano più regioni o più province, città metropolitane e comuni di regioni diverse, l'autorizzazione può essere rilasciata dalla regione in cui ha inizio la competizione.

In coerenza con quanto espresso dall'art. 9, comma 2, del codice della strada, l'ente che autorizza acquisisce il nulla osta degli altri enti proprietari di strade su cui deve svolgersi la gara.

La disciplina in parola si applica esclusivamente a manifestazioni che comportano lo svolgersi di una gara intesa come competizione tra due o più concorrenti o squadre impegnate a superarsi vicendevolmente e in cui è prevista la determinazione di una classifica.

Non rientrano, quindi, in tale disciplina le manifestazioni che non hanno carattere agonistico. Per esse restano in vigore le consuete procedure di autorizzazione previste dal Titolo III del regio decreto 6 maggio 1940, n. 635, recante: «Approvazione del regolamento per l'esecuzione del testo unico 18 giugno 1931, n. 773 delle leggi di pubblica sicurezza».

Nell'intento di operare uno snellimento di procedure è prevista la predisposizione, entro il 31 dicembre di ogni anno, di un programma delle competizioni da svolgere nel corso dell'anno successivo sulla base delle proposte avanzate dagli organizzatori, tramite le competenti Federazioni sportive nazionali riconosciute dal CONI che, ai fini del presente provvedimento sono: la F.M.I. - Federazione motociclistica italiana e l'ACI - Federazione automobilistica italiana, come ribadito dal CONI con nota 1299/SR del 13 luglio 2016 della Direzione affari legali - Ufficio assistenza legale e contenzioso e confermato con successiva nota n. 1883 del 26 novembre 2018.

Per l'effettuazione di tutte le competizioni motoristiche che si svolgono su strade ed aree pubbliche, come definite dall'art. 1, comma 2, del codice della strada, di com-

petenza delle regioni o enti locali, di seguito denominati enti competenti, i promotori, come previsto dall'art. 9, comma 3, del citato codice della strada, devono preliminarmente richiedere il nulla-osta al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti - Dipartimento per i trasporti e la navigazione - Direzione generale per la sicurezza stradale e l'autotrasporto.
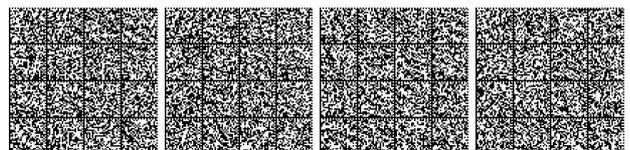
Non rientrano nel campo di applicazione della presente disciplina le gare che si svolgono fuoristrada, anche se per i trasferimenti siano percorse strade ordinarie nel rispetto delle norme di circolazione del codice della strada e quelle che si svolgono su brevi circuiti provvisori, le gare *karting*, le gare su piste ghiacciate, le *gimkane*, le gare di minimoto, *supermotard* e similari, purché con velocità di percorrenza ridotta.

Nell'ambito di tutte le competizioni sopra richiamate, per velocità di percorrenza ridotta si intende una velocità, per tutto il percorso, inferiore a 80 km/h, poiché il superamento di tale soglia farebbe di fatto ricadere la manifestazione tra le ordinarie competizioni di velocità.

Il nulla-osta del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti può non essere richiesto per i raduni e per le manifestazioni di regolarità amatoriali con velocità per tutto il percorso inferiore a 80 km/h, e per le manifestazioni di abilità di guida (*slalom*) e per le gare di formula *challenge* svolte su speciali percorsi di lunghezza limitata (inferiore a 3 km), appositamente attrezzati per evidenziare l'abilità dei concorrenti (successione di tratti che obbligano a ridurre la velocità imponendo deviazioni di traiettoria e tratti di raccordo a velocità libera di lunghezza non superiore rispettivamente a 200 e 150 metri), con velocità media sull'intero percorso non superiore a 80 km/h, purché non si creino limitazioni al servizio di trasporto pubblico e al traffico ordinario. Qualora l'ente proprietario della strada ritenga opportuno avvalersi del nulla-osta ministeriale anche per queste tipologie di gara per le quali comunque sia necessaria la chiusura al traffico ordinario dovrà farne espressa richiesta a questo ufficio.

Anche in questo caso il superamento delle rispettive soglie di velocità farebbe ricadere le manifestazioni tra le ordinarie competizioni motoristiche.

Il tutto riferito con ogni evidenza a quanto riportato nell'art. 9, comma 3, del codice della strada, in quanto il nulla-osta di competenza occorre ai fini di una valutazione delle limitazioni e dei condizionamenti alla normale circolazione nel caso di competizioni.

Ovviamente, ai fini del rilascio delle autorizzazioni per lo svolgimento delle competizioni, devono essere comunque sempre rispettate le procedure di cui all'art. 9, commi 4 e 6, del codice della strada e quelle di seguito richiamate.

Non sono consentite le gare di velocità da svolgersi su circuiti cittadini i cui effetti possono creare disagio o essere di intralcio o impedimento alla mobilità urbana dei veicoli e dei pedoni e alla sicurezza della circolazione, ed in particolare dei trasporti urbani.

È necessario che l'ente competente, quale che sia il tipo di manifestazione sportiva, acquisisca il preventivo parere del CONI espresso dalle suddette Federazioni sportive nazionali. Ciò anche al fine di verificare il «carattere sportivo» delle competizioni stesse, al cui ambito appare logico ricondurre tutte le caratteristiche che garantiscano, sotto il profilo della tipologia della gara, ma anche della professionalità degli organizzatori, i presupposti per uno svolgimento delle iniziative ordinato e conforme ai canoni di sicurezza.

Il preventivo parere del CONI non è richiesto per le manifestazioni di regolarità a cui partecipano i veicoli di cui all'art. 60 del codice della strada, purché la velocità imposta sia per tutto il percorso inferiore a 40 km/h e la manifestazione sia organizzata in conformità alle norme tecnico-sportive della federazione di competenza.

2. Programma-procedure

Sulla base delle esperienze maturate negli anni precedenti, si formulano le considerazioni che seguono per offrire un utile ed uniforme indirizzo alle amministrazioni interessate per gli atti di propria competenza. Si richiamano in proposito le responsabilità amministrative e penali in capo agli enti competenti che dovessero rilasciare autorizzazioni allo svolgimento di competizioni senza l'acquisizione della documentazione, del nulla-osta e delle verifiche prescritte.

La Direzione generale per la sicurezza stradale e l'autotrasporto, sulla base delle proposte degli organizzatori, trasmesse per il tramite delle competenti Federazioni sportive nazionali, che ne garantiscono il carattere sportivo, ha formulato il programma allegato alla presente circolare, dopo aver verificato il rispetto delle condizioni poste dall'art. 9, comma 3, del codice della strada.

Nel caso di svolgimento di una competizione motoristica non prevista nel programma annuale, ai sensi del disposto dell'art. 9, comma 5, del codice della strada, gli organizzatori devono tassativamente chiedere il nulla-osta alla Direzione generale per la sicurezza stradale e l'autotrasporto almeno sessanta giorni prima della gara, motivando il mancato inserimento nel programma, inviando tutta la documentazione esclusivamente a mezzo P.E.C. al seguente indirizzo: dg.ssa-div2@pec.mit.gov.it

La richiesta di nulla-osta deve essere corredata dalla seguente documentazione:

a) una relazione contenente gli elenchi e la descrizione delle strade interessate dalla gara, le modalità di svolgimento della stessa, i tempi di percorrenza previsti per le singole tratte, la velocità media prevista, le eventuali limitazioni al servizio di trasporto pubblico, eventuali indicazioni sulla necessità di chiusura al traffico ordinario di tratti di strada e la relativa durata, nonché ogni ulteriore notizia ritenuta utile per meglio individuare il tipo di manifestazione e l'ente o gli enti competenti al rilascio dell'autorizzazione, comunicando l'ufficio responsabile del procedimento autorizzativo e il relativo indirizzo mail a cui inviare il nulla-osta ministeriale;
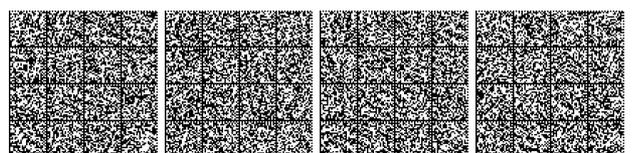
b) una planimetria del percorso di gara in cui, nel caso siano previste tratte stradali chiuse al traffico, siano evidenziati i percorsi alternativi per il traffico ordinario;

c) il regolamento di gara che deve includere anche l'eventuale *shakedown* e/o le eventuali prove spettacolo;

d) il parere favorevole del CONI, espresso attraverso il visto di approvazione delle competenti Federazioni sportive nazionali, ovvero l'attestazione che la manifestazione è organizzata in conformità alle norme tecnico-sportive della federazione di competenza per le manifestazioni di cui all'ultimo periodo del precedente punto 1;

e) la ricevuta del versamento dell'importo dovuto, su conto corrente postale n. 66782004, intestato al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, via G. Caraci, 36, 00157 Roma, per le operazioni tecnico amministrative di competenza del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, come previsto dall'art. 405 del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, indicato in tab. VII.1, punti C e D, aggiornato ogni due anni con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti (1);

f) la dichiarazione che le gare di velocità e le prove speciali comprese nelle manifestazioni di regolarità non interessano centri abitati, ovvero l'attestazione del comune nel quale rientrano i centri abitati interessati da tali manifestazioni, che lo svolgersi della stessa non crei disagio o risulti di intralcio o impedimento alla mobilità urbana dei veicoli e dei pedoni e alla sicurezza della circolazione ed in particolare dei trasporti urbani.

La Direzione generale per la sicurezza stradale e l'autotrasporto non garantirà il rilascio del nulla-osta ministeriale per le istanze non pervenute almeno sessanta giorni prima della competizione nel rispetto di quanto previsto dal comma 5 dell'art. 9 del codice della strada, o la cui documentazione risulti incompleta, ancorché presentata nel rispetto dei tempi previsti.

Il rilascio del nulla-osta, ovvero l'eventuale diniego allo svolgimento della competizione, è trasmesso all'ente competente al rilascio della autorizzazione per i successivi adempimenti.

Ai sensi dell'art. 9, comma 5, del codice della strada, l'ente competente può autorizzare, per sopravvenute e motivate necessità, debitamente documentate, lo spostamento della data di effettuazione di una gara prevista nel programma, su richiesta delle Federazioni sportive competenti, dando comunicazione della variazione alla predetta Direzione generale.

Ai fini della autorizzazione gli organizzatori devono avanzare richiesta all'ente competente, almeno trenta giorni prima della data di svolgimento della gara.

Al momento della presentazione dell'istanza gli organizzatori devono dimostrare di aver stipulato un contratto di assicurazione per la responsabilità civile, ai sensi dell'art. 124 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, che copra anche la responsabilità dell'organizzazione e degli altri obbligati per i danni comunque causati alle strade e alle relative attrezzature.

Nell'istanza deve essere esplicitamente dichiarata la velocità media prevista per le tratte di gara da svolgersi sia su strade aperte al traffico, sia su quelle chiuse al traffico.

Alla stessa istanza è opportuno che sia allegato il nulla-osta dell'ente o degli enti proprietari delle strade, su cui deve svolgersi la gara. Tale nulla-osta può anche essere acquisito direttamente dall'ente competente nel corso dell'istruttoria volta al rilascio dell'autorizzazione.

Si precisa che, ai sensi dell'art. 9, comma 7-*bis*, del codice della strada, qualora, per particolari esigenze connesse all'andamento plano-altimetrico del percorso, ovvero al numero dei partecipanti, sia necessaria la chiusura della strada, la validità della autorizzazione è subordinata, ove necessario, all'esistenza di un provvedimento di sospensione temporanea della circolazione in occasione del transito dei partecipanti, ai sensi dell'art. 6, comma 1, ovvero, se trattasi di centro abitato, dell'art. 7, comma 1, del codice della strada.

Sentite le competenti Federazioni, l'ente competente può rilasciare l'autorizzazione all'effettuazione della competizione, subordinandola al rispetto delle norme tecnico-sportive e di sicurezza vigenti (ad esempio, quelle emanate dalle suddette Federazioni), di altre specifiche prescrizioni tecniche ed all'esito favorevole del collaudo del percorso di gara e delle attrezzature relative, quando sia dovuto o ritenuto necessario.

A tale proposito giova precisare che, a norma dell'art. 9, comma 4, del codice della strada, il collaudo del percorso di gara è obbligatorio nel caso di gare di velocità e nel caso di gare di regolarità per i tratti di strada sui quali siano ammesse velocità medie superiori a 50 km/h od 80 km/h, se, rispettivamente, aperti o chiusi al traffico.

In tal modo è chiarita la corretta interpretazione del termine «velocità media» nel caso delle gare di regolarità in cui in una unica sezione di gara siano comprese tratti di regolarità e prove speciali a velocità libera su tratti chiusi al traffico.

Negli altri casi il collaudo può essere omesso.

Il collaudo del percorso, sia nei casi in cui è prescritto, sia nei casi in cui rientra nella discrezionalità dell'ente competente, è effettuato da un tecnico di quest'ultimo ovvero richiesto all'ente proprietario della strada se la strada interessata non è di proprietà dell'ente competente al rilascio.

Ai sensi del citato art. 9, comma 4, del codice della strada, al collaudo del percorso di gara assistono i rappresentanti dei Ministeri delle infrastrutture e dei trasporti e del Ministero dell'interno, unitamente ai rappresentanti degli organi sportivi competenti e degli organizzatori.

Per quanto attiene alla rappresentanza delle varie amministrazioni citate, l'ente competente ovvero il proprietario della strada comunica la data del collaudo e richiede al più vicino ufficio periferico di tali amministrazioni di designare il proprio rappresentante.

(1) Al momento attuale di adozione della presente circolare gli importi da versare sono stabiliti dal decreto ministeriale n. 28 del 16 febbraio 2023.
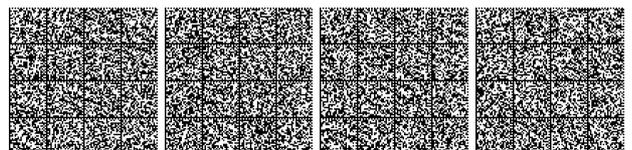
Il rispetto dei termini previsti per la presentazione delle istanze è essenziale per poter svolgere tutte le incombenze connesse al conseguimento delle autorizzazioni.

Al termine di ogni gara l'ente competente deve tempestivamente comunicare al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti - Dipartimento per i trasporti e la navigazione - Direzione generale per la sicurezza stradale e l'autotrasporto - le risultanze della competizione, precisando le eventuali inadempienze rispetto all'autorizzazione e il verificarsi di inconvenienti o incidenti.

In assenza di comunicazione entro la fine dell'anno, si riterrà tacitamente che la competizione sia stata effettuata regolarmente senza alcun rilievo, anche ai fini della predisposizione del calendario per l'anno successivo.

3. Nulla-osta del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti

Sono state prese in esame e definite le proposte presentate dagli organizzatori per il tramite dell'ACI (Federazione automobilistica italiana) e della F.M.I. (Federazione motociclistica italiana) per la redazione del programma delle gare automobilistiche e motociclistiche da svolgere nell'anno 2024

Le proposte, come riportate nell'allegato A, sono relative a gare già svolte nell'anno precedente, per le quali la Direzione generale per la sicurezza stradale e l'autotrasporto ha concesso il nulla-osta avendo verificato l'insussistenza di gravi limitazioni al servizio di trasporto pubblico, nonché al traffico ordinario per effetto dello svolgersi delle gare stesse.

Per le gare fuori calendario si dovrà procedere a specifica istruttoria per il rilascio del nulla-osta per ogni singola gara (allegato B).

Il programma dettagliato nell'allegato A è valido per le gare nella configurazione riportata nello stesso. Non è consentito integrare o svolgere in più date una manifestazione già iscritta nel programma, ovvero operare frazionamenti delle stesse. Eventuali frazionamenti potranno essere presi in considerazione come gare non previste nel programma annuale.

Roma, 19 gennaio 2024

Il Direttore generale per la sicurezza stradale e l'autotrasporto
DI SANTO

ALLEGATO *A*

NULLA-OSTA PER LE GARE IN PROGRAMMA NEL 2024 GIÀ SVOLTE NEL 2023

L'ACI (Federazione automobilistica italiana), con nota prot. n. A78A2E2/0003075/23 del 7 dicembre 2023 trasmessa in data 7 dicembre 2023 e acquisita dallo scrivente ufficio al protocollo n. 28501 del 29 dicembre 2023, e la F.M.I. (Federazione motociclistica italiana), con nota in data 4 dicembre 2023, acquisita al protocollo n. 26719 del 4 dicembre 2023, hanno trasmesso al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti - Dipartimento per i trasporti e la navigazione - Direzione generale per la sicurezza stradale e l'autotrasporto, ai fini del rilascio del nulla-osta, il programma per il 2024 delle gare automobilistiche e motociclistiche già svolte nell'anno precedente.

Con le medesime note le Federazioni sportive nazionali, per le gare anzidette, hanno inoltre dichiarato che non si sono verificati inconvenienti o incidenti di rilievo e di non aver ricevuto segnalazioni in merito al verificarsi di gravi limitazioni al trasporto pubblico o al traffico ordinario.

Nelle suddette note è anche dichiarato che non sono previste variazioni del percorso di gara rispetto alle precedenti edizioni e che gli organizzatori hanno versato gli importi dovuti per le operazioni tecnico-amministrative di competenza del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.

Questa Direzione, sulla base delle dichiarazioni delle due Federazioni e delle segnalazioni pervenute da parte delle Prefetture e degli enti proprietari delle strade, verificato che le gare si sono già svolte nel 2023 e sono proposte dagli stessi organizzatori della precedente edizione, che è stato regolarmente versato l'importo dovuto per le operazioni tecnico-amministrative di competenza del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, come previsto dall'art. 405 del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, rilascia il nulla-osta per le gare comprese negli elenchi allegati e costituenti parte integrante del presente provvedimento, che sono stati così suddivisi:

elenco n. 1: gare auto confermate;

elenco n. 2: gare moto confermate.

Resta inteso che il detto nulla-osta non vincola gli enti competenti al rilascio dell'autorizzazione se, per qualsiasi motivo, una determinata gara sia stata oggetto di segnalazione negativa, durante lo scorso anno, non ancora nota a questo Ministero.

Nei casi in cui gli organizzatori dovranno, per motivate e documentate necessità, cambiare il percorso di gara rispetto alla precedente edizione, occorrerà comunque il parere delle competenti Federazioni e dovrà essere rispettata la procedura prevista per il rilascio del nulla-osta per le gare fuori programma; in tal caso l'organizzatore della gara è tenuto ad integrare l'importo dovuto per le operazioni tecnico-amministrative di competenza del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti fino alla concorrenza della somma prevista per le gare fuori programma.

Conformemente a quanto disposto dall'art. 9 del codice della strada gli enti competenti potranno rilasciare l'autorizzazione soltanto dopo aver acquisito il nulla-osta ministeriale e il relativo verbale di collaudo del percorso quando dovuti.

L'autorizzazione per le gare di velocità è subordinata altresì all'accertamento della sussistenza delle misure previste per l'incolumità del pubblico e dei piloti, ai sensi della circolare 2 luglio 1962, n. 68, del Ministero dell'interno.

Per la tutela delle strade, della segnaletica stradale e della sicurezza e fluidità della circolazione stradale nei luoghi ove le manifestazioni agonistiche comportano interferenze, si invitano gli enti competenti ad impegnare gli organizzatori - all'atto del rilascio della autorizzazione - ad operare affinché non siano prodotti danni né sotto il profilo estetico né ambientale (neppure con iscrizioni, manifestini, ecc.) e in ogni caso venga ripristinata puntualmente la situazione ante gara.
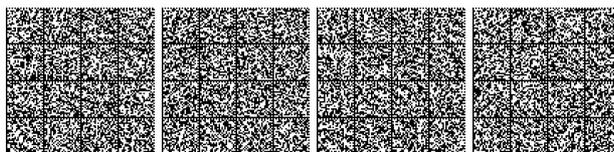
ELENCO 1 - GARE AUTO CONFERMATE ANNO 2024

MESE	DATA INIZIO	DENOMINAZIONE GARA	ORGANIZZATORE	PROVINCIA	REGIONE
FEBBRAIO	11/02/2024	10^ RONDE DELLA VAL MERULA	A.S.D. SPORT INFINITY	SV	LIGURIA
MARZO	01/03/2024	14° HISTORIC RALLY DELLE VALLATE ARETINE	SCUDERIA ETRURIA SPORT ASD	AR	TOSCANA
	01/03/2024	32 RALLY DEI LAGHI - 6^ RIEVOCAZIONE STORICA RALLY ACI VARESE e Regolarità a Media -	A.S.D. RALLY DEI LAGHI	VA	LOMBARDIA
	09/03/2024	50° RALLY TEAM '971 - 16° RALLY TEAM '971 STORICO	R.T.MOTOREVENT S.S.D. A R.L.	TO	PIEMONTE
	08/03/2024	11° DUE VALLI CLASSIC Regolarità a media - RALLY DEL BARDOLINO HISTORIC 2023	AUTOMOBILE CLUB VERONA	VR	VENETO
	09/03/2024	RALLY DEL BARDOLINO	RALLY CLUB BARDOLINO ASD	VE	VENETO
	10/03/2024	3° RALLY CITTA' DI FOLIGNO	PRS GROUP SRL	PG	UMBRIA
	16/03/2024	2° RALLY SULCIS IGLESIENTE - 2° RALLY SULCIS IGLESIENTE STORICO	MISTRAL RACING ASD	SU	SARDEGNA
	17/03/2024	47° RALLY IL CIOCCO E VALLE DEL SERCHIO 2024	OSE ORGANIZATION SPORT EVENTS SRL	LU	TOSCANA
	22/03/2024	19° RALLY STORICO CAMPAGNOLO e Regolarità a Media	RALLY CLUB TEAM S.S.D.A R.L	VI	VENETO
	22/03/2024	COPPA DELLA CONSUMA AUTOSTORICHE 3° COPPA DELLA CONSUMA	ACI PROMUOVE SRL	FI	TOSCANA
	24/03/2024	10° CAMUNIA RALLY	RALLY TEAM NEW TURBOMARK S.S.D. A R.L.	BS	LOMBARDIA
	24/03/2024	7° RALLI VIGNETI MONFERRINI	VM MOTOR TEAM S.S.D.R.L.	AT	PIEMONTE
	24/03/2024	RALLY DEL LAZIO	M33 SRL	FR	LAZIO
APRILE	05/04/2024	16 + 1 RALLY VALLE DEL SOSIO - 8° HISTORIC RALLY VALLE DEL SOSIO	COMUNE DI CHIUSA SCLAFANI	PA	SICILIA
	07/04/2024	XV° RALLY DELLA VAL D'ORCIA	SCUDERIA RADICOFANI MOTORSPORT A.S.D.	SI	TOSCANA
	07/04/2024	8* MOTORS RALLY SHOW	AUTOMOBILE CLUB PAVIA	PV	LOMBARDIA
	13/04/2024	48° TROFEO MAREMMA - 9° TROFEO MAREMMA STORICO -	MAREMMA CORSE 2.0 A.S.D.	GR	TOSCANA
	13/04/2024	18° #RA RALLY REGIONE PIEMONTE	CINZANO RALLY TEAM A.S.D.	CN	PIEMONTE
	19/04/2024	7° RALLY STORICO COSTA SMERALDA - TROFEO MARTINI e Regolarità a Media	AUTOMOBILE CLUB SASSARI	SS	SARDEGNA
	21/04/2024	38° RALLY PREALPI OROBICHE	AUTOMOBILE CLUB BERGAMO	BG	LOMBARDIA
	21/04/2024	28° CRONOSCALATA LUZZI-SAMBUCINA	TEBE RACING A.S.D.	CS	CALABRIA
	26/04/2024	9° SALITA STORICA MONTE ERICE 66° MONTE ERICE	AUTOMOBILE CLUB TRAPANI	TP	SICILIA
	28/04/2024	RALLY DELLA MARCA 2024 - RALLY DELLA MARCA STORICO 2024	COMITATO MOTORGROUP A.S.D.	TV	VENETO
	28/04/2024	55° SUSA MONCENSIO	SUPERGARA S.R.L	TO	PIEMONTE
	28/04/2024	7° SLALOM CITTA' DI LOCERI	ASSOCIAZIONE OGLIASTRA RACING	NU	SARDEGNA
	28/04/2024	57° RALLY ELBA INTERNATIONAL RALLY CUP	AUTOMOBILE CLUB LIVORNO	LI	TOSCANA
	28/04/2024	23° RALLY BIANCO AZZURRO	FAMS	PU	MARCHE
	28/04/2024	3° RALLY COSTA DEL GARGANO	TECNO MOTOR RACING TEAM A.S.D.	FG	PUGLIA

MAGGIO	04/05/2024	108^ TARGA FLORIO - TARGA FLORIO HISTORIC RALLY e Regolarità a Media	AUTOMOBILE CLUB PALERMO	PA	SICILIA
	05/05/2024	45° RALLY VALLE D'AOSTA	AUTOMOBILE CLUB VALLE D'AOSTA	AO	VALLE D'AOSTA
	05/05/2024	22° LEVICO VETRIOLO PANAROTTA TROFEO FRANCESCO PERA	TRENTINO MOTORSPORT A.S.D.	TN	TRENTINO ALTO ADIGE
	12/05/2024	29° SLALOM ROCCA NOVARA	TOP COMPETITION/A.S.D. BTECH PROMOTION	ME	SICILIA
	12/05/2024	7° CALDARO APPIANO-MENDEL	RC CALDARO A.S.D.	BZ	TRENTINO ALTO ADIGE
	12/05/2024	65° COPPA SELVA DI FASANO	EGNATHIA A.S.D.	BR	PUGLIA
	17/05/2024	6° RALLY DELLA VALPOLICELLA - 4° RALLY STORICO DELLA VALPOLICELLA e Regolarità a Media	VALPOLICELLA RALLY CLUB A.S.D.	VR	VENETO
	18/05/2024	15° RALLY STORICO VALLI CUNEESI e Regolarità a Media	SPORT RALLY TEAM APS A.S.D.	CN	PIEMONTE
	18/05/2024	41° RALLY DEGLI ABETI E DELL'ABETONE - XI° RALLY ABETI STORICO	ABETI RACING A. S.	PT	TOSCANA
	19/05/2024	13° SLALOM GUSPINI ARBUS - 1° MEM IGNAZIO PANI	ARBUS PRO MOTOR'S A.S.D.	CA	SARDEGNA
	19/05/2024	16° RALLY DELLA VALLE INTELVI	RALLY DEI LAGHI A.S.D.	CO	LOMBARDIA
	19/05/2024	31° RALLY ADRIATICO	PRS GROUP S.R.L.	AN	MARCHE
	19/05/2024	4° LINGUAGLOSSA PIANO PROVENZANA ETNA NORD TROFEO	PASSIONE & SPORT A.S.D.	CT	SICILIA
	24/05/2024	56° RALLY DEL SALENTO - 6° RALLY DEL SALENTO STORICO e Regolarità a Media	AUTOMOBILE CLUB LECCE	LE	PUGLIA
	24/05/2024	35° BOLOGNA - RATICOSA	SCUDERIA BOLOGNA SQUADRA CORSE	BO	EMILIA ROMAGNA
	26/05/2024	30°RALLY INTERNAZIONALE DEL TARO	SCUDERIA AUT. SAN MICHELE	PR	EMILIA ROMAGNA
	26/05/2024	8° RALLY IL GRAPPOLO	SAN DAMIANO RALLY CLUB A.S.D.	AT	PIEMONTE
	31/05/2024	12° VALSUGANA HISTORIC RALLY e Regolarità a Media	AUTOCONSULT A.S.D.	TN	RENTINO ALTO ADIGE
GIUGNO	02/06/2024	XXXIX° COPPA VAL D'ANAPO SORTINO	SIRACUSA PRO MOTOR SPORT A.S.D.	SR	SICILIA
	03/06/2024	MODENA CENTO ORE COMPETITION e Regolarità a Media	SCUDERIA TRICOLORE A.S.D.	RN	EMILIA ROMAGNA
	09/06/2024	33° CRONOSCALATA SAN GREGORIO - BURCEI	AUTOMOBILE CLUB CAGLIARI	CA	SARDEGNA
	14/06/2024	73° TRENTO BONDONE - 73° TRENTO BONDONE AUTO STORICHE	SCUDERIA TRENTINA	TN	TRENTINO ALTO ADIGE
	15/06/2024	16° RALLY DI REGGELLO CITTA' DI FIRENZE - 16° REGGELLO STORICO COPPA CITTA' DELL'0LIO	REGGELLO MOTOR SPORT A.S.D.	FI	TOSCANA
	15/06/2024	24° RALLY DEI NEBRODI - 24° RALLY DEI NEBRODI STORICO	CST SPORT A.S.D.	ME	SICILIA
	15/06/2024	44° RALLY SAN MARTINO DI CASTROZZA	SAN MARTINO CORSE	TN	RENTINO ALTO ADIGE
	16/06/2024	22° SLALOM DELL'AGRO-ERICINO	A.S. KINISIA KARTING CLUB	TP	SICILIA
	16/06/2024	11° RALLY TERRA DI ARGIL	RALLY GAME TERRA DI ARGIL A.S.D.	FR	LAZIO
	16/06/2024	60° RALLY VALLI OSSOLANE	RALLY TEAM NEW TURBOMARK S.S.D. A R.L.	VB	PIEMONTE
	21/06/2024	13° RALLY LANA STORICO e Regolarità a Media	ASD VEGLIO 4X4	BI	PIEMONTE
	21/06/2024	27° CRONOSCALATA LAGO MONTEFIASCONE	AUTOMOBILE CLUB VITERBO	VT	LAZIO
	22/06/2024	52° SAN MARINO RALLY - 9° SAN MARINO RALLY HISTORIC	FAMS	_	STATO ESTERO

	23/06/2024	11° SLALOM BUBBIO-CASSINASCO	SUPERGARA S.R.L	AT	PIEMONTE
	23/06/2024	5° RALLY VAL D'AVETO	LANTERNARALLY A.S.D.	GE	LIGURIA
	23/06/2024	67 RALLY COPPA VALTELLINA	AUTOMOBILE CLUB SONDRIO	SO	LOMBARDIA
	23/06/2024	45° CRONOSCALATA SANTO STEFANO GAMBARIE	AUTOMOBILE CLUB REGGIO CALABRIA	RC	CALABRIA
	29/06/2024	XXIX° RALLY GOLFO DELL'ASINARA - 3° RALLY STORICO GOLFO DELL' ASINARA	AUTOMOBILE CLUB SASSARI	SS	SARDEGNA
	30/06/2024	12° COPPA DEI TRULLI MONOPOLI	AUTOMOBILE CLUB BARI	BA	PUGLIA
	30/06/2024	39° RALLY DELLA VALDINIEVOLE	JOLLY RACING TEAM A.S.D.	PT	TOSCANA
	30/06/2024	42° RALLY DUE VALLI	AUTOMOBILE CLUB VERONA	VR	VENETO
	30/06/2024	8° RALLY DI CASTIGLIONE TORINESE	MAT RACING A.S.D.	TO	PIEMONTE
	30/06/2024	63° COPPA PAOLINO TEODORI	GS DIL AUTOMOBILE CLUB ASCOLI PICENO	AP	MARCHE
LUGLIO	05/07/2024	42° CESANA SESTRIERE	AUTOMOBILE CLUB TORINO	TO	PIEMONTE
	07/07/2024	11° RALLY DEL MATESE - 9° RALLY DEL MEDIO VOLTURNO	NEW MATESE MOTORSPORT A.S.D.	CE	CAMPANIA
	07/07/2024	25° CRONOSCALATA GIARRE MONTESALICE MILO	AUTOMOBILE CLUB ACIREALE	CT	SICILIA
	12/07/2024	44° RALLY INTERNAZIONALE DEL CASENTINO - 44° RALLY INTERNAZIONALE STORICO DEL CASENTINO	SCUDERIA ETRURIA SPORT A.S.D.	AR	TOSCANA
	13/07/2024	59° RALLY DEL FRIULI VENEZIA GIULIA - 28° RALLY ALPI ORIENTALI HISTORIC	SCUDERIA FRIULI ACU A.S.D.	UD	FRIULI-VENEZIA GIULIA
	13/07/2024	22° RALLY DI CALTANISSETTA - 8° HISTORIC RALLY DI CALTANISSETTA	SCUDERIA CALTANISSETTA CORSE A.S.D.	CL	SICILIA
	14/07/2024	31° SL CITTÀ DI CAMPOBASSO MEMORIAL BATTISTINI	AUTOMOBILE CLUB MOLISE	CB	MOLISE
	14/07/2024	53° TROFEO VALLECAMONICA	AUTOMOBILE CLUB BRESCIA	BS	LOMBARDIA
	18/07/2024	33° TROFEO LODOVICO SCARFIOTTI - 16° TROFEO STORICO LODOVICO SCARFIOTTI	AUTOMOBILE CLUB MACERATA	MC	MARCHE
	20/07/2024	37° RALLY LANA	RALLY TEAM NEW TURBOMARK S.S.D. A R.L.	BI	PIEMONTE
	21/07/2024	11° AUTOSLALOM CITTA' DI SAN PIERO PATTI	MISILMERI RACING A.S.D.	ME	SICILIA
	27/07/2024	7° RALLY DI SALSOMAGGIORE TERME - 6° RALLY HISTORIC DI SALSOMAGGIORE TERME	MEDIA RALLY E PROMOTION S.S.D. A R.L.	PR	EMILIA ROMAGNA
	28/07/2024	RALLY DI ROMA CAPITALE 2024	MOTORSPORT ITALIA S.P.A.	RM	LAZIO
	28/07/2024	50° ALPE DEL NEVEGAL	TRE CIME PROMOTOR A.S.D.	BL	VENETO
AGOSTO	02/08/2024	3° RALLY VALLI OLTREPO' - 3° RALLY VALLI OLTREPO' HISTORIC	CST SPORT A.S.D.	PV	LOMBARDIA
	04/08/2024	8° SLALOM ALTOFONTE-REBUTTONE	SCUDERIA AUTOMOBILISTICA ARMANNO CORSE A.S.D.	PA	SICILIA
	04/08/2024	21° #TIMETRORALLYDISCORZE	SCORZE' CORSE A.S.D.	VE	VENETO
	04/08/2024	59° RALLY COPPA CITTÀ DI LUCCA	AUTOMOBILE CLUB LUCCA	LU	TOSCANA
	04/08/2024	59° RIETI TERMINILLO 57° COPPA CAROTTI	AUTOMOBILE CLUB RIETI	RI	LAZIO
	11/08/2024	20° SLALOM CITTÀ DI SANTOPADRE	MOTORSPORT 2C A.S.D.	FR	LAZIO

	11/08/2024	21° RALLY TIRRENO-MESSINA	A.S.D. TOP COMPETITION	ME	SICILIA
	11/08/2024	62° CRONOSCALATA SVOLTE DI POPOLI	A.S.D. SVOLTE DI POPOLI	PE	ABRUZZO
	24/08/2024	39° RALLY CITTA' DI TORINO E DELLE VALLI DI LANZO	R.T.MOTOREVENT S.S.D. A R.L.	TO	PIEMONTE
	25/08/2024	15° COPPA CITTA' DI MONTESANO SULLA MARCELLANA	ASSOCIAZIONE BASILICATA MOTORSPORT	SA	CAMPANIA
	25/08/2024	6° SLALOM QUOTA MILLE	PASSIONE E SPORT A.S.D.	CT	SICILIA
	25/08/2024	12° RALLY DEL SEBINO	SEBINO EVENTI A.S.D.	BG	LOMBARDIA
	25/08/2024	43° COPPA SILA - TROFEO DOMENICO SCOLA	AUTOMOBILE CLUB COSENZA	CS	CALABRIA
	25/08/2024	42° VITTORIO VENETO CANSIGLIO	AUTOMOBILE CLUB TREVISO	TV	VENETO
	30/08/2024	37° RALLY PIANCAVALLO - RALLY STORICO PIANCAVALLO 2024	AUTOMOBILE CLUB PORDENONE	PN	FRIULI-VENEZIA GIULIA
SETTEMBRE	01/09/2024	59° TROFEO LUIGI FAGIOLI	COMITATO EGUBINO CORSE AUTOMOBILISTICHE	PG	UMBRIA
	06/09/2024	GUARCINO CAMPOCATINO 2024	SCUOLA GUIDA SICURA A.S.D.	FR	LAZIO
	08/09/2024	4° SLALOM CITTA' DI MONTE SANT'ANGELO	TECNO MOTOR RACING TEAM - GARGANO RACING TEAM A.S.D.	FG	PUGLIA
	08/09/2024	51° GARESSIO - "SAN BERNARDO"	SUPERGARA S.R.L	CN	PIEMONTE
	08/09/2024	31° RALLY DEL RUBINETTO	PENTATHLON MOTOR TEAM A.S.D.	NO	PIEMONTE
	08/09/2024	42° RALLY DI CASCIANA TERME	LASERPROM 015 S.R.L.	PI	TOSCANA
	08/09/2024	33° CRONOSCALATE IGLESIAS SANT'ANGELO	AUTOMOBILE CLUB CAGLIARI	CA	SARDEGNA
	11/09/2024	47° RALLY 1000 MIGLIA	AUTOMOBILE CLUB BRESCIA	BS	LOMBARDIA
	13/09/2024	69° COPPA NISSENA - 69° COPPA NISSENA HISTORIC	AUTOMOBILE CLUB CALTANISSETTA	CL	SICILIA
	14/09/2024	4° RALLY IL GRAPPOLO STORICO - Regolarità a media	SAN DAMIANO RALLY CLUB A.S.D.	AT	PIEMONTE
	15/09/2024	40° PEDAVENA CROCE D'AUNE	AMICI PEDAVENA CROCE D'AUNE	BL	VENETO
	16/09/2024	43° RALLY APPENNINO REGGIANO	MAREMMA CORSE 2.0 A.S.D.	RE	EMILIA ROMAGNA
	21/09/2024	9° TINDARI RALLY - 9° TINDARI RALLY HISTORIC	CST SPORT A.S.D.	ME	SICILIA
	21/09/2024	25° RALLY DELLE PALME	AUTOMOBILE CLUB DEL PONENTE LIGURE	IM	LIGURIA
	22/09/2024	3° SLALOM VANDOIES TERENTO	RACING TEAM MERANO	BZ	TRENTINO ALTO ADIGE
	22/09/2024	41° RALLY CITTA' DI BASSANO	BASSANO RALLY RACING A.S.D.	VI	VENETO
	26/09/2024	XXXVI°RALLY ELBA STORICO e Regolarità a Media	AUTOMOBILE CLUB LIVORNO	LI	TOSCANA
	28/09/2024	10° RALLY VALLI DELLA CARNIA	CARNIA PISTONS A.S.D.	UD	FRIULI-VENEZIA GIULIA
	29/09/2024	29° SLALOM TORREGROTTA-ROCCAVALDINA	TOP COMPETITION	ME	SICILIA
	29/09/2024	62° ALGHERO SCALA PICCADA	AUTOMOBILE CLUB	SS	SARDEGNA
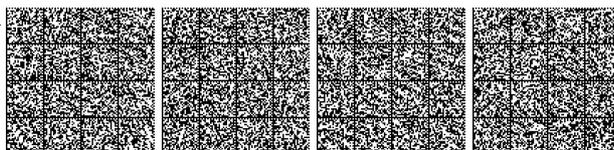
OTTOBRE	04/10/2024	7° COPPA FARO PESARO	PEG RACING S.R.L.S.	PU	MARCHE
	05/10/2024	12° RALLY TERRA SARDA - 4° RALLY TERRA SARDA STORICO	PORTO CERVO RACING TEAM A.S.D.	SS	SARDEGNA
	05/10/2024	45° RALLY CITTÀ DI PISTOIA - 6° COPPA CITTÀ DI PISTOIA	PISTOIA CORSE SPORT SOC. COOPERATIVA	PT	TOSCANA
	05/10/2024	16° SLALOM CITTA' DI BOLCA	MEDIA RALLY A.S.D. (ex POVIL RACE)	VR	VENETO
	06/10/2024	6° RALLY SANTO STEFANO BELBO - TROFEO MERENDE	CINZANO RALLY TEAM A.S.D.	CN	PIEMONTE
	11/10/2024	47° CIVIDALE CASTELMONTE - 47° CIVIDALE CASTELMONTE HISTORIC	RED WHITE A.S.D.	UD	FRIULI-VENEZIA GIULIA
	13/10/2024	37° MAXISLALOM SALERNO-CROCE DI CAVA	A.C. SALERNO / ROMBO TEAM A.S.D.	SA	CAMPANIA
	13/10/2024	9° SLALOM CITTA' DI DORGALI CALAGONONE	AUTOSPORT DORGALI	NU	SARDEGNA
	13/10/2024	43 TROFEO VILLA D'ESTE ACI COMO	AUTOMOBILE CLUB COMO	CO	LOMBARDIA
	13/10/2024	67° SALITA DEI MONTI IBLEI	CINQUECENTISTI CHIARAMONTANI CLUB	RG	SICILIA
	19/10/2024	71° RALLYE SANREMO- 6° ECO RALLY SANREMO - 39° SANREMO RALLY STORICO e Regolarità a Media	AUTOMOBILE CLUB DEL PONENTE LIGURE	IM	LIGURIA
	20/10/2024	2° TRENTINO RALLY	AUTOMOBILE CLUB TRENTO	TN	TRENTINO ALTO ADIGE
	25/10/2024	21° RALLY DEI NURAGHI E DEL VERMENTINO - TERRA - 6° RALLY DEL VERMENTINO HISTORICU	RASSINABY RACING A.S.D.	SS	SARDEGNA
	26/10/2024	9° RALLY DELLE COLLINE METALLIFERE E VAL DI CORNIA 4° HISTORIC RALLY DELLA VAL DI CORNIA	MAREMMA CORSE 2.0 A.S.D.	LI	TOSCANA
	27/10/2024	16° SLALOM CITTA' DI AVOLA	SIRACUSA PRO MOTOR SPORT	SR	SICILIA
	27/10/2024	10° RALLY 2 LAGHI - 14° RALLY DELL'OSSOLA	N.T.T. RALLY EVENT S.S.D.A R.L.	VB	PIEMONTE
	27/10/2024	51° CRONOSCALATA DELLA CASTELLANA	LA CASTELLANA A.S.D.	TR	UMBRIA
NOVEMBRE	01/11/2024	3° RALLY DEL BRUNELLO MODERNO	SCUDERIA ETRURIA SPORT A.S.D.	SI	TOSCANA
	07/11/2024	6° LESSINIA RALLY HISTORIC e Regolarità a Media	RALLY CLUB VALPANTENA S.S.D. A R.L	VR	VENETO
	09/11/2024	6° GIRO DEI MONTI SAVONESI STORICO e Regolarità a Media	SPORT INFINITY A.S.D.	SV	LIGURIA
	10/11/2024	40° RALLY DELLA LANTERNA	LANTERNARALLY A.S.D.	GE	LIGURIA
	10/11/2024	FIORIO CUP TROFEO MASSERIA CAMARDA	AUTOMOBILE CLUB LECCE	BR	PUGLIA
	16/11/2024	33° RALLY CITTA DI SCHIO	POWERSTAGE A. S. D.	VI	VENETO
	17/11/2024	13° RONDE VALLI IMPERIESI	OR SC IMPERIA CORSE	IM	LIGURIA
	17/11/2024	2° RALLY CITTA' DI SCANDICCI - COLLI FIORENTINI	REGGELLO MOTOR SPORT A.S.D.	FI	TOSCANA
	17/11/2024	8° SPECIAL RALLY CIRCUIT BY VEDOVATI CORSE	VEDOVATI CORSE ALBINO	MB	LOMBARDIA
	22/11/2024	LA GRANDE CORSA e Regolarità a Media	CLUB DELLA RUGGINE A.S.D.	TO	PIEMONTE
	24/11/2024	17° RALLY DELLE MARCHE	PRS GROUP S.R.L.	MC	MARCHE
	24/11/2024	4° RALLY DI CHIUSDINO	JOLLY RACING TEAM A.S.D.	SI	TOSCANA
	29/11/2024	4° RALLY DEL BRUNELLO	SCUDERIA ETRURIA SPORT A.S.D.	SI	TOSCANA
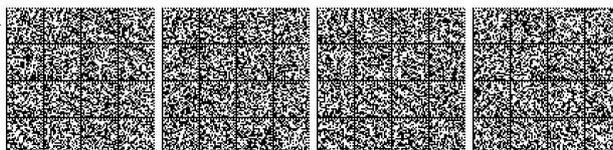
DICEMBRE	01/12/2024	18° RONDE DEL CANAVESE	R.T.MOTOREVENT S.S.D. A R.L.	TO	PIEMONTE
	07/12/2024	45° RALLY DELLA FETTUNTA - 17° RALLYSTORICO DELLA FETTUNTA	VALDELSA CORSE A. S. D.	FI	TOSCANA
	08/12/2024	25° PREALPI MASTER SHOW	MOTORING CLUB A. S. D.	TV	VENETO
	08/12/2024	4° PAVIA RALLY CIRCUIT	AUTOMOBILE CLUB PAVIA	PV	LOMBARDIA
	08/12/2024	RALLY DI TAORMINA	RALLY TEAM NEW TURBOMARK S.S.D. A R.L.	ME	SICILIA
	15/12/2024	CECCANO CHRISTMAS SHOW	M33 S.R.L.	FR	LAZIO
	15/12/2024	RALLY RONDE CITTA' DI SPERLONGA	WORLD COMPANY S.R.L.	LA	LAZIO
	22/12/2024	33° RALLY IL CIOCCHETTO 2024	OSE ORGANIZATION SPORT EVENTS S.R.L.	LU	TOSCANA
	28/12/2024	8° DRIVER RALLY SHOW	DAYTONA RACE A.S.D.	VR	VENETO

ELENCO 2 - GARE MOTO CONFERMATE ANNO 2024

MESE	DATA INIZIO	DENOMINAZIONE GARA	ORGANIZZATORE	PROVINCIA	REGIONE
MAGGIO	19/05/24	CIVS + CRONO CLIMBER - 1° ROUND	MOTOCLUB DERUTA 2012 CITTÀ DELLA MAIOLICA	PG	UMBRIA
GIUGNO	09/06/24	CIVS + CRONO CLIMBER - 2° ROUND	MOTO CLUB PAOLO TORDI	AR	TOSCANA
LUGLIO	07/07/24	CIVS + CRONO CLIMBER - 3° ROUND	MOTOCLUB CASTELLIRI RIDERS CIOCIARIA	FR	LAZIO
LUGLIO	28/07/24	CIVS + CRONO CLIMBER - 4° ROUND + CAMPIONATO EUROPEO MODERNE E VINTAGE	MOTOCLUB SPOLETO	PG	UMBRIA
SETTEMBRE	15/09/23	CIVS + CRONO CLIMBER 5° ROUND + CAMPIONATO EUROPEO VINTAGE	MOTOCLUB EVANDRO VITI VOLTERRA	PI	TOSCANA

ALLEGATO *B*

GARE FUORI CALENDARIO

Si rappresenta che questa Direzione potrà rilasciare il nulla-osta solo dopo aver esperito singole istruttorie ai fini della valutazione di ogni elemento utile a garanzia della sicurezza e fluidità del traffico e della conservazione del patrimonio stradale in tutti i luoghi nei quali la singola manifestazione motoristica abbia a dispiegare efficacia.

A tal fine si ribadisce che, per la migliore operatività è opportuno che gli atti da trasmettere siano inviati nei tempi previsti e conformi a quanto descritto nel punto 2 della circolare, lettere da *a)* ad *f)*, e con i contenuti ivi descritti.

Resta inteso che il nulla-osta di questa Amministrazione è provvedimento autonomo rispetto al collaudo del percorso di gara ed agli altri nulla-osta da parte degli enti proprietari di strade diversi da quello che autorizza la competizione.

24A00608

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO

Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano, a base di Ondansetron, «Ondansetron Doc».

Estratto determina AAM/A.I.C. n. 15/2023 del 25 gennaio 2024

Procedura europea n. PT/H/2703/001-002/DC

Descrizione del medicinale e attribuzione n. A.I.C.: è autorizzata l'immissione in commercio del medicinale ONDANSETRON DOC, le cui caratteristiche sono riepilogate nel riassunto delle caratteristiche del prodotto (RCP), foglio illustrativo (FI) ed etichette (Eti), parti integranti della determina di cui al presente estratto, nella forma farmaceutica, dosaggio e confezioni alle condizioni e con le specificazioni di seguito indicate.

Titolare A.I.C.: Doc Generici S.r.l. con sede e domicilio fiscale in via Turati, 40 - 20121 Milano - Italia.

Confezioni:

«4 mg compresse orodispersibili» 6 compresse in blister PA/AL/PVC-PET/AL/PVC - A.I.C. n. 050805011 (in base 10) 1JGG8M (in base 32);

«8 mg compresse orodispersibili» 6 compresse in blister PA/AL/PVC-PET/AL/PVC - A.I.C. n. 050805023 (in base 10) 1JGG8Z (in base 32).

Principio attivo: ondansetron.

Produttore responsabile del rilascio dei lotti:

Neuraxpharm Pharmaceuticals, S.L., Avda. Barcelona, 69, 08970 Sant Joan Despí, Barcelona, Spagna.

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Per tutte le confezioni sopra menzionate è adottata la seguente classificazione ai fini della rimborsabilità:

classificazione ai fini della rimborsabilità: apposita sezione della classe di cui all'art. 8, comma 10, lettera *c)* della legge 24 dicembre 1993, n. 537 e successive modificazioni, dedicata ai farmaci non ancora valutati ai fini della rimborsabilità, denominata classe C(nn).

Classificazione ai fini della fornitura

Per tutte le confezioni sopra menzionate è adottata la seguente classificazione ai fini della fornitura:

classificazione ai fini della fornitura: RR - medicinale soggetto a prescrizione medica.

Stampati

Le confezioni del medicinale devono essere poste in commercio con etichette e fogli illustrativi conformi al testo allegato alla determina, di cui al presente estratto.

È approvato il riassunto delle caratteristiche del prodotto allegato alla determina, di cui al presente estratto.

In ottemperanza all'art. 80, commi 1 e 3 del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successive modificazioni ed integrazioni il foglio illustrativo e le etichette devono essere redatti in lingua italiana e, limitatamente ai medicinali in commercio nella Provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca. Il titolare dell'A.I.C. che intende avvalersi dell'uso complementare di lingue estere, deve darne preventiva comunicazione all'AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata dei testi in lingua tedesca e/o in altra lingua estera. In caso di inosservanza delle disposizioni sull'etichettatura e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui all'art. 82 del suddetto decreto legislativo.

Tutela di mercato

Il titolare dell'A.I.C. del farmaco generico è esclusivo responsabile del pieno rispetto dei termini previsti dall'art. 10, commi 2 e 4, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successive modificazioni ed integrazioni, secondo cui un medicinale generico non può essere immesso in commercio, finché non siano trascorsi dieci anni dall'autorizzazione iniziale del medicinale di riferimento, ovvero, finché non siano trascorsi undici anni dall'autorizzazione iniziale del medicinale di riferimento, se durante i primi otto anni di tale decennio, il titolare dell'A.I.C. abbia ottenuto un'autorizzazione per una o più indicazioni terapeutiche nuove che, dalla valutazione scientifica preliminare all'autorizzazione, sono state ritenute tali da apportare un beneficio clinico rilevante rispetto alle terapie esistenti.

Il presente paragrafo e la contenuta prescrizione sono da ritenersi applicabili solo ove si realizzi la descritta fattispecie.

Tutela brevettuale

Il titolare dell'A.I.C. del farmaco generico è esclusivo responsabile del pieno rispetto dei diritti di proprietà industriale relativi al medicinale di riferimento e delle vigenti disposizioni normative in materia brevettuale.

Il titolare dell'A.I.C. è altresì responsabile del pieno rispetto di quanto disposto dall'art. 14, comma 2 del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successive modificazioni ed integrazioni, in virtù del quale non sono incluse negli stampati quelle parti del riassunto delle caratteristiche del prodotto del medicinale di riferimento che si riferiscono a indicazioni o a dosaggi ancora coperti da brevetto al momento dell'immissione in commercio del medicinale.

Il presente paragrafo e la contenuta prescrizione sono da ritenersi applicabili solo ove si realizzi la descritta fattispecie.

Rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza - PSUR

Al momento del rilascio dell'autorizzazione all'immissione in commercio, la presentazione dei rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza non è richiesta per questo medicinale. Tuttavia, il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve controllare periodicamente se l'elenco delle date di riferimento per l'Unione europea (elenco EURD), di cui all'art. 107-*quater*, par. 7) della direttiva 2010/84/CE e pubblicato sul portale web dell'Agenzia europea dei medicinali, preveda la presentazione dei rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza per questo medicinale. In tal caso il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve presentare i rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza per questo medicinale in accordo con l'elenco EURD.

Condizioni o limitazioni per quanto riguarda l'uso sicuro ed efficace del medicinale

Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio è tenuto a porre in essere le attività e le azioni di farmacovigilanza richieste e dettagliate nel Piano di gestione del rischio (RMP).

Validità dell'autorizzazione

L'autorizzazione ha validità fino alla data comune di rinnovo europeo (CRD) 22 agosto 2028, come indicata nella notifica di fine procedura (EoP) trasmessa dallo Stato membro di riferimento (RMS).

Decorrenza di efficacia della determina: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

24A00551

Revoca, su rinuncia, dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Cabazitaxel Medac».

Con la determina n. aRM - 18/2024 - 1233 del 22 gennaio 2024 è stata revocata, ai sensi dell'art. 38, comma 9, del decreto legislativo n. 219/2006, su rinuncia della Medac Gesellschaft Fur Klinische Spezialpraparate MbH, l'autorizzazione all'immissione in commercio del sottoelencato medicinale, nelle confezioni indicate.

Medicinale: CABAZITAXEL MEDAC.
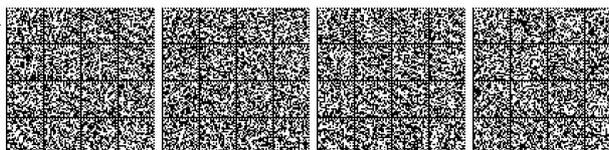
Confezioni e descrizioni:

A.I.C. n. 050063015 - «20 mg/ml concentrato per soluzione per infusione» 1 flaconcino in vetro da 3 ml;

A.I.C. n. 050063027 - «20 mg/ml concentrato per soluzione per infusione» 10 flaconcini in vetro da 3 ml.

Qualora nel canale distributivo fossero presenti scorte del medicinale revocato, in corso di validità, le stesse potranno essere smaltite entro e non oltre centottanta giorni dalla data di pubblicazione della presente determina.

24A00552

Revoca, su rinuncia, dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Fosinopril Teva».

Con la determina n. aRM - 19/2024 - 813 del 23 gennaio 2024 è stata revocata, ai sensi dell'art. 38, comma 9, del decreto legislativo n. 219/2006, su rinuncia della Teva Italia S.r.l., l'autorizzazione all'immissione in commercio del sottoelencato medicinale, nelle confezioni indicate:

medicinale: FOSINOPRIL TEVA;

confezione: 037594189;

descrizione: «20 mg compresse» 90 (*hospital pack*) compresse in blister PVC/PVDC/AL;

confezione: 037594177;

descrizione: «10 mg compresse» 90 (*hospital pack*) compresse in blister PVC/PVDC/AL;

confezione: 037594165;

descrizione: «20 mg compresse» 20x20 (*hospital pack*) compresse in blister PVC/PVDC/AL;

confezione: 037594153;

descrizione: «20 mg compresse» 100 compresse in blister PVC/PVDC/AL;

confezione: 037594140;

descrizione: «20 mg compresse» 84 compresse in blister PVC/PVDC/AL;

confezione: 037594138;

descrizione: «20 mg compresse» 56 compresse in blister PVC/PVDC/AL;

confezione: 037594126;

descrizione: «20 mg compresse» 50 compresse in blister PVC/PVDC/AL;

confezione: 037594114;

descrizione: «20 mg compresse» 30 compresse in blister PVC/PVDC/AL;

confezione: 037594102;

descrizione: «20 mg compresse» 28 compresse in blister PVC/PVDC/AL;

confezione: 037594090;

descrizione: «20 mg compresse» 20 compresse in blister PVC/PVDC/AL;

confezione: 037594088;

descrizione: «20 mg compresse» 14 compresse in blister PVC/PVDC/AL;

confezione: 037594076;

descrizione: «10 mg compresse» 20x20 (*hospital pack*) compresse in blister PVC/PVDC/AL;

confezione: 037594064;

descrizione: «10 mg compresse» 100 compresse in blister PVC/PVDC/AL;

confezione: 037594052;

descrizione: «10 mg compresse» 84 compresse in blister PVC/PVDC/AL;

confezione: 037594049;

descrizione: «10 mg compresse» 50 compresse in blister PVC/PVDC/AL;

confezione: 037594037;

descrizione: «10 mg compresse» 30 compresse in blister PVC/PVDC/AL;

confezione: 037594025;

descrizione: «10 mg compresse» 28 compresse in blister PVC/PVDC/AL;

confezione: 037594013;

descrizione: «10 mg compresse» 20 compresse in blister PVC/PVDC/AL.

Qualora nel canale distributivo fossero presenti scorte del medicinale revocato, in corso di validità, le stesse potranno essere smaltite entro e non oltre centottanta giorni dalla data di pubblicazione della presente determina.

24A00553

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Ebastina Mylan Pharma».

Estratto determina AAM/PPA n. 63/2024 del 26 gennaio 2024

L'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale EBASTINA MYLAN PHARMA è modificata, a seguito della Variazione di Tipo II: C.I.2.b, approvata dallo Stato membro di riferimento (RMS): Aggiornamento degli stampati in linea con il prodotto di riferimento, con modifica dei paragrafi 4.4, 4.6, 4.8, 4.9 e 5.2 dell'RCP e corrispettivi paragrafi del foglio illustrativo ed etichette.

Relativamente al medicinale «Ebastina Mylan Pharma», per tutte le confezioni autorizzate all'immissione in commercio in Italia.

Codice pratica: VC2/2022/236.

Procedura europea: SE/H/1211/01-02/II/13.

Titolare A.I.C.: Mylan S.p.a., con sede legale e domicilio fiscale in via Vittor Pisani, 20 - 20124 Milano, codice fiscale 13179250157.

Gli stampati corretti ed approvati sono allegati alla determina di cui al presente estratto.

Stampati

1. Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve apportare le modifiche autorizzate, dalla data di entrata in vigore della presente determina al riassunto delle caratteristiche del prodotto ed entro sei mesi, al foglio illustrativo e all'etichettatura.

2. In ottemperanza all'art. 80, commi 1 e 3, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successive modificazioni ed integrazioni, il foglio illustrativo e le etichette devono essere redatti in lingua italiana e, limitatamente ai medicinali in commercio nella Provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca. Il titolare dell'A.I.C. che intende avvalersi dell'uso complementare di lingue estere, deve darne preventiva comunicazione all'AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata dei testi in lingua tedesca e/o in altra lingua estera. In caso di inosservanza delle disposizioni sull'etichettatura e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui all'art. 82 del suddetto decreto legislativo.

Smaltimento scorte

Sia i lotti già prodotti alla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana della presente determina che i lotti prodotti nel periodo di cui all'art. 2, comma 1, della presente determina, che non riportino le modifiche autorizzate, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza del medicinale indicata in etichetta. A decorrere dal termine di trenta giorni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana della presente determina, i farmacisti sono tenuti a consegnare il Foglio Illustrativo aggiornato agli utenti, che scelgono la modalità di ritiro in formato cartaceo o analogico o mediante l'utilizzo di metodi digitali alternativi. Il titolare A.I.C. rende accessibile al farmacista il Foglio Illustrativo aggiornato entro il medesimo termine.

Decorrenza di efficacia della determinazione: la determina ha effetto dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà notificata alla società titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale.

24A00622
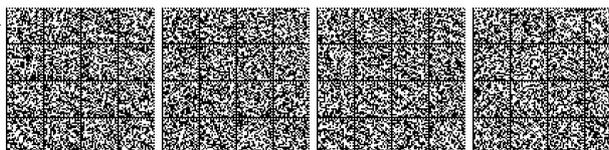
Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Fucicort».

Estratto determina AAM/PPA n. 64/2024 del 26 gennaio 2024

Si autorizza il seguente *grouping* di tipo II di n. 10 Variazioni *Grouping* di tipo II di n. 10 Variazioni:

n. 1 variazione tipo II - B.II.a.3.b.2) Modifica nella composizione (eccipienti) del prodotto finito. Altri eccipienti. Modifiche qualitative o quantitative di uno o più eccipienti tali da avere un impatto significativo sulla sicurezza, la qualità o l'efficacia del medicinale. (Modifica della composizione dell'eccipiente paraffina liquida)

n. 1 variazione tipo IB - B.II.b.3.z) Modifica nel procedimento di fabbricazione del prodotto finito, compreso un prodotto intermedio utilizzato per la fabbricazione del prodotto finito. Altre variazioni. (Aggiunta di un *holding time* per l'intermedio in *bulk*).

n. 1 variazione tipo II - B.II.b.3.b) Modifica nel procedimento di fabbricazione del prodotto finito, compreso un prodotto intermedio utilizzato per la fabbricazione del prodotto finito. Modifiche sostanziali nel procedimento di fabbricazione del principio attivo, tali da avere un impatto significativo sulla qualità, la sicurezza e l'efficacia del medicinale. (Modifiche del procedimento di fabbricazione).

n. 2 variazioni tipo IA - B.II.e.4.a Modifica della forma o delle dimensioni del contenitore o della chiusura (confezionamento primario). Medicinali non sterili. (Modifica della forma e delle dimensioni del tubo).

n. 1 variazione tipo IA_{IN} - B.II.b.2.c.2) Modifiche a livello di importatore, di modalità di rilascio dei lotti e di prove di controllo qualitativo del prodotto finito. Sostituzione o aggiunta di un fabbricante responsabile dell'importazione e/o del rilascio dei lotti. Compresi il controllo dei lotti/le prove. (Aggiunta di LEO Pharma Manufacturing Italy S.r.l.)

n. 1 variazione tipo IA_{IN} - B.II.b.1.b) Sostituzione o aggiunta di un sito di fabbricazione per una parte o per la totalità del procedimento di fabbricazione del prodotto finito. Sito di confezionamento primario. (Aggiunta di LEO Pharma Manufacturing Italy S.r.l.)

n. 1 variazione tipo IAIN - B.II.b.1.a) Sostituzione o aggiunta di un sito di fabbricazione per una parte o per la totalità del procedimento di fabbricazione del prodotto finito. Sito di confezionamento secondario. (Aggiunta di LEO Pharma Manufacturing Italy S.r.l.)

n. 1 variazione tipo IB - B.II.b.1.e) Sostituzione o aggiunta di un sito di fabbricazione per una parte o per la totalità del procedimento di fabbricazione del prodotto finito. Sito in cui sono effettuate tutte le operazioni, ad eccezione del rilascio dei lotti, del controllo dei lotti e degli imballaggi primario e secondario, per i medicinali non sterili. (Aggiunta di LEO Pharma Manufacturing Italy S.r.l.)

n. 1 variazione tipo IB - B.II.b.4.a) Modifica della dimensione del lotto (comprese le categorie di dimensione del lotto) del prodotto finito. Sino a 10 volte superiore alla dimensione attuale approvata del lotto. (Introduzione di un *batch size*)

Conseguenti modifiche al paragrafo 6.5 del riassunto delle caratteristiche del prodotto e paragrafo 6 del foglio illustrativo

relativamente al medicinale FUCICORT;

Confezioni:

A.I.C. 033402013 - 20 mg/g + 1 mg/g crema, tubo da 15 g;

A.I.C. 033402025 - 20 mg/g + 1 mg/g crema, tubo da 30 g;

Codice pratica: VN2/2022/70;

Titolare A.I.C.: LEO Pharma A/S Industriparken 55 DK-2750 Ballerup, Danimarca.

Gli stampati corretti ed approvati sono allegati alla determinazione di cui al presente estratto.

Stampati

1. Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve apportare le modifiche autorizzate, dalla data di entrata in vigore della presente determina al riassunto delle caratteristiche del prodotto ed entro sei mesi, al foglio illustrativo.

2. In ottemperanza all'art. 80, commi 1 e 3, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successive modificazioni ed integrazioni, il foglio illustrativo e le etichette devono essere redatti in lingua italiana e, limitatamente ai medicinali in commercio nella Provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca. Il titolare dell'A.I.C. che intende avvalersi dell'uso complementare di lingue estere, deve darne preventiva comunicazione all'AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata dei testi in lingua tedesca e/o in altra lingua estera. In caso di inosservanza delle disposizioni sull'etichettatura e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui all'art. 82 del suddetto decreto legislativo.

Smaltimento scorte

I lotti già prodotti alla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana della presente determinazione possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza del medicinale indicata in etichetta, ai sensi dell'art. 1, comma 7 della determina AIFA n. DG/821/2018 del 24 maggio 2018 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 133 dell'11 giugno 2018

Decorrenza di efficacia della determina: la determina ha effetto dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà notificata alla società titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale.

24A00623

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano, a base di doxilamina succinato e piridossina cloridrato, «Nuperal».

Estratto determina AAM/PPA n. 78/2024 del 26 gennaio 2024

È autorizzato il *grouping* di variazioni di tipo IAin, B.II.e.5.a.1, B.II.b.2.c.2, B.II.b.1.b e B.II.b.1.a (n°2) con la conseguente immissione in commercio del medicinale NUPERAL anche nella confezione di seguito indicata:

A.I.C.: n. 045210046 - «10 mg/10 mg capsule rigide a rilascio modificato» 48 capsule (2 X 24 confezione multipla) in blister PVC/PVDC/AL (codice base 32 1C3QFY).

Principio attivo: doxilamina succinato e piridossina cloridrato.

Codice pratica: C1A/2022/4027.

Titolare A.I.C.: Italfarmaco S.p.a., codice fiscale 00737420158, con sede legale e domicilio fiscale in viale Fulvio Testi n. 330, 20126 - Milano, MI.

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Per la confezione sopracitata è adottata la seguente classificazione ai fini della rimborsabilità:

C(nn) - classe non negoziata.

Classificazione ai fini della fornitura

Per la confezione sopracitata è adottata la seguente classificazione ai fini della fornitura:

RR - medicinali soggetti all' obbligo di prescrizione medica.

Stampati

La confezione del medicinale deve essere posta in commercio con gli stampati, così come precedentemente autorizzati da questa Amministrazione, con le sole modifiche necessarie per l'adeguamento alla determina, di cui al presente estratto.

In ottemperanza all'art. 80, commi 1 e 3 del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successive modificazioni ed integrazioni il foglio illustrativo e le etichette devono essere redatti in lingua italiana e, limitatamente ai medicinali in commercio nella Provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca. Il titolare dell'A.I.C. che intende avvalersi dell'uso complementare di lingue estere, deve darne preventiva comunicazione all'AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata dei testi in lingua tedesca e/o in altra lingua estera. In caso di inosservanza delle disposizioni sull'etichettatura e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui all'art. 82 del suddetto decreto legislativo.

Decorrenza di efficacia della determina: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

24A00624

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano, a base di carvedilolo, «Dilatrend».

Estratto determina AAM/PPA n. 83/2024 del 26 gennaio 2024

Si autorizza la seguente variazione, relativamente al medicinale DILATREND (A.I.C. 027604) per le confezioni autorizzate all'immissione in commercio in Italia:

N. 1 variazione tipo II, C.I.4: aggiornamento del paragrafo n. 4.4 del riassunto delle caratteristiche del prodotto a seguito della procedura IE/H/xxxx/WS/214, per aggiungere l'avvertenza sul «Rischio di reazione anafilattica» emerso dai nuovi studi clinici. Aggiornamento del corrispondente paragrafo del foglio illustrativo in linea con il riassunto delle caratteristiche del prodotto.

Gli stampati corretti ed approvati sono allegati alla presente determina.

Codice di procedura europea: IE_H_xxxx_WS_214;

Codice pratica: VN2/2023/95;

Titolare A.I.C.: Cheplapharm Arzneimittel GmbH, con sede legale e domicilio fiscale in Ziegelhof 24, 17489, Greifswald, – Germania.

Gli stampati corretti ed approvati sono allegati alla determina di cui al presente estratto.

Stampati

1. Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve apportare le modifiche autorizzate, dalla data di entrata in vigore della presente determina, al riassunto delle caratteristiche del prodotto; entro e non oltre i sei mesi dalla medesima data al foglio illustrativo.

2. In ottemperanza all'art. 80, commi 1 e 3, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successive modificazioni ed integrazioni, il foglio illustrativo e le etichette devono essere redatti in lingua italiana e, limitatamente ai medicinali in commercio nella Provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca. Il titolare dell'A.I.C. che intende avvalersi dell'uso complementare di lingue estere, deve darne preventiva comunicazione all'AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata dei testi in lingua tedesca e/o in altra lingua estera. In caso di inosservanza delle disposizioni sull'etichettatura e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui all'art. 82 del suddetto decreto legislativo.

Smaltimento scorte

Sia i lotti già prodotti alla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del presente estratto che i lotti prodotti nel periodo di cui al precedente paragrafo, del presente estratto, che non riportino le modifiche autorizzate, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza del medicinale indicata in etichetta. A decorrere dal termine di trenta giorni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del presente estratto, i farmacisti sono tenuti a consegnare il foglio illustrativo aggiornato agli utenti, che scelgono la modalità di ritiro in formato cartaceo o analogico o mediante l'utilizzo di metodi digitali alternativi. Il titolare A.I.C. rende accessibile al farmacista il foglio illustrativo aggiornato entro il medesimo termine.

Decorrenza di efficacia della determina: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

24A00625

MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA SICUREZZA ENERGETICA

Passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di un terreno non compreso nel reticolo idraulico sito in località La Rosa del Comune di Livorno.

Con decreto n. 2 del 10 gennaio 2024 del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica di concerto con l'Agenzia del demanio, registrato alla Corte dei conti in data 22 gennaio 2024, n. 103 è stato disposto il passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di un terreno non compreso nel reticolo idraulico sito in località La Rosa del Comune di Livorno, identificato al C.T. al foglio 47, particella 804, della superficie di mq 270.

24A00563

MINISTERO DELL'INTERNO

Anticipazione ai comuni delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria, del rimborso dei minori gettiti, riferiti al secondo semestre 2023, dell'IMU derivante dall'esenzione per i fabbricati ubicati nelle zone colpite dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016.

Si comunica che nel sito del Ministero dell'interno - Dipartimento per gli affari interni e territoriali - area tematica «La finanza locale», alla pagina https://dait.interno.gov.it/finanza-locale contenuto «I DECRETI», è stato pubblicato il testo integrale del decreto del Ministro dell'interno e del Ministro dell'economia e delle finanze, del 5 gennaio 2024, con il relativo allegato A, recante: «Anticipazione ai comuni delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria, del rimborso dei minori gettiti, riferiti al secondo semestre 2023, dell'IMU derivante dall'esenzione per i fabbricati ubicati nelle zone colpite dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016», registrato alla Corte dei conti il 26 gennaio 2024, al n. 324.

24A00654

MINISTERO DELLE IMPRESE E DEL MADE IN ITALY

Decadenza dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività fiduciaria e di organizzazione e revisione contabile di aziende rilasciata alla società «Athena s.r.l.», con sede legale in Bologna.

Con d.d. 24 gennaio 2024, emanato dal Ministero delle imprese e del made in Italy, l'autorizzazione all'esercizio dell'attività fiduciaria e di organizzazione e revisione contabile di aziende, rilasciata con decreto direttoriale in data 28 dicembre 2004, alla società «Athena S.r.l.», con sede legale in Bologna, C.F. e numero di iscrizione al registro delle imprese 01049570375, è dichiarata decaduta su istanza della società a seguito di scioglimento e messa in liquidazione della stessa.

24A00562
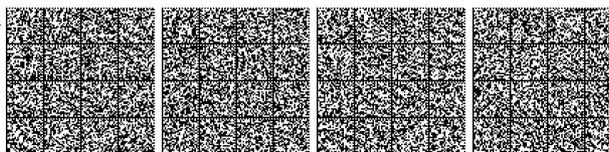
PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Proroga dell'incarico del dott. Mauro Mazza a Commissario straordinario del Governo per il coordinamento delle attività connesse alla partecipazione dell'Italia, quale Paese d'onore, alla Fiera del Libro di Francoforte 2024.

Con decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 2023, registrato dalla Corte dei conti in data 18 gennaio 2024 al n. 170, è stato prorogato al dott. Mauro Mazza l'incarico di Commissario straordinario del Governo, per il coordinamento delle attività connesse alla partecipazione dell'Italia, quale Paese d'onore, alla Fiera del libro di Francoforte 2024, conferitogli ai sensi all'articolo 11 della legge 23 agosto 1988, n. 400.

24A00617

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

COMMISSARIO STRAORDINARIO RICOSTRUZIONE SISMA 2016

Modifica degli allegati 1 e 3 all'ordinanza n. 61/PNC del 27 luglio 2023.

Con ordinanza n. 66 PNC del 23 novembre 2023, registrata da parte dell'Ufficio di controllo di legittimità presso la Corte dei conti in data 19 dicembre 2023 al numero 3316, avente ad oggetto «Sub-misure A2.3 e A2.4 del Fondo nazionale complementare al PNRR - modifica dell'ordinanza n. 61 PNC del 27 luglio 2023 e modalità di attuazione degli interventi», l'allegato 1 «Elenco degli interventi ammessi» e l'allegato 3 «Beneficiari del contributo» dell'ordinanza n. 61/PNC del 27 luglio 2023 sono sostituiti dall'allegato «Elenco degli interventi ammessi» e dall'allegato «Beneficiari del contributo».

La citata ordinanza ed i relativi allegati possono essere consultati sul sito del Commissario straordinario del Governo per la riparazione, la ricostruzione, l'assistenza alla popolazione e la ripresa economica dei territori delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016, al link https://sisma2016.gov.it/provvedimenti-fondo-pnrr-area-sisma/

24A00655

Modifica dell'allegato 1 all'ordinanza n. 55/PNC del 1° giugno 2023.

Con ordinanza n. 71 PNC del 28 novembre 2023, registrata da parte dell'Ufficio di controllo di legittimità presso la Corte dei conti in data 19 dicembre 2023 al numero 3314, avente ad oggetto «Modifica dell'allegato 1 all'ordinanza n. 55 del 1° giugno 2023 ai sensi dell'art. 14-*bis* del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito in legge 28 luglio 2021, n. 108. «Misura B2.1 «Interventi per lo sviluppo delle imprese culturali, creative, turistiche, sportive, anche del terzo settore, attraverso forme di sostegno a progetti di investimento e a progetti collaborativi di innovazione e di sviluppo di attrattori turistici», del Piano nazionale complementare al Piano nazionale di ripresa e resilienza; modifica della graduatoria di accesso alle agevolazioni, prevista dall'art. 15 del bando, riguardante le domande inerenti le aree del terremoto del 2009 e del 2016 nella Regione Abruzzo, limitatamente alle domande a graduatoria», è modificata la graduatoria di accesso alle agevolazioni, riguardante le domande inerenti le aree del terremoto del 2009 e del 2016 nella Regione Abruzzo, limitatamente alle domande a graduatoria, ai sensi dell'art. 16, comma 10, del bando misura B2.1 «Interventi per lo sviluppo delle imprese culturali, creative, turistiche, sportive, anche del terzo settore, attraverso forme di sostegno a progetti di investimento e a progetti collaborativi di innovazione e di sviluppo di attrattori turistici», del Piano nazionale complementare al Piano nazionale di ripresa e resilienza, come risultante dall'allegato 1 all'ordinanza n. 55 del 1° giugno 2023.

La citata ordinanza ed i relativi allegati possono essere consultati sul sito del Commissario straordinario del Governo per la riparazione, la ricostruzione, l'assistenza alla popolazione e la ripresa economica dei territori delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016, al link https://sisma2016.gov.it/provvedimenti-fondo-pnrr-area-sisma/

24A00656

Modifica dell'allegato 1 all'ordinanza n. 9/PNC del 30 dicembre 2021.

Con ordinanza n. 72 PNC del 28 novembre 2023, registrata da parte dell'Ufficio di controllo di legittimità presso la Corte dei conti in data 19 dicembre 2023 al numero 3313, avente ad oggetto «Modifica dell'ordinanza n. 9 del 30 dicembre 2021 per l'attuazione degli interventi del Piano complementare nei territori colpiti dal sisma 2009-2016, Sub-misura A3, "Rigenerazione urbana e territoriale", Linea di intervento 3, intitolata "Realizzazione, implementazione e consolidamento di percorsi e cammini culturali, tematici e storici; avvio della rifunzionalizzazione delle Soluzioni abitative di emergenza (SAE); ammodernamento e la messa in sicurezza di impianti sportivi, ricreativi e di risalita", l'allegato 1 all'ordinanza n. 9 del 30 dicembre 2021 è modificato con riguardo all'intervento "*Destination Management* del Comprensorio dei Sibillini", CUP C31B2101329000, il cui soggetto responsabile viene individuato nell'Ufficio speciale della ricostruzione (USR)».

La citata ordinanza ed i relativi allegati possono essere consultati sul sito del Commissario straordinario del Governo per la riparazione, la ricostruzione, l'assistenza alla popolazione e la ripresa economica dei territori delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016, al link https://sisma2016.gov.it/provvedimenti-fondo-pnrr-area-sisma/

24A00657

Modifica dell'allegato 1 all'ordinanza n. 2/PNC del 16 dicembre 2021.

Con ordinanza n. 73 PNC del 28 novembre 2023, registrata da parte dell'Ufficio di controllo di legittimità presso la Corte dei conti in data 20 dicembre 2023 al numero 3338, avente ad oggetto «Sub misura A4.3 del Fondo nazionale complementare al PNRR - modifica dell'ordinanza n. 2 PNC del 16 dicembre 2021», l'intervento relativo alla Stazione di Teramo, per un importo pari a euro 5.000.000,00, viene eliminato dall'elenco degli interventi di *restyling* delle stazioni ferroviarie di cui all'allegato 1 dell'ordinanza n. 2/PNC del 16 dicembre 2021; l'importo di euro 2.000.000,00 riportato nell'allegato 1 dell'ordinanza n. 2/PNC del 16 dicembre 2021 a valere quale finanziamento dell'intervento relativo alla Stazione de L'Aquila è modificato nell'importo di euro 7.000.000,00.

La citata ordinanza ed i relativi allegati possono essere consultati sul sito del Commissario straordinario del Governo per la riparazione, la ricostruzione, l'assistenza alla popolazione e la ripresa economica dei territori delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016, al link https://sisma2016.gov.it/provvedimenti-fondo-pnrr-area-sisma/

24A00658

Modifica degli allegati 1 e 2 all'ordinanza n. 50/PNC del 29 aprile 2023.

Con ordinanza n. 76 PNC del 15 dicembre 2023, registrata da parte dell'Ufficio di controllo di legittimità presso la Corte dei conti in data 2 gennaio 2024 al numero 11, avente ad oggetto «Modifica degli allegati 1 e 2 all'ordinanza n. 50 del 29 aprile 2023» ai sensi dell'art. 14-*bis* del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito in legge 28 luglio 2021, n. 108, «Approvazione degli Elenchi di interventi di cui all'allegato n. 3, art. 14, commi 10 e 11, e art. 15, comma 9, dell'ordinanza n. 25 del 30 giugno 2022, "Misura B.1.3C: Interventi per l'avvio, il riavvio e il consolidamento di attività economiche e per il rientro di quelle temporaneamente delocalizzate" del Piano nazionale complementare al Piano nazionale di ripresa e resilienza», è modificata la graduatoria della procedura a sportello, nonché quelle a graduatoria delle Regioni Abruzzo sisma 2009 - altri Comuni, Abruzzo sisma 2016, Lazio, Marche, Umbria, come risultanti dagli allegati 1 e 2 all'ordinanza n. 50 del 2023, e i relativi elenchi di cui all'allegato n. 3, art. 14, commi 10 e 11, e art. 15, comma 9 dell'ordinanza n. 25 del 30 giugno 2022, «Misura B.1.3c: In-

terventi per l'avvio, il riavvio e il consolidamento di attività economiche e per il rientro di quelle temporaneamente delocalizzate» del Piano nazionale complementare al Piano nazionale di ripresa e resilienza.
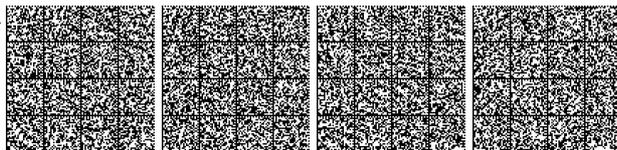
La citata ordinanza ed i relativi allegati possono essere consultati sul sito del Commissario straordinario del Governo per la riparazione, la ricostruzione, l'assistenza alla popolazione e la ripresa economica dei territori delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016, al link https://sisma2016.gov.it/provvedimenti-fondo-pnrr-area-sisma/

24A00659

Modifica degli allegati 1 e 2 dell'ordinanza n. 49/PNC del 29 aprile 2023.

Con ordinanza n. 79 PNC del 15 dicembre 2023, registrata da parte dell'Ufficio di controllo di legittimità presso la Corte dei conti in data 2 gennaio 2024 al numero 9, avente ad oggetto «Modifica degli allegati 1 e 2 all'ordinanza n. 49 del 29 aprile 2023 ai sensi dell'art. 14-*bis* del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito in legge 28 luglio 2021, n. 108 "Approvazione degli elenchi di interventi di cui all'allegato n. 1, art. 9, comma 4, e art. 9, comma 6, dell'ordinanza n. 25 del 30 giugno 2022, "Bando B1.3.A" "Interventi per la nascita, lo sviluppo e il consolidamento di iniziative micro-imprenditoriali e per l'attrazione e il rientro di imprenditori (Linea di intervento B.1.3.a)" del Piano nazionale complementare al Piano nazionale di ripresa e resilienza», è modificata la graduatoria della procedura a sportello, nonché della procedura a graduatoria delle Regioni Abruzzo, Marche, Lazio, Umbria, come risultanti dagli allegati 1 e 2 all'ordinanza n. 49 del 2023, e i relativi elenchi di cui all'allegato n. 1, art. 9, comma 4, e art. 9, comma 6 dell'ordinanza n. 25 del 30 giugno 2022, che sono da intendersi sostituiti, rispettivamente dall'allegato 1 - procedura a sportello, e dall'allegato 2 - procedura a graduatoria.

La citata ordinanza ed i relativi allegati possono essere consultati sul sito del Commissario straordinario del Governo per la riparazione, la ricostruzione, l'assistenza alla popolazione e la ripresa economica dei territori delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016, al link https://sisma2016.gov.it/provvedimenti-fondo-pnrr-area-sisma/

24A00660

Modifica agli allegati A e B dell'ordinanza n. 129 del 22 dicembre 2022.

Con ordinanza n. 154 del 14 novembre 2023, registrata da parte dell'Ufficio di controllo di legittimità presso la Corte dei conti in data 4 dicembre 2023 al numero 3127, avente ad oggetto «Modifica agli allegati A e B dell'ordinanza n. 129 del 22 dicembre 2022, recante "Approvazione del Programma straordinario di rigenerazione urbana connessa al sisma e del Nuovo piano di ricostruzione di altre opere pubbliche per le Regioni Abruzzo, Lazio e Umbria, nonché dell'elenco degli interventi per il recupero del tessuto socio-economico delle aree colpite dal sisma finanziati con i fondi della Camera dei deputati per la Regione Abruzzo», sono modificati gli allegati A e B dell'ordinanza n. 129 del 22 dicembre 2022.

La citata ordinanza ed i relativi allegati possono essere consultati sul sito del Commissario straordinario del Governo per la riparazione, la ricostruzione, l'assistenza alla popolazione e la ripresa economica dei territori delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016, al link https://sisma2016.gov.it/ordinanze/

24A00661

Modifica agli allegati A, B e C dell'ordinanza n. 137 del 29 marzo 2023.

Con ordinanza n. 156 del 14 novembre 2023, registrata da parte dell'Ufficio di controllo di legittimità presso la Corte dei conti in data 4 dicembre 2023 al numero 3126, avente ad oggetto «Modifica agli allegati A, B e C dell'ordinanza n. 137 del 29 marzo 2023, recante "Approvazione del Programma straordinario di rigenerazione urbana connessa al sisma e del Nuovo piano di ricostruzione di altre opere pubbliche per la Regione Marche nonché dell'elenco degli interventi per il recupero del tessuto socio-economico delle aree colpite dal sisma finanziati con i fondi della Camera dei deputati per la Regione Marche e norme di coordinamento con le ordinanze n. 109 del 2020 e 129 del 2022" e successive modificazioni», sono modificati gli allegati A1, A2, B e C dell'ordinanza n. 137 del 29 marzo 2023.

La citata ordinanza ed i relativi allegati possono essere consultati sul sito del Commissario straordinario del Governo per la riparazione, la ricostruzione, l'assistenza alla popolazione e la ripresa economica dei territori delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016, al link https://sisma2016.gov.it/ordinanze/

24A00662

Modifica all'allegato C dell'ordinanza n. 129 del 22 dicembre 2022.

Con ordinanza n. 158 del 30 novembre 2023, registrata da parte dell'Ufficio di controllo di legittimità presso la Corte dei conti in data 20 dicembre 2023 al numero 3339, avente ad oggetto «Modifica all'allegato C dell'ordinanza n. 129 del 22 dicembre 2022, recante "Approvazione del Programma straordinario di rigenerazione urbana connessa al sisma e del Nuovo piano di ricostruzione di altre opere pubbliche per le Regioni Abruzzo, Lazio e Umbria, nonché dell'elenco degli interventi per il recupero del tessuto socio-economico delle aree colpite dal sisma finanziati con i fondi della Camera dei deputati per la Regione Abruzzo», è modificato l'allegato C dell'ordinanza n. 129 del 22 dicembre 2022.

La citata ordinanza ed i relativi allegati possono essere consultati sul sito del Commissario straordinario del Governo per la riparazione, la ricostruzione, l'assistenza alla popolazione e la ripresa economica dei territori delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016, al link https://sisma2016.gov.it/ordinanze/

24A00663

MARGHERITA CARDONA ALBINI, *redattore* DELIA CHIARA, *vice redattore*

(WI-GU-2024-GU1-029) Roma, 2024 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.
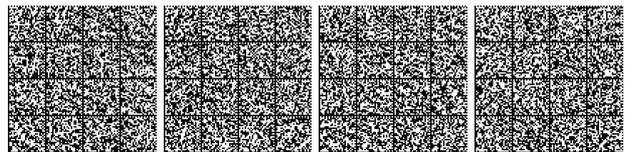
MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni dell'Istituto sono in vendita al pubblico:

- **— presso il punto vendita dell'Istituto in piazza G. Verdi, 1 - 00198 Roma ☎ 06-8549866**
- **— presso le librerie concessionarie riportate nell'elenco consultabile sui siti www.ipzs.it e www.gazzettaufficiale.it**

L'Istituto conserva per la vendita le Gazzette degli ultimi 4 anni fino ad esaurimento. Le richieste per corrispondenza potranno essere inviate a:

Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.
Vendita Gazzetta Ufficiale
Via Salaria, 691
00138 Roma
fax: 06-8508-3466
e-mail: informazioni@gazzettaufficiale.it

avendo cura di specificare nell'ordine, oltre al fascicolo di GU richiesto, l'indirizzo di spedizione e di fatturazione (se diverso) ed indicando i dati fiscali (codice fiscale e partita IVA, se titolari) obbligatori secondo il DL 223/2007. L'importo della fornitura, maggiorato di un contributo per le spese di spedizione, sarà versato in contanti alla ricezione.
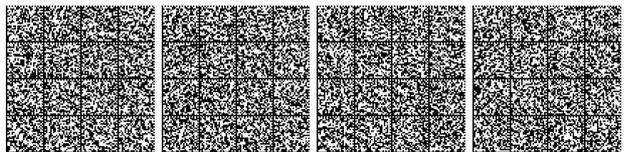
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

CANONI DI ABBONAMENTO (salvo conguaglio) validi a partire dal 1° GENNAIO 2024

GAZZETTA UFFICIALE – PARTE I (legislativa)

CANONE DI ABBONAMENTO

Tipo A	Abbonamento ai fascicoli della Serie Generale, inclusi tutti i supplementi ordinari:			
	*(di cui spese di spedizione € 257,04)**	- annuale	**€**	**438,00**
	(di cui spese di spedizione € 128,52) *	- semestrale	**€**	**239,00**
Tipo B	Abbonamento ai fascicoli della 1ª Serie Speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte Costituzionale:			
	*(di cui spese di spedizione € 19,29)**	- annuale	**€**	**68,00**
	*(di cui spese di spedizione € 9,64)**	- semestrale	**€**	**43,00**
Tipo C	Abbonamento ai fascicoli della 2ª Serie Speciale destinata agli atti della UE:			
	*(di cui spese di spedizione € 41,27)**	- annuale	**€**	**168,00**
	*(di cui spese di spedizione € 20,63)**	- semestrale	**€**	**91,00**
Tipo D	Abbonamento ai fascicoli della 3ª Serie Speciale destinata alle leggi e regolamenti regionali:			
	*(di cui spese di spedizione € 15,31)**	- annuale	**€**	**65,00**
	*(di cui spese di spedizione € 7,65)**	- semestrale	**€**	**40,00**
Tipo E	Abbonamento ai fascicoli della 4ª serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:			
	*(di cui spese di spedizione € 50,02)**	- annuale	**€**	**167,00**
	*(di cui spese di spedizione € 25,01)**	- semestrale	**€**	**90,00**
Tipo F	Abbonamento ai fascicoli della Serie Generale, inclusi tutti i supplementi ordinari, ed ai fascicoli delle quattro serie speciali:			
	(di cui spese di spedizione € 383,93)*	- annuale	**€**	**819,00**
	*(di cui spese di spedizione € 191,46)**	- semestrale	**€**	**431,00**

N.B.: L'abbonamento alla GURI tipo A ed F comprende gli indici mensili

PREZZI DI VENDITA A FASCICOLI (oltre le spese di spedizione)

Prezzi di vendita: serie generale	€	1,00
serie speciali (escluso concorsi), ogni 16 pagine o frazione	€	1,00
fascicolo serie speciale, *concorsi*, prezzo unico	€	1,50
supplementi (ordinari e straordinari), ogni 16 pagine o frazione	€	1,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE II

*(di cui spese di spedizione € 40,05)**	- annuale	**€**	**86,72**
*(di cui spese di spedizione € 20,95)**	- semestrale	**€**	**55,46**

Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione (oltre le spese di spedizione) € 1,01 (€ 0,83+IVA)

Sulle pubblicazioni della Parte II viene imposta I.V.A. al 22%. Si ricorda che in applicazione della legge 190 del 23 dicembre 2014 articolo 1 comma 629, gli enti dello Stato ivi specificati sono tenuti a versare all'Istituto solo la quota imponibile relativa al canone di abbonamento sottoscritto. Per ulteriori informazioni contattare la casella di posta elettronica editoria@ipzs.it.

RACCOLTA UFFICIALE DEGLI ATTI NORMATIVI

Abbonamento annuo	**€**	**190,00**
Abbonamento annuo per regioni, province e comuni – SCONTO 5%	**€**	**180,50**
Volume separato (oltre le spese di spedizione)	€	18,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

Per l'estero, i prezzi di vendita (in abbonamento ed a fascicoli separati) anche per le annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, devono intendersi raddoppiati. Per il territorio nazionale, i prezzi di vendita dei fascicoli separati, compresi i supplementi ordinari e straordinari, relativi anche ad anni precedenti, devono intendersi raddoppiati. Per intere annate è raddoppiato il prezzo dell'abbonamento in corso.
Le spese di spedizione relative alle richieste di invio per corrispondenza di singoli fascicoli vengono stabilite di volta in volta in base alle copie richieste.
Eventuali fascicoli non recapitati potranno essere forniti gratuitamente entro 60 giorni dalla data di pubblicazione del fascicolo. Oltre tale periodo questi potranno essere forniti soltanto a pagamento.

N.B. – La spedizione dei fascicoli inizierà entro 15 giorni dall'attivazione da parte dell'Ufficio Abbonamenti Gazzetta Ufficiale.
RESTANO CONFERMATI GLI SCONTI COMMERCIALI APPLICATI AI SOLI COSTI DI ABBONAMENTO

* tariffe postali di cui alla Legge 27 febbraio 2004, n. 46 (G.U. n. 48/2004) per soggetti iscritti al R.O.C